



Comunicato Ufficiale

47

03/01/2023

Stagione Sportiva 2022/2023



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2295
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	2296
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	2297
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2299
3.1.1. RIUNIONI RISERVATE ALLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CON PRESIDENTE C.R.A.....	2299
3.1.3. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO	2300
3.2. SEGRETERIA.....	2304
3.2.1. TESSERE FEDERALI 2021	2304
3.2.2. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' - OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.	2304
3.2.3. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	2304
3.2.4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' - DATI SOCIETA'	2304
3.2.5. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	2305
3.2.6. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO	2305
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI.....	2305
3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI	2305
3.2.9. RAPPRESENTATIVE REGIONALI	2306
3.2.10. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA	2310
3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO	2311
3.2.12. CONVENZIONI RISTORANTI ELBA	2311
CALCIO FEMMINILE	2312
CALCIO A 5	2313
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	2314
4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE	2314
4.2. CALCIO MASCHILE	2315
4.4. CALCIO A 5.....	2318
4.5. CORSI LEVEL E	2318
4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI.....	2318
5. RISULTATI.....	2321
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2321
7. ERRATA CORRIGE.....	2321
8. ALLEGATI	2321
9. CALENDARIO GARE.....	2322

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

PRESIDENTE FEDERALE GRAVINA - AUGURI 2023

Con grande partecipazione e sincera emozione mi rivolgo a tutti voi, Presidenti di Società, per augurarvi un 2023 ricco di soddisfazioni. Vi scrivo direttamente, forse con una forma inusuale, perché sono convinto che l'attuale contingenza richieda ancora maggiore vicinanza da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile, durante il quale abbiamo dovuto fronteggiare difficoltà di ogni genere. A cominciare dalle conseguenze della pandemia da Covid-19, che ha procurato notevoli danni economici ai Club professionistici e incalcolabili lacerazioni a livello relazionale in quelli dilettantistici, passando per la guerra in Ucraina, che ci ha reso tutti più vulnerabili ma anche più sensibili e più accoglienti, per arrivare a fronteggiare l'ennesima emergenza dettata dagli aumenti del 'caro bollette', che mettono a rischio l'attività in particolare nelle categorie giovanili. Eppure, in questo complesso 2022 ho anche riscontrato tanti lati positivi e diversi spunti di riflessione, che mi fanno ben sperare per il prossimo futuro. Quindi il mio augurio è che ci si possa concentrare su questi aspetti per rilanciare un'azione di sistema: siamo tornati a condividere la nostra passione negli stadi scrivendo nuovi record di presenze in tutte le categorie professionistiche; abbiamo recuperato tutti i giovani tesserati persi nell'anno precedente (oltre 200 mila), riportando in campo tantissimi ragazze e ragazzi che amano il calcio; siamo stati protagonisti di numerose iniziative di solidarietà che, a livello trasversale, hanno contribuito ad alleviare le sofferenze di decine di migliaia di persone; abbiamo avuto la forza e il coraggio di reagire alla crisi tecnica che ha investito il nostro movimento avviando nuovi programmi; abbiamo gettato le basi per un rinnovamento del nostro settore anche grazie ad un dialogo con il Governo per l'attuazione di un progetto che parta dalla base e arrivi alla candidatura per l'organizzazione di UEFA Euro 2032. Tutto questo è stato possibile grazie ai Vostri enormi sforzi quotidiani, al contributo di calciatori e allenatori e grazie ad un rinnovato rapporto tra i Club, le Leghe, le componenti tecniche e la FIGC, che si è fatta carico delle vostre istanze sia nelle interlocuzioni con le istituzioni, sia stanziando contributi diretti e indiretti che non hanno eguali nella nostra storia. Questo deve essere lo spirito con cui affrontare le sfide del domani, non avendo paura del cambiamento, al contrario diventando protagonisti di una stagione di riforme che possa finalmente risolvere i problemi cronici del nostro movimento. Solo giocando di squadra, infatti, si possono conseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati.

Il calcio italiano è una comunità eterogenea, il cui collante è rappresentato dalla passione per il nostro splendido sport e dai valori che promuove in tutte le sue straordinarie dimensioni, quindi prendiamocene cura, tutti insieme. Buon anno a tutti!

Gabriele Gravina

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DI PELÈ

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Pelè in tutte le gare in programma da oggi 30 dicembre 2022 fino al 4 gennaio 2023 compreso.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. REGISTRO NAZIONALE CONI

Il "Manuale utente" del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è stato pubblicato anche sul portale Società della Lega Nazionale Dilettanti, nella *home page*, sezione riservata alle comunicazioni fornite dalla LND.

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 174 - Torneo delle Regioni, Juniores Under 19 maschile e Calcio Femminile calcio a 11
- Comunicato Ufficiale n. 175 - Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di calcio a 11
- Comunicato Ufficiale n. 176 - Torneo delle Regioni, Calcio a 5 maschile e femminile
- Comunicato Ufficiale n. 177 - Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di calcio a 5
- Comunicato Ufficiale n. 179 - C.U. 85/A della FIGC, lista sostanze e metodi proibiti WADA
- Comunicato Ufficiale n. 182 - Tabella punteggi gare spareggio seconde di Eccellenza
- Comunicato Ufficiale n. 190 - Modifica artt. 9 e 133 e introduzione art. 142bis CGS
- Comunicato Ufficiale n. 191 - Modifica art. 66 NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 193 - Manuale Licenze UEFA Edizione 2022
- Comunicato Ufficiale n. 194 - Modifiche Regolamento AIA
- Circolare n. 55 - Circolare N. 45-2022 Centro Studi Tributari LND
- Circolare n. 54 - Circolare n. 44/2022 Centro Studi Tributari LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND E L'ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI A FAVORE DELLE SOCIETA' CALCISTICHE DELLA TOSCANA

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l'Istituto Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi **a favore dei tesserati delle Società** afferenti al Comitato Regionale.

L'accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l'individuazione di un percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.

Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l'Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica gratuita presso l'Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell'Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche successive, così come l'eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all'attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell'Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si riporta qui di seguito i link necessari alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e della scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società:

[convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/](#)

[Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-FIGC-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius](#)



CR TOSCANA - BCC ENERGIA

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente i propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

DIPARTIMENTO SOCIALE LND

Si comunica che la LND ha recentemente istituito un Dipartimento Sociale con lo scopo di approfondire tematiche e sviluppare iniziative in ambito culturale e sociale con particolare riferimento ad aspetti quali inclusione, antidiscriminazione, lotta alla violenza sulle donne, sostenibilità, prevenzione e salute, etc Invitiamo pertanto tutte le nostre società sportive che hanno già operato in questo ambito con iniziative o manifestazioni a tema, a darcene tempestiva notizia al fine di poter veicolare e condividere tali informazioni anche a livello nazionale.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. RIUNIONI RISERVATE ALLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CON PRESIDENTE C.R.A.

Come annunciato dal Presidente Mangini nel corso delle precedenti riunioni tenute con le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (per le Società delle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Pistoia), si comunica che il C.R. Toscana ha organizzato con il Presidente C.R. Arbitri Toscana sig. Tiziano Reni, un altro incontro riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria 2022/2023:

**lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 17:15
presso il Nuovo Auditorium Scandicci – Piazzale della Resistenza – Scandicci
per le Società delle Province di Firenze, Prato, Arezzo e Siena.**

Nell'occasione sarà presentato anche l'aggiornamento normativo del regolamento A.I.A.

Parteciperà all'incontro il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini

Vista l'importanza degli argomenti trattati si invita il Presidente della Società o suo delegato ad essere presente e favorire la partecipazione dei propri tesserati (allenatore e capitano squadra Prima Categoria)

Per motivi organizzativi si invitano le Società a partecipare nel numero massimo indicato (3 persone)

3.1.2. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data 19/12/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno modificare, anche per la stagione sportiva 2022/20223, da tre a DUE l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato. Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione o alla retrocessione.

3.1.3. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei rappresentanti delle 33 Società partecipanti al campionato di Eccellenza e delle 54 di Promozione, nelle riunioni tenutesi alla fine dello scorso mese di agosto, hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di gara ed assistenti) di tutte le gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi per le società, rappresentati dal rinvio delle gare per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza assistenti. Una situazione che il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate dalla situazione, manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare il perdurare di questa difficoltà, dovuta in gran parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale stessa. È necessario, pertanto, anticipare almeno 7/8 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative "terne" anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di direttori di gara riguarda tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate direttamente con la loro prima squadra ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores.

Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire dalle gare in programma domenica 25 settembre (3^a gara di andata di Eccellenza - 1^a gara di andata di Promozione) fino alla quartultima gara di ritorno (26/03/2023 per il Campionato di Eccellenza - 12/03/2023 per il Campionato di Promozione). A seguito dell'anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che provinciale), delle società impegnate nell'anticipo al sabato saranno posticipate d'ufficio al lunedì, con possibilità dell'anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il calendario non sarà stilato in un'unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata nell'anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa Italia, quest'ultima verrà spostata d'ufficio al mercoledì successivo.

Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il **22/01/2023**:

ANTICIPI 08/01/2023

ECCELLENZA Girone: A Giornata: 1 R
 SAN MINIATO BASSO CALCIO ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 7/01/23

ECCELLENZA Girone: B Giornata: 1 R
 FIRENZE OVEST A.S.D. CASTIGLIONESE A.S.D. 7/01/23

PROMOZIONE Girone: C Giornata: 1 R
 CASTIGLIONCELLO G.URBINO TACCOLA 7/01/23
 SPORTING CECINA 1929 INVICTASAURO 7/01/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: A Giornata: 1 R
 G.URBINO TACCOLA PORTA ROMANA ASD 9/01/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: B Giornata: 17 A
 LITORALE PISANO ASD INVICTASAURO 9/01/23
 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 9/01/23
 SAN MINIATO BASSO CALCIO CASTIGLIONCELLO 9/01/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: D Giornata: 15 A
 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. FIRENZE OVEST A.S.D. 9/01/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: E Giornata: 17 A
 SANCASCIANESE CALCIO ASD CASTIGLIONESE A.S.D. 7/01/23

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LIVORNO Girone: A Giornata: 11 A
 P. CARLI SALVIANO A.S.D. SPORTING CECINA 1929 9/01/23

ANTICIPI 15/01/2023

<u>ECCELLENZA</u> Girone: B Giornata: 2 R		
PRATO 2000	ZENITH PRATO	14/01/23
RONDINELLA MARZOCCO	PONTASSIEVE	14/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: B Giornata: 2 R		
AFFRICO A.S.D.	RIGNANESE	14/01/23
ANTELLA 99	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	14/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: C Giornata: 2 R		
ATLETICO ETRURIA	PONSACCO 1920 SSD ARL	14/01/23
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	COLLI MARITTIMI	14/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: D Giornata: 2 R		
TORRENIERI A.S.D.	S.QUIRICO	14/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: A Giornata: 2 R		
PONTASSIEVE	MONTELUPO A.S.D.	16/01/23
ZENITH PRATO	AFFRICO A.S.D.	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: B Giornata: 1 R		
PONSACCO 1920 SSD ARL	ATLETICO ETRURIA	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: C Giornata: 1 R		
PRATO 2000	ATLETICO LUCCA S.C.	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: E Giornata: 1 R		
RIGNANESE	CORTONA CAMUCIA CALCIO	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -FI</u> Girone: A Giornata: 1 R		
RONDINELLA MARZOCCO	SAN GIUSTO LE BAGNESE	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -FI</u> Girone: C Giornata: 1 R		
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -PI</u> Girone: A Giornata: 14 A		
COLLI MARITTIMI	STELLA ROSSA	16/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI</u> Girone: A Giornata: 16 A		
S.QUIRICO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	16/01/23

ANTICIPI 22/01/2023

<u>ECCELLENZA</u> Girone: A Giornata: 3 R		
MASSESE 1919 SSDRL	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	21/01/23
<u>ECCELLENZA</u> Girone: B Giornata: 3 R		
PORTA ROMANA ASD	MAZZOLA VALDARBBIA	21/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: A Giornata: 3 R		
ART.IND.LARCIANESE	REAL CERRETESE A.S.D.	21/01/23
FC MERIDIEN GRIFONI	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	21/01/23
PIEVE FOSCIANA	VALDINIEVOLE MONTECATINI	21/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: B Giornata: 3 R		
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	MONTELUPO A.S.D.	21/01/23
<u>PROMOZIONE</u> Girone: D Giornata: 3 R		
CASENTINO ACADEMY	MONTALCINO	21/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: A Giornata: 3 R		
MONTELUPO A.S.D.	FUCECCHIO A.S.D.	23/01/23
S.C. CENAIA 1969	PORTA ROMANA ASD	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: C Giornata: 2 R		
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	ART.IND.LARCIANESE	23/01/23
VALDINIEVOLE MONTECATINI	PESCIA	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: D Giornata: 2 R		
S.BANTI BARBERINO	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALE</u> Girone: E Giornata: 2 R		
MAZZOLA VALDARBBIA	RIGNANESE	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AR</u> Girone: A Giornata: 17 A		
SANSOVINO S.R.L.	CASENTINO ACADEMY	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LU</u> Girone: A Giornata: 1 R		
BARGA	PIEVE FOSCIANA	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -MS</u> Girone: A Giornata: 1 R		
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	MASSESE 1919 SSDRL	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -PT</u> Girone: A Giornata: 3 R		
CHIESINA UZZANESE A.S.D.	FC MERIDIEN GRIFONI	23/01/23
<u>JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI</u> Girone: A Giornata: 17 A		
MONTALCINO	LORNANO BADESSE CALCIO	23/01/23

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. TESSERE FEDERALI 2021

Si comunica che le Tessere Federali FIGC 2021 sono tutt'ora in corso di validità.

3.2.2. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' - OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. Inoltre agli stessi è consentito l'accesso al recinto spogliatoi.

3.2.3. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' – DATI SOCIETA'

Sono consultabili sulla pagina web di ogni Società sul sito "<https://iscrizioni.Ind.it>" → Dati societari → Interrogazioni Società, i dati relativi alle altre Società per eventuali comunicazioni (Corrispondenza/Recapiti telefonici/Web e Mail).

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

**Si ricorda che le richieste di svincolo di inattività art. 109
devono essere inviate a questo recapito.**

SINTESI NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO MINORI ART.19 FIFA

La sintesi delle NUOVE indicazioni per il tesseramento in oggetto da effettuare sul portale FIGC portaleservizi.figc.it è disponibile al seguente link toscana.lnd.it/tesseramento

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO

Per dare un'ulteriore spinta a questa iniziativa arriva un segnale forte dal Consiglio Federale e del presidente del Settore Giovanile Scolastico Tisci, ovvero l'integrazione dell'articolo 40 NOIF sul doppio tesseramento calciatore-arbitro garantendo questa possibilità fino ai diciottenni.

Un anno in più rispetto a quello che era il precedente limite. Per effetto di questa integrazione i ragazzi e le ragazze di età dal 14 ai 18 anni potranno diventare arbitri di calcio e CONTINUARE a giocare per le rispettive Società Sportive.

3.2.6. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO

Nessuna comunicazione.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI

Si ricorda a tutte le società che le gare amichevoli devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale e come da disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, non è consentita l'effettuazione di allenamenti congiunti.

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

Nessuna comunicazione.

3.2.9. RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Prospetto stage mese di Gennaio 2023

CATEGORIA	DATA
JUNIORES	03/01/2023
GIOVANISSIMI	03/01/2023
ALLIEVI	04/01/2023
JUNIORES	17/01/2023
FEMMINILE	18/01/2023
ALLIEVI	18/01/2023
GIOVANISSIMI	24/01/2023
JUNIORES	31/01/2023

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U19 JUNIORES

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per **martedì 3 gennaio 2023 ore 13,30 presso C.F.F. FIGC-LND "Gino Bozzi" - Via S. Borgonovo - Firenze**, per disputare una gara amichevole con la Società Firenze Ovest categoria Juniores Regionali, in preparazione della Rappresentativa Regionale Toscana che parteciperà al Torneo delle Regioni 2023 in programma in Piemonte Val d'Aosta dal 21 al 27 aprile p.v..

Si pregano le Società interessate di anticipare copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità dei calciatori interessati, all'indirizzo email mario.tralci@gmail.com, senza il quale non sarà possibile prendere parte al raduno.

I calciatori convocati, inoltre, dovranno essere muniti di documento di identità, borraccia personale e giaccone sportivo della propria Società.

Per eventuali altre problematiche, comunicazioni e/o informazioni, contattare il seguente recapito telefonico:
393 9454128

RUOLO – COGNOME e NOME

SOCIETA' DI APPARTENENZA

PORTIERI

BALUCANI Lapo
GORETTI Gerardo

Sansovino
Foiano

DIFENSORI

DE PELLEGRIN Tommaso
DESII Francesco
LOTTI Jacopo
ORLANDINI Alessio
SERROTTI Matteo
TRAVAGLI Giovanni

Certaldo
Cenaia
Fucecchio
Subbiano
Pontassieve
Grassina

CENTROCAMPISTI

GIUSTI Alessio	A. Picchi
LE BRUN Leon	Figline
MARMORINI Nicola	Subbiano
PAPINI Alessandro	Sinalunghese
PINCINI Nicholas	Castiglione
SALVADORI Gregorio	Pontassieve

ESTERNI

DE FELICI Niccolò	Quarrata
GONFIANTINI Samuele	Zenith Prato
CIANCIOLO Matteo	Colligiana
VITRANI Filippo	Signa

ATTACCANTI

BERNESCHI Diego	Castiglione
ROSSI LOTTINI Davide	Grassano
SARTI Christian	Lastrigiana
VALORI Matteo	Lastrigiana

STAFF

TRALCI Mario	Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
GATTI Uberto	Commissario Tecnico
MORGENNI Piero	Coordinatore Rappresentativa
VANNINI Enrico	Dirigente
FIORINI Patrizio	Dirigente
MASSAI Sergio	Medico
BASTIANELLI Rossano	Preparatore portieri
SALVADORI Francesco	Fisioterapista
NARDINELLI Luigi	Massaggiatore
PALCHETTI Roberto	Addetto alla logistica

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U17 ALLIEVI

La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per **mercoledì 04 gennaio 2023 ore 14.00** presso: **C.F.F. FIGC-LND "Gino Bozzi"** - Via S. Borgonovo - Firenze, per disputare una partita amichevole (inizio ore 15.00) contro la squadra allievi della S.S.D Floria Grassina Belmonte per formare la Rappresentativa che parteciperà al Torneo delle Regioni 2023.

Si pregano le Società di riferimento di anticipare copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità dei propri tesserati all'indirizzo email: rappresentative.toscana@lnd.it senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno. Per comunicazioni contattare: Riccomi S. responsabile al 333 3586169 o Bolognesi M. coordinatore al 338 8516656.

I calciatori convocati, inoltre dovranno essere muniti di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

RUOLO – COGNOME e NOME	SOCIETA' DI APPARTENENZA
PORTIERI	
GAZZOLI Cesare	Capezzano Pianore
STRADA Niccolò	Settignanese
DIFENSORI	
ALFANI Lorenzo	S. Michele C.V.
BOTRUGNO Nicolò	Forte dei Marmi 2015
CAPPELLI Samuele	Scandicci 1908
CHELLI Mirko	Affrico
FOMMEI Mirko	Grosseto
PALAZZESI Yuri	Mazzolo Valdarbia
PARRICCHI Alessandro	Mazzola Valdarbia
PISCO Tommaso	Scandicci 1908
CENTROCAMPISTI	
CAMPERA Lapo	Capezzano Pianore
CASTALDO Matteo	Arezzo
DEL ZOTTO Samuele	S. Michele C.V.
LOMBARDI LAPO	Affrico
LUCCHESI Gabriele	Atletico Lucca
KODRA Ledio	Affrico
ATTACCANTI	
CELLI Elia	Arezzo
FACCENDINI Mattia	S. Michele C.V.
MENCARELLI Niccolò	Maliseti
MOUSSAID Zakaria	Nuova Novoli
RAIMONDI Matteo	Scandicci 1908
RIAD Ahmad	Capezzano Pianore

STAFF

RICCOMI STEFANO	Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
MANNELLI STEFANO	Commissario Tecnico
BOLOGNESI MASSIMO	Coordinatore Rappresentativa
FALCO MAURIZIO	Dirigente accompagnatore
LASCALA GIANLUCA	Medico
MOSCA STEFANO	Massaggiatore
SANTONI GIACOMO	Preparatore dei portieri
BENEDETTI FABRIZIO	Collaboratore tecnico
PEPPICELLI CARLO	Addetto alla logistica

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U15 GIOVANISSIMI

La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per **MARTEDI 3 GENNAIO 2023 ore 14,00** presso: Impianto "Badia a Settimo E.A." Via S. Colombano 31/A – Badia a Settimo, Scandicci (Fi) per una gara amichevole con U.15 della Società SPORTING ARNO (inizio ore 15,30), per formare la Rappresentativa che parteciperà al Torneo delle Regioni 2023.

Si pregano le Società di riferimento di anticipare copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità dei propri tesserati all'indirizzo email: rappresentative.toscana@lnd.it senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno. Per comunicazioni contattare: Riccomi S. responsabile al 333 3586169 o Cammilli A. coordinatore al 338 6876884.

I calciatori convocati, inoltre, dovranno essere muniti di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

RUOLO – COGNOME e NOME**SOCIETA' DI APPARTENENZA****PORTIERI**

GIULIANO Emanuele	S.Michele C.Virtus
PIAGENTINI Francesco	Tau Calcio Altopascio

DIFENSORI

ANDREUCCI Christian	Scandicci 1908
BONFANTI Andrea	Affrico
FALCHI Jacopo Maria	Arezzo Football Academy
GHERGHINA Mattia Francesco	Arezzo
MATERASSI Giulio Achille	Tau Calcio Altopascio
MOROSI Gabriele	Zenith Prato
PIMPINELLI Giulio	Follonica Gavorrano
TEMA Andre Muharrem	S.Michele C.Virtus

CENTROCAMPISTI

LANDUCCI Umberto	Tau Calcio Altopascio
LANINI Lorenzo	Arezzo
LOVO Pietro	San Giuliano F.C.
MARCHETTI Tommaso	Zambra Calcio
SARTI Dario	Scandicci 1908
VAGGIOLI Niccolò	Affrico

ATTACCANTI

DI LUCA Antonio
 LOI Diego Antonio
 MARZANO Michelangelo
 MINOCCI Ettore
 RIBECHINI Michele
 ROSENI Edoardo Filippo

CGC Capezzano Pianore 1959
 Sporting Cecina1929
 S.Michele C.Virtus
 Arezzo
 Tau Calcio Altopascio
 Atletico Lucca S.C.

STAFF

RICCOMI Stefano
 TEGLIA Marco
 CAMMILLI Alessandro
 FRANGINI Luciano
 TORRI Giovanni
 BENESPERI Alberto
 CAMMILLI Massimo
 FILIPPELLI Claudio
 PEPPICELLI Carlo

Consigliere Regionale Resp.Rappresentativa
 Commissario Tecnico
 Coordinatore Rappresentativa
 Dirigente accompagnatore
 Medico
 Massaggiatore
 Preparatore dei portieri
 Collaboratore tecnico
 Addetto alla logistica

3.2.10. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA

Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo,

COMUNICA

alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la **3^A edizione della manifestazione sull'Isola d'Elba** denominata:

**“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL'ISOLA D'ELBA 2023”
 PER FABIO BRESCI**

Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei luoghi geograficamente più disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione.

La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della **categoria “Pulcini” 2012/2013**, si svilupperà su due giornate **sabato 13 e domenica 14 Maggio 2023** e vedrà interessato tutto il territorio dell'Isola d'Elba con le stesse modalità della passata edizione.

La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente alle Società interessate.

La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter accettare un massimo di 36 Società. In questo numero sono incluse di diritto tutte quelle Società che hanno attivato una Convenzione di collaborazione con questo Centro Tecnico (anche in passato) che dovranno comunicarci la loro adesione entro e **non oltre il 23/12/2022**.

Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del C.T.T. al numero **0586 868647 / 861315 – 3773001245** o inviare e-mail all'indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o contattare la Segreteria del CRT LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delegazione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all'indirizzo sopra specificato o per lettera all'indirizzo: **F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via Piemonte 52a 57124 Livorno**.

3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO

Anche nel periodo invernale, ed in occasione delle festività natalizie, il **Museo del Calcio** offre a tutte le società di calcio, la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte a partire da **“Giocare a Coverciano”** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.

Com'è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.

A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva.

Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del pallone.

Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/> - o scrivi a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

3.2.12. CONVENZIONI RISTORANTI ELBA

Si comunicano convenzioni con ristoranti nell'Isola D'Elba per le Società ed i loro tesserati, con pasto da atleta (primo, secondo, dolce, acqua).

RISTORANTE BOLOGNA – PORTO FERRAIO Via Carducci tel. 0565 915575 Francesca

RISTORANTE LA RISACCA – PORTO AZZURRO Banchina 4 tel. 0565 920092 Andrea

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio **366 5414284**

FAX 055 7472707

MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20 (ORE 11.00/13.00)

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A

335 7797449

Comunicazioni:

Le variazioni di orari e campi di gioco, relativi al SETTORE GIOVANILE FEMMINILE, vanno inviate al seguente contatto: fem.toscanasgs@figc.it

LE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, ECCELLENZA, PROMOZIONE, RIPRENDERANNO IL GIORNO 15 GENNAIO 2023 .

LE GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, RIPRENDERANNO IL GIORNO 14 GENNAIO 2023, COME DA CALENDARIO.

COPPA TOSCANA "TORNEO MAURO MORETTI"

Gare del 8 Gennaio 2023

Girone A

LIVORNO CALCIO FEMMINILE- BLUES PIETRASANTA
SAN GIULIANO F.C. _ CASTELNUOVO GARFAGNANA

Riposa: Massese 1919

Girone B

AUDAX RUFINA _ REAL AGLIANESE
VIGOR CALCIO FEMMINILE _ MARGINONE 2000

Riposa: Pol. Monteserra

Girone C

GALCIANESE _ CSL PRATO SOCIAL CLUB
SAN MINIATO _ LORNANO BADESSE CALCIO

Riposa : Unione Sport Firenze City

Girone D

AQUILA MONTEVARCHI 1902 _ SANSOVINO

Riposa: Limite e Capraia

le variazioni di orario e di campo dovranno pervenire entro il martedì precedente la gara.

Si ricorda che, in caso di variazione orario, non saranno prese in carico richieste ove non ci sia l'accordo fra le due Società.

CALCIO A 5

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 sarà in funzione il PRONTO A.I.A..
Pertanto, qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G.
designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 3355916111

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail
futsal.toscana@Ind.it

SERIE C1

COPPA ITALIA REGIONALE

Semifinali 06/01/2023 (ESTRAFORUM PRATO)

Gara 1 FIRENZE C5 – BOCA C5 LIVORNO ore 20:00

Gara 2 FUTSAL TORRITA – VERSILIA C5 ore 22:00

Finale 08/01/2023 (ESTRAFORUM PRATO)

Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 ore 21:00

SERIE C2

COPPA TOSCANA

Ottavi di finale (lunedì 30/01/2023)

POLISPORTIVA SANGIMIGNANO - SAN MACARIO OLTRESERCHIO
GF RIONE – FUTSAL MASSA
TIMEC CALCIO A 5 – FOLGOR CALENZANO
SAN GIOVANNI C5 - REAL CALCETTO RAPOLANO
ATLETICO FUCECCHIO - SECURJOB FC
LA SORBA CASCIANO – PONTASSIEVE
CENTRO STORICO LEBOWSKI – CUS PISA
MARGINE COPERTA SSDARL - ATLETICO PISTOIA

SERIE C FEMMINILE

COPPA ITALIA REGIONALE

Semifinali 06/01/2023 (ESTRAFORUM PRATO)

Gara 1 ATLETICO VIAREGGIO - FIRENZE C5 ore 16:00

Gara 2 DINAMO FLORENTIA – POLISPORTIVA 2M ore 18:00

Finale 08/01/2023 (ESTRAFORUM PRATO)

Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 ore 18:00

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2022/2023 ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società potranno **isciversi** direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico **collegandosi a partire dalle ore 12.00 del 24/12/2022** all'indirizzo <https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/> cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 Gennaio 2023**

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Società riconosciute con il 3° Livello di Qualità di Club Giovanile nella corrente stagione sportiva 2022/2023. Anche in questa stagione sportiva in considerazione delle progettualità SGS inserite nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, laddove possibile è data facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico di estendere la partecipazione alle società inserite nel progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST), anche se non riconosciute come Club Giovanile di 3° Livello. **L'attività (obbligatoria per le Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello)** viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile e del programma di sviluppo previsto per i Club, nell'ambito dell'attività della categoria Esordienti FAIR PLAY.

Categoria di Partecipazione Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2010, secondo quanto di seguito specificato:

- **Società PROFESSIONISTICHE:** Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2011 (le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno partecipare con giovani calciatori nati nel 2010 o con squadre di età mista 2010-2011)
- **CLUB GIOVANILI di 3° LIVELLO:** Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2011 All'attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell'anno 2009, purché in regola con la prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con Club Giovanili di 3° Livello. Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. Non sono consentiti prestiti Modalità di partecipazione Ciascuna società può iscrivere una sola squadra.

L'attività, si svolgerà con le seguenti modalità:

- Una fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con 3 o 4 squadre, con gare di sola andata.
- Una fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con 3 o 4 squadre, con gare di sola andata.
- Una fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con la formula del raggruppamento con almeno 3 o 4 squadre, con gare di sola andata

- Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula raggruppamento suddividendo le società in gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, sarà possibile organizzare più raggruppamenti con fasi di andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento.

- **I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento.**

- Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento,

- Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento della fase Provinciale o di una eventuale fase unica regionale le società potranno essere accorpate a Regioni limitrofe. La prima fase dovrà iniziare entro il 15 Febbraio 2023 e terminare entro l'1 Maggio 2023.

Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 2 Maggio 2023.

Le Fasi Interregionali sono previste l'8 e il 15 Maggio 2023.

La fase finale Nazionale è prevista nel week end 3/4 Giugno 2023 Le modalità di svolgimento delle fasi interregionali e della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale

[Premi qui per leggere il regolamento integrale del torneo.](#)

4.2. CALCIO MASCHILE

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI GIRONI A/B CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Per le gare in calendario **domenica 8 gennaio 2023** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 2 gennaio 2023.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

CAMPIONATO U16 ALLIEVI FASCIA "B" REGIONALI

Per le gare in calendario **sabato 7 gennaio 2023** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 2 gennaio 2023**.

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario**

Under 13 Pro

Allegata al comunicato n.46 del 30/12/2022 è stata riportata la **classifica provvisoria** del torneo *Under 13 Pro girone di andata*, con preghiera di verifica della stessa da parte delle società. Nel caso di segnalazioni in merito le stesse dovranno **essere inviate entro e non oltre il 4 gennaio 2023** alla email toscana.sgs@figc.it

4.3. CALCIO FEMMINILE

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Calcio a 11

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE Calcio a 9

Si rende noto a tutte le Società che a partire dalle gare in programma del **7/8 Gennaio 2023 compreso**, fino al termine del Campionato Regionale **U17 Femminile**, e dal **13/14 Gennaio 2023 compreso**, fino al termine del Campionato Regionale **U15 Femminile** non saranno accettate richieste di posticipo.

Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti per entrambe le categorie.

Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE A 11 2022/2023

Il campionato in corso terminerà il 22/01/23 e sarà determinata **la Squadra 1(uno)** che avrà accesso alla fase interregionale come da CU n.55 del SGS Nazionale.

Le 7 squadre rimanenti continueranno automaticamente l'attività a livello Regionale, questa avrà inizio indicativamente il 18/19 Febbraio 2023.

Le Società non partecipanti al Campionato, che volessero iscriversi a questa seconda fase potranno farlo **entro e non oltre il giorno 14 Gennaio 2023** inviando email con richiesta di iscrizione a:

fem.toscanasgs@figc.it

Le modalità di svolgimento del Torneo saranno indicate non appena sarà chiaro il numero delle squadra iscritte.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE A 9 2022/2023

Il campionato in corso terminerà il 29/01/23 e saranno determinate le **2 (due) Squadre** che avranno accesso alla fase interregionale come da CU n.56 del SGS Nazionale.

Le 14 Squadre rimanenti continueranno automaticamente l'attività a livello Regionale, questa avrà inizio indicativamente il 18/19 Febbraio 2023.

Le Società non partecipanti al Campionato, che volessero iscriversi a questa seconda fase potranno farlo **entro e non oltre il giorno 14 Gennaio 2023** inviando email con richiesta di iscrizione a:

fem.toscanasgs@figc.it

Le modalità di svolgimento del Torneo saranno indicate non appena sarà chiaro il numero delle squadra iscritte.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE Calcio a 9

Per le gare in calendario sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 2 gennaio 2023.

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.

Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate tramite email al seguente indirizzo: fem.toscanasgs@figc.it (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi)

4.4. CALCIO A 5

VIDEO CALL ATTIVITÀ DI BASE E SETTORE GIOVANILE

In previsione della ripresa dell'attività sportiva, le **società che svolgono attività di calcio a 5 di settore giovanile** sono invitate a partecipare ad una videocall per **Mercoledì 4 Gennaio 2023 alle ore 21:00**, indetta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS.

Si prega di contattare Valentina Rosini, Delegata Calcio a 5 SGS Toscana o Simone Banchini, Responsabile C5 Toscana LND per ricevere il link con cui sarà possibile collegarsi alla riunione.

UNDER 17

Variazioni gare del 07/01/2023

Polisportiva 2M – Vigor Fucecchio Palaisolotto via dei Bassi 5 Firenze stessa ora

4.5. CORSI LEVEL E

Nessuna comunicazione

4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli, con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme, comunica l'elenco degli atleti convocati alle attività dei Centri. I calciatori e le calciatrici dovranno presentarsi puntuali e con il kit personale di gioco, comprensivo di scarpe, parastinchi e borraccia personale per l'acqua. L'allenamento verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le norme e di tutti i protocolli in vigore.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI

Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi

Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)

STAFF CFT GROSSETO - CORTE DEGLI ULIVI

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI

Responsabile Tecnico: Francesco ROSI

Istruttore: Matteo PRATESI

Istruttore: Tommaso SALVESTRONI

Istruttore: Valentino VASELLI

Preparatore dei portieri: Riccardo DELLE PIANE

Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI

Psicologa: Ilaria ZAMBRINI

Fisioterapista: Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI e-mail: cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

Martedì 03/01/2023: convocazione ore 14:30 - inizio allenamento ore 15:00

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ALVITI	FILIPPO	2009	ROSELLE
2	BERTACCINI	NICCOLO'	2009	VENTURINA CALCIO
3	BIONDI	TOMMASO	2009	FOLLONICA GAVORRANO
4	CASTELLANO	FILIPPO	2009	GROSSETO 1912
5	DI FRAIA	LUCA	2009	GROSSETO 1912
6	FIORI	GIACOMO	2009	ATLETICO MAREMMA
7	FUSINI	STEFANO	2009	INVICTASAURO
8	GABBIANI	ALESSIO	2009	VENTURINA CALCIO
9	GALLONI	DAVIDE	2009	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
10	GJONI	SERAFINO	2009	GIOVANILE AMIATA
11	KLLOGJERI	KLEVIS	2009	GIOVANILE AMIATA
12	LOLINI	DUCCIO	2009	VENTURINA CALCIO
13	MARTINI	ETTORE	2009	PRO SOCCER LAB
14	MASINI	SIMONE	2009	FOLLONICA GAVORRANO
15	METRANO	FEDERICO	2009	ARGENTARIO
16	MORRA	LUIGI	2009	ROSELLE
17	RAMANOVSKI	IZET	2009	MASSA VALPIANA
18	ROTELLI	MATTIA	2009	INVICTASAURO
19	TOTINO	CRISTIANO	2009	INVICTASAURO
20	VISALLI	RICCARDO	2009	ROSELLE
21	VONGHER	NICOLO'	2009	GROSSETO 1912
22	ZAGO	DARIO	2009	MASSA VALPIANA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ALUNNI BIAGIOTTI	GABRIELE	2010	GROSSETO 1912
2	BONGINI	MANUELE	2010	ARGENTARIO
3	BRACALARI	ELIA	2010	INVICTASAURO
4	CERBONE	FRANESCO	2010	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
5	CORATTI	ALESSANDRO	2010	GROSSETO 1912
6	FEDERIGHI	DIEGO	2010	VENTURINA CALCIO
7	FOGLIA	GABRIELE	2010	GROSSETO 1912
8	GUIDARINI	EDOARDO	2010	NUOVA GROSSETO BARBANELLA

9	KRYEZIU	KLIVIO	2010	INVICTASAURO
10	MAGADDINO	MARCO	2010	ROSELLE
11	MALDINI	MARCO	2010	VENTURINA CALCIO
12	MELE	RICCARDO	2010	SAN MINIATO
13	NFAIEDH	AMIR	2010	FOLLONICA GAVORRANO
14	NICCOLAI	LORENZO	2010	VENTURINA CALCIO
15	PANTANI	GIULIO	2010	VIRTUS MAREMMA
16	PILOZZI	ALESSANDRO	2010	VIRTUS MAREMMA
17	RAIANO	FRANCESCO	2010	FOLLONICA GAVORRANO
18	SANTELLI	VALENTINO	2010	GIOVANILE AMIATA
19	SAVINO	FRANCESCO	2010	SAN MINIATO
20	SENESI	SAMUELE	2010	FOLLONICA GAVORRANO
21	SOLDATI	DIEGO	2010	ROSELLE
22	STORI	ROCCO	2010	VIRTUS MAREMMA
23	TAMBURELLI	DAVIDE	2010	GIOVANILE AMIATA
24	TODUTA	LORENZO	2010	GROSSETO 1912
25	TOSI	FILIPPO	2010	ROSELLE
26	VANNINI	GABRIELE	2010	SAN MINIATO
27	VITA	ALESSANDRO	2010	VENTURINA CALCIO

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BASTIERI	MARTINA	2009	ACF FIORENTINA
2	BOLOGNESI	LUNA	2008	ACF CALCIO F. AREZZO
3	CIOMEI	VITTORIA	2008	SAN MINIATO
4	FESTELLI	MARIA	2009	GROSSETO 1912
5	FONTANA	EMMA MYRIAM	2009	ACF FIORENTINA
6	LUCERA	VIRGINIA	2010	SAN MINIATO
7	PICARDI	ANNA	2010	PRO SOCCER LAB
8	ROSSO	ALICE	2008	SAN MINIATO
9	SERINI	ZOE	2009	VENTURINA CALCIO
10	TAVIANI	ILENIA	2009	SAN MINIATO
11	TOZZI	CATERINA	2010	ALBERINO

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 45 DEL 22/12/2022

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI – GIRONE B

A seguito rettifica arbitrale, la gara VENTURINA – ATLETICO PIOMBINO giocata il 17/12/2022 deve intendersi conclusa con il punteggio di 1-2 (e non di 2 - 1 come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto).

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 – GIRONE C

A seguito rettifica arbitrale, la gara VIRTUS CHIANCIANO TEMRE – CALCIO A CINQUE REMOLE giocata il 16/12/2022 deve intendersi conclusa con il punteggio di 3-8 (e non di 0 - 5 come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto).

8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 174 - Torneo delle Regioni, Juniores Under 19 maschile e Calcio Femminile calcio a 11
- Comunicato Ufficiale n. 175 - Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di calcio a 11
- Comunicato Ufficiale n. 176 - Torneo delle Regioni, Calcio a 5 maschile e femminile
- Comunicato Ufficiale n. 177 - Torneo delle Regioni, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di calcio a 5
- Comunicato Ufficiale n. 179 - C.U. 85/A della FIGC, lista sostanze e metodi proibiti WADA
- Comunicato Ufficiale n. 182 - Tabella punteggi gare spareggio seconde di Eccellenza
- Comunicato Ufficiale n. 190 - Modifica artt. 9 e 133 e introduzione art. 142bis CGS
- Comunicato Ufficiale n. 191 - Modifica art. 66 NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 193 - Manuale Licenze UEFA Edizione 2022
- Comunicato Ufficiale n. 194 - Modifiche Regolamento AIA
- Circolare n. 55 - Circolare N. 45-2022 Centro Studi Tributari LND
- Circolare n. 54 - Circolare n. 44/2022 Centro Studi Tributari LND
- Commissione Accordi Economici

9. CALENDARIO GARE

GARE DEL 4/01/2023

ECCELLENZA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN MARCO AVENZA 1926	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	A	04/01/2023 14:30	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1

SECONDA CATEGORIA

GIRONE G - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EUROCALCIO FIRENZE	CALCIO ALBACARRAIA 1997	A	04/01/2023 20:45	761 PAGANELLI	NOVOLI - FIRENZE	VIA DELL'OLMATELLO,2/2

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUOIOPELLI	CASTIGLIONCELLO	A	04/01/2023 15:00	1080 VITALI F.	IL ROMITO - PONTEDERA	VIA A.EINSTEIN SNC

GARE DEL 7-8/01/2023

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN MINIATO BASSO CALCIO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	07/01/2023 14:30	674 PAGNI M.	SAN MINIATO BASSO	VIA PESTALOZZI
CASTELFIORENTINOUNITEDASD	RIVER PIEVE	R	08/01/2023 14:30	110 NERI R.	CASTELFIORENTINO	VIALE F.D.ROOSEVELT,28
CERTALDO	PONTEBUGGIANESE SRL	R	08/01/2023 14:30	851 CERTALDO E.A.	CERTALDO	VIA DON MINZONI
FUCECCHIO A.S.D.	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	R	08/01/2023 14:30	155 CORSINI F.	FUCECCHIO	VIALE B. BUOZZI
MASSESE 1919 SSDRL	FRATRES PERIGNANO 2019	R	08/01/2023 14:30	865 OLIVETI - MASSA	MASSA	VIA OLIVETI - MASSA
MONTESPERTOLI	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	R	08/01/2023 14:30	172 MOLINO DEL PONTE	MOLINO DEL PONTE-MONTESPERTOLI	SP VOLTERRANA NORD
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	S.C. CENAIA 1969	R	08/01/2023 14:30	703 MAGNOZZI A.	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO,4
SAN MARCO AVENZA 1926	CUOIOPELLI	R	08/01/2023 14:30	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIRENZE OVEST A.S.D.	CASTIGLIONESE A.S.D.	R	07/01/2023 14:30	129 PAOLI G.	FIRENZE	VIA LOMBARDIA,30
FORTIS JUVENTUS 1909	RONDINELLA MARZOCCO	R	08/01/2023 14:30	96 ROMANELLI G.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
LASTRIGIANA	BALDACCIO BRUNI	R	08/01/2023 14:30	782 SAN PIETRO A MEZZANA E.A.	MEZZANA -PRATO	VIA DELL'AGIO 59
NUOVA A.C. FOIANO	MAZZOLA VALDARBIA	R	08/01/2023 14:30	47 STADIO DEI PINI PRINCIPALE	FOIANO DELLA CHIANA	VIA ANTICA,1
PONTASSIEVE	SIGNA 1914 A.D.	R	08/01/2023 14:30	919 PONTASSIEVE	PONTASSIEVE	VIALE HANOI
PORTA ROMANA ASD	COLLIGIANA	R	08/01/2023 14:30	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOVO
SINALUNGHESE A.S.D.	CHIANTIGIANA	R	08/01/2023 14:30	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1
ZENITH PRATO	FIGLINE 1965	R	08/01/2023 14:30	676 CHIAVACCI	PRATO	VIA DEL PURGATORIO 81/A

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ART.IND.LARCIANESE	MALISETI SEANO	R	08/01/2023 14:30	517 CEI I.	SAN ROCCO - LARCIANO	VIA FRANCESCO FERRUCCI 431
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	AMICI MIEI	R	08/01/2023 14:30	549 NUOVO BARNI	SERRAVALLE PISTOIESE	P.ZZA S.D'ACQUISTO
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	VALDINEVOLE MONTECATINI	R	08/01/2023 14:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
FC MERIDIEN GRIFONI	VIACCIA CALCIO	R	08/01/2023 14:30	515 I GIARDINETTI	LAMPORECCHIO	VIA MATTEOTTI
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	REAL CERRETESE A.S.D.	R	08/01/2023 14:30	423 LUNEZIA PRINCIPALE	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
PIETRASANTA	LAMPO 1919	R	08/01/2023 14:30	634 XIX SETTEMBRE	PIETRASANTA	PIAZZA G. MATTEOTTI
PIEVE FOSCIANA	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	08/01/2023 14:30	630 ANGELINI G.	PIEVE FOSCIANA	VIA EUROPA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	AFFRICO A.S.D.	R	08/01/2023 14:30	1073 CIOMPI M. E.A.	VAGLIA	VIA TORRE DEI NOCENTI,910
ATHLETIC CALENZANO CALCIO	AUDAX RUFINA	R	08/01/2023 14:30	101 MAGNOLFI P.	CALENZANO	VIA DI LE PRATA 1
LUCO A.S.D.	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	08/01/2023 14:30	99 RONTA	RONTA - BORG SAN LORENZO	VIA F.LLI ROSSELLI
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	GRASSINA	R	08/01/2023 14:30	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94
RIGNANESE	MONTELUPO A.S.D.	R	08/01/2023 14:30	138 ASTORI D.	RIGNANO SULL ARNO	VIA ROMA,29
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	R	08/01/2023 14:30	195 BALLINI	SAN PIERO A SIEVE	VIA DONATELLO 1

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTIGLIONCELLO	G.URBINO TACCOLA	R	07/01/2023 14:30	322 SOLVAY E.	ROSIGNANO SOLVAY-ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6
SPORTING CECINA 1929	INVICTASAURO	R	07/01/2023 14:30	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5
ATHLETICO MAREMMA	ATHLETICO PIOMBINO SSD ARL	R	08/01/2023 14:30	255 BURIONI	SAN DONATO / ALBINIA	STRADA DELLA BONIFICA 4
COLLI MARITTIMI	ATHLETICO ETRURIA	R	08/01/2023 14:30	665 NICCOLAI	MONTESCUDAIO	VIA DEI 3 COMUNI
GAMBASSI	SALINE	R	08/01/2023 14:30	1046 NUOVO COMUNALE	CASE NUOVE -GAMBASSI TERME	VIA MEUCCI
PONSACCO 1920 SSD ARL	GEOTERMICA	R	08/01/2023 14:30	950 PONSACCO	PONSACCO	VIA DELLA RIMEMBRANZA,32
S.MINIATO A.S.D.	S.ANDREA	R	08/01/2023 14:30	476 LA SCALA	LA SCALA - SAN MINIATO	VIA TRENTO

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERORO 1977	MARINO MERCATO SUBBIANO	R	08/01/2023 14:30	56 ALBERORO	ALBERORO	VIA DON RICCARDO AGUZZI 39/B
CASENTINO ACADEMY	LORNANO BADESSE CALCIO	R	08/01/2023 14:30	71 POPPI	PONTE A POPPI - POPPI	PARCO PALAFOLLS, 2
PRATOVECCHIO STIA	MONTALCINO	R	08/01/2023 14:30	73 RIALTI D.	PRATOVECCHIO	VIA UFFENHEIM
S.QUIRICO	LUCIGNANO	R	08/01/2023 14:30	606 MANGIACACCHI A.	SAN QUIRICO D'ORCIA	VIA GARIBALDI,6
SANSOVINO S.R.L.	TORRENIERI A.S.D.	R	08/01/2023 14:30	57 LE FONTI	MONTE SAN SAVINO	VIA FIORENTINA 8B
SPORT CLUB ASTA	PIENZA	R	08/01/2023 14:30	610 TAVERNE D'ARBIA	TAVERNE D'ARBIA	VIA PRINCIPALE 8

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCI 2016	SAN FREDIANO CALCIO	A	08/01/2023 14:30	990 CALCI	CALCI	VIA TEVERE 1
FOLGOR MARLIA 1905	ATHLETICO LUCCA S.C.	A	08/01/2023 14:30	350 MARLIA	MARLIA	VIALE EUROPA
FORNACETTE CASAROSA ASD	SERRICCILO	A	08/01/2023 14:30	436 MASONI P.	FORNACETTE - CALCINAIA	VIA CIRCONVALLAZIONE
FORTE DEI MARMI 2015	TORRELAGEHESE 2015	A	08/01/2023 14:30	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
ROMAGNANO CALCIO	MIGLIARINO VECCHIANO	A	08/01/2023 14:30	664 FOSSA DEI LEONI E.A.	CARRARA	VIA XX SETTEMBRE, 25
SAN GIULIANO F.C.	CORSANICO	A	08/01/2023 14:30	757 BUI G.	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI
TIRRENIA	VIRTUS MARINA DI MASSA	A	08/01/2023 14:30	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	LAMMARI 1986	A	08/01/2023 14:30	1037 MARCO POLO E.A.	VIAREGGIO	VIA L.REPACI,16

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.F. 2001 CASALE FATTORIA	CANDEGLIA PISTOIA	A	08/01/2023 14:30	647 SAN BIAGIO	CASALE - PRATO	VIA TRAVERSA DELLE CASERANE 37
FORCOLI 1921 VALDERA	VIRTUS MONTALE	A	08/01/2023 14:30	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	A	08/01/2023 14:30	521 STRULLI	MONSUMMANO TERME	VIA XXV APRILE,129/131
MARGINONE 2000	ACCIAIOLO CALCIO	A	08/01/2023 14:30	663 DANTE TEI	MARGINONE	VIA DEL CANTINI
SANROMANESE VALDARNO	ACADEMY PORCARI	A	08/01/2023 14:30	987 BAGNOLI	SAN ROMANO	VIA LAVIALLA
SELVATELLE	PESCIA	A	08/01/2023 14:30	483 TURCHI F.	SELVATELLE - TERRICCIOLA	VIA EUROPA 44
STAFFOLI A.S.D.	JOLO CALCIO	A	08/01/2023 14:30	886 CERBAIE	STAFFOLI - S.CROCE SULL'ARNO	VIA U. FOSCOLO 3
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	GIOVANI VIA NOVA B.P.	A	08/01/2023 14:30	492 NELLI A. E.A.	OSTE - MONTEMURLO	PIAZZA OGLIO,13

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELVEDERE CALCIO	POMARANCE	A	08/01/2023 14:30	227 CORTE DEGLI ULIVI	ROSELLE - GROSSETO	VIA DELLO SBIRRO KM 2,5
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	VOLTERRANA 2016	A	08/01/2023 14:30	429 ORSINI	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	VIA ALDO MORO,20
FONTEBLANDA	SAN VINCENZO CALCIO	A	08/01/2023 14:30	254 ARMENTI	FONTEBLANDA ORBETELLO	VIA DELLO STADIO 8
FORTE DI BIBBONA CALCIO	CASOLESE	A	08/01/2023 14:30	273 IL MANDORLO	BIBBONA	VIA CAMPIGLIESE,1
MASSA VALPIANA	GRACCIANO	A	08/01/2023 14:30	247 ELMI A.	MASSA MARITTIMA	VIA CURIEL 2
MONTEROTONDO	SAN MINIATO A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	251 PIAN DI GIUNTA	MONTEROTONDO MARITTIMO	VIA GUIDO ROSSA
ORBETELLO A.S.D.	DONORATICO	A	08/01/2023 14:30	256 VEZZOSI O.	ORBETELLO	PIAZZA CAVALLOTTI,6
VENTURINA CALCIO	MONTIANO	A	08/01/2023 14:30	875 MAZZOLA V. E. A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BARBERINO TAVARNELLE	ATLETICA CASTELLO	A	08/01/2023 14:30	770 FROSALI L.	BARBERINO VAL D'ELSA	VIA UGO FOSCOLO,2
CASELLINA	CERBAIA	A	08/01/2023 14:30	187 BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S.COLOMBANO 31/A
GALLIANESE	GINESTRA FIORENTINA ASD	A	08/01/2023 14:30	92 GALLIANO	GALLIANO-BARBERINO DI MUGELLO	VIA PUCCINI,10
LA NUOVA POL.NOVOLI	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	A	08/01/2023 14:30	145 BOSCHI E. E.A.	FIRENZE	VIA PIO FEDI,7
MALMANTILE	SANCASCIANESE CALCIO ASD	A	08/01/2023 14:30	662 MALMANTILE	MALMANTILE	VIA A. DE GASPERI
RINASCITA DOCCIA	AUDACE LEGNAIA	A	08/01/2023 16:30	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
S.BANTI BARBERINO	SPORTING ARNO A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA 96/A
SETTIMELLO A.S.D.	ISOLOTTO	A	08/01/2023 14:30	102 NETO	SETTIMELLO -CALENZANO	VIA G.SARTI

GIRONE E - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO PESTELLO	IDEAL CLUB INCISA	A	08/01/2023 14:30	1093 PIERACCIOLI/ROSSI-MONTEVARCHI	PESTELLO - MONTEVARCHI	VIA DEL MOSCHINO - PESTELLO
CASTELNUOVESE	F.C. CUBINO	A	08/01/2023 14:30	31 QUERCIOLI	CASTELNUOVO DEI SABBIONI	PIAZZA S.PERTINI 1
CHIANTI NORD A.S.D.	CAPOLONA QUARATA	A	08/01/2023 14:30	157 FRANCHI W.	GREVE IN CHIANTI	VIA GARIBALDI,125
PERGINE A.S.D.	GIOVANI GRASSINA BELMONTE	A	08/01/2023 14:30	67 PASQUI	LATERINA PERGINE VALDARNO	VIA DELLE CASE POPOLARI
RASSINA	AMBRA	A	08/01/2023 14:30	23 RASSINA	RASSINA	VIA TURATI 1
SAN CLEMENTE	BIBBIENA	A	08/01/2023 14:30	108 SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE -REGGELLO	VIA GRANDUCA LEOPOLDO
SETTIGNANESE A.S.D.	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	A	08/01/2023 14:30	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO
VAGGIO PIANDISCO 1932	FIESOLE CALCIO	A	08/01/2023 14:30	69 PIANDISCO'	PIAN DI SCO'	PIAZZA INDIPENDENZA

GIRONE F - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	PIANELLA	A	08/01/2023 14:30	935 GIOTTO EST	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
CORTONA CAMUCIA CALCIO	SPOIANO	A	08/01/2023 14:30	40 S. TIEZZI	IL SASSO	VIA I. SCOTONI
FONTE BEL VERDE	AMIATA	A	08/01/2023 14:30	602 GORACCI A.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SP DELLA MONTAGNA, 1
M.C. VALDICHIANA CALCIO	TEGOLETO	A	08/01/2023 14:30	641 SANTA LUCIA	CESA - MARCIANO DELLA CHIANA	VIA POZZUOLO,21
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	PONTE D ARBIA A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	572 FRULLINI E.A.	CHIUSI SCALO - CHIUSI	VIA MAZZINI,78
OLIMPIC SARTEANO	ATLETICO PIAZZE	A	08/01/2023 14:30	608 SARTEANO STADIO COMUNALE	SARTEANO	VIA AMIATA 1
OLMOPONTE AREZZO	VICIOMAGGIO	A	08/01/2023 14:30	2 GIUNTI CAMPO A	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	TORRITA A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	580 BONELLI B.	MONTEPULCIANO	VIA DELLO STADIO,1

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CARRARA DEIMARMI	PONTE DELLE ORIGINI	A	08/01/2023 14:30	664 FOSSA DEI LEONI E.A.	CARRARA	VIA XX SETTEMBRE, 25
CARRARESE GIOVANI	PAPPIANA A.P.D.	A	08/01/2023 14:30	751 FOSSONE 2 E.A.	FOSSONE - CARRARA	VIA CAVAIOLA 1
FILATTIERESE	PONTASSERCHIO	A	08/01/2023 14:30	408 FILATTIERA	FILATTIERA MASSA CARRARA	VIA LA SELVA
FIVIZZANESE	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	719 FIVIZZANO	FIVIZZANO	VIA DEL POPOLO
LA CELLA	MULAZZO	A	08/01/2023 14:30	462 BETTI M.	GOLENA D'ARNO - PISA	VIA FIORENTINA
RICORTOLA 1972	DON BOSCO FOSSONE	A	08/01/2023 14:30	415 RICORTOLA - MARINA DI MASSA	RICORTOLA - MASSA	VIALE DELLE PINETE 153
SAN PROSPERO NAVACCHIO	SAN MACARIO OLTRESERCHIO	A	08/01/2023 14:30	758 ARENA SAN PROSPERO	SAN PROSPERO - CASCINA	VIA DI MEZZO SUD,32

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A. FORNOLI A.S.D.	PONTECOSI LAGOSI	A	08/01/2023 14:30	937 DON GIAMPAOLI	FORNOLI	VIA MAZZINI
ACADEMY TAU	NUOVA POL. POPOLARE CEP	A	08/01/2023 16:30	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22
BARGA	MONTECARLO	A	08/01/2023 14:30	334 MOSCARDINI J.	BARGA	VIA G. PUCCINI
BORGO A MOZZANO	SEXTUM BIENTINA	A	08/01/2023 14:30	337 GARIBALDI	BORGO A MOZZANO	VIA LUDOVICA
GALLICANO A.S.D.	VAGLI	A	08/01/2023 14:30	655 TOTI	GALLICANO	VIA IV NOVEMBRE
MOLAZZANA	FORNACI 1928	A	08/01/2023 14:30	380 MOLAZZANA	BARGIGLIO - MOLAZZANA	SP 41 BARGIGLIO
POL. MONTESERRA	FILICAIA DIAVOLI ROSSI	A	08/01/2023 14:30	434 BACCI	CASCINE DI BUTI	VIA EROI DELLO SPAZIO
POLISPORTIVA CAPANNORI	CORSAGNA	A	08/01/2023 14:30	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE ISOLA D ELBA	ROSIGNANO SOLVAY 1922	A	08/01/2023 14:30	315 BACCI L. E.A.	PORTOFERRAIO	VIA MENTANA,
LIVORNO 9 S.D.	MONTIERI A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	306 BRUSCHI B.	LIVORNO	VIA CARLO CATTANEO
MARCIANA MARINA	LA CANTERA ACLI GABBRO	A	08/01/2023 14:30	311 BISSO R. E.A.	CAPARUTOLI - MARCIANA MARINA	SP 25 LOC. CAPARUTOLI
PORTUALE LIVORNO	P. CARLI SALVIANO A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	918 BANDITELLA	ANTIGNANO	VIA P.NENNI 23
RIBOLLA	SALIVOLI CALCIO	A	08/01/2023 14:30	260 SCIREA G.	RIBOLLA - ROCCASTRADA	PIAZZA DELLA LIBERTÀE
RIOTORTO	ETRUSCHI LIVORNO 1983	A	08/01/2023 14:30	314 TRE PINI	RIOTORTO - PIOMBINO	VIA DELLA BOTTACCINA
SUVERETO CALCIO 2020	MONTENERO	A	08/01/2023 14:30	328 PICCHI A.	SUVERETO	VIA DEI FORNI 14
VADA 1963	PORTO AZZURRO	A	08/01/2023 14:30	323 CAMPO DEL MARE	VADA	VIA MAR MEDITERRANEO,1

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALDANA	SCARLINO CALCIO 2020	A	08/01/2023 14:30	223 CAMPATELLI - STEFANINI	BASSE DI CALDANA - GAVORRANO	SP 82 LOC. LE BASSE DI CALDANA
CAMPAGNATICO ARCILLE	INTERCOMUNALE S.FIORA	A	08/01/2023 14:30	205 ARCILLE	ARCILLE - CAMPAGNATICO	VIA CINIGIANESE
CASTELL AZZARA	MARINA CALCIO	A	08/01/2023 14:30	211 CASTELL'AZZARA	CASTELL'AZZARA	VIA PROVINCIALE,4
CINIGIANO	ALBERESE	A	08/01/2023 14:30	648 PARCO LA CROCE	PARCO LA CROCE	VIA CINIGIANESE, 3
MANCIANO	SAN QUIRICO 1969	A	08/01/2023 14:30	244 NICCOLAI L.	MANCIANO	VIA DELL'IMPOSTO,32
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	RISPESCIA	A	08/01/2023 14:30	234 PASSALACQUA B. E.A.	GROSSETO	VIA AUSTRALIA,15
SORANO A.S.D.	ARGENTARIO	A	08/01/2023 14:30	271 STADIO DEI PINI	SORANO	VIA SAN MARCO,42
VIRTUS AMIATA N.A.	ROCCASTRADA A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	208 CAMPOGRANDE	CASTEL DEL PIANO	VIA DELLO STADIO

GIRONE E - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COLLESALVETTI FC	FABBRICA	A	08/01/2023 14:30	289 FAGIOLINI E. CAMPO B	VICARELLO - COLLESALVETTI	VIA FALASCHI,167
FC PECCIOLI CALCIO	GUASTICCE	A	08/01/2023 14:30	666 PAGNI - PECCIOLI	PECCIOLI	VIA XXV APRILE, 6
IL ROMITO	CAPANNE CALCIO 1989	A	08/01/2023 15:00	1080 VITALI F.	IL ROMITO - PONTEDERA	VIA A.EINSTEN SNC
PONTE A CAPPIANO F.C.	CALCIO CASCIANA TERMELARI	A	08/01/2023 14:30	132 MEDICEO	PONTE A CAPPIANO - FUCECCHIO	VIA FORTINI
SANTA MARIA A MONTE	CASTELFRANCO CALCIO	A	08/01/2023 14:30	479 DI LUPO G.	PONTICELLI - S.MARIA A MONTE	VIA USCIANA
STELLA AZZURRA	LAIATICO	A	08/01/2023 14:30	471 BACHI P.	PONTEDERA	VIA PEPPINO IMPASTATO 7
STELLA ROSSA	CRESPINA CALCIO	A	08/01/2023 14:30	444 MARTINI O.	CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA DELLO STADIO
TREGGIAIA A.S.D.	CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO	A	08/01/2023 14:30	469 I FABBRI	TREGGIAIA - PONTEDERA	VIA DELLE PESCHINE,10

GIRONE F - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CASINI SPEDALINO	PISTOIA NORD SSD A RL	A	08/01/2023 14:30	540 STELLA	CASINI - QUARRATA	VIA LARGA, 22
CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	GIOVANI CALCIO VINCI	A	08/01/2023 14:30	731 G.SCIREA - PRATO	PRATO	VIA TIRSO,7
CHIESINA UZZANESE A.S.D.	CSL PRATO SOCIAL CLUB	A	08/01/2023 14:30	513 BRAMALEGNO	CHIESINA UZZANESE	VIA GIOVANNI XXIII,15
CINTOLESE CALCIO	MEZZANA A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	1006 ENRICO LOIK E.A.	MONSUMMANO TERME	PIAZZA LUIGI GENTILI
F.C.D. LA QUERCE 2009	OLIMPIA	A	08/01/2023 14:30	730 BECHERONI R.	LA QUERCE - PRATO	VIA CERIGIOLE - PRATO
MONTALBANO CECINA	GALCIANESE	A	08/01/2023 14:30	1029 FAGNI - LARCIANO	LARCIANO	VIA F.FERRUCCI, 432
MONTALE POL.90 ANTARES	SAN NICCOLA' CALCIO	A	08/01/2023 14:30	526 BARNI S.	MONTALE	VIA FAUSTO COPPI,12
PRATO NORD A.S.D.	MONTAGNA PISTOIESE	A	08/01/2023 14:30	748 GALLEN I R.	PRATO	VIA C. MALAPARTE,1

GIRONE G - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	DAYTONA CALCIO	A	08/01/2023 14:30	1021 LA TRAVE CAMPO B	FIRENZE	VIA DE VESPUCCI 2
EUROCALCIO FIRENZE	DLF FIRENZE CALCIO	A	08/01/2023 14:30	761 PAGANELLI	NOVOLI - FIRENZE	VIA DELL'OLMATELLO,2/2
PIAN DI SAN BARTOLO	PRATO SPORT A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	769 GRAZZINI E.A.	FIRENZE	VIALE MALTA,8 - FIRENZE
PIETA 2004	LAURENZIANA	A	08/01/2023 14:30	927 FAGGI LA PIETA'	LA PIETA'	VIA CAPPONI 3
REAL PERETOLA	SPORTING SEANO 1948	A	08/01/2023 14:30	360 ESSELUNGA STADIUM	FIRENZE	VIA PISTOIESE 217
SESTO CALCIO 2010	POGGIO A CAIANO 1909	A	08/01/2023 14:30	1084 LA VOLPAIA E.A.	LA VOLPAIA - SESTO FIORENTINO	VIA DEGLI OLMI
VERNIO	CALCIO ALBACARRAIA 1997	A	08/01/2023 14:30	507 AMERINI I.	MERCATALE - VERNIO	FORTE AL CIORNILO
VIRTUS COMEANA	COLONNATA 1965	A	08/01/2023 14:30	649 COMEANA	COMEANA - CARMIGNANO	VIA IGNAZIO SILONE, 1

GIRONE H - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALDINE A.S.D.	SANT AGATA	A	08/01/2023 14:30	976 PANDOLFINI - E.A.	FIESOLE	VIA BUGIA
FIRENZUOLA	LONDA 1974	A	08/01/2023 14:30	823 ADALBERTI E.A.	FIRENZUOLA	LARGO GARIBALDI 5/A
MOLINENSE A.S.D.	RESCO REGGELLO	A	08/01/2023 14:30	177 VITALI E. E.A.	MOLINO DEL PIANO	VIA RIMAGGIO, 4
NOVA VIGOR MISERICORDIA	RONTESE	A	08/01/2023 15:00	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE G. DI VITTORIO
PELAGO	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	A	08/01/2023 14:30	173 DEL LUNGO P.	PELAGO	VIA BARDIGLIONI,17
S.GODENZO A.S.D.	ALBERETA 72 A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	186 SAN GODENZO	SAN GODENZO	VIA DEL FALTERONA
SAGGINALE	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	A	08/01/2023 14:30	100 SAGGINALE	SAGGINALE - BORGO SAN LORENZO	VIA PONTE D'ANNIBALE
SANTA BRIGIDA	SAN POLO	A	08/01/2023 14:30	179 IL GIUNCHETTO	SANTA BRIGIDA - PONTASSIEVE	VIA DEL CIMITERO

GIRONE I - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	SANCAT	A	08/01/2023 14:30	159 STADIO DEI PINI	IMPRUNETA	VIALE V.VENETO,49
BAGNO A RIPOLI	ALBERETA SAN SALVI	A	08/01/2023 14:30	87 I PONTI - E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA ROMA,18
COBRA KAI	SAN GIMIGNANO FC	A	08/01/2023 14:30	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
FLORENCE SPORTING CLUB	C.G. AURORA MONTAIONE	A	08/01/2023 14:30	1056 BIANCHI M. E.A.	MANTIGNANO FIRENZE	VIA UGNANO - FIRENZE
G.S. MONTERAPPOLI	IMPRUNETA TAVARNUZZE	A	08/01/2023 14:30	817 PAGNANA	PAGNANA	VIA NUOVA DI PAGNANA, 1
GIOVANI FUCECCHIO 2000	SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	952 GALLI	FUCECCHIO	PIAZZA PERTINI,1 - FUCECCHIO
S.MARIA A.S.D.	SANTACROCE CUOIOPELLI ASD	A	08/01/2023 14:30	819 SANTA MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI
SAN GIUSTO LE BAGNESE	GREVIGIANA	A	08/01/2023 14:30	831 SAN GIUSTO	LE BAGNESE - SCANDICCI	VIA PABLO NERUDA

GIRONE L - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARNO CASTIGLIONI LATERINA	BETTOLLE	A	08/01/2023 14:30	50 LATERINA	LATERINA	VIA FABBRICA,103
ATLETICO LEVANE LEONA	FRATTA S.CATERINA	A	08/01/2023 14:30	63 LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
BADIA A ROTI CALCIO	CIRCOLO FRATTICIOLA	A	08/01/2023 14:30	841 GIORGI E.	BADIA A RUOTI - BUCINE	VIA XI FEBBRAIO,38 - BUCINE
FULGOR CASTELFRANCO	MONTMIGNAIO	A	08/01/2023 14:30	26 NARDI	CASTELFRANCO DI SOPRA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO 6
GUAZZINO S.S.D.	AS CAVRIGLIA	A	08/01/2023 14:30	613 GUAZZINO	GUAZZINO - SINALUNGA	VIA MASCAGNI, 77
S.FIRMINA	TERONTOLA A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	12 SANTA FIRMINA	SANTA FIRMINA	VIA SANTA FIRMINA 111/P
S.MARCO LA SELLA	PIEVE AL TOPPO 06	A	08/01/2023 14:30	9 MANNELLI Y.	AREZZO	VIA C.PISACANE
STIA	FAELLESE A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	74 MILLI	STIA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE M - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO PIANCASTAGNAIO	VIRTUS ASCIANO	A	07/01/2023 15:30	592 PIANCASTAGNAIO E.A.	PIANCASTAGNAIO	VIA LAVAGNINI
ACQUAVIVA A.S.D.	VOLUNTAS A.S.D.	A	08/01/2023 14:30	579 CECCUZZI T.	ACQUAVIVA - MONTEPULCIANO	VIA FONTE GRANDE,9
BERARDENGA	LUIGI MERONI	A	08/01/2023 14:30	560 FRANCHI A.	CASTELNUOVO BERARDENGA	VIA CHIANTI, 70
CETONA 1928	ROSIA	A	08/01/2023 14:30	568 DEI TIGLI	CETONA	VIA CAMPO DELLE FIERE
NUOVA POLISPORTIVA SERRE	MONTERONI	A	08/01/2023 14:30	601 SONNIMINI L.	SERRE DI RAPOLANO	LOC.CARPINETO,23
NUOVA RADICOFANI	CASTELLINA IN CHIANTI	A	08/01/2023 14:30	750 I MARTIRI	RADICOFANI	VIA DEI MARTIRI / SP478 NR 4
RADICONDOLI	STAGGIA	A	08/01/2023 14:30	599 BOSCAGLIA G.	RADICONDOLI	VIA NUOVA, 2
VIRTUS BIANCOZZURRA	GRUPPO SPORTIVO PETROIO	A	08/01/2023 14:30	595 SMORTI DON EMIDIO	POGGIBONSI	VIA S. GIMIGNANO 51/P

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**GIRONE A - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFFRICO A.S.D.	SAN MARCO AVENZA 1926	R	07/01/2023 15:00	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
AUDACE LEGNAIA	BIBBIENA	R	07/01/2023 15:00	141 BACCI G. E.A.	FIRENZE	VIA DOSIO,77/A
FRATRES PERIGNANO 2019	PONTASSIEVE	R	07/01/2023 15:00	454 MATTEOLI M.	PERIGNANO	VIA DEL RISORGIMENTO 1
MALISETI SEANO	ZENITH PRATO	R	07/01/2023 15:00	635 MALISETI	MALISETI - PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE
MONTELUPO A.S.D.	LASTRIGIANA	R	07/01/2023 15:00	1068 BRANDANI A. E.A	MONTELUPO FIORENTINO	VIA LANDINI T.
S.C. CENAIA 1969	FUCECCHIO A.S.D.	R	07/01/2023 15:00	448 PENNATI V.	CENAIA - CRESPINA LORENZANA	VIA V. PENNATI
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	GRASSINA	R	07/01/2023 15:00	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2
G.URBINO TACCOLA	PORTA ROMANA ASD	R	09/01/2023 15:00	487 TACCOLA G.	ULIVETO TERME - VICOPISANO	VIA S.REDINI

GIRONE B - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MAREMMA	AUDACE ISOLA D ELBA	A	07/01/2023 15:00	255 BURIONI	SAN DONATO / ALBINIA	STRADA DELLA BONIFICA 4
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	ATLETICO ETRURIA	A	07/01/2023 15:00	313 LA MAGONA D'ITALIA	PIOMBINO	VIA REGINA MARGHERITA,76
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	FORCOLI 1921 VALDERA	A	07/01/2023 15:00	1064 ORSINI F. C.LE	PONTERERA	VIALE EUROPA
CUOIOPELLI	FORNACETTE CASAROSA ASD	A	07/01/2023 15:00	677 MASINI	SANTA CROCE SULL'ARNO	VIA DI PELLE,105
PONSACCO 1920 SSD ARL	VENTURINA CALCIO	A	07/01/2023 15:00	868 I POGGINI	I POGGINI	VIA B.BUOZZI,135
LITORALE PISANO ASD	INVICTASAURO	A	09/01/2023 15:00	781 MARINA DI PISA	MARINA DI PISA	VIA IVIZZA
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	A	09/01/2023 15:00	703 MAGNOZZI A.	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO,4
SAN MINIATO BASSO CALCIO	CASTIGLIONCELLO	A	09/01/2023 15:00	817 PAGNANA	PAGNANA	VIA NUOVA DI PAGNANA, 1

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ART.IND.LARCIANESE	FOLGOR MARLIA 1905	A	07/01/2023 15:00	517 CEI I.	SAN ROCCO - LARCIANO	VIA FRANCESCO FERRUCCI 431
ATLETICO LUCCA S.C.	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	A	07/01/2023 15:00	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	S.FILIPPO A.S.D.	A	07/01/2023 15:00	621 NARDINI A.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	VIA VAL MAIRA, 1
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	VALDINEVOLE MONTECATINI	A	07/01/2023 15:00	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
DON BOSCO FOSSONE	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	A	07/01/2023 15:00	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE -CARRARA	VIA CAVOIOLA,1 - FOSSONE
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	SAN GIULIANO F.C.	A	07/01/2023 15:00	1067 BENELLI E.A.	LIDO DI CAMAIORE	VIALE KENNEDY
PESCIA	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	A	07/01/2023 15:00	978 VENERI	VENERI	VIA DELLE MOLINA
PRATO 2000	CAPOSTRADA BELVEDERE SB	A	07/01/2023 15:00	833 TURRI SUSSIDIARIO E.A	SCANDICCI	VIA RIALDOLI,63

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	VIACCIA CALCIO	A	07/01/2023 15:00	964 PONTORMO E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	A	07/01/2023 15:00	549 NUOVO BARNI	SERRAVALLE PISTOIESE	P.ZZA S.D'ACQUISTO
CSL PRATO SOCIAL CLUB	RINASCITA DOCCIA	A	07/01/2023 15:00	876 ROSSI V. E.A.	PRATO	VIALE G.GALLILEI,146 - PRATO
FORTIS JUVENTUS 1909	S.BANTI BARBERINO	A	07/01/2023 15:00	95 DONATINI E.A.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
MEZZANA A.S.D.	CASELLINA	A	07/01/2023 15:00	782 SAN PIETRO A MEZZANA E.A.	MEZZANA -PRATO	VIA DELL'AGIO 59
POGGIO A CAIANO 1909	SIGNA 1914 A.D.	A	07/01/2023 15:00	494 MARTINI G.	POGGIO A CAIANO	VIA GRANAIO,100
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	LUCO A.S.D.	A	07/01/2023 15:00	195 BALLINI	SAN PIERO A SIEVE	VIA DONATELLO 1
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	FIRENZE OVEST A.S.D.	A	09/01/2023 18:00	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94

GIRONE E - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ANTELLA 99	SPORT CLUB ASTA	A	07/01/2023 15:00	87 I PONTI - E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA ROMA,18
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	COLLIGIANA	A	07/01/2023 15:00	144 GALLUZZO E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3
CASTELFIORENTINOUNITEDASD	MAZZOLA VALDARBA	A	07/01/2023 15:00	183 CAMBIANO E.A.	CAMBIANO - CASTELFIORENTINO	VIA S.ALERAMO,17
MONTEPERTOLI	CORTONA CAMUCIA CALCIO	A	07/01/2023 15:00	871 MOLINO DEL PONTE CAMPO B E.A.	MOLINO DEL PONTE	VIA VOLTERRANA NORD
NUOVA A.C. FOIANO	CENTRO STORICO LEBOWSKI	A	07/01/2023 15:00	47 STADIO DEI PINI PRINCIPALE	FOIANO DELLA CHIANA	VIA ANTICA,1
RIGNANESE	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	A	07/01/2023 15:00	936 BORGONOVO E.A.	RIGNANO SULL'ARNO	VIA ROMA 29
SANCASCIANESE CALCIO ASD	CASTIGLIONESE A.S.D.	A	07/01/2023 15:00	194 S.CASCIANO V.P. E.A.	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	VIALE GARIBALDI,30
SINALUNGHESE A.S.D.	FIGLINE 1965	A	07/01/2023 15:00	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1

CALCIO A CINQUE SERIE C2**GIRONE B - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO STORICO LEBOWSKI	ALFIERI FUTSAL CAMPI	A	09/01/2023 22:00	1606 PALAISLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO ACCONA	LA SORBA CASCIANO	R	09/01/2023 22:00	5009 PALAZZETTO ASCIANO	ASCIANO	VIA ACHILLE GRANDI 35/B

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**GIRONE A - 17 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO S.R.L.	FORTE DEI MARMÌ 2015	A	08/01/2023 10:30	6 FRISCIA G. CAMPO B	LE CASELLE	VIA C.DARWIN
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	MALISETI SEANO	A	08/01/2023 10:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
FORCOLI 1921 VALDERA	MAZZOLA VALDARBA	A	08/01/2023 10:00	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
MONTERIGGIONI	FLORIA GRASSINA BELMONTE	A	08/01/2023 11:00	585 UOPINI E.A.	UOPINI - MONTERIGGIONI	VIA CADUTI DELLA FOLGORE, 70
SCANDICCI 1908 SSD A RL	ATLETICO LUCCA S.C.	A	08/01/2023 10:30	683 BARTOLOZZI E.A.	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI, 40
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	ZAMBRA CALCIO	A	08/01/2023 11:00	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2
SPORTING CECINA 1929	LASTRIGIANA	A	08/01/2023 15:00	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5
TAU CALCIO ALTOPASCIO	S.MICHELE C.VIRTUS	A	08/01/2023 10:00	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	S.C. COLLINE PISANE	A	08/01/2023 11:30	297 CAPPUCINI E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI,1
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	PORTUALE LIVORNO	A	08/01/2023 10:30	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	AUDACE ISOLA D'ELBA	A	08/01/2023 11:00	313 LA MAGONA D'ITALIA	PIOMBINO	VIA REGINA MARGHERITA,76
FOLLONICA GAVORRANO SRL	OLTRERA A.S.D.	A	08/01/2023 10:30	220 NICOLETTI CAMPO B	FOLLONICA	VIA R. SANZIO 2 .
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	CALCI 2016	A	08/01/2023 10:30	239 ROSELLE	ROSELLE	VIA DEI LAGHI 5
INVICTASAURO	FORNACETTE CASAROSA ASD	A	08/01/2023 10:30	231 FRIDA BOTTINELLI BROGELLI E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74-GROSSETO
PISA OVEST	VENTURINA CALCIO	A	08/01/2023 10:30	882 PORTA A MARE	PISA	VIA LIVORNESE

UNDER 17 FEMMINILE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACF CALCIO F. AREZZO SRL	SAN MINIATO A.S.D.	R	07/01/2023 15:00	27 CASTIGLION FIBOCCHI	CASTIGLION FIBOCCHI	VIA SANT'AGATA
RINASCITA DOCCIA	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	R	07/01/2023 16:00	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
ACADEMY LIVORNO CALCIO	PISA SPORTING CLUB S.R.L.	R	08/01/2023 15:00	297 CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI,1
WORANGE PISTOIA	FIORENTINA S.R.L.	R	08/01/2023 15:00	531 HITACHI	PISTOIA	VIA CILIEGIOLE 77

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFFRICO A.S.D.	UNIONE POL. POGGIBONSESE	A	07/01/2023 16:45	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
AREZZO S.R.L.	S.MICHELE C.VIRTUS	A	07/01/2023 15:30	6 FRISCIA G. CAMPO B	LE CASELLE	VIA C.DARWIN
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	MARGINE COPERTA SSDARL	A	07/01/2023 15:00	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
FORTIS JUVENTUS 1909	SCANDICCI 1908 SSD A RL	A	07/01/2023 17:00	95 DONATINI E.A.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
SANGIOVANNESE 1927	SPORTING CECINA 1929	A	07/01/2023 15:00	78 CALVANI M.	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA DELL'ENERGIA SNC
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	A	07/01/2023 17:15	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2
VENTURINA CALCIO	ZENITH PRATO	A	07/01/2023 17:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19
ZAMBRA CALCIO	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	A	07/01/2023 15:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE A - 17 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AC MONTIGNOSO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	A	08/01/2023 11:00	420 DEL FREO A. E.A.	RENELLA - MONTIGNOSO	VIA ROMANA EST 1
AFFRICO A.S.D.	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	A	08/01/2023 10:00	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
LASTRIGIANA	SPORTING CECINA 1929	A	08/01/2023 11:00	192 I DUE PINI E.A.	CERBAIA	PIAZZA PADRE BALDUCCI,30
MALISETI SEANO	TAU CALCIO ALTOPASCIO	A	08/01/2023 11:00	635 MALISETI	MALISETI - PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE
S.MICHELE C.VIRTUS	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	A	08/01/2023 10:15	152 SAN MICHELE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21
SANGIOVANNESE 1927	UNIONE POL. POGGIBONSESE	A	08/01/2023 10:00	78 CALVANI M.	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA DELL'ENERGIA SNC
VENTURINA CALCIO	AREZZO S.R.L.	A	08/01/2023 11:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19
ZAMBRA CALCIO	SCANDICCI 1908 SSD A RL	A	08/01/2023 10:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CASCINA	VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI	A	08/01/2023 11:00	843 FIORENTINI F.	CASCINA	TRAVERSA DI FOSSO VECCHIO 105
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	S.MARIA A.S.D.	A	08/01/2023 11:00	1064 ORSINI F. C.LE	PONTEREDERA	VIALE EUROPA
CALCI 2016	FOLLONICA GAVORRANO SRL	A	08/01/2023 10:30	990 CALCI	CALCI	VIA TEVERE 1
FORNACETTE CASAROSA ASD	GIOVANI FUCECCHIO 2000	A	08/01/2023 10:30	436 MASONI P.	FORNACETTE - CALCINAIA	VIA CIRCONVALLAZIONE
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	FORCOLI 1921 VALDERA	A	08/01/2023 10:00	815 CECCHI M.	LIMITE SULL'ARNO	VIA J. GAGARIN 3
OLTRERA A.S.D.	INVICTASAURO	A	08/01/2023 10:00	870 NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEREDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE 5
PORTUALE LIVORNO	ACADEMY LIVORNO CALCIO	A	08/01/2023 10:30	298 MARCACCI M.	SCOPAIA - LIVORNO	VIA SPAGNA,1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	A	08/01/2023 10:45	874 MAGNOZZI SUSS. E.A.	LIVORNO	VIA V.E.ORLANDO,4

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PORCARI	SAN MARCO AVENZA 1926	A	07/01/2023 15:30	386 COMUNALE DI PORCARI E A	PORCARI	VIA ROMANA EST 120
ATLETICO LUCCA S.C.	PISAOVEST	A	08/01/2023 10:30	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
FORTE DEI MARMI 2015	GIOVANI VIA NOVA B.P.	A	08/01/2023 10:45	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	PIETRASANTA	A	08/01/2023 10:30	1067 BENELLI E.A.	LIDO DI CAMAIORE	VIALE KENNEDY
LUNIGIANAPONTREMOLSE1919	ACADEMY C.G. AGLIANESE	A	08/01/2023 10:30	403 LUNEZIA SUSS.-PONTREMOLI E.A.	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
MONTECATINIMURIALDO SRL	OLIMPIA	A	08/01/2023 11:00	805 MURIALDO PARROCCHIALE	MONTECATINI TERME	VIA MARRUOTA 105
SAN GIULIANO F.C.	CAPOSTRADA BELVEDERE SB	A	08/01/2023 10:30	1050 BUI G.SUSS. E.A.	SAN GIULIANO TERME	VIA MARINO DINUCCI
U.S. PISTOIESE 1921	AQUILA S.ANNA	A	08/01/2023 10:30	534 FRASCARI E.A.	PISTOIA	VIA CALAMANDREI

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	FORTIS JUVENTUS 1909	A	08/01/2023 10:45	964 PONTORMO E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
CSL PRATO SOCIAL CLUB	MONTELUPO A.S.D.	A	08/01/2023 11:00	876 ROSSI V. E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
FOLGOR CALENZANO SSDARL	RONDINELLA MARZOCCO	A	08/01/2023 11:15	1065 FACCHINI SILVANO E.A.	CALENZANO	VIA DI LE PRATA
RINASCITA DOCCIA	FIRENZE OVEST A.S.D.	A	08/01/2023 10:30	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
S.BANTI BARBERINO	POGGIO A CAIANO 1909	A	08/01/2023 10:00	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA 96/A
SALES A.S.D.	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	A	08/01/2023 11:15	786 DON BOSCO SALES E.A.	FIRENZE	VIA GIOBERTI,33
SETTIGNANESE A.S.D.	MONTESPERTOLI	A	08/01/2023 10:00	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO
VIRTUS RIFREDI	SPORTING ARNO A.S.D.	A	08/01/2023 11:00	670 MADONNINA DEL GRAPPA	FIRENZE	VIA DON FACIBENI,13

GIRONE E - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	BIBBIENA	A	08/01/2023 10:30	935 GIOTTO EST	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
ASTA 2016	CASENTINO ACADEMY	A	08/01/2023 10:30	611 TAVERNE D'ARBIA "B" E.A.	TAVERNE D'ARBIA - SIENA	VIA PRINCIPALE, 8
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	PONTASSIEVE	A	08/01/2023 10:45	144 GALLUZZO E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3
FLORIA GRASSINA BELMONTE	S.FIRMINA	A	08/01/2023 11:00	943 PAZZAGLI E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA BELMONTE 35
MAZZOLA VALDARBA	TERRANUOVA TRAIANA	A	08/01/2023 11:00	926 CERCHIAIA E.A.	CERCHIAIA	STRADA DI CERCHIAIA
OLMOPONTE AREZZO	FIGLINE 1965	A	08/01/2023 10:00	64 GIUNTI L. CAMPO B	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10
SINALUNGHESE A.S.D.	SAN MINIATO A.S.D.	A	08/01/2023 10:00	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1

UNDER 15 FEMMINILE**GIRONE A - 12 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	S.BANTI BARBERINO	A	07/01/2023 17:30	813 CALUGI M.	CORTENUOVA	VIA PIAN DELL'ISOLA
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	FIORENTINA S.R.L.	A	07/01/2023 15:30	1104 ROSELLE SECONDARIO E.A.	ROSELLE	VIA DEI LAGHI
LUCCHESI FEMMINILE	US CITTA DI PONTERERA CF	A	07/01/2023 16:00	367 SALTOCCHIO	SALTOCCHIO	VIA DELLA CHIESA
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	ACADEMY LIVORNO CALCIO	A	07/01/2023 15:15	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS
BLUES PIETRASANTA	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	A	08/01/2023 10:30	383 PEDONESE M. E A	MARINA DI PIETRASANTA	VIA G.LEOPARDI
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	ZENITH PRATO	A	08/01/2023 11:30	406 MONTUSCHI	NAZZANO	VIA PRINCIPALE CARRARA AVENZA
RINASCITA DOCCIA	SAN MINIATO A.S.D.	A	08/01/2023 09:00	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
VIGOR CALCIO FEMMINILE	ACF CALCIO F. AREZZO SRL	A	08/01/2023 10:30	184 IMPASTATO G.	TROGHI - RIGNANO SULL'ARNO	VIA U. TERRACCINI 42

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI**GIRONE A - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ISOLOTTO	FUTSAL TORRITA	A	07/01/2023 16:45	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
POLISPORTIVA 2M	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	A	07/01/2023 15:00	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	SCINTILLA 1945	A	07/01/2023 18:00	5106 NANNELLI SAN GIUSTINO C5	LORO CIUFFENNA	VIA FAUSTO COPPI 13
FUTSAL PONTERERA	PRATO CALCIO A CINQUE	A	08/01/2023 11:30	1973 T.S.SEXTUM BIENTINA CAMPO 2 C5	BIENTINA	VIA L. DA VINCI,8

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI**GIRONE A - 6 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIDLAND GLOBAL SPORT	POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	A	08/01/2023 11:30	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE

UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A 5

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIDLAND GLOBAL SPORT	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	A	07/01/2023 16:45	1606 PALAISLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	FORTIS JUVENTUS 1909	A	08/01/2023 17:00	5106 NANNELLI SAN GIUSTINO C5	LORO CIUFFENNA	VIA FAUSTO COPPI 13

COPPA ITALIA CALCIO A 5

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIRENZE CALCIO A 5	BOCA C5 LIVORNO	A	06/01/2023 20:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
FUTSAL TORRITA	VERSILIA C5	A	06/01/2023 22:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

COPPA TOSCANA ECCELLENZA FEMM.

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	BLUES PIETRASANTA	A	08/01/2023 14:30	309 PICCHI A.	ANTIGNANO BANDITELLA-LIVORNO	VIA P. NENNI
SAN GIULIANO F.C.	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	A	08/01/2023 14:30	1050 BUI G.SUSS. E.A.	SAN GIULIANO TERME	VIA MARINO DINUCCI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX RUFINA	REAL AGLIANESE	A	08/01/2023 14:30	185 BRESCI F. E.A.	RUFINA	PIAZZA FABIANI,4
VIGOR CALCIO FEMMINILE	MARGINONE 2000	A	08/01/2023 14:30	184 IMPASTATO G.	TROGHI - RIGNANO SULL'ARNO	VIA U. TERRACCINI 42

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALCIANESE	CSL PRATO SOCIAL CLUB	A	08/01/2023 14:30	496 CONTI	GALCIANA - PRATO	VIA GALCIANESE
SAN MINIATO A.S.D.	LORNANO BADESSE CALCIO	A	08/01/2023 14:30	864 SAN MINIATO E.A	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	SANSOVINO S.R.L.	A	08/01/2023 14:30	639 GALASSI A.	CAVRIGLIA	VIA DELLA REPUBBLICA 1

COPPA CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIAREGGIO	FIRENZE CALCIO A 5	A	06/01/2023 16:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
DINAMO FLORENTIA	POLISPORTIVA 2M	A	06/01/2023 18:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GARE DEL 11/01/2023**COPPA ITALIA ECCELLENZA****SEMIFINALI - GARA UNICA**

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERTALDO	RIVER PIEVE	11/01/2023 15:00	851 CERTALDO E.A.	CERTALDO	VIA DON MINZONI
SIGNA 1914 A.D.	NUOVA A.C. FOIANO	11/01/2023 15:00	625 STADIO DEL BISENZIO	SIGNA	VIA DELLO STADIO 35

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA**OTTAVI DI FINALE – GARA UNICA**

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO LEVANE LEONA	NUOVA RADICOFANI	11/01/2023 14:30	63 LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
CORSAGNA	SANTA MARIA A MONTE	11/01/2023 15:00	337 GARIBALDI	BORGO A MOZZANO	VIA LUDOVICA
LAURENZIANA	S.MARIA A.S.D.	11/01/2023 21:00	779 NANNOTTI F.	FIRENZE	VIA DI CACIOLLE 4
RICORTOLA 1972	LA CELLA	11/01/2023 20:30	415 RICORTOLA - MARINA DI MASSA	RICORTOLA - MASSA	VIALE DELLE PINETE 153
ROSIGNANO SOLVAY 1922	MONTENERO	11/01/2023 20:45	322 SOLVAY E.	ROSIGNANO SOLVAY-ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6
SAGGINALE	RESCO REGGELLO	11/01/2023 14:30	100 SAGGINALE	SAGGINALE - BORGO SAN LORENZO	VIA PONTE D'ANNIBALE
SAN GIMIGNANO FC	ARGENTARIO	11/01/2023 17:30	604 SANTA LUCIA	SAN GIMIGNANO	LOC.SANTA LUCIA
SAN NICCOLA' CALCIO	F.C.D. LA QUERCE 2009	11/01/2023 20:45	492 NELLI A. E.A.	OSTE - MONTEMURLO	PIAZZA OGLIO,13

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 03/01/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE n° 174 Stagione Sportiva 2022/2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59° Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie di calcio a 11 Juniores Under 19 maschile e Calcio Femminile, relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Juniores Under 19 e Calcio Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Piemonte Valle d'Aosta, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

E' fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al COVID-19 – si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

**59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
JUNIORES MASCHILE UNDER 19 – CALCIO A 11**

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022-2023 il 59° “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali Juniores Under 19 maschili.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI

Le Rappresentative dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2004 in poi e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti.

E' ammessa la partecipazione di n. 3 (tre) calciatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2003.

I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati di calcio a 11 organizzati dai Comitati, comprese quelle cosiddette Juniores Under 19 “pure”. Non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con Società che disputano i Campionati Nazionali e/o che partecipano ai Campionati Regionali e/o Provinciali con squadre “riserve”, o “Under 21”. Non è altresì consentito l'impiego di calciatori tesserati con Società professionistiche, anche se trasferiti a titolo temporaneo a Società partecipanti ai campionati dilettantistici regionali e/o provinciali.

E' consentito inserire nella lista dei convocati, ed utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori appartenenti a Società di Serie D i quali sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai Campionati Regionali e/o Provinciali del Comitato selezionatore.

Un calciatore ceduto a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.

Tutti e 20 (venti) i calciatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.

Ferme restando le condizioni che precedono, l'inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l'impiego in campo di calciatori stranieri, sono consentiti alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento degli stessi con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.).

I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.

I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità:

Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi.

Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le migliori 3 seconde classificate accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile.

Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Piemonte Valle d'Aosta.

La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 20 e il 27 Aprile 2023, come segue:

- **Giovedì 20 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;**
- **Venerdì 21 Aprile: prima giornata di gare;**
- **Sabato 22 Aprile: seconda giornata di gare;**
- **Domenica 23 Aprile: terza giornata di gare;**
- **Lunedì 24 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;**
- **Martedì 25 Aprile: quarti di finale;**
- **Mercoledì 26 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;**
- **Giovedì 27 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative finaliste.**

ART. 4 – MODALITA' TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile, si disputeranno in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 - della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
 - del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
 - del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
 - della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
 - del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
 - del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei cinque gironi.

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne; nell'Urna 1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell'Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime classificate.

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- sorteggio.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 7 – GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Piemonte Valle d'Aosta. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l'automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel

rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;

- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. Piemonte Valle d'Aosta per tutte le gare.

ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI E ALLENATORE IN SECONDA

Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 20 Aprile 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo assegnato a ciascuno dei medesimi per l'intera durata del Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

E' consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.

ART. 12 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti.

ART. 13 – NORME FINANZIARIE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte al massimo di 26 persone, di cui 20 (venti) calciatori, 5 (cinque) componenti lo staff – segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente Accompagnatore, Magazziniere – e un autista.

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a carico del C.R. Piemonte Valle d’Aosta.

ART. 14 – CALSSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni
- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 15 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all’esito del sorteggio concernente la composizione dei gironi relativi alla categoria calcio a 11 Juniores Under 19 maschile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D’AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – MOLISE – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO

**59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
CALCIO A 11 FEMMINILE**

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022-2023 il 59° “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali di Calcio Femminile.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATRICI

Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati e, per quanto riguarda il Campionato di Serie C, dal Dipartimento Calcio Femminile. Le suddette Società devono avere sede nella Regione del Comitato selezionatore. Una calciatrice ceduta a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.

I Comitati che organizzano Campionati di Calcio Femminile possono selezionare nelle proprie Rappresentative le calciatrici di Società che partecipano ai loro rispettivi Campionati anche se territorialmente appartenenti a un diverso Comitato Regionale che non organizza propri Campionati di calcio femminile.

Le Rappresentative dovranno essere così composte:

- da un massimo di 20 (venti) calciatrici tesserate con Società della LND e di puro Settore Giovanile che disputano campionati regionali di Calcio a 11 e Calcio a 5, sia maschili che femminili, nate dal 1° gennaio 2000 in poi e comunque di età non inferiore a 16 anni anagraficamente compiuti, eccetto i casi di cui all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., e fatte salve le deroghe che seguono:
 - a) è consentito inserire nella lista delle convocate ed utilizzare fino ad un massimo di 5 (cinque) calciatrici selezionabili indistintamente nell’ambito di Società della categoria Serie C femminile (nate dopo il 1° gennaio 2001), aventi sede nella Regione del Comitato selezionatore, oppure nell’ambito di Società della categoria Eccellenza/Promozione (nate dopo il 1° gennaio 1999) e, comunque, di età non inferiore a 16 anni anagraficamente compiuti;
 - b) è consentito inserire in lista calciatrici di appartenenza a Società aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile, alla

Divisione Calcio a Cinque, alla Divisione Calcio Femminile e a Leghe Professionistiche, solo nel caso in cui le tesserate svolgano, con una seconda squadra, esclusivamente attività femminile regionale o provinciale del Comitato di appartenenza, con le limitazioni di cui al precedente punto a);

- c) fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti a) e b), non è consentito inserire in lista calciatrici di appartenenza a Società che partecipano a Campionati Nazionali anche se siano da queste cedute in prestito a Società che svolgono attività femminile regionale e provinciale.

Tutte le 20 (venti) calciatrici possono essere inserite nelle liste ufficiali di gara. Ferme restando le condizioni che precedono, l'inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l'impiego in campo di calciatrici straniere, sono consentiti alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento delle stesse con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.). I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione delle calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative. Le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F. e, se del caso, di autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità:

le 18 Rappresentative partecipanti sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi, di cui 3 (tre) composti da 4 (quattro) Rappresentative e 2 (due) composti da 3 (tre) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi. Per ogni girone triangolare, riposerà alla prima giornata la prima squadra estratta, riposerà alla seconda giornata la seconda squadra estratta e riposerà alla terza giornata la terza squadra estratta.

Al fine di far disputare minimo tre gare ad ogni Rappresentativa, le squadre che riposeranno nell'ambito dei gironi triangolari si incontreranno tra loro in gare che non hanno validità ai fini delle classifiche.

Le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari, accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale

per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria del Calcio Femminile.

Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria Calcio Femminile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Piemonte Valle d'Aosta.

Per il Calcio Femminile la manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 20 e il 27 Aprile 2023, come segue:

- **Giovedì 20 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;**
- **Venerdì 21 Aprile: prima giornata di gare;**
- **Sabato 22 Aprile: seconda giornata di gare;**
- **Domenica 23 Aprile: terza giornata di gare;**
- **Lunedì 24 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;**
- **Martedì 25 Aprile: quarti di finale;**
- **Mercoledì 26 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;**
- **Giovedì 27 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative finaliste.**

ART. 4 – MODALITA' TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni per l'attività di Calcio Femminile si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

a) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

ART. 5 – QUARTI DI FINALE

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le 5 prime classificate dei gironi, nell'Urna 2 verranno inserite le 3 seconde classificate dei gironi quadrangolari.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi

Urna 2: Rappresentative seconde classificate dei quadrangolari

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 7 – GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATRICI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatrici, indipendentemente dal ruolo.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Piemonte Valle d'Aosta. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l'automatica squalifica della calciatrice medesima per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel

rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;

- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle calciatrici che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. Piemonte Valle d'Aosta per tutte le gare.

ART. 11 – ELENCHI DELLE CALCIATRICI E ALLENATORE IN SECONDA

Gli elenchi nominativi delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 20 Aprile 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita delle singole calciatrici, nonché il numero progressivo di maglia assegnato a ciascuna delle medesime per l'intera durata del Torneo. Solo le calciatrici comprese in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencate, così come sopra precisato, tutte le calciatrici che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

E' consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.

ART. 12 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra calciatrici, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti.

ART. 13 – NORME FINANZIARIE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di

giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte complessivamente da 25 persone, di cui 20 calciatrici, 5 componenti lo staff, segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente Accompagnatore e Magazziniere. L'autista è in comune con la Rappresentativa Juniores Under 19 Maschile.

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a carico del C.R. Piemonte Valle d'Aosta.

ART. 14 – CALSSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni
- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 15 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all'esito del sorteggio concernente la composizione dei gironi relativi all'attività Calcio Femminile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO



COMUNICATO UFFICIALE n° 175 Stagione Sportiva 2022/2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59° Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di calcio a 11, relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Piemonte Valle d'Aosta, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

E' fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al COVID-19 – si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
ALLIEVI Under 17 E GIOVANISSIMI Under 15 – CALCIO A 11

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022-2023 il 59° “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresentative Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO CALCIATORI

Le Rappresentative Allievi Under 17 dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007.

Le Rappresentative Giovanissimi Under 15 dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2009.

Non è consentito selezionare ed impiegare calciatori tesserati con Società professionistiche, anche se partecipanti a Campionati regionali o provinciali o se ceduti a titolo temporaneo a Società dilettantistiche.

I calciatori devono essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di calcio a 11, con le limitazioni di seguito riportate:

a - non possono far parte delle Rappresentative più di tre calciatori della stessa Società “Dilettante” o di “Puro Settore”, con la sola esclusione delle Rappresentative dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise ed Umbria, e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, che potranno utilizzare fino ad un massimo di quattro calciatori della stessa Società “Dilettante” o di “Puro Settore”;

b – in deroga a quanto stabilito dal C.U. n. 1, s.s. 2022-2023 del S.G.S., possono essere selezionati per ciascuna Rappresentativa calciatori che, rientranti nei limiti di età per le categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, siano tesserati per Società che non hanno una propria squadra partecipante ai suddetti campionati.

Ferme restando le condizioni che precedono, l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l’impiego in campo di calciatori stranieri, sono consentiti alle condizioni stabilite per il tesseramento degli stessi dal Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023.

I Presidenti dei Comitati sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.

I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità comuni alle due categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15:

Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi.

Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le tre migliori seconde classificate, accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alle rispettive categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15.

I calendari di svolgimento del Torneo sono a cura del Comitato organizzatore e saranno oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Piemonte Valle d'Aosta.

La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 20 e il 27 Aprile 2023, come segue:

- **Giovedì 20 Aprile – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;**
- **Venerdì 21 Aprile: prima giornata di gare;**
- **Sabato 22 Aprile: seconda giornata di gare;**
- **Domenica 23 Aprile: terza giornata di gare;**
- **Lunedì 24 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;**
- **Martedì 25 Aprile: quarti di finale;**
- **Mercoledì 26 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;**
- **Giovedì 27 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; dopo la disputa della finale, partenza delle Rappresentative finaliste.**

ART. 4 – MODALITA' TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- del sorteggio.

ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei cinque gironi.

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell'Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime classificate.

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 15)
- sorteggio.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 7 – GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita, in entrambe le categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Piemonte Valle d'Aosta. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l'automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;

- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

Gli Arbitri e gli Assistenti verranno designati dal C.R.A. Piemonte Valle d'Aosta. Gli assistenti sono previsti solo per le gare di semifinale e di finale. Per le altre gare gli Assistenti saranno messi a disposizione dalle Rappresentative.

ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI E ALLENATORE IN SECONDA

Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 20 Aprile 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo assegnato a ciascuno dei medesimi per l'intera durata del Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

E' consentito ammettere nel recinto di giuoco e far sedere in panchina anche un Allenatore in seconda di ciascuna Rappresentativa.

ART. 12 – PREMIO RAPPRESENTATIVA PIU' GIOVANE

Alla Rappresentativa, sia della categoria Allievi Under 17 che della categoria Giovanissimi Under 15, con l'età media dei calciatori convocati più bassa verrà consegnato un trofeo a cura della L.N.D.

ART. 13 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti.

ART. 14 – NORME FINANZIARIE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte come segue:

Categoria ALLIEVI UNDER 17 n. 25
di cui 20 calciatori e 5 componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente Accompagnatore e autista*)

Categoria GIOVANISSIMI UNDER 15 n. 24
di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico e Dirigente Accompagnatore)

***E' previsto un unico autista per entrambe le Rappresentative.**

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la eventuale parte residua totalmente a carico del C.R. Piemonte valle d'Aosta.

ART. 15 – CALSSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni

- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 16 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva 2022-2023.

Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all'esito del sorteggio concernente la composizione dei gironi relativi alle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:

Girone A: LIGURIA – SARDEGNA – CAMPANIA – TOSCANA

Girone B: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – MARCHE – SICILIA – BASILICATA

Girone C: FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – PUGLIA – LOMBARDIA

Girone D: BOLZANO – EMILIA ROMAGNA – MOLISE – ABRUZZO

Girone E: TRENTO – UMBRIA – CALABRIA – VENETO



COMUNICATO UFFICIALE n° 176 Stagione Sportiva 2022/2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59° Torneo delle Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile, relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

E' fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al COVID-19 – si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
CALCIO A CINQUE MASCHILE

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022-2023 il 59° "Torneo delle Regioni", riservato alle Rappresentative Regionali di Calcio a Cinque maschile.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO GIOCATORI

Le Rappresentative dovranno essere così composte:

da un massimo di 12 giocatori, di cui almeno 10 nati dal 1° Gennaio 2004 in poi - e comunque di età non inferiore ai 15 anni anagraficamente compiuti, eccetto i casi di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. - con possibilità di prevedere tra i 12 giocatori da inserire nella lista ufficiale di ogni gara fino ad un massimo di un giocatore "fuori quota" nato dall'1.1. 2002 in poi e un giocatore "fuori quota" nato dall'1.1.2003 in poi.

I giocatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dai Comitati, comprese quelle c.d. "pure".

Fatto salvo quanto successivamente previsto per le Società aderenti ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile che svolgono anche attività di Calcio a 5, non è consentito selezionare ed impiegare giocatori tesserati con Società che disputano Campionati Nazionali e/o che partecipano ai Campionati Regionali con squadre "riserve" o "Under 21" o "Juniores Under 19". E' consentito l'impiego di giocatori tesserati con Società regionali di Calcio a Cinque che con una propria squadra partecipano anche al Campionato Nazionale Under 19 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) giocatori appartenenti a Società di Serie B di Calcio a 5 i quali sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai Campionati Regionali del Comitato selezionatore. Non è consentito inserire nella lista, e utilizzare, i giocatori appartenenti alle Società di Serie A e A2 di Calcio a Cinque sia maschile che femminile e alle Società professionistiche, anche se sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai Campionati Regionali del Comitato selezionatore.

E' consentito inserire nella lista e utilizzare giocatori tesserati per Società aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile della LND e a Leghe Professionistiche che partecipano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a Cinque, a condizione che i predetti giocatori svolgano nella corrente stagione sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a Cinque.

Un giocatore ceduto a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.

Ferme restando le condizioni che precedono, l'inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l'impiego in campo di giocatori stranieri, sono consentiti alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento degli stessi con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.).

I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei giocatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.

I giocatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F. e, se del caso, di autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità:

Le 19 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi, di cui 4 (quattro) composti da 4 (quattro) Rappresentative (gironi A-B-C-D) e 1 (uno) composto da 3 (tre) Rappresentative (E). Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi secondo il programma riportato nel presente Regolamento.

Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone, unitamente alle 3 migliori classificate tra le seconde dei soli gironi quadrangolari, accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria Calcio a Cinque maschile.

Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, riservato alla categoria Calcio a Cinque maschile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto.

La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 31 Marzo e l' 8 Aprile 2023, come segue:

- **Venerdì 31 Marzo – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;**
- **Sabato 1° Aprile: prima giornata di gare;**

- **Domenica 2 Aprile: seconda giornata di gare;**
- **Lunedì 3 Aprile: terza giornata di gare;**
- **Martedì 4 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;**
- **Mercoledì 5 Aprile: quarti di finale;**
- **Giovedì 6 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;**
- **Venerdì 7 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale.**
- **Sabato 8 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.**

ART. 4 – MODALITA' TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Calcio a Cinque maschile, si disputeranno in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari.

Al fine di individuare le tre migliori seconde dei soli gironi quadrangolari che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei quadrangolari

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e Rappresentativa prima classificata del triangolare

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 7 – GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di cinque minuti effettivi ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 8 – SOSTITUZIONE GIOCATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione dei giocatori in base alla particolare regolamentazione vigente in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- i giocatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica del giocatore medesimo per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;

- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei giocatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

I due Arbitri ed il Cronometrista verranno designati dal C.R.A. Veneto, per tutte le gare.

ART. 11 – ELENCHI DEI GIOCATORI

Gli elenchi nominativi dei giocatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 31 Marzo 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli giocatori, nonché il numero progressivo di maglia assegnato a ciascuno dei medesimi per l'intera durata del Torneo. Solo i giocatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo, e con riferimento all'art. 1 del presente Regolamento, i giocatori "fuori quota" non potranno essere più di due. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i giocatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

ART. 12 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si svolgerà il cosiddetto "terzo tempo" in appositi spazi predisposti all'interno degli impianti di gara.

ART. 13 – NORME FINANZIARIE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte complessivamente da 18 persone, di cui 12 giocatori, 5 componenti lo staff – segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico, Dirigente Accompagnatore e Magazziniere – e un autista.

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a carico del C.R. Veneto.

ART. 14 – CALSSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni
- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 15 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all'esito del sorteggio concernente la composizione dei gironi relativi all'attività di Calcio a Cinque maschile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:

Girone A: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – LAZIO – PUGLIA
Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA – FRIULI VENEZIA GIULIA
Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA
Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA
Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

59° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
14.a EDIZIONE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022-2023 il 59° "Torneo delle Regioni", 14.a edizione riservata alle Rappresentative Regionali di Calcio a Cinque Femminile.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO GIOCATRICI

Le Rappresentative dovranno essere così composte:

Da un massimo di 12 giocatrici nate dal 1° Gennaio 1997 in poi e comunque di età non inferiore ai 16 anni anagraficamente compiuti, eccetto i casi di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le giocatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati - anche di calcio a undici Femminile - organizzati dai Comitati.

A nessun titolo è consentito selezionare ed impiegare giocatrici tesserate con Società professionistiche.

Non è consentito selezionare ed impiegare giocatrici tesserate con Società di Serie A e A2 di calcio a 5 femminile e con Società di Serie A e B di calcio a 11 femminile, neanche se partecipanti con proprie squadre a Campionati Regionali o Provinciali anche nel caso di trasferimento temporaneo a Società partecipanti a Campionati Regionali o Provinciali.

E' consentito inserire nella lista e utilizzare giocatrici tesserate per Società che partecipano ai Campionati Nazionali di calcio a undici (Serie D maschile e Serie C femminile) e con una propria squadra anche ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque, a condizione che le predette giocatrici svolgano nella corrente stagione sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a Cinque.

E' consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, le giocatrici tesserate con Società della L.N.D. che svolgono anche attività maschile, sia di calcio a 11 che di calcio a 5, a livello regionale.

I Comitati che organizzano Campionati di Calcio a Cinque Femminile possono selezionare nelle proprie Rappresentative le giocatrici di Società che partecipano ai loro rispettivi Campionati anche se territorialmente appartenenti a un diverso Comitato Regionale che non organizza propri Campionati di Calcio a Cinque Femminile.

Una giocatrice ceduta a titolo temporaneo a Società di altra Regione sarà selezionabile dal Comitato cui appartiene la Società cessionaria.

Ferme restando le condizioni che precedono, l'inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l'impiego in campo di giocatrici straniere, sono

consentiti alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento delle stesse con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (art. 40 quater, N.O.I.F.). I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione delle giocatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative. Le giocatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F. e, se del caso, di autorizzazione e certificazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La manifestazione, alla quale partecipano 18 Rappresentative, si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità:

Le 18 Rappresentative partecipanti sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi, di cui 3 (tre) composti da 4 (quattro) Rappresentative e 2 (due) composti da 3 (tre) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi. Per ogni girone triangolare, riposerà alla prima giornata la prima squadra estratta, riposerà alla seconda giornata la seconda squadra estratta e riposerà alla terza giornata la terza squadra estratta.

Al fine di far disputare minimo tre gare ad ogni Rappresentativa, le squadre che riposeranno nell'ambito dei gironi triangolari si incontreranno tra loro in gare che non hanno validità ai fini delle classifiche.

Le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari, accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, 14.a edizione riservata alla categoria del Calcio a Cinque Femminile.

Il calendario di svolgimento del Torneo è a cura del Comitato organizzatore e sarà oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, 14.a edizione riservato alla categoria Calcio a Cinque Femminile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto.

La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 31 Marzo e l' 8 Aprile 2023, come segue:

- Venerdì 31 Marzo – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 1° Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 2 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 3 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 4 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 5 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 6 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;
- Venerdì 7 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale.
- Sabato 8 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.

ART. 4 – MODALITA' TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni per la categoria Calcio a Cinque Femminile si disputeranno in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà

compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

a) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

ART. 5 – GARE DEI QUARTI DI FINALE

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le 5 prime classificate dei gironi, nell'Urna 2 verranno inserite le 3 seconde classificate dei gironi quadrangolari.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi

Urna 2: Rappresentative seconde classificate dei quadrangolari

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di

rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 7 – GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di cinque minuti effettivi ciascuno e, in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare regolamentazione stabilita in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 8 – SOSTITUZIONE GIOCATRICI

Si fa riferimento alla particolare regolamentazione vigente in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA - RECLAMI

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- le giocatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di una giocatrice comporta l'automatica squalifica della giocatrice medesima per la gara successiva, anche senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;

- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle giocatrici che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

Per ciascuna gara saranno designati, dal C.R.A. Veneto, due Arbitri ed un Cronometrista.

ART. 11 – ELENCHI DELLE GIOCATRICI

Gli elenchi nominativi delle giocatrici partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 31 Marzo 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita delle singole giocatrici, nonché il numero progressivo di maglia assegnato a ciascuna delle medesime per l'intera durata del Torneo. Solo le giocatrici comprese in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencate, così come sopra precisato, tutte le giocatrici che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

ART. 12 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si svolgerà il cosiddetto "terzo tempo" in appositi spazi predisposti all'interno degli impianti di gara.

ART. 13 – NORME FINANZIARIE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte complessivamente da 15 persone, di cui 12 giocatrici, 3 componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Medico e Dirigente Accompagnatore). L'autista è in comune con la Rappresentativa di Calcio a Cinque Maschile.

Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a carico del C.R. Veneto.

ART. 14 – CLASSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni
- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 15 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Si riporta, di seguito, la scheda elaborata all'esito del sorteggio concernente la composizione dei gironi relativi alla 14.a edizione categoria Calcio a Cinque Femminile della 59.a edizione del Torneo delle Regioni:

Girone A: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TRENTO – TOSCANA – MOLISE – CALABRIA



COMUNICATO UFFICIALE n° 177 Stagione Sportiva 2022/2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 59° Torneo delle Regioni, 8.a edizione riservata alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Veneto, cui viene affidata la sorveglianza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

E' fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al COVID-19 – si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

59° TORNEO DELLE REGIONI
8.a EDIZIONE PER RAPPRESENTATIVE
GIOVANISSIMI UNDER 15 E ALLIEVI UNDER 17
DI CALCIO A CINQUE
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

La Lega Nazionale Dilettanti indice, per la stagione sportiva 2022-2023, il 59° Torneo delle Regioni, 8.a edizione riservata alle Rappresentative Regionali Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17 di Calcio a Cinque.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE / TESSERAMENTO GIOCATORI

Le Rappresentative dovranno essere così composte:

- a) Giovanissimi Under 15
da un massimo di 12 (dodici) giocatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi e comunque di età non inferiore ai 12 anni, anagraficamente compiuti. Tutti i 12 (dodici) giocatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.
- b) Allievi Under 17
da un massimo di 12 (dodici) giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e comunque di età non inferiore ai 14 anni, anagraficamente compiuti. Tutti i 12 (dodici) giocatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.

I giocatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2022-2023, per Società che partecipano ai Campionati giovanili di Calcio a 5 organizzati dai Comitati Regionali. La partecipazione alla categoria Under 19 è considerata ad ogni effetto attività giovanile. E' consentito l'impiego di giocatori tesserati con Società Regionali di Calcio a Cinque che con una propria squadra partecipano anche al Campionato Nazionale Under 19, organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque.

Nel rispetto dei limiti di età di ciascuna categoria è altresì consentita la partecipazione di soli 3 giocatori che siano tesserati per Società che partecipano a Campionati di Calcio a 5 anche se non svolgono attività giovanile; in tale ipotesi i predetti giocatori debbono aver svolto nella corrente stagione sportiva esclusivamente attività ufficiale di Calcio a 5.

Ferme restando le condizioni che precedono, l'inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative e l'impiego in campo di giocatori stranieri, sono consentiti alle condizioni stabilite per il tesseramento degli stessi dal Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023.

I Presidenti dei Comitati Regionali, sono personalmente responsabili della posizione dei giocatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.

I giocatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle modalità di seguito specificate:

- **Allievi Under 17:** le 18 Rappresentative partecipanti sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi, di cui 3 (tre) composti da 4 (quattro) Rappresentative e 2 (due) composti da 3 (tre) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi. Per ogni girone triangolare, riposerà alla prima giornata la prima squadra estratta, riposerà alla seconda giornata la seconda squadra estratta e riposerà alla terza giornata la terza squadra estratta.

Al fine di far disputare minimo tre gare ad ogni Rappresentativa, le squadre che riposeranno nell'ambito dei gironi triangolari si incontreranno tra loro in gare che non hanno validità ai fini delle classifiche.

Le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari, accedono alla fase successiva dei quarti di finale.

- **Giovanissimi Under 15:** Le 17 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi, di cui 2 (due) composti da 4 (quattro) Rappresentative e 3 (tre) composti da 3 (tre) Rappresentative. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi. Per ogni girone triangolare, riposerà alla prima giornata la prima squadra estratta, riposerà alla seconda giornata la seconda squadra estratta e riposerà alla terza giornata la terza squadra estratta.

Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone, unitamente alle due seconde classificate dei gironi quadrangolari e alla migliore seconda classificata nell'ambito dei tre gironi triangolari, accedono alla fase successiva dei quarti di finale.

Le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l'aggiudicazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, 8.a edizione riservata alle categorie Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17 di Calcio a Cinque.

I calendari di svolgimento del Torneo sono a cura del Comitato organizzatore e saranno oggetto di successiva Comunicazione, da parte dello stesso.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della LND, e come previsto dal presente regolamento, l'organizzazione del 59° TORNEO DELLE REGIONI 2022-2023, 8.a edizione riservata alle categorie Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17 di Calcio a 5, è demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti al Comitato Regionale Veneto.

La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 31 Marzo e l' 8 Aprile 2023, come segue:

- **Venerdì 31 Marzo – entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative;**
- **Sabato 1° Aprile: prima giornata di gare;**
- **Domenica 2 Aprile: seconda giornata di gare;**
- **Lunedì 3 Aprile: terza giornata di gare;**
- **Martedì 4 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;**
- **Mercoledì 5 Aprile: quarti di finale;**
- **Giovedì 6 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;**
- **Venerdì 7 Aprile: finale; partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale.**
- **Sabato 8 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.**

ART. 4 – MODALITÀ TECNICHE E FORMAZIONE GRADUATORIE

Le gare del Torneo delle Regioni si disputeranno in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15 ed in due tempi di durata pari a 20 minuti effettivi ciascuno per la categoria Allievi Under 17.

Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p.3

PAREGGIO p.1

SCONFITTA p.0

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- del sorteggio.

ART. 5 – QUARTI DI FINALE GIOVANISSIMI UNDER 15 E ALLIEVI UNDER 17

Giovanissimi Under 15:

Al fine di individuare la migliore seconda classificata dei gironi triangolari che acquisirà il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play (vedi art. 14)
- sorteggio.

Allievi Under 17:

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le 5 prime classificate dei gironi, nell'Urna 2 verranno inserite le 3 seconde classificate dei gironi quadrangolari.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi

Urna 2: Rappresentative seconde classificate dei quadrangolari

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Giovanissimi Under 15:

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle due seconde classificate dei quadrangolari e alla migliore seconda classificata nell'ambito dei triangolari.

Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi

Urna 2: Rappresentative seconde classificate

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi ciascuno per la categoria **Giovanissimi Under 15** e in due tempi di durata pari a 20 minuti effettivi ciascuno per la categoria **Allievi Under 17**. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti per il Calcio a Cinque.

ART. 6 – GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale delle categorie **Giovanissimi Under 15** e **Allievi Under 17** si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi ciascuno per la categoria **Giovanissimi Under 15** e in due tempi della durata pari a 20 minuti effettivi ciascuno per la categoria **Allievi Under 17**. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

ART. 7 – GARE DI FINALE

Le gare di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a 15 minuti effettivi ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15 e in due tempi della durata pari a 20 minuti effettivi ciascuno per la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per entrambe le categorie, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 3 minuti effettivi per i Giovanissimi Under 15 e di 5 minuti effettivi per gli Allievi Under 17 e, in caso di ulteriore parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti per il Calcio a Cinque.

ART. 8 – SOSTITUZIONE GIOCATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione dei giocatori in base alla particolare regolamentazione vigente in materia per l'attività di Calcio a Cinque.

ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA

La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R. Veneto. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- i giocatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica del giocatore medesimo per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2022-2023. Le squalifiche per una o più giornate di gara che non possono essere scontate nel Torneo delle Regioni 2022-2023 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nel Torneo delle Regioni 2023-2024;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, fatta eccezione per la squalifica automatica per una giornata di gara, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo;
- le ammonizioni residue al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residue al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei giocatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della

controparte – al Giudice Sportivo Territoriale entro 90 (novanta) minuti dal termine degli incontri medesimi.

ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE

Per le gare di qualificazione e dei quarti di finale, l'Arbitro ed il Cronometrista ufficiale verranno designati dal C.R.A. Veneto. Per le gare di semifinale e finale verrà designato, altresì, dal medesimo C.R.A. Veneto, anche il secondo Arbitro. Per la sola categoria Allievi Under 17 il secondo Arbitro verrà designato anche per le gare di qualificazione e dei quarti di finale.

ART. 11 – ELENCHI DEI GIOCATORI

Gli elenchi nominativi dei giocatori partecipanti al Torneo dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 31 Marzo 2023. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli giocatori, nonché il numero progressivo di maglia assegnata a ciascuno dei medesimi per l'intera durata del Torneo. Solo i giocatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all'Arbitro prima dell'inizio delle gare potranno essere elencati tutti i giocatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.

ART. 12 – SALUTI

Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, all'inizio e al termine di ogni gara, all'effettuazione di un saluto tra calciatrici, dirigenti, tecnici e Arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti. Al termine di ogni incontro, inoltre, si svolgerà il cosiddetto "terzo tempo" in appositi spazi predisposti all'interno degli impianti di gara.

ART. 13 – ONERI FINANZIARI E COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE

Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento sia della località in cui si svolge la manifestazione sia dei campi di giuoco, sono poste a carico dei rispettivi Comitati Regionali. Le singole comitive sono composte complessivamente da:

Giovanissimi Under 15, 16 Persone:

- n. 4 Componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico e Dirigente Accompagnatore);
- n. 12 giocatori;

Allievi Under 17, 17 Persone:

- n. 5 Componenti lo staff (segnatamente Tecnico, Massaggiatore, Medico,

Dirigente Accompagnatore e autista*);

- n. 12 giocatori;

*E' previsto un unico autista per entrambe le Rappresentative.

E', altresì, previsto un unico Responsabile Regionale per entrambe le Rappresentative.

Le spese di soggiorno, ad esclusione di eventuali extra, di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la eventuale parte residua totalmente a carico del C.R. Veneto.

ART. 14 – CLASSIFICA FAIR PLAY

La classifica fair-play verrà stabilita mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- -1 punto per ammonizione
- -2 punti per espulsione diretta o per somma di ammonizioni
- -3 punti per ammonizione più espulsione diretta
- -1 punto per ogni giornata di squalifica comminata al tesserato/tesserata in aggiunta alla prima

ART. 15 – VARIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nel regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e nel Regolamento di Giuoco per il Calcio a 5, ad eccezione, per la sola categoria Giovanissimi Under 15, della rimessa in gioco dal fondo del campo. In questa situazione il portiere non potrà rilanciare la palla direttamente oltre la metà del terreno di giuoco, senza che il pallone abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo.

Si riportano, di seguito, le schede elaborate all'esito del sorteggio effettuato per la composizione dei gironi della 59.a edizione del Torneo delle Regioni, 8.a edizione riservata alle categorie **Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17 di Calcio a 5**:

CALCIO A CINQUE ALLIEVI UNDER 17

Girone A: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – LAZIO – PUGLIA – BOLZANO

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA

CALCIO A CINQUE GIOVANISSIMI UNDER 15

Girone A: PIEMONTE VALLE D'AOSTA – LAZIO – PUGLIA

Girone B: VENETO – MARCHE – SICILIA

Girone C: LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA – UMBRIA – ABRUZZO – SARDEGNA

Girone E: TOSCANA – MOLISE – CALABRIA



COMUNICATO UFFICIALE N. 179
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 85/A, inerente la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA, in vigore dal 1° gennaio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450


COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

In allegato si pubblica la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA in vigore dal 1° gennaio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



WORLD ANTI-DOPING CODE
INTERNATIONAL STANDARD
**PROHIBITED
LIST**
2023

This List shall come into effect on 1 January 2023.

TABLE OF CONTENTS

Please note that the list of examples of medical conditions below is not inclusive.

SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES

S0 Non-approved substances	4
S1 Anabolic agents	5
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. male hypogonadism.	
S2 Peptide hormones, growth factors, related substances, and mimetics	7
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. anaemia, male hypogonadism, growth hormone deficiency.	
S3 Beta-2 agonists	9
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. asthma and other respiratory disorders.	
S4 Hormone and metabolic modulators	10
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. breast cancer, diabetes, infertility (female), polycystic ovarian syndrome.	
S5 Diuretics and masking agents	12
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. heart failure, hypertension.	
M1 – M2 – M3 Prohibited Methods	13

SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

S6 Stimulants	14
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. anaphylaxis, attention deficit hyperactivity disorders (ADHD), cold and influenza symptoms.	
S7 Narcotics	16
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. pain, including from musculoskeletal injuries.	
S8 Cannabinoids	17
S9 Glucocorticoids	18
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. allergy, anaphylaxis, asthma, inflammatory bowel disease.	

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1 Beta-blockers	19
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. heart failure, hypertension.	

INDEX	20
--------------------	----

THE 2023 PROHIBITED LIST WORLD ANTI-DOPING CODE

VALID 1 JANUARY 2023

Introduction

The *Prohibited List* is a mandatory *International Standard* as part of the World Anti-Doping Program.

The *List* is updated annually following an extensive consultation process facilitated by WADA. The effective date of the *List* is 01 January 2023.

The official text of the *Prohibited List* shall be maintained by WADA and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

Below are some terms used in this *List of Prohibited Substances and Prohibited Methods*.

Prohibited In-Competition

Subject to a different period having been approved by WADA for a given sport, the *In-Competition* period shall in principle be the period commencing just before midnight (at 11:59 p.m.) on the day before a *Competition* in which the *Athlete* is scheduled to participate until the end of the *Competition* and the *Sample* collection process.

Prohibited at all times

This means that the substance or method is prohibited *In-* and *Out-of-Competition* as defined in the *Code*.

Specified and non-**Specified**

As per Article 4.2.2 of the *World Anti-Doping Code*, “for purposes of the application of Article 10, all *Prohibited Substances* shall be *Specified Substances* except as identified on the *Prohibited List*. No *Prohibited Method* shall be a *Specified Method* unless it is specifically identified as a *Specified Method* on the *Prohibited List*”. As per the comment to the article, “the *Specified Substances* and *Methods* identified in Article 4.2.2 should not in any way be considered less important or less dangerous than other doping substances or methods. Rather, they are simply substances and methods which are more likely to have been consumed or used by an *Athlete* for a purpose other than the enhancement of sport performance.”

Substances of Abuse

Pursuant to Article 4.2.3 of the *Code*, *Substances of Abuse* are substances that are identified as such because they are frequently abused in society outside of the context of sport. The following are designated *Substances of Abuse*: cocaine, diamorphine (heroin), methylenedioxymethamphetamine (MDMA/“ecstasy”), tetrahydrocannabinol (THC).

Published by:

World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

URL: www.wada-ama.org
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

S0 NON-APPROVED SUBSTANCES

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of the *List* and with no current approval by any governmental regulatory health authority for human therapeutic use (e.g. drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued, designer drugs, substances approved only for veterinary use) is prohibited at all times.

This class covers many different substances including but not limited to BPC-157.

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-*Specified Substances*.

Anabolic agents are prohibited.

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

When administered exogenously, including but not limited to:

- 1-Androstenediol (5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol)
- 1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3, 17-dione)
- 1-Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Testosterone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)
- 4-Androstenediol (androst-4-ene-3 β , 17 β -diol)
- 4-Hydroxytestosterone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)
- 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
- 7 α -hydroxy-DHEA
- 7 β -hydroxy-DHEA
- 7-Keto-DHEA
- 17 α -methylepithiostanol (epistane)
- 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
- 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
- Androst-4-ene-3,11,17- trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
- Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)
- Androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol)
- Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
- Bolasterone
- Boldenone
- Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
- Calusterone
- Clostebol
- Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)
- Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
- Drostanolone
- Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)
- Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one)
- Epitestosterone
- Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
- Fluoxymesterone
- Formebolone
- Furazabol (17 α -methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)
- Gestrinone

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) (continued)

- Mestanolone
- Mesterolone
- Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Metenolone
- Methandriol
- Methasterone (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one)
- Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one)
- Methylclostebol
- Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one)
- Methylnortestosterone (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one)
- Methyltestosterone
- Metribolone (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one)
- Mibolerone
- Nandrolone (19-nortestosterone)
- Norboletone
- Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one)
- Norethandrolone
- Oxabolone
- Oxandrolone
- Oxymesterone
- Oxymetholone
- Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)
- Prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)
- Quinbolone
- Stanozolol
- Stenbolone
- Testosterone
- Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)
- Tibolone
- Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

2. OTHER ANABOLIC AGENTS

Including, but not limited to:

Clenbuterol, osilodrostat, ractopamine, selective androgen receptor modulators [SARMs, e.g. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 and YK-11], zeranol and zilpaterol.

S2

PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-*Specified Substances*.

The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s), are prohibited.

1. ERYTHROPOIETINS (EPO) AND AGENTS AFFECTING ERYTHROPOIESIS

Including, but not limited to:

- 1.1 Erythropoietin receptor agonists, e.g. darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, peginesatide).
- 1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. cobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.
- 1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706.
- 1.4 Transforming growth factor beta (TGF- β) signalling inhibitors, e.g. luspatercept; sotatercept.
- 1.5 Innate repair receptor agonists, e.g. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).

S2

PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS (continued)

2. PEPTIDE HORMONES AND THEIR RELEASING FACTORS

- 2.1 Chorionic gonadotrophin (CG) and luteinizing hormone (LH) and their releasing factors in males, e.g. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin
- 2.2 Corticotrophins and their releasing factors, e.g. corticorelin
- 2.3 Growth hormone (GH), its analogues and fragments including, but not limited to:
 - growth hormone analogues, e.g. lonapegsomatropin, somapacitan and somatrogen
 - growth hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191
- 2.4 Growth hormone releasing factors, including, but not limited to:
 - growth hormone-releasing hormone (GHRH) and its analogues (e.g. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin and tesamorelin)
 - growth hormone secretagogues (GHS) and their mimetics [e.g. lenomorelin (ghrelin), anamorelin, ipamorelin, macimorelin and tabimorelin]
 - GH-releasing peptides (GHRPs) [e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, and examorelin (hexarelin)]

3. GROWTH FACTORS AND GROWTH FACTOR MODULATORS

Including, but not limited to:

- Fibroblast growth factors (FGFs)
- Hepatocyte growth factor (HGF)
- Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and its analogues
- Mechano growth factors (MGFs)
- Platelet-derived growth factor (PDGF)
- Thymosin- β 4 and its derivatives e.g. TB-500
- Vascular endothelial growth factor (VEGF)

and other growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or ligament protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre type switching.

S3 BETA-2 AGONISTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers, are prohibited.

Including, but not limited to:

- Arformoterol
- Fenoterol
- Formoterol
- Higenamine
- Indacaterol
- Levosalbutamol
- Olodaterol
- Procaterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Salmeterol
- Terbutaline
- Tretinoquinol (trimetoquinol)
- Tulobuterol
- Vilanterol

EXCEPTIONS

- Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to exceed 600 micrograms over 8 hours starting from any dose;
- Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours;
- Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours;
- Inhaled vilanterol: maximum 25 micrograms over 24 hours.

NOTE

The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40 ng/mL is not consistent with therapeutic use of the substance and will be considered as an *Adverse Analytical Finding (AAF)* unless the *Athlete* proves, through a controlled pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of a therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above.

S4 HORMONE AND METABOLIC MODULATORS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

Prohibited substances in classes S4.1 and S4.2 are *Specified Substances*. Those in classes S4.3 and S4.4 are non-*Specified Substances*.

The following hormone and metabolic modulators are prohibited.

4.1. AROMATASE INHIBITORS

Including, but not limited to:

- 2-Androst-enol (5 α -androst-2-en-17-ol)
- 2-Androst-enone (5 α -androst-2-en-17-one)
- 3-Androst-enol (5 α -androst-3-en-17-ol)
- 3-Androst-enone (5 α -androst-3-en-17-one)
- 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
- Aminoglutethimide
- Anastrozole
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
- Exemestane
- Formestane
- Letrozole
- Testolactone

4.2. ANTI-ESTROGENIC SUBSTANCES [ANTI-ESTROGENS AND SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS (SERMS)]

Including, but not limited to:

- Bazedoxifene
- Clomifene
- Cyclofenil
- Fulvestrant
- Ospemifene
- Raloxifene
- Tamoxifen
- Toremifene

S4

HORMONE AND METABOLIC MODULATORS (continued)

4.3. AGENTS PREVENTING ACTIVIN RECEPTOR IIB ACTIVATION

Including, but not limited to:

- Activin A-neutralizing antibodies
- Activin receptor IIB competitors such as:
 - Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)
- Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab)
- Myostatin inhibitors such as:
 - Agents reducing or ablating myostatin expression
 - Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)
 - Myostatin- or precursor-neutralizing antibodies (e.g. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

4.4. METABOLIC MODULATORS

- 4.4.1 Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009; and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPAR δ) agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)
- 4.4.2 Insulins and insulin-mimetics
- 4.4.3 Meldonium
- 4.4.4 Trimetazidine

S5 DIURETICS AND MASKING AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All diuretics and masking agents, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

Including, but not limited to:

- Desmopressin; probenecid; plasma expanders, e.g. intravenous administration of albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol.
- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide and hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan.

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

EXCEPTIONS

- Drospirenone; pamabrom; and topical ophthalmic administration of carbonic anhydrase inhibitors (e.g. dorzolamide, brinzolamide);
- Local administration of felypressin in dental anaesthesia.

NOTE

The detection in an *Athlete's Sample* at all times or *In-Competition*, as applicable, of any quantity of the following substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine and pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic or masking agent (except topical ophthalmic administration of a carbonic anhydrase inhibitor or local administration of felypressin in dental anaesthesia), will be considered as an *Adverse Analytical Finding (AAF)* unless the *Athlete* has an approved *Therapeutic Use Exemption (TUE)* for that substance in addition to the one granted for the diuretic or masking agent.

PROHIBITED METHODS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited methods in this class are non-*Specified* except methods in M2.2. which are *Specified Methods*.

M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

The following are prohibited:

1. The *Administration* or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous) or heterologous blood, or red blood cell products of any origin into the circulatory system.
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen.
Including, but not limited to:
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13); voxelator and modified haemoglobin products, e.g. haemoglobin-based blood substitutes and microencapsulated haemoglobin products, excluding supplemental oxygen by inhalation.
3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or chemical means.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

The following are prohibited:

1. *Tampering*, or *Attempting to Tamper*, to alter the integrity and validity of *Samples* collected during *Doping Control*.
Including, but not limited to:
Sample substitution and/or adulteration, e.g. addition of proteases to *Sample*.
2. Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic investigations.

M3. GENE AND CELL DOPING

The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:

1. The use of nucleic acids or nucleic acid analogues that may alter genome sequences and/or alter gene expression by any mechanism. This includes but is not limited to gene editing, gene silencing and gene transfer technologies.
2. The use of normal or genetically modified cells.

S6 STIMULANTS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances* except those in S6.A, which are non-*Specified Substances*.

Substances of Abuse in this section: cocaine and methylenedioxymethamphetamine (MDMA / “ecstasy”)

All stimulants, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

Stimulants include:

A: NON-SPECIFIED STIMULANTS

- Adrafinil
- Amfepramone
- Amfetamine
- Amfetaminil
- Amiphenazole
- Benfluorex
- Benzylpiperazine
- Bromantan
- Clobenzorex
- Cocaine
- Cropropamide
- Crotetamide
- Fencamine
- Fenetylline
- Fenfluramine
- Fenproporex
- Fonturacetam
[4-phenylpiracetam (carphedon)]
- Furfenorex
- Lisdexamfetamine
- Mefenorex
- Mephentermine
- Mesocarb
- Metamfetamine(*d*-)
- *p*-methylanfetamine
- Modafinil
- Norfenfluramine
- Phendimetrazine
- Phentermine
- Prenylamine
- Prolintane

A stimulant not expressly listed in this section is a *Specified Substance*.

S6 STIMULANTS (continued)

B: SPECIFIED STIMULANTS

Including, but not limited to:

- 3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)
- 4-fluoromethylphenidate
- 4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine, 1,3-dimethylamylamine, 1,3 DMAA)
- 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine)
- 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, 1,4-dimethylamylamine, 1,4-DMAA)
- Benzfetamine
- Cathine**
- Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone
- Dimetamfetamine (dimethylamphetamine)
- Ephedrine***
- Epinephrine**** (adrenaline)
- Etamivan
- Ethylphenidate
- Etilamfetamine
- Etilefrine
- Famprofazone
- Fenbutrazate
- Fencamfamin
- Heptaminol
- Hydrafinil (fluorenol)
- Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine)
- Isometheptene
- Levmetamfetamine
- Meclofenoxate
- Methylenedioxyamphetamine
- Methylephedrine***
- Methylnaphthidate [((±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate]
- Methylphenidate
- Nikethamide
- Norfenefrine
- Octodrine (1,5-dimethylhexylamine)
- Octopamine
- Oxilofrine (methysynephrine)
- Pemoline
- Pentetrazol
- Phenethylamine and its derivatives
- Phenmetrazine
- Phenpromethamine
- Propylhexedrine
- Pseudoephedrine*****
- Selegiline
- Sibutramine
- Solriamfetol
- Strychnine
- Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine)
- Tuaminoheptane

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

i EXCEPTIONS

- Clonidine;
- Imidazoline derivatives for dermatological, nasal, ophthalmic or otic use (e.g. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetrazyline, xylometazoline) and those stimulants included in the 2023 Monitoring Program*.

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These substances are included in the 2023 Monitoring Program and are not considered *Prohibited Substances*.

** Cathine (d-norpseudoephedrine) and its l-isomer: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per millilitre.

*** Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 10 micrograms per millilitre.

**** Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-administration with local anaesthetic agents.

***** Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per millilitre.

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Substance of Abuse in this section: diamorphine (heroin)

The following narcotics, including all optical isomers, e.g. *d-* and *l-* where relevant, are prohibited.

- Buprenorphine
- Dextromoramide
- Diamorphine (heroin)
- Fentanyl and its derivatives
- Hydromorphone
- Methadone
- Morphine
- Nicomorphine
- Oxycodone
- Oxymorphone
- Pentazocine
- Pethidine

S8 CANNABINOIDS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.
Substance of Abuse in this section: tetrahydrocannabinol (THC)

All natural and synthetic cannabinoids are prohibited, e.g.

- In cannabis (hashish, marijuana) and cannabis products
- Natural and synthetic tetrahydrocannabinols (THCs)
- Synthetic cannabinoids that mimic the effects of THC

EXCEPTIONS

- Cannabidiol

S9 GLUCOCORTICOIDS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All glucocorticoids are prohibited when administered by any injectable, oral [including oromucosal (e.g. buccal, gingival, sublingual)] or rectal route.

Including, but not limited to:

- Beclometasone
- Betamethasone
- Budesonide
- Ciclesonide
- Cortisone
- Deflazacort
- Dexamethasone
- Fluocortolone
- Flunisolide
- Fluticasone
- Hydrocortisone
- Methylprednisolone
- Mometasone
- Prednisolone
- Prednisone
- Triamcinolone acetonide

NOTE

- Other routes of administration (including inhaled, and topical: dental-intracanal, dermal, intranasal, ophthalmological, otic and perianal) are not prohibited when used within the manufacturer's licensed doses and therapeutic indications.

P1 BETA-BLOCKERS

PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Beta-blockers are prohibited *In-Competition* only, in the following sports, and also prohibited *Out-of-Competition* where indicated (*).

- Archery (WA)*
- Automobile (FIA)
- Billiards (all disciplines) (WCBS)
- Darts (WDF)
- Golf (IGF)
- Mini-Golf (WMF)
- Shooting (ISSF, IPC)*
- Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air
- Underwater sports (CMAS)* in all subdisciplines of freediving, spearfishing and target shooting

*Also prohibited *Out-of-Competition*

Including, but not limited to:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • Acebutolol | • Bunolol | • Labetalol | • Oxprenolol |
| • Alprenolol | • Carteolol | • Metipranolol | • Pindolol |
| • Atenolol | • Carvedilol | • Metoprolol | • Propranolol |
| • Betaxolol | • Celiprolol | • Nadolol | • Sotalol |
| • Bisoprolol | • Esmolol | • Nebivolol | • Timolol |

INDEX

- (±)-Methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate, 15
- 1-Androstenediol, 5
- 1-Androstenedione, 5
- 1-Androsterone, 5
- 1-Epiandrosterone, 5
- 1-Testosterone, 5
- 1,2-Dimethylpentylamine, 15
- [1,2]Oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol, 5
- 1,3-Dimethylamylamine (1,3 DMAA), 15
- 1,3-Dimethylbutylamine, 15
- 1,4-Dimethylamylamine (1,4-DMAA), 15
- 1,4-Dimethylpentylamine, 15
- 1,5- Dimethyl-hexylamine, 15
- 2-Androstenol, 10
- 2-Androstene, 10
- 3 α -Hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one, 5
- 3 β -Hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one, 5
- 3 β -Hydroxy-5 α -androstan-17-one, 5
- 3 β -Hydroxyandrost-5-en-17-one, 6
- 3-Androstenol, 10
- 3-Androstene, 10
- 3-Methylhexan-2-amine, 15
- 4-Androstene-3,6,17 trione, 10
- 4-Androstenediol, 5
- 4-Chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one, 5
- 4-Chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one, 6
- 4-Fluoromethylphenidate, 15
- 4-Hydroxytestosterone, 5
- 4-Methylhexan-2-amine, 15
- 4-Methylpentan-2-amine, 15
- 4-Phenylpiracetam, 14
- 4,17 β -Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 5
- 5 α -Androst-1-ene-3, 17-dione, 5
- 5 α -Androst-1-ene-3 β , 17 β -diol, 5
- 5 α -Androst-2-en-17-ol, 10
- 5 α -Androst-2-en-17-one, 10
- 5 α -Androst-3-en-17-ol, 10
- 5 α -Androst-3-en-17-one, 10
- 5 α -Dihydrotestosterone, 5
- 5-Androstenedione, 5
- 5-Methylhexan-2-amine, 15
- 6-Oxo, 10
- 7 α -Hydroxy-DHEA, 5
- 7 β -Hydroxy-DHEA, 5
- 7-Keto-DHEA, 5
- 11-Ketoandrostenedione, 5
- 17 α -Methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol, 5
- 17 α -Methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol, 5
- 17 α -Methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol, 5
- 17 α -Methylepithiostanol, 5
- 17 β -Hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one, 5
- 17 β -Hydroxy-5 α -androstan-3-one, 5
- 17 β -Hydroxy-5 β -androstan-3-one, 5
- 17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one, 6
- 17 β -Hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one, 6
- 17 β -[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1^H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan-6-one, 6
- 17-Hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one, 6
- 19-Norandrostenediol, 5
- 19-Norandrostenedione, 5
- 19-Norpregna-4-en-17 α -ol, 5
- 19-Nortestosterone, 6
- α -Pyrrolidinovalerophenone, 15
- ## A
- ACE-031, 11
- Acebutolol, 19
- Acetazolamide, 12
- Activin A-neutralizing antibodies, 11
- Activin receptor IIB competitors, 11
- Adrafinil, 14
- Adrenaline, 15
- Adrenosterone, 5
- AICAR, 11
- Albumin, 12
- Alexamorelin, 8
- Alprenolol, 19
- Amfepramone, 14
- Amfetamine, 14
- Amfetaminil, 14
- Amiloride, 12
- Aminoglutethimide, 10
- Amiphenazole, 14
- AMP-activated protein kinase (AMPK), 11
- Anamorelin, 8
- Anastrozole, 10
- Andarine, 6
- Androst-4-ene-3 β ,17 β -diol, 5
- Androst-4-ene-3,11,17- trione, 5
- Androst-4-ene-3,17-dione, 5
- Androst-5-ene-3 β ,17 β -diol, 5
- Androst-5-ene-3,17-dione, 5
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, 10
- Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 5
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione, 10
- Androstanolone, 5
- Androstatrienedione, 10
- Androstenediol, 5
- Androstenedione, 5
- Anti-activin receptor IIB antibodies, 11
- AOD-9604, 7
- Apitegromab, 11
- Arformoterol, 9
- Arimistane, 10
- Asialo EPO, 7
- Atenolol, 19
- ## B
- Bazedoxifene, 10
- Beclometasone, 18
- Bendroflumethiazide, 12
- Benfluorex, 14
- Benzfetamine, 15
- Benzylpiperazine, 14
- Betamethasone, 18
- Betaxolol, 19
- Bimagrumab, 11
- Bisoprolol, 19
- Blood, 13
- Blood (autologous), 13
- Blood (components), 13
- Blood (heterologous), 13
- Blood (homologous), 13
- Blood manipulation, 13
- Bolasterone, 5
- Boldenone, 5
- Boldione, 5
- BPC-157, 4
- Brimonidine, 15
- Brinzolamide, 12

INDEX

Bromantan, 14
Budesonide, 18
Bumetanide, 12
Bunolol, 19
Buprenorphine, 16
Buserelin, 8

C

Calusterone, 5
Cannabidiol, 17
Cannabis, 17
Canrenone, 12
Carbamylated EPO (CEPO), 7
Carpheon, 14
Carteolol, 19
Carvedilol, 19
Cathine, 12, 15
Cathinone, 15
Celiprolol, 19
Cell (doping), 13
Cell (genetically modified), 13
Cell (normal), 13
Cell (red blood), 13
Chlorothiazide, 12
Chlortalidone, 12
Chorionic Gonadotrophin (CG), 8
Ciclesonide, 18
CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
Clenbuterol, 6
Clobenzorex, 14
Clomifene, 10
Clonazoline, 15
Clonidine, 15
Clostebol, 5
CNTO-530, 7
Cobalt, 7
Cocaine, 14
Corticotropin, 8
Corticotrophins, 8
Cortisone, 18
Cropropamide, 14
Crotetamide, 14
Cyclofenil, 10

D

Danazol, 5
Daprodustat, 7

Darbepoetins (dEPO), 7
Deflazacort, 18
Dehydrochlormethyltestosterone, 5
Dehydroepiandrosterone (DHEA), 6
Deslorelin, 8
Desmopressin, 12
Desoxymethyltestosterone, 5
Dexamethasone, 18
Dextran, 12
Dextromoramide, 16
Diamorphine, 16
Dimetamfetamine, 15
Dimethylamphetamine, 15
Domagrozumab, 11
Dorzolamide, 12
Drospirenone, 12
Drostanolone, 5

E

Ecstasy, 14
Efaproxiral (RSR13), 13
Enobosarm, 6
Ephedrine, 12, 15
Epiandrosterone, 5
Epi-dihydrotestosterone, 5
Epinephrine, 15
Epistane, 5
Epitestosterone, 5
EPO-based constructs, 7
EPO-Fc, 7
EPO-mimetic agents, 7
Erythropoietin receptor agonists, 7
Erythropoietins (EPO), 7
Esmolol, 19
Estr-4-ene-3,17-diol, 5
Estr-4-ene-3,17-dione, 5
Etacrynic acid, 12
Etamivan, 15
Ethylestrenol, 5
Ethylphenidate, 15
Etilamfetamine, 15
Etilefrine, 15
Examorelin, 8
Exemestane, 10

F

Famprofazone, 15
Felypressin, 12

Fenbutrazate, 15
Fencamfamin, 15
Fencamine, 14
Fenetylline, 14
Fenfluramine, 14
Fenoterol, 9
Fenoxazoline, 15
Fenproporex, 14
Fentanyl, 16
Fibroblast growth factors (FGFs), 8
Flunisolide, 18
Fluocortolone, 18
Fluorenol, 15
Fluoxymesterone, 5
Fluticasone, 18
Follistatin, 11
Fonturacetam, 14
Formebolone, 5
Formestane, 10
Formoterol, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furazabol, 5
Furfenorex, 14
Furosemide, 12

G

GATA inhibitors, 7
Gene doping, 13
Gene editing, 13
Gene silencing, 13
Gene transfer, 13
Gestrinone, 5
Ghrelin, 8
GH-releasing peptides (GHRPs), 8
Gonadorelin, 8
Goserelin, 8
Growth hormone (GH), 8
Growth hormone secretagogues (GHS), 8
GW1516, 11
GW501516, 11

H

Haemoglobin (products), 13
Haemoglobin (based blood substitutes), 13
Haemoglobin (microencapsulated products), 13
Hashish, 17

INDEX

Hepatocyte growth factor (HGF), 8
Heptaminol, 15
Heroin, 16
Hexarelin, 8
hGH 176-191, 8
Higenamine, 9
Hydrafnil, 15
Hydrochlorothiazide, 12
Hydrocortisone, 18
Hydromorphone, 16
Hydroxyamfetamine, 15
Hydroxyethyl starch, 12
Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, 7

I

Imidazoline, 15
Indacaterol, 9
Indanazoline, 15
Indapamide, 12
Infusions, 13
Injections (>100 mL), 13
Innate repair receptor agonists, 7
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1), 8
Insulin-mimetics, 11
Insulins, 11
Intravenous infusions/injections, 13
IOX2, 7
Ipamorelin, 8
Isometheptene, 15

K

K-11706, 7

L

Labetalol, 19
Landogrozumab, 11
Lenomorelin, 8
Letrozole, 10
Leuprorelin, 8
Levmetamfetamine, 15
Levosalbutamol, 9
LGD-4033, 6
Ligandrol, 6
Lisdexamfetamine, 14
Lonapegsomatropin, 8
Luspatercept, 7
Luteinizing hormone (LH), 8

M

Macimorelin, 8
Mannitol, 12
Marijuana, 17
Mechano growth factors (MGFs), 8
Meclofenoxate, 15
Mefenorex, 14
Meldonium, 11
Mephedrone, 15
Mephentermine, 14
Mesocarb, 14
Mestanolone, 6
Mesterolone, 6
Metamfetamine(*d*-), 14
Metandienone, 6
Metenolone, 6
Methadone, 16
Methandriol, 6
Methasterone, 6
Methedrone, 15
Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), 7
Methyl-1-testosterone, 6
Methylclostebol, 6
Methyldienolone, 6
Methylenedioxyamphetamine, 15
Methylenedioxymethamphetamine, 15
Methylephedrine, 12, 15
Methylhexaneamine, 15
Methylnaphtidate, 15
Methylnortestosterone, 6
Methylphenidate, 15
Methylprednisolone, 18
Methylsynephrine, 15
Methyltestosterone, 6
Methyltrienolone, 6
Metipranolol, 19
Metolazone, 12
Metoprolol, 19
Metribolone, 6
Mibolerone, 6
Modafinil, 14
Molidustat, 7
Mometasone, 18
Morphine, 16
Myostatin inhibitors, 11
Myostatin precursor-neutralizing antibodies, 11
Myostatin propeptide, 11

Myostatin-binding proteins, 11
Myostatin-neutralizing antibodies, 11

N

Nadolol, 19
Nafarelin, 8
Nandrolone, 6
Naphazoline, 15
Nebivolol, 19
Nicomorphine, 16
Nikethamide, 15
Norboletone, 6
Norclostebol, 6
Norethandrolone, 6
Norfenefrine, 15
Norfenfluramine, 14
Nucleic acids, 13
Nucleic acid analogues, 13

O

Octodrine, 15
Octopamine, 15
Olodaterol, 9
Osilodrostat, 6
Ospemifene, 10
Ostarine, 6
Oxabolone, 6
Oxandrolone, 6
Oxilofrine, 15
Oxprenolol, 19
Oxycodone, 16
Oxymesterone, 6
Oxymetazoline, 15
Oxymetholone, 6
Oxymorphone, 16

P

Pamabrom, 12
Parahydroxyamphetamine, 15
Peginesatide, 7
Pemoline, 15
Pentazocine, 16
Pentetrazol, 15
Perfluorochemicals, 13
Peroxisome proliferator activated receptor delta agonists, 11
Pethidine, 16
Phendimetrazine, 14
Phenethylamine, 15

INDEX

Phenmetrazine, 15
Phenpromethamine, 15
Phentermine, 14
Pindolol, 19
Plasma expanders, 12
Platelet-derived growth factor (PDGF), 8
p-methylamfetamine, 14
Pralmorelin, 8
Prasterone, 6
Prednisolone, 18
Prednisone, 18
Prenylamine, 14
Probenecid, 12
Procaterol, 9
Prolintane, 14
Propranolol, 19
Propylhexedrine, 15
Prostanazol, 6
Proteases, 13
Pseudoephedrine, 12, 15

Q

Quinbolone, 6

R

RAD140, 6
Ractopamine, 6
Raloxifene, 10
Reproterol, 9
Roxadustat, 7

S

S-23, 6
Salbutamol, 9, 12

Salmeterol, 9
Selective androgen receptor modulators (SARMs), 6
Selegiline, 15
Sermorelin, 8
Sibutramine, 15
Solriamfetol, 15
Somapacitan, 8
Somatrogon, 8
Sotalol, 19
Sotatercept, 7
Spironolactone, 12
SR9009, 11
Stamulumab, 11
Stanozolol, 6
Stenbolone, 6
Strychnine, 15

T

Tabimorelin, 8
Tamoxifen, 10
Tampering, 13
TB-500, 8
Tenamfetamine, 15
Terbutaline, 9
Tesamorelin, 8
Testolactone, 10
Testosterone, 6
Tetrahydrocannabinols, 17
Tetrahydrogestrinone, 6
Tetryzoline, 15
Thiazides, 12
Thymosin- β 4, 8
Tibolone, 6

Timolol, 19
Tolvaptan, 12
Torasemide, 12
Toremifene, 10
Transforming growth factor beta (TGF- β) signalling inhibitors, 7
Trenbolone, 6
Tretoquinol, 9
Triamcinolone acetonide, 18
Triamterene, 12
Trimetazidine, 11
Trimetoquinol, 9
Tryptorelin, 8
Tuaminoheptane, 15
Tulobuterol, 9

V

Vadadustat (AKB-6548), 7
Vaptans, 12
Vascular endothelial growth factor (VEGF), 8
Vilanterol, 9
Voxelotor, 13

X

Xenon, 7
Xylometazoline, 15

Y

YK-11, 6

Z

Zeranol, 6
Zilpaterol, 6





www.wada-ama.org

Summary of Major Modifications and Explanatory Notes

2023 Prohibited List

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES

S1. Anabolic Agents

- Androst-4-ene-3,11,17-trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone) is now listed as an example. In the body, it is converted to 11-ketotestosterone and both are androgens already prohibited as metabolites of androstenedione and testosterone, respectively.
- The substance 17 α -methylepithiostanol (commonly referred to as epistane) is the 17-methylated analog to thiodrol (Shionogi, Japan) and converts *in vivo* to the prohibited anabolic agent desoxymethyltestosterone. Hence, per definition, 17 α -methylepithiostanol is also prohibited under S1. In order to unequivocally document the prohibited status of 17 α -methylepithiostanol, the substance was added as an additional example.
- Ractopamine, a beta-adrenergic agonist approved in some countries as a growth promoter for animals, was added to the list of examples under S1.2.
- S-23 and YK-11 were listed as examples of SARMs in S1.2.

S4. Hormone and Metabolic Modulators

- S4.3 was updated to include antibodies of precursors of myostatin and as example, apitegromab was added.
- The numbering was reformatted for clarity but there was no change in classification.

S5. Diuretics and Masking Agents

- The introductory language of the section was revised to harmonize with other sections of the List.
- Torasemide is added as an example of a diuretic and is already named in a *WADA Technical Document* (TD MRPL) and a *WADA Technical Letter* (TL24).
- It was clarified that a *Therapeutic Use Exemption* is not required for topical ophthalmic administration of a carbonic anhydrase inhibitor (e.g. dorzolamide, brinzolamine) or for local administration of felypressin in dental anesthesia in conjunction with a threshold substance.

PROHIBITED METHODS

M1. Manipulation of Blood and Blood Components

- Voxelotor was added as an example, as it alters the ability of hemoglobin to release oxygen in the body, thereby enhancing arterial oxygen saturation. As a side effect, it increases serum erythropoietin, which has been shown to result in higher hemoglobin concentration in healthy individuals.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

PROHIBITED SUBSTANCES

S6. Stimulants

- 1,3-dimethylamylamine and 1,3 DMAA were added as alternative common names for 4-methylhexan-2-amine, while 1,4-dimethylamylamine and 1,4-DMAA were included as synonyms of 5-methylhexan-2-amine.
- Solriamfetol was included in S6b due to its activity as a dopamine and norepinephrine reuptake inhibitor resulting in increases in brain levels of these neurotransmitters and consequent stimulant behavioral effects in preclinical species and in humans.
- Tetryzoline was added as an imidazoline derivative under Exceptions. In addition, it is clarified that otic administration of imidazoline derivatives is not prohibited.

S7. Narcotics

- Tramadol has been on the *WADA* Monitoring Program for some years. Monitoring data has indicated significant *Use* in sports including cycling, rugby and football. Tramadol abuse, with its dose-dependent risks of physical dependence, opiate addiction and overdoses in the general population, is of concern and has led to it being a controlled drug in many countries. Research studies funded by *WADA*¹ have confirmed the potential for tramadol to enhance physical performance in sports. Consequently, as proposed in the draft 2023 *Prohibited List* circulated for consultation to stakeholders in May 2022, *WADA*'s Executive Committee approved, at its 23 September 2022 meeting, prohibiting tramadol during the *In-Competition* period. However, in order to thoroughly and widely communicate the rule changes and to allow sufficient time for information and education, the Executive Committee decided to introduce the prohibition of tramadol and the implementation of the new rule on 1 January 2024. A one-year delay in implementation will allow *Athletes* and medical personnel to better prepare for the change, Laboratories to update their procedures, and sports authorities to develop educational tools.

S9. Glucocorticoids

- It was clarified that otic administration of glucocorticoids is not prohibited.

¹ a) Holgado D, Zandonai T, Zabala M, Hopker J, Perakakis P, Luque-Casado A, Ciria L, Guerra-Hernandez E, Sanabria D. Tramadol effects on physical performance and sustained attention during a 20-min indoor cycling time-trial: A randomised controlled trial. *J Sci Med Sport*. 2018 Jul;21(7):654-660.

b) Mauger L, Thomas T, Smith S, Fennell C. (2022). Is tramadol a performance enhancing drug? A randomised controlled trial. British Association of Sport and Exercise Medicine Conference, 26-27 May 2022, Brighton, UK.
https://basem.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/Mauger_BASEM-Abstract.pdf
<https://www.wada-ama.org/en/resources/funded-scientific-research/tramadol-performance-enhancing-drug>

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1. Beta-Blockers

- At the request of the World Mini-Golf Federation (WMF), it was agreed to include mini-golf as a sport where beta-blockers are prohibited. The skills required for mini-golf are similar to others found in sports disciplines where beta-blockers are prohibited.
- At the request of the World Under Water Federation (CMAS) beta-blockers will be prohibited *Out-of-competition* as well as *In-competition* in all subdisciplines of freediving, spearfishing and target shooting.

MONITORING PROGRAM

- Dermorphin and its analogs were added to detect patterns of use in sport *In-competition*.
- GnRH analogs in females under 18 years were added to detect patterns of use in sport *In- and Out-of-competition*.
- Hypoxen (polyhydroxyphenylene thiosulfonate sodium) was added to evaluate misuse in sport *In- and Out-of-competition*.

* For further information on previous modifications and clarifications, please consult the *Prohibited List* Frequently Asked Questions at <https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor>.

ADDENDUM

S8. Cannabinoids

Background

- Following receipt of requests from a small number of stakeholders to remove (three national anti-doping organizations and one sports federation) or review (two anti-doping organizations) the prohibited *In-competition* status of cannabis from the *Prohibited List*, the WADA Executive Committee endorsed, during its meeting of September 2021, a recommendation of the WADA List Expert Advisory Group (LiEAG) to initiate a scientific review of the status of cannabis in 2022.
- At present, the main psychoactive component of cannabis, delta9-tetrahydrocannabinol (THC), is prohibited *In-competition* and is reported as an *Adverse Analytical Finding (AAF)* by WADA-accredited laboratories when the urinary concentration- of carboxy-THC exceeds a threshold of 150 ng/mL with a *Decision Limit* of 180 ng/mL. This threshold was significantly increased in 2013 from 15 ng/mL in order to minimize the number of *AAFs In-competition* due to potential *Use of THC Out-of-competition*. This means that with the current threshold, *Athletes* most at risk of testing positive are those who have consumed significant quantities of THC close to *In-competition Doping Control* or are chronic users.
- The 2021 World Anti-Doping Code (*Code*) incorporated the new Article 4.2.3 on *Substances of Abuse* for purposes of sanctioning under *Code* Article 10. *Substances of Abuse* are specifically identified on the *Prohibited List* because they are frequently abused in society outside of the context of sport. In this regard, the LiEAG identified THC as a *Substance of Abuse* for the 2021 *Prohibited List*, meaning that if the *Athlete* can establish that the THC use occurred *Out-of-Competition* and was unrelated to sport performance, the standard period of *Ineligibility* is three months, which may be reduced to one month if the *Athlete* satisfactorily completes an approved *Substance of Abuse* treatment program. While it is too early to evaluate the full impact of this new rule on sanctions for THC, preliminary data from 2021 indicates an increase in one- and three-month sanctions, suggesting that this provision is being applied.
- Under the World Anti-Doping Program, the approach to cannabis on the *Prohibited List* has therefore evolved chronologically as follows:
 - 2013:** The urinary threshold increased from 15 ng/mL to 150 ng/mL with a *Decision Limit* of 180 ng/ ml. This significantly affected the number of *AAFs*, from an average of between 400-500 per annum in the years 2009-2012 to fewer than 100 in 2021.
 - 2018:** Cannabidiol (CBD) was removed from the *Prohibited List*, allowing *Athletes* who wish to use it to have access to the non-psychoactive component of cannabis.
 - 2021:** The inclusion of the *Substance of Abuse* provision in the *Code* significantly reduced the length of *Ineligibility* sanctions from a potential two (or even four) years previously to three (or even one) month(s) today for *Athletes* that can establish that the THC use occurred *Out-of-Competition* and was unrelated to sport performance. Under Article 9 of the *Code*, the *Athlete* will still lose their medal, prize and result.

The Review Process:

- Since September 2021, the LiEAG, which is composed of external, international experts in pharmacology, forensic toxicology, drugs of abuse, analytical science, pharmacy, sports medicine, chemistry, endocrinology, internal medicine, regulatory affairs, peptides and growth factors and hematology embarked on a full *de novo* review of the status of delta9-tetrahydrocannabinol (THC) in sport. This extensive review focused on the three criteria set forth by Article 4.3 of the 2021 *Code*, namely:
 - a. Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the substance or method, alone or in combination with other substances or methods, has the potential to enhance or enhances sport performance;
 - b. Medical or other scientific evidence, pharmacological effects or experience that the *Use* of the substance or method represents an actual or potential health risk to the *Athlete*;
 - c. *WADA*'s determination that the *Use* of the substance or method contravenes the spirit of sport described in the introduction to the *Code*.
- Under *Code* Article 4.3, a substance or method must meet at least two of these three criteria to be considered for inclusion in the *Prohibited List*.
- Two subgroups of members of the LiEAG were formed, one to evaluate the effects of THC on performance enhancement (LiEAG-PE) and the other to assess the health risks (LiEAG-H). All existing scientific and medical publications related to these two topics were reviewed, as well as testimonials from *Athletes* who were/are cannabis users, available publicly, including in published surveys.
- This scientific literature review was subsequently discussed with four world-renowned independent, external international experts (Ad-Hoc THC Expert Group) specialized in the pharmacology, toxicology, psychiatry and behavioral properties of THC and cannabinoids, to ensure that all relevant publications had been included and that all relevant scientific and medical aspects had been appropriately evaluated. The experts confirmed that the information review had been extensive and that all relevant data and aspects of the impact of THC on health and performance enhancement had been properly examined.
- With respect to the Spirit of Sport criterion, the LiEAG Chair consulted with the *WADA* Ethics Expert Advisory Group (Ethics EAG). The Ethics EAG considered cannabis *Use*, at this time, to be against the Spirit of Sport across a cluster of areas listed in the *Code*, in particular:
 - Health
 - Excellence in Performance
 - Character and *Education*
 - Respect for rules and laws
 - Respect for self and other participants

They also noted that:

- Further research should be undertaken or supported in relation to *Athletes*' perceptions of cannabis *Use* but also in relation to its potential (including placebo-induced) enhancing effects. These are areas of uncertainty owing to a lack of robust evidence.

- Levels to trigger an *Anti-Doping Rule Violation In-competition* are such that they would be problematic on medical grounds for a competing *Athlete*, or indicative of a chronic habitual user. The present rule is not, as sometimes perceived or represented, an excessive incursion into private lifestyles. Nevertheless, and mindful of shifting public attitudes and laws in certain countries, the weight of evidence and argument, along with broad international restrictive regulatory laws and policies, supports the continuance of cannabis on the *Prohibited List* at this time.
- The LiEAG Chair also consulted with the members of the *WADA Athlete* Committee to seek their opinions on the *Use* of cannabis in sport. The meeting reflected the range of opinions and views of the *Athlete* community.
- In total, there were 10 consultative meetings held prior to the latest meeting of the LiEAG on 25-26 April 2022:
 - three by the LiEAG-PE
 - two by the LiEAG-H
 - one between the LiEAG Chair and the *Athlete* Committee Chair
 - one between the LiEAG Chair and the *Athlete* Committee
 - one between the LiEAG Chair and the Ethics EAG
 - one between the Ad-Hoc THC Expert Group and the LiEAG-PE
 - one between the Ad-Hoc THC Expert Group and the LiEAG-H

Conclusions:

After a thorough assessment and discussion under *WADA Code* Article 4.3, the LiEAG concluded that:

- a. There is compelling medical evidence that *Use* of THC is a risk for health, mainly neurological, that has a significant impact on the health of young individuals, a cohort which is overrepresented in *Athletes*.
- b. The current body of objective evidence does not support THC enhancement of physiological performance, while the potential for performance enhancement through neuropsychological effects still cannot be excluded.
- c. In consideration of the values encompassed by the Spirit of Sport as outlined by the Ethics EAG, and noting in particular that respect for self and other participants includes the safety of fellow-competitors, the *Use* of THC In-competition violates the Spirit of Sport.

Based on these three criteria defined by the *Code*, on the scientific evidence available, THC meets the criteria to be included on the *List*.

Future considerations:

- These conclusions are based on the currently available scientific literature. From the extensive review conducted, it was evident that there is a lack of robust studies evaluating the performance enhancing effects of THC at both the physical and mental level. While anecdotal, self-reported evidence is available, further clinical studies are required to rigorously determine the neuropsychological impact of THC on performance. However, it is also acknowledged that such studies may be difficult to design. For example, it would require enrolling volunteers actively consuming THC, which in most countries is illegal; it would not be a truly blinded placebo study because the subject would feel the effect of THC leading to possible positive bias (to show it has performance enhancing effects and thus should be prohibited) or negative bias (to support exclusion from the *List*); it would be difficult to re-create the stress of a competition; and it is very unlikely that high level *Athletes* could be included as volunteers. Therefore, only those using cannabis and in regions where THC use is legal could be recruited, and in an *Out-of-competition* setting, with a risk of positive or negative bias.
- As with all substances that are prohibited *In-competition* only, *Athletes* in regions where cannabis use is legal are advised to refrain from consuming cannabis for a number of days before the start of competition.

The 2023 Monitoring Program*

The following substances are placed on the 2023 Monitoring Program:

1. Anabolic Agents:

In and **Out-of-Competition**: Ecdysterone

2. Peptides Hormones, Growth Factors, Related Substances, and Mimetics:

In and **Out-of-Competition**: Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogs in females under 18 years only.

3. Beta-2 Agonists:

In and **Out-of-Competition**: Salmeterol and vilanterol below the *Minimum Reporting Level*.

4. Hypoxen (polyhydroxyphenylene thiosulfonate sodium):

In and **Out-of-Competition**

5. Stimulants:

In-Competition only: Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol and synephrine.

6. Narcotics:

In-Competition only: Codeine, dermorphin (and its analogs), hydrocodone and tramadol.

*The World Anti-Doping Code (Article 4.5) states: "WADA, in consultation with Signatories and governments, shall establish a monitoring program regarding substances which are not on the Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to detect potential patterns of misuse in sport."



COMUNICATO UFFICIALE N. 182
Stagione Sportiva 2022/2023

Si pubblica, in allegato, la tabella punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio - promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023 per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2023/2024, approvata per competenza dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' PERDENTI SPAREGGI PROMOZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2022/2023

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione	punti 2
Società avente sede in capoluogo di Provincia.....	punti 1

DIRITTI SPORTIVI

(i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2022, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1992/1993)	punti 9
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2002/2003)	punti 6
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2012/2013)	punti 3

MERITI SPORTIVI

Società perdente 2° turno spareggi Eccellenza.....	punti 6
Società perdente 1° turno spareggi Eccellenza.....	punti 3
Società partecipante fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza	punti 2
Società perdente la gara di Finale Nazionale di Coppa Italia di Eccellenza	punti 4

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

(i punteggi sono cumulabili)

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Serie C) - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	punti 3
Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022)	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022)	punti 1

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Eccellenza maschile 2020/2021.....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale femminile 2020/2021.....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile 2020/2021...	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio a Cinque femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque femminile 2020/2021...	punti 2
Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 30.06.2022	punti 1
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione	punti 2
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio a Cinque maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione.....	punti 2
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio a Cinque femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione.....	punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica ad eccezione delle attività Esordienti e Pulcini per le quali viene assegnato un punteggio per la sola partecipazione).

Società partecipante al Campionato Regionale Under 18, s.s. 2022/2023	punti 6
Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2022/2023	punti 6
Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023.....	punti 6
Società partecipante al Campionato Provinciale Under 18, s.s. 2022/2023	punti 4
Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2022/2023	punti 4
Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023	punti 4



Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2022/2023	punti 3
Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2022/2023	punti 3
Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2022/2023	punti 2
Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2022/2023	punti 2
Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2022/2023	punti 2
Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2022/2023	punti 2
Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022.....	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022.....	punti 6

MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nelle stagioni: 2018/2019 - 2021/2022 - 2022/2023

(i punteggi sono cumulabili)

Società vincente Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone)	punti 5
Società 2 ^a classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone)	punti 3
Società 3 ^a classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone)	punti 2

VALUTAZIONE IMPIANTO

Verbale Commissione Provinciale o Comunale con indicazione capienza.....	punti 3
Verbale Commissione Provinciale o Comunale senza indicazione capienza	punti 1

Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).



DETRAZIONI - PENALITA' (relative al Campionato di Eccellenza 2022/2023)

Per ogni giornata di squalifica, sospensione o porte chiuse del campo di giuoco per provvedimento disciplinare:	punti - 2
Per ogni punto di penalizzazione in classifica	punti - 2
Da 101 punti a 200 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza	punti - 3
Da 201 punti a 300 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza	punti - 5
Da 301 punti a 400 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 7
Da 401 punti a 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 9
Oltre 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 12

N.B.: Nella ipotesi di parità di punteggio nella graduatoria finale fra due o più squadre, le relative posizioni verranno stabilite tenendo conto della migliore posizione nella classifica finale del campionato di Eccellenza, così determinata a conclusione della c.d. “regular season” e, in caso di ulteriore parità, del miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate nell’ambito della c.d. “regular season”.

Vengono inoltre stabilite le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023;
- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024, per quelle Società che ne abbiano beneficiato, in qualunque categoria e a qualunque titolo, in una delle stagioni sportive 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023.

Sono altresì escluse dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024 le Società che, a seguito dei provvedimenti straordinari collegati all’emergenza sanitaria da Covid-19 e



all'organizzazione dei Campionati dilettantistici, nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono state ammesse al Campionato Regionale di Eccellenza ad integrazione dell'organico delle suddette stagioni sportive.



COMUNICATO UFFICIALE n. 190
Stagione Sportiva 2022/2023

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C., inerente modifiche agli artt. 9 e 133, nonché l'introduzione dell'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 dicembre 2022;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 9 e 133, ed introdurre l'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche agli artt. 9 e 133, nonché l'introduzione dell'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Testo attuale	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p>

<p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).</p> <p>3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.</p> <p>4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima</p>	<p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).</p> <p>3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.</p> <p>4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima</p>
---	---

<p>della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p>	<p>della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>7 bis. Agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p style="text-align: center;">Altri organi in materia disciplinare</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell’ambito della Federazione operano i seguenti organi in materia disciplinare:</p> <p>a) la Commissione federale di garanzia;</p> <p>b) gli organi disciplinari dell’AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all’Associazione stessa secondo le norme del relativo regolamento;</p> <p>c) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.</p> <p>2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli organi di cui al comma 1, lett. b), gli organi di giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p style="text-align: center;">Altri organi in materia disciplinare</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell’ambito della Federazione opera in materia disciplinare la Commissione Federale di Garanzia.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 142 bis</p> <p style="text-align: center;">Disposizione transitorie in materia di giudizi concernenti gli appartenenti all’AIA</p> <p>1. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli organi di disciplina dell’AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p>



COMUNICATO UFFICIALE n. 191
Stagione Sportiva 2022/2023

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C., inerente la modifica all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 dicembre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori/le calciatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, con eccezione per le gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile che sono successivamente regolate, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro. L'inosservanza di tale obbligo nelle gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato di Serie B femminile, di Coppa Italia femminile, del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

..... *OMISSIS*.....



COMUNICATO UFFICIALE n. 193
Stagione Sportiva 2022/2023

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 96/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2022 – nelle versioni italiane maschile e femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 dicembre 2022;
- visto il testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2022, redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel “UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, Edition 2022”;
- ritenuta la necessità di provvedere all’approvazione del testo

h a d e l i b e r a t o

di approvare il testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2022 – nelle versioni italiane maschile e femminile.

I presenti manuali entrano in vigore dalla stagione sportiva 2022/2023 ai fini del rilascio della Licenza UEFA necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della stagione sportiva 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MANUALE DELLE LICENZE UEFA - EDIZIONE 2022

INDICE

PARTE I Il processo di rilascio della Licenza UEFA

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore
2. Principi generali
3. Criteri

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema
5. Adempimenti delle società e verifiche
6. Procedimento di rilascio delle Licenze
7. Procedura straordinaria
8. Validità della Licenza
9. Sanzioni

PARTE II Criteri e requisiti per l'ottenimento della Licenza per la partecipazione alla UEFA Champions League, alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League

TITOLO I Criteri sportivi

- S.01 A Programma di formazione del settore giovanile
- S.02 A/B Categorie giovanili
- S.03 A Istruzione dei giovani calciatori
- S.04 A Tutela medico-sportiva
- S.05 A Tesseramento calciatori
- S.06 A Contratto con calciatori professionisti
- S.07 B Prestito internazionale calciatori professionisti
- S.08 B Rapporti con il sistema arbitrale
- S.09 B Attività a supporto del calcio femminile

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

- RS.01 B Piano strategico per la responsabilità sociale/sostenibilità
- RS.02 B Politica equità e inclusione
- RS.03 B Politica antirazzismo
- RS.04 B Tutela dei giovani calciatori

RS.05 B Calcio per tutte le abilità
RS.06 B Sostenibilità ambientale

TITOLO III Criteri infrastrutturali

I.01 A Disponibilità di uno stadio certificato
I.02 A Disponibilità degli impianti di allenamento
I.03 B Dotazioni degli impianti di allenamento

TITOLO IV Criteri organizzativi

P.01 A Struttura Societaria
P.02 A Dirigente Responsabile della Gestione
P.03 A Segretario Generale/Sportivo
P.04 A Referente per il sistema delle Licenze UEFA
P.05 A Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo
P.06 A Responsabile Ufficio Stampa
P.07 B Responsabile Marketing/Commerciale
P.08 B Match Organisation Officer
P.09 B Football Social Responsibility Officer
P.10 B Direttore Sportivo
P.11 B Team Manager
P.12 A Responsabile Tecnico della Prima Squadra
P.13 A Allenatore in Seconda
P.14 A Allenatore Portieri Prima Squadra
P.15 A Preparatore Atletico della Prima Squadra
P.16 A Responsabile Sanitario
P.17 A Operatore Sanitario della Prima Squadra
P.18 A Responsabile del Settore Giovanile
P.19 A/B Allenatori del Settore Giovanile
P.20 B Allenatore Portieri del Settore Giovanile
P.21 B Preparatori Atletici del Settore Giovanile
P.22 A Medico del Settore Giovanile
P.23 B Operatori Sanitari del Settore Giovanile
P.24 C Psicologo dello Sport
P.25 A Delegato/Vice Delegato per la Gestione dell'Evento
P.26 A Addetti Alla Sicurezza – Steward
P.27 B Supporter Liaison Officer
P.28 B Disability Access Officer
P.29 C Responsabile Information Technology
P.30 B Mansioni
P.31 B Obbligo di sostituzione

TITOLO V Criteri legali

L.01 A Dichiarazioni legali
L.02 A Soggetto richiedente la Licenza

- L.03 A Informazioni societarie
- L.04 A Struttura del gruppo
- L.05 A Beneficiario effettivo apicale
- L.06 A Dichiarazione scritta prima del rilascio della Licenza

TITOLO VI Criteri economico-finanziari

- F.01 A Bilancio sottoposto a revisione
- F.01 bis A Pubblicazione delle informazioni economico-finanziarie
- F.02 A Situazione economico-patrimoniale semestrale
- F.03 A Assenza debiti scaduti da trasferimento di calciatori
- F.04 A Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi
- F.05 A Assenza debiti scaduti nei confronti della UEFA, della FIGC e delle Leghe
- F.06 A Regola del Patrimonio Netto
- F.07 A Informazioni economico-finanziarie previsionali

APPENDICI

- Appendice I Regolamento del processo decisionale
- Appendice II Procedimento di rilascio della Licenza
- Appendice III Requisiti infrastrutturali
- Appendice IV Organigramma societario
- Appendice V Area di consolidamento
- Appendice VI Tabella di movimentazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
- Appendice VII Basi per la predisposizione del bilancio/ semestrale
- Appendice VIII Rendiconto Finanziario

PARTE I

IL PROCESSO DI RILASCIO DELLA LICENZA UEFA

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

Agente sportivo	<p>Il soggetto abilitato che, sulla base di quanto stabilito dalla FIGC nel Regolamento Agenti Sportivi, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti ai fini:</p> <p>a) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;</p> <p>b) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive;</p> <p>c) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.</p>
Bilancio	<p><u>Bilancio civilistico</u> ovvero, qualora previsto dal Manuale delle Licenze UEFA, <u>bilancio consolidato</u>.</p>
Catena di controllo	<p>Tutti i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, la Società richiedente la Licenza, compreso il soggetto cui sia riconducibile il Controllo finale sulla Società richiedente la Licenza e sul gruppo di cui eventualmente sia parte.</p>
Club Licensing Quality Standard	<p>Ultima versione del documento in cui sono definiti i requisiti minimi che gli enti deputati al rilascio della Licenza devono rispettare.</p>
Codice di Giustizia Sportiva	<p>Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.</p>
Collegato/a	<p>Entità/soggetto, anche diverso da una società (come nel caso di una partnership) in cui la partecipante detiene una Influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione in una Joint Venture.</p>
Competizioni UEFA	<p>UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League.</p>
Commissione di primo grado	<p>Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.</p>

Commissione di secondo grado	Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllata	Entità/soggetto giuridico su cui un'altra entità esercita il Controllo.
Controllo	Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il controllo può essere ottenuto attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Controllo congiunto	La condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica che esiste unicamente quando, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il Controllo (partecipanti al controllo congiunto).
Corrispettivi per la gestione dei diritti d'immagine	Corrispettivi dovuti (direttamente o indirettamente) ai dipendenti (come definiti nell'art. 14.7.1) derivanti da accordi contrattuali per lo sfruttamento dei diritti d'immagine relativi ad attività calcistiche o extra calcistiche.
Co.Vi.So.C.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.
Co.Vi.So.F.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile.
Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza	Informazioni, trasmesse dalla FIGC alla UEFA nel format prestabilito, contenenti, tra le altre cose, indicazioni specifiche in merito alle società che hanno richiesto la Licenza.
Dirigenti apicali	Soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Emolumenti	Il termine comprende non solo le retribuzioni (comprehensive di bonus e altri benefit) conseguenti al rapporto di lavoro, ma anche qualsiasi altro importo che fosse dovuto al dipendente per impegni

	contrattuali assunti dalla Società richiedente la Licenza e non direttamente inerenti il rapporto stesso (es. Corrispettivi per la gestione dei diritti di immagine, etc.).
Evento/operazione di rilevanza economica sostanziale	Qualsiasi evento o altra circostanza che abbia effetti negativi rilevanti sul Bilancio/Semestrale e che avrebbe comportato una prospettazione diversa se si fosse verificato durante il precedente periodo di riferimento annuale o semestrale.
FIFA	Fédération Internationale de Football Association.
FIGC	Federazione Italiana Giuoco Calcio.
GOS	Gruppo Operativo Sicurezza.
Governo	Qualunque Ministero o ufficio del governo italiano o enti/dipartimenti governativi, sia locali che nazionali.
Influenza notevole	Capacità di influenzare, ma non di controllare, le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di una entità. L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Ad esempio, uno o più soggetti giuridici il cui controllo finale sia riconducibile allo stesso soggetto (escluse la UEFA, la FIGC e le Leghe ad essa affiliate) avranno un'Influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza se garantiscono alla stessa Società richiedente la Licenza un importo superiore o equivalente al 30% dei propri ricavi relativi all'esercizio di riferimento.
Joint venture	Accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.
Licenza	Licenza UEFA: certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema.
Lingue ufficiali UEFA	Francese, inglese e tedesco.
Manuale	Manuale delle Licenze UEFA - Edizione 2022.
NOIF	Norme Organizzative Interne Federali.
Organo Arbitrale delle Licenze	Organo Arbitrale delle Licenze UEFA presso il

UEFA

Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Organi del Sistema

Sono organi del sistema:

- l'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

Parte correlata

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il Bilancio (Società richiedente la Licenza e/o gruppo). Rilevante è la sostanza della correlazione, non tanto la sua forma.

Nello specifico:

A) Una persona o uno stretto familiare di quella persona (si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; i figli del coniuge o del convivente di quella persona; le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona) è correlato all'entità che redige il bilancio se tale persona:

- 1) ha il Controllo o il Controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- 2) ha un'Influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
- 3) è uno dei Dirigenti apicali dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

B) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- 1) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, Controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- 2) l'entità e l'entità che redige il bilancio sono Controllate, congiuntamente controllate o notevolmente influenzate dallo stesso Governo;
- 3) un'entità esercita un'Influenza notevole sull'altra;
- 4) un'entità è una Collegata o una Joint venture dell'altra (o una Collegata o una Joint Venture di un'entità del gruppo di cui fa parte l'altra);

5) entrambe le entità sono Joint venture di uno stesso soggetto terzo;

6) un'entità è una Joint venture di una terza entità e l'altra entità è una Collegata della terza entità;

7) l'entità è Controllata o congiuntamente controllata da una persona identificata nel paragrafo A);

8) una persona identificata nel paragrafo A (1) ha un'Influenza notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti apicali dell'entità (o di una sua controllante);

9) l'entità o un'entità del gruppo di cui è parte, fornisce servizi di direzione strategica all'entità che redige il Bilancio.

Procedure di composizione collettiva con i creditori

Qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito, giudiziale o stragiudiziale, volontaria od obbligatoria, relativa a stati di insolvenza anche temporanei della società (comprese le procedure che consentano o siano finalizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa).

Procedure di verifica concordate (Agreed upon procedures)

In un incarico che richiede lo svolgimento di procedure di verifica concordate, al revisore è richiesto di svolgere le procedure di revisione, definite tra il revisore, il committente e ogni terza parte interessata, per le quali il revisore dovrà emettere un report sui risultati emersi dalle verifiche.

I fruitori del report devono formulare le proprie conclusioni sulla base del rapporto predisposto dal revisore. Il rapporto è destinato alle parti che hanno concordato le procedure da svolgere in quanto altri, non essendo a conoscenza delle ragioni per le quali sono state svolte, potrebbero fraintendere i risultati.

Semestrale

Situazione economico-patrimoniale per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

Sistema

Sistema delle Licenze per l'ammissione alle competizioni UEFA.

Società richiedente la Licenza

Società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.

Stadio	<p>Impianto sportivo destinato alla disputa delle competizioni, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo spazio o gli spazi di attività sportiva; • la zona spettatori; • eventuali spazi e servizi accessori e/o di supporto.
Stagione della Licenza	<p>Stagione sportiva per la quale viene richiesta/rilasciata la Licenza UEFA: ha inizio il giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione da parte della FIGC alla UEFA delle decisioni ed informazioni riguardanti le società che hanno richiesto la Licenza e si conclude alla medesima scadenza dell'anno successivo.</p>
Stagione sportiva nazionale	<p>1 luglio - 30 giugno.</p>
TAS (CAS)	<p>Tribunale Arbitrale dello Sport (Court of Arbitration for Sport) con sede in Losanna.</p>
UEFA	<p>Union des Associations Européennes de Football.</p>
Ufficio Licenze UEFA e SF	<p>Ufficio Licenze UEFA e Sostenibilità Finanziaria.</p>

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore

1.1 Il Manuale entra in vigore dalla stagione sportiva 2022/2023 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della stagione sportiva 2023/2024. Il Manuale resterà in vigore fino all'approvazione di una nuova edizione dello stesso.

Il Manuale non può essere modificato durante il processo di rilascio della Licenza se non a seguito di autorizzazione da parte della UEFA.

2. Principi generali

2.1 Sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

2.2 La Licenza è una certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema come parte della procedura di ammissione alle competizioni UEFA. La decisione finale sull'ammissione alle competizioni UEFA è di competenza esclusiva della UEFA.

2.3 Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza.

Il Manuale è redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*" (*Edition 2022*), Parte II, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 7 aprile 2022.

2.4 Il Manuale è redatto in lingua inglese e in lingua italiana.

In caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese revisionato dalla UEFA.

2.5 Il soggetto richiedente la Licenza è una società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.

Qualsiasi cambiamento nella forma giuridica, nella struttura legale del gruppo (inclusa la fusione con un altro soggetto o il trasferimento di attività tipiche ad un altro soggetto), negli elementi identificativi della società (sede, nome, colori sociali, etc.) effettuato dalla Società richiedente la Licenza durante questo periodo che possa danneggiare l'integrità della competizione o facilitare la qualificazione della Società richiedente la Licenza alla competizione in virtù del merito sportivo, ovvero l'ottenimento della Licenza, è considerato interruttivo del periodo di affiliazione¹.

¹ La UEFA si riserva di concedere una deroga su tale aspetto alla singola Società richiedente la Licenza. Per informazioni sulla politica e sul processo di concessione della deroga, si faccia riferimento al *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability*

La Società richiedente la Licenza è responsabile della:

- a) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- b) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di tutte le informazioni richieste per la valutazione del rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- c) tempestiva comunicazione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di qualsiasi modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF (es. forma giuridica, struttura del gruppo, elementi identificativi della Società richiedente la Licenza, rinnovi contrattuali, assetto societario, capienza dello Stadio, etc.).

2.6 La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B. E' facoltà delle Società richiedenti la Licenza rinunciare al rilascio della Licenza nel corso della relativa procedura, fermo restando, anche successivamente alla rinuncia, l'applicazione del successivo art. 2.8.

2.7 La Licenza è rilasciata dalla FIGC sulla base del Manuale e delle norme dettate dalla UEFA ed è valida per una sola stagione sportiva.

2.8 La Società richiedente la Licenza accetta le disposizioni del Manuale ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- accettare i controlli di conformità e/o le ispezioni disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema prima e dopo il rilascio della Licenza;
- accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza;
- osservare le norme federali ed ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIGC.

2.9 Le società che ottengono la Licenza e si qualificano per una Competizione UEFA sono soggette ad un processo di monitoraggio da parte della UEFA e sono tenute a rispettare le previsioni di cui al "*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*" (Edition 2022), Parte III.

2.10 Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere e migliorare il livello qualitativo del calcio europeo in tutti i suoi aspetti;
- promuovere lo sviluppo del calcio femminile;
- promuovere la formazione e l'educazione dei giovani calciatori in tutti i club;
- garantire un adeguato livello di organizzazione e di competenza manageriale all'interno dei club;

Regulations (Edition 2022), Annex I.

- migliorare le infrastrutture sportive, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- garantire l'integrità ed il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera stagione sportiva;
- salvaguardare l'identità e la storia di ogni club;
- incoraggiare la cooperazione tra i club e la FIGC e promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale;
- includere la responsabilità sociale nel sistema calcio;
- promuovere un sano rapporto tra club e tifosi e rendere il calcio sempre più accessibile.

2.11 Il Manuale ha inoltre lo scopo di:

- migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentarne l'efficienza e la credibilità a beneficio dell'intero movimento calcistico;
- garantire credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- fornire adeguate garanzie per i creditori;
- favorire un migliore controllo dei costi;
- incoraggiare i club ad operare sulla base dei propri ricavi;
- incoraggiare gli investimenti "virtuosi" a lungo termine;
- promuovere la fattibilità e la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo.

3. Criteri

3.1 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza sono distinti in sei categorie:

- criteri sportivi;
- criteri responsabilità sociale;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

3.2 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza per la partecipazione alla UEFA Champions League, alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League sono contenuti nella Parte II del Manuale.

3.3 I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo tre diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

a) Criteri "A": i criteri contraddistinti dalla lettera "A" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

b) Criteri "B": i criteri contraddistinti dalla lettera "B" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, su mandato della Commissione di primo grado e d'intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale

alla società inadempiente, con l'indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l'invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento agli organi di giustizia sportiva.

c) Criteri "C": i criteri contraddistinti dalla lettera "C" sono da ritenersi raccomandazioni di buona prassi. Il mancato rispetto degli stessi non comporta sanzioni disciplinari né il diniego della Licenza.

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema

4.1 La FIGC definisce i termini del procedimento per il rilascio della Licenza e nomina gli organi del Sistema.

4.2 Sono Organi del Sistema:

- l'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

4.3 Gli Organi del Sistema ed i soggetti che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ufficio Licenze UEFA e SF nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle Licenze sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

4.4 Il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti, nomina il Responsabile, il Vice Responsabile dell'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti.

4.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF ha il compito di:

- predisporre, implementare e sviluppare il Sistema delle Licenze;
- assistere, verificare e monitorare l'operato delle società in relazione all'ottenimento della Licenza e successivamente al rilascio della stessa;
- monitorare il corretto svolgimento del procedimento di rilascio delle Licenze;
- fornire la necessaria assistenza amministrativa agli altri Organi del Sistema;
- coordinare il lavoro degli Esperti e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- garantire il necessario raccordo con gli uffici della FIGC e delle Leghe di competenza;
- informare la UEFA di qualunque evento successivo al rilascio delle Licenze, che costituisca una modifica significativa rispetto alla situazione precedentemente rappresentata, incluse le modifiche della forma giuridica o della struttura del gruppo delle società;
- condividere informazioni ed esperienze con i corrispondenti uffici delle altre Federazioni e della UEFA.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale, per le comunicazioni esterne, di un Responsabile e di un Vice Responsabile della comunicazione nominati dal Presidente Federale.

4.6 Gli Esperti devono avere specifiche competenze nelle materie oggetto del Manuale, in particolare:

- l'Esperto dei criteri sportivi deve avere un'esperienza pluriennale legata al settore giovanile, maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri responsabilità sociale deve avere un'esperienza pluriennale legata al tema della responsabilità sociale maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri infrastrutturali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o architetti e avere specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva;

- l'Esperto dei criteri organizzativi deve avere un'esperienza professionale pluriennale legata all'organizzazione aziendale maturata nell'ambito di società/federazioni sportive, istituzioni accademiche o società di consulenza;
- l'Esperto dei criteri legali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli avvocati;
- l'Esperto dei criteri economico-finanziari deve essere iscritto da almeno cinque anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4.7 Gli Esperti hanno il compito di:

- valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza dei criteri previsti nel Manuale sulla base della documentazione presentata dalle società ovvero delle verifiche disposte dall'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- predisporre, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado;
- predisporre, per ogni società ricorrente, avverso la delibera di diniego o revoca adottata dalla Commissione di primo grado, una relazione da trasmettere alla Commissione di secondo grado;
- fornire assistenza tecnica agli altri Organi del Sistema e alla UEFA.

La posizione di Esperto è incompatibile con l'impiego organico presso società o Leghe professionistiche o con qualsiasi altra posizione che comporti possibili conflitti di interesse.

4.8 La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale e sono tra loro indipendenti.

I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità.

Non possono essere nominati nella Commissione di primo grado e nella Commissione di secondo grado componenti di altri Organi del Sistema.

La carica di componente della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado è incompatibile con qualsiasi ruolo dirigenziale all'interno delle società professionistiche o appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente di una delle Commissioni del sistema delle Licenze Nazionali o della Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile).

4.9 I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono essere in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà rispetto alle società richiedenti la Licenza e devono agire in modo imparziale nell'esercizio dei propri doveri. Le condizioni di autonomia, indipendenza e terzietà di un membro delle Commissioni non sussistono nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stesso o un suo parente o affine entro il quarto grado sia dipendente, membro, azionista, partner commerciale o consulente di una Società richiedente la Licenza.

In ogni caso, ciascun membro delle Commissioni, laddove si trovi in conflitto di interessi con una Società richiedente la Licenza, ha l'obbligo di dichiararlo ed astenersi da ogni discussione e dal voto relativo a quella medesima società.

4.10 Il componente della Commissione di primo grado o della Commissione di secondo grado

che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica.

4.11 La Commissione di primo grado decide in prima istanza sulle domande di rilascio della Licenza proposte dalle società.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla Società richiedente la Licenza e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

La Commissione di primo grado, inoltre, decide sulla revoca della Licenza.

4.12 La Commissione di primo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.13 La Commissione di primo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.14 Le decisioni della Commissione di primo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di primo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.15 La Commissione di secondo grado è l'organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.

La decisione è adottata sulla base delle motivazioni della decisione della Commissione di primo grado, della documentazione fornita dalla società ricorrente e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

4.16 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.17 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.18 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di secondo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.19 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

5. Adempimenti delle società e verifiche

5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.

La Società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente predisposti dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la Società richiedente la Licenza deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, che attesti la veridicità e la correttezza delle informazioni fornite, pena la commissione di illecito disciplinare.

5.3 Gli Organi del Sistema definiscono le procedure di verifica assicurando uguale trattamento a tutte le Società richiedenti la Licenza. Esaminano, inoltre, la documentazione trasmessa dalle società, verificandone la adeguatezza, e stabiliscono, sulla base di un principio di ragionevolezza, se i criteri per il rilascio della Licenza sono rispettati, riservandosi, laddove necessario, di richiedere informazioni aggiuntive volte a comprovare tale rispetto.

5.4 La FIGC e gli Organi del Sistema garantiscono alla Società richiedente la Licenza il rispetto del principio di riservatezza circa le informazioni fornite nel corso del procedimento di rilascio della Licenza.

Tutte le persone coinvolte nel processo di rilascio delle Licenze hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza prima di iniziare a svolgere la propria attività.

5.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti controllano la completezza delle informazioni fornite dalla Società richiedente la Licenza e la loro idoneità a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

5.6 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, per mezzo di propri incaricati o delegati, può effettuare controlli a campione e/o verifiche presso la sede della Società richiedente la Licenza e/o altri luoghi in cui si svolge l'attività sportiva.

5.7 Nell'espletamento delle attività di controllo, l'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale della collaborazione e assistenza di altri uffici federali e delle Leghe di competenza.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF può, inoltre, richiedere alla Società richiedente la Licenza di produrre integrazioni della documentazione presentata ovvero compiere specifici interventi che siano segnalati dagli Esperti per sanare eventuali inadempienze risultanti dalle dichiarazioni e/o dalla documentazione presentata.

5.8 Gli Organi del Sistema possono avvalersi dell'attività degli ispettori della Co.Vi.So.C. in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari.

5.9 Al fine di verificare la correttezza del procedimento e della decisione sul rilascio della Licenza, la UEFA può, direttamente o attraverso altri organismi da essa delegati, effettuare controlli presso l'Ufficio Licenze UEFA e SF sugli atti del procedimento ovvero può effettuare ispezioni presso le società richiedenti la Licenza o che abbiano ottenuto la Licenza, alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.10 Gli Organi del Sistema che nell'ambito del procedimento di rilascio della Licenza riscontrino violazioni ai regolamenti federali o illeciti disciplinari, derivanti dalla violazione delle disposizioni del Manuale, trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

5.11 Il rilascio della Licenza non sostituisce l'obbligo per le società di rispettare i regolamenti relativi alle Competizioni UEFA.

6. Procedimento di rilascio delle Licenze

6.1 Il procedimento di rilascio delle Licenze (Appendice II) ha inizio con la trasmissione alle società da parte dell'Ufficio Licenze UEFA e SF, del presente Manuale, della modulistica e dell'elenco completo della documentazione richiesta, con l'indicazione dei termini del procedimento.

6.2 La Società richiedente la Licenza, nei termini fissati annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, presenta la domanda di rilascio della Licenza e la documentazione richiesta utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio.

La modulistica non può essere in nessun caso modificata dalle società senza aver ottenuto espressa autorizzazione dall'Ufficio.

6.3 La Società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.

6.4 Gli Esperti, nel termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, procedono all'istruttoria degli atti e redigono, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado.

6.5 La Società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all'Ufficio Licenze UEFA e SF la dichiarazione prevista all'art. 14.4 (Criterio L.06).

6.6 La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni degli Esperti, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.11 lett. F, G, e 15.5.3, lett. F, G, decide sul rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla Società richiedente la Licenza, anche solo via PEC.

6.7 Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione di primo grado e delle relative motivazioni, la Società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso. Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne hanno subito la revoca. In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

6.8 La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla Società richiedente la Licenza, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.11 lett. F, G, e 15.5.3, lett. F, G, delibera in merito al rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via PEC, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di invio della PEC, può presentare ricorso ai sensi del vigente Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.9 Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva alla competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.10 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla UEFA le decisioni sul rilascio/diniego della Licenza.

6.11 Il procedimento di rilascio delle Licenze è valutato annualmente da un ente certificatore indipendente approvato dalla UEFA sulla base del *Club Licensing Quality Standard*.

6.12 La UEFA e/o gli enti da essa nominati a tale scopo, si riservano la facoltà di condurre, in qualunque momento, delle visite di controllo presso la FIGC e, alla presenza di quest'ultima, presso le società. Tali visite hanno lo scopo di verificare se la FIGC e le società abbiano rispettato gli obblighi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*" (*Edition 2022*) e se le Licenze siano state rilasciate correttamente.

7. Procedura straordinaria

7.1 Nel caso in cui, alla data stabilita e comunicata annualmente dalla UEFA, risultino ancora

in corsa per la qualificazione alla UEFA Europa League, attraverso la Coppa Nazionale, una o più società non appartenenti alla Serie A, che non abbiano già richiesto la Licenza, tali società saranno assoggettate, su richiesta della FIGC, ad una procedura straordinaria per l'eventuale ammissione alla UEFA Europa League, con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Sulla base di tale procedura straordinaria, la UEFA può concedere un'autorizzazione speciale alla società interessata per l'ammissione alla UEFA Europa League fermo restando il regolamento della competizione stessa. Tale procedura straordinaria si applica alle singole società e solo per la stagione in questione.

7.2 Entro il 31 agosto dell'anno che precede la Stagione della Licenza, la UEFA definisce i requisiti minimi da rispettare nell'ambito della procedura straordinaria e li comunica alla FIGC.

7.3 Entro la data stabilita dalla UEFA, l'Ufficio Licenze UEFA e SF comunica per iscritto alla UEFA le società non appartenenti alla Serie A per le quali sia ancora possibile la qualificazione alla UEFA Europa League.

7.4 La UEFA fissa i termini della procedura e li comunica alla FIGC.

7.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF è responsabile della comunicazione alle società interessate dei criteri stabiliti dalla UEFA nonché dei termini della procedura.

7.6 Entro i termini indicati dalla UEFA, la società interessata presenta all'Ufficio Licenze UEFA e SF la documentazione richiesta.

7.7 Gli Organi del Sistema verificano il rispetto da parte della società interessata dei criteri fissati e trasmettono alla UEFA, nei termini dalla stessa indicati, la seguente documentazione:

- la richiesta di un'autorizzazione speciale ai fini dell'ammissione alla UEFA Europa League, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- il parere motivato della Commissione di primo grado sul rispetto da parte della società interessata dei criteri minimi stabiliti dalla UEFA (con indicazione della data e del nome dei componenti della Commissione di primo grado che hanno preso parte all'esame dei documenti);
- la documentazione prodotta dalla società e/o dalla FIGC, comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
- ogni altro documento richiesto dalla UEFA nel corso della procedura straordinaria.

Su richiesta della UEFA, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa in una delle Lingue ufficiali UEFA.

7.8 La UEFA delibera tenendo conto del parere espresso dalla Commissione di primo grado e della documentazione prodotta dalla società interessata.

7.9 Qualora tutti i criteri previsti risultino rispettati e la società effettivamente acquisisca il titolo sportivo, la UEFA rilascia un permesso speciale ai fini della partecipazione della società stessa alla UEFA Europa League.

La decisione della UEFA viene comunicata alla FIGC, la quale a sua volta è tenuta a trasmetterla alla società interessata.

7.10 La società può presentare ricorso al TAS avverso la decisione della UEFA secondo le modalità indicate nello Statuto UEFA.

7.11 Qualora una delle società interessate fosse eliminata dalla Coppa Nazionale durante la procedura straordinaria, la FIGC ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla UEFA e la procedura straordinaria si intende automaticamente interrotta e non potrà essere riattivata in un momento successivo.

8. Validità della Licenza

8.1 La Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti.

8.2 La Licenza ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è stata rilasciata.

8.3 La Licenza perde automaticamente di efficacia in caso di:

- a) non ammissione della società al campionato di competenza, deliberata dai competenti organi federali;
- b) rinuncia della società all'attività sportiva;
- c) decadenza della società dall'affiliazione.

8.4 Può costituire motivo di revoca della Licenza:

- a) il venir meno, durante la Stagione della Licenza, di requisiti essenziali sulla base dei quali la Licenza è stata rilasciata;
- b) l'accertamento della non veridicità della documentazione prodotta ai fini del rilascio della Licenza;
- c) l'accertata alterazione o falsificazione anche parziale dei documenti presentati ai fini del rilascio della Licenza;
- d) la violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale.

8.5 Qualora, durante la stagione sportiva, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 8.4 del Manuale, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, d'intesa con gli Esperti, chiede alla società di porre in essere i necessari interventi correttivi, se le circostanze lo consentono, assegnando alla stessa un termine per l'adempimento; qualora la società resti inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado, valutata la gravità della situazione, può disporre la immediata revoca della Licenza con parere motivato.

8.6 La decisione di revocare la Licenza deve essere comunicata tempestivamente alla società interessata; la comunicazione può essere effettuata anche via PEC.

8.7 Avverso la decisione di revoca della Licenza è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione e delle relative motivazioni.

Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione

comprovante le ragioni di ricorso.

Il ricorso non sospende l'efficacia della revoca.

8.8 La Commissione di secondo grado, esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla società, delibera con decisione scritta dandone comunicazione, anche solo via PEC, alla società, la quale entro il termine perentorio di due giorni, può presentare ricorso all'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA ai sensi del vigente Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

8.9 In caso di revoca della Licenza, l'Ufficio Licenze UEFA e SF informa senza indugio la UEFA.

8.10 La Licenza non può essere trasferita ad altra società.

8.11 La UEFA stabilisce le regole per la sostituzione di una società che abbia conseguito il titolo sportivo per la partecipazione ad una Competizione UEFA e alla quale sia stata negata la Licenza.

9. Sanzioni

9.1 La società che si renda responsabile della violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punibile con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.2 La presentazione oltre il termine prescritto o la mancata presentazione della domanda di rilascio della Licenza da parte di una società di Serie A costituisce illecito disciplinare ed è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, in caso di recidiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.3 La società che violi la disposizione dell'art. 2.5 lett. c) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di recidiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione.

9.4 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 3.3 lett. b) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di reiterazione della violazione relativa al mancato rispetto del medesimo criterio di tipo B nel corso della stagione sportiva successiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione; in caso di ulteriore recidiva nelle successive stagioni sportive, ferma restando l'applicazione dell'ammenda nella misura non inferiore a quella precedentemente irrogata, alla società è applicata anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

9.5 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. b), c) del Manuale, ferma

restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva ovvero con entrambe le sanzioni in caso di recidiva.

9.6 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. a) del Manuale e dell'inosservanza del termine di cui all'art. 8.5 primo comma del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.7 Il deferimento agli organi di giustizia sportiva avviene a cura della Procura Federale su segnalazione della Commissione di primo grado e/o della Commissione di secondo grado.

PARTE II

CRITERI E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, ALLA UEFA EUROPA LEAGUE E ALLA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE

TITOLO I Criteri sportivi

10. Principi generali

10.1 La promozione e l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la promozione del calcio giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e dei programmi di formazione tecnica dei giovani calciatori;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica dei calciatori;
 - l'adozione di idonei programmi educativi volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori;
- l'incentivazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatori.

10.2 Criteri e requisiti

- **S.01 A PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE**
- **S.02 A/B CATEGORIE GIOVANILI**
- **S.03 A ISTRUZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI**
- **S.04 A TUTELA MEDICO – SPORTIVA**
- **S.05 A TESSERAMENTO CALCIATORI**
- **S.06 A CONTRATTO CON CALCIATORI PROFESSIONISTI**
- **S.07 B PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATORI PROFESSIONISTI**
- **S.08 B RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE**
- **S.09 B ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CALCIO FEMMINILE**

Criterio e grado: S.01 A

Descrizione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE

L'attività del settore giovanile deve rispondere ad un programma di formazione sportiva, scolastica e professionale dei giovani calciatori che contempili almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;

- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo etc.);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, etc.);
- risorse finanziarie (budget, risorse investite rispetto al fatturato, etc.);
- programma di formazione sportiva per categoria di calciatori;
- iniziative educative (Regole del gioco del calcio, anti-doping, integrità, anti-razzismo);
- assistenza sanitaria per i giovani calciatori (e conservazione delle schede mediche);
- processo di valutazione e controllo dei risultati rispetto agli obiettivi;
- validità del programma di formazione (da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni).

Il programma di formazione del settore giovanile deve essere predisposto in forma scritta, deve assicurare una corretta formazione sportiva, scolastica e professionale dei giovani calciatori e deve essere approvato dalla Commissione di primo grado, sentito l'esperto dei criteri sportivi che ne valuta anche la qualità.

L'esperto dei criteri sportivi verifica periodicamente il rispetto del programma di formazione del settore giovanile. All'esito della verifica, la Commissione di primo grado adotta ogni opportuno provvedimento, compresa la revoca dell'approvazione del programma.

Attestazioni e documenti

Programma di formazione del settore giovanile.

Criterio e grado: **S.02 A/B**

Descrizione

S.02 A CATEGORIE GIOVANILI

La Società richiedente la Licenza deve obbligatoriamente partecipare all'attività ufficiale delle seguenti categorie giovanili riconosciute dalla FIGC, con almeno una squadra per categoria:

- Primavera (16 - 19 anni di età)
- Allievi (14 - 16 anni di età)
- Giovanissimi (12 - 14 anni di età)
- Esordienti (10 - 12 anni di età)
- Pulcini (8 - 10 anni di età)

Tutti i calciatori appartenenti alle suddette categorie devono essere regolarmente tesserati per la FIGC.

Per le categorie Esordienti e Pulcini è ammessa la partecipazione ai relativi tornei con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella che richiede la Licenza da un regolare accordo di collaborazione/affiliazione.

S.02 B CATEGORIE GIOVANILI

Descrizione

Le società affiliate o in collaborazione con la Società richiedente la Licenza devono avere la qualifica minima di 2° Livello nel “Sistema di qualità dei club giovanili” (riconoscimento ufficiale attribuito dalla FIGC) e sede nella stessa provincia della Società richiedente la Licenza. Il rapporto di collaborazione/affiliazione deve espressamente prevedere:

- la partecipazione delle squadre ai tornei ufficiali della FIGC, nel rispetto delle norme federali;
- la presenza di uno staff tecnico - sanitario qualificato (ai sensi dei criteri P.16, P.18, P.19, P.21, P.22, P.23);
- la necessaria assistenza tecnica e finanziaria da parte della Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Elenco delle squadre partecipanti ai campionati Primavera, Allievi, Giovanissimi ed ai tornei Esordienti e Pulcini, con indicazione dell'appartenenza alla Società richiedente la Licenza o ad una sua affiliata.

Nel caso in cui le categorie Esordienti e/o Pulcini siano affidate a società affiliate/legate da accordi di collaborazione: relazione sui contenuti degli accordi di collaborazione/affiliazione con altre società per lo sviluppo dell'attività calcistica di base, corredata da copia degli accordi stessi.

Criterio e grado: **S.03 A**

Descrizione

ISTRUZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI

La Società richiedente la Licenza ha il dovere di promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori, garantendo loro la possibilità di completare la scuola dell'obbligo e di proseguire gli studi.

In particolare, con riferimento ai calciatori minori di età con famiglie residenti fuori sede, la Società richiedente la Licenza deve comprovare il rispetto dei regolamenti sportivi in materia di tesseramento dei minori e l'osservanza della legislazione vigente in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei minori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante l'impegno della Società richiedente la Licenza a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori.

Critério e grado: **S.04 A**

Descrizione

TUTELA MEDICO – SPORTIVA

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare una politica che garantisca che tutti i calciatori della prima squadra si sottopongano annualmente a controlli medici che siano conformi a quanto previsto dal *UEFA Medical Regulations*.

Inoltre, la Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare una politica che garantisca che tutti i giovani calciatori si sottopongano annualmente ai controlli medici previsti dalla normativa nazionale e sportiva vigente.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante che tutti i calciatori tesserati si sottopongono ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti sportivi.

Critério e grado: **S.05 A**

Descrizione

TESSERAMENTO CALCIATORI

Tutti i calciatori della Società richiedente la Licenza devono essere regolarmente tesserati per la FIGC, ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori e della normativa federale.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte della FIGC, dell'avvenuto tesseramento di tutti i calciatori della Società richiedente la Licenza.

Critério e grado: **S.06 A**

Descrizione

CONTRATTO CON CALCIATORI PROFESSIONISTI

Tutti i calciatori professionisti della Società richiedente la Licenza devono disporre di un contratto di lavoro sportivo redatto in conformità alla legge, alla normativa federale, alla normativa UEFA, alla normativa FIFA e depositato presso la Lega di appartenenza.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte della Lega di appartenenza, dell'avvenuto deposito dei contratti dei calciatori professionisti.

Criterio e grado: **S.07 B**

Descrizione

PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATORI PROFESSIONISTI

La Società richiedente la Licenza deve rispettare la normativa FIFA relativa al prestito internazionale di calciatori professionisti.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante il rispetto della normativa FIFA relativa al prestito di calciatori professionisti.

Criterio e grado: **S.08 B**

Descrizione

RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE

La Società richiedente la Licenza deve curare la partecipazione dei propri calciatori, allenatori e dirigenti agli incontri con gli arbitri organizzati annualmente da FIGC, Leghe professionistiche e AIA per favorire lo scambio di vedute e di informazioni sugli aspetti tecnici e disciplinari inerenti allo svolgimento delle gare.

La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti i componenti della prima squadra: calciatori, allenatori e staff tecnico.

Attestazioni e documenti

Attestato di partecipazione agli incontri.

Criterio e grado: **S.09 B (in vigore dall'1 giugno 2023)**

Descrizione

ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CALCIO FEMMINILE

La Società richiedente la Licenza deve implementare misure e attività finalizzate a sviluppare e promuovere il calcio femminile come:

- partecipare con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile ai tornei ufficiali della FIGC, nel rispetto delle norme federali, ovvero;
- fornire la necessaria assistenza tecnica e finanziaria al club con cui si è stipulato un accordo di collaborazione/affiliazione.

Attestazioni e documenti

Scheda progetto di sviluppo del calcio femminile.

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

11. Principi generali

11.1 Con riferimento alla responsabilità sociale nel calcio, si ritiene importante potenziare l'implementazione di politiche socialmente responsabili, promuovere azioni sostenibili e preservare la sostenibilità a lungo termine del calcio.

In particolare gli obiettivi dei criteri responsabilità sociale (Football Social Responsibility) sono:

- attribuire la necessaria importanza al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, nella convinzione che la sostenibilità contribuisce al successo del calcio europeo;
- fornire un quadro strategico che consenta ai club di sviluppare orientamenti, politiche e attività;
- incentivare la sostenibilità nelle attività principali dei club come investimento nella gestione dei rischi e nell'organizzazione futura.

11.2 Criteri e requisiti

- **RS.01 B PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ**
- **RS.02 B POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE**
- **RS.03 B POLITICA ANTIRAZZISMO**
- **RS.04 B TUTELA DEI GIOVANI CALCIATORI**
- **RS.05 B CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ**
- **RS.06 B SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Criterio e grado: **RS.01 B**

Descrizione

PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed implementare una strategia di sostenibilità, conformemente a quanto previsto dall'*UEFA Football Sustainability Strategy 2030*, che comprenda almeno le seguenti aree di interesse:

- equità e inclusione;
- antirazzismo;
- tutela dei giovani calciatori;
- calcio per tutte le abilità
- tutela ambientale sostenibilità ambientale.

Attestazioni e documenti

Piano strategico per la responsabilità sociale (Strategia di Responsabilità Sociale).

Criterio e grado: RS.02 B

Descrizione

POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE

La Società richiedente la Licenza, all'interno del piano strategico per la responsabilità sociale, deve definire ed applicare uno specifico programma, conforme alle linee guida approvate dalla UEFA, che assicuri:

- uguali diritti ed opportunità a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive organizzate dalla Società,
- formazione e coinvolgimento dei calciatori, degli allenatori e del personale amministrativo.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'equità e dell'inclusione.

Criterio e grado: RS.03 B

Descrizione

POLITICA ANTIRAZZISMO

La Società richiedente la Licenza deve mettere in pratica uno specifico programma contro il razzismo e contro le discriminazioni che preveda almeno le seguenti azioni:

- fare degli annunci allo Stadio che condannino apertamente atteggiamenti razzisti e/o discriminatori durante le partite e tutti coloro che sono coinvolti in atteggiamenti razzisti e/o discriminatori;
- prevenire la vendita di letteratura di matrice razzista e/o discriminatoria dentro e fuori dagli stadi e rimuovere con tempestività ogni striscione e scritta di stampo razzista e/o discriminatorio presente all'interno degli stadi;
- lavorare in collaborazione con altri gruppi e organizzazioni, con l'associazione dei calciatori, con i tifosi, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni giovanili, gli sponsor, le autorità locali, la polizia e le altre autorità pubbliche per sviluppare un programma attivo e per sensibilizzare tutti sulla necessità di eliminare dal calcio abusi razziali ed ogni forma di discriminazione.

Attestazioni e documenti

Piano d'azione contro il razzismo.

Criterio e grado: **RS.04 B**

Descrizione

TUTELA DEI GIOVANI CALCIATORI

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare, conformemente a quanto previsto da regolamenti e linee guida della UEFA, misure in grado di tutelare i propri giovani calciatori, assicurando il loro benessere all'interno di un ambiente protetto nell'ambito delle attività organizzate dalla Società richiedente la Licenza.

In particolare, con riferimento all'attuazione e l'implementazione della policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere al programma, la Società richiedente la Licenza, utilizzando la Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC (www.figc-tutelaminori.it), deve garantire la formazione specifica dello staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori.

Attestazioni e documenti

Policy interna, Procedure e Codici di Condotta adottate per la tutela dei giovani calciatori

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del Delegato alla Tutela dei Minori della Società

Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società richiedente la Licenza di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC di tutti i componenti dello Staff della Società.

Criterio e grado: **RS.05 B**

Descrizione

CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare misure in grado di rendere le attività sportive organizzate accessibili, divertenti e fruibili per tutti, indipendentemente dalla disabilità o da fattori invalidanti.

Attestazioni e documenti

Misure a tutela dell'accessibilità

Criterio e grado: **RS.06 B**

Descrizione

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Società richiedente la Licenza deve definire e applicare uno specifico programma per migliorare l'impatto e la sostenibilità ambientale relativi all'organizzazione degli eventi, la gestione e la costruzione delle infrastrutture.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'ambiente (Strategia Ambientale).

TITOLO III Criteri infrastrutturali

12. Principi generali

12.1 I requisiti minimi necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza degli stadi sono contenuti nel “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018), sulla base del quale gli impianti sportivi sono certificati e classificati in categorie.

In particolare, i criteri infrastrutturali sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che le società dispongano di uno Stadio “certificato” per le Competizioni UEFA, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media;
- assicurare che le società dispongano di impianti di allenamento idonei a garantire in pieno l’attuazione del programma di preparazione della prima squadra e delle squadre giovanili.

12.2 Criteri e requisiti

- **I.01 A DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO**
- **I.02 A DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**
- **I.03 B DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**

Criterio e grado: I.01 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di uno Stadio, situato nel territorio nazionale, utilizzabile per le Competizioni UEFA ed approvato dalla FIGC.

Nel caso in cui lo Stadio non sia di sua proprietà, la Società richiedente la Licenza deve esibire il contratto o la convenzione d’uso sottoscritta con il proprietario dello Stadio nel quale disputa abitualmente le gare di campionato (*Stadio abituale*). Tale contratto, o convenzione d’uso, deve garantire alla società il diritto di utilizzare lo Stadio per le Competizioni UEFA fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Lo Stadio deve essere certificato ai sensi del “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018) e rispettare i requisiti infrastrutturali previsti nell’Appendice III.

Qualora lo *Stadio abituale* della Società richiedente la Licenza non sia disponibile e/o conforme a quanto prescritto, la società stessa deve indicare uno Stadio alternativo, comprovandone la disponibilità e l’idoneità mediante la documentazione indicata a margine. In questo caso, ove, successivamente al rilascio della Licenza, sia dimostrata la sopravvenuta conformità dello *Stadio abituale* alle prescrizioni del Manuale (certificazione ai sensi del “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” - Edition 2018 e rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti

nell'Appendice III), la società potrà richiedere l'idoneità dello stesso per le Competizioni UEFA. Tale idoneità è rilasciata dalla Commissione di primo grado.

Attestazioni e documenti

Stadio abituale:

- Certificazione comprovante la proprietà dell'impianto da parte della Società richiedente la Licenza; ovvero contratto o convenzione d'uso con il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Stadio alternativo:

- Autorizzazione all'uso dell'impianto rilasciata dal Prefetto competente, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Autorizzazione all'uso rilasciata dal proprietario dell'impianto, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Accordo scritto con la società che normalmente disputa le gare di campionato nell'impianto.
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Critero e grado: I.02 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in

cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui gli impianti di allenamento non siano di proprietà della Società richiedente la Licenza, quest'ultima deve esibire i contratti o le convenzioni d'uso stipulate con il proprietario o i proprietari degli impianti di allenamento utilizzati. Tali documenti devono garantire a tutte le squadre della società che partecipino a competizioni riconosciute dalla FIGC l'uso degli impianti fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Attestazioni e documenti

Certificazione comprovante la proprietà degli impianti da parte della Società richiedente la Licenza; ovvero contratto o convenzione d'uso degli impianti da utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Licenza d'uso comunale, o autorizzazione d'uso equivalente, facente riferimento alla agibilità strutturale, alla certificazione antincendio, alla certificazione impiantistica (idro-sanitaria, termica ed elettrica), alla certificazione di idoneità igienico-sanitaria ed alla certificazione relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Omologazione dell'Ente Sportivo di riferimento.

Dichiarazione di conformità dei campi di allenamento al programma di formazione dei giovani calciatori.

Dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'impianto attestante il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza delle strutture di allenamento utilizzate dalla Società richiedente la Licenza.

Criterio e grado: I.03 B

Descrizione

DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La dotazione degli impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile deve essere coerente con il numero di tesserati, tale da garantire la completa attuazione del programma di formazione calcistica approvato dalla Commissione di primo grado (Criteri S.01 e S.02) e costituita da:

- campi di allenamento, di cui almeno uno delle dimensioni di 105 m (lunghezza) per 68 m (larghezza) in erba naturale o sintetica omologata;
- spogliatoi, in grado di ospitare almeno 25 atleti, con servizi igienici e sala docce;
- sala medica attrezzata per pronto soccorso con defibrillatore facilmente accessibile anche dall'esterno con percorsi e varchi larghi almeno m. 1,50;

- spogliatoio per staff tecnico/sanitario;
- magazzino per deposito materiale ed attrezzature;
- adeguato impianto di riscaldamento degli ambienti dello spogliatoio;
- adeguato impianto idrico con produzione di acqua calda sanitaria;
- sede amministrativa con locali per uffici e servizi igienici.

Tali dotazioni sono oggetto di valutazione tecnica e funzionale da parte degli Esperti del Sistema delle Licenze UEFA.

Per ciascun impianto di allenamento deve essere indicato il soggetto incaricato a svolgere la mansione di Responsabile Gestionale dell'Impianto, delegato alla conservazione ed aggiornamento della documentazione d'uso ed ad organizzare l'attività sportiva giornaliera.

Attestazioni e documenti

Questionario dati impianti di allenamento.

TITOLO IV Criteri organizzativi

13. Principi generali

13.1 La crescita duratura di una società di calcio professionistica presuppone il costante miglioramento della sua struttura organizzativa, attraverso l'identificazione di nuovi profili e funzioni aziendali, l'inserimento di figure professionali sempre più qualificate e l'investimento nella formazione del personale esistente.

In particolare, i criteri organizzativi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accrescere gradualmente la qualità del management delle società di calcio professionistiche;
- aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate;
- incentivare l'impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza;
- assicurare ai calciatori della prima squadra e del settore giovanile l'assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati;
- indurre le società a dotarsi di un organigramma, con una chiara definizione delle responsabilità delle funzioni chiave all'interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave.

L'insieme delle funzioni aziendali indicate nel Manuale come vincolanti (criteri "A" e "B") rappresenta l'assetto organizzativo minimo di cui una società di calcio professionistica deve dotarsi per raggiungere uno standard accettabile di efficienza gestionale.

I soggetti che ricoprono le funzioni obbligatorie devono avere il tempo e le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.

Per alcune delle funzioni individuate, viene presentato un elenco, puramente esemplificativo, delle possibili mansioni attribuibili alle stesse.

13.2 Criteri e requisiti

- **P.01 A STRUTTURA SOCIETARIA**
- **P.02 A DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE**
- **P.03 A SEGRETARIO GENERALE/SPORTIVO**
- **P.04 B REFERENTE PER IL SISTEMA DELLE LICENZE UEFA**
- **P.05 A RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**
- **P.06 A RESPONSABILE UFFICIO STAMPA**
- **P.07 B RESPONSABILE MARKETING/COMMERCIALE**
- **P.08 B MATCH ORGANISATION OFFICER**
- **P.09 B FOOTBALL SOCIAL RESPONSIBILITY OFFICER**
- **P.10 B DIRETTORE SPORTIVO**
- **P.11 B TEAM MANAGER**
- **P.12 A RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA**
- **P.13 A ALLENATORE IN SECONDA**
- **P.14 A ALLENATORE PORTIERI DELLA PRIMA SQUADRA**
- **P.15 A PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA**

- P.16 A RESPONSABILE SANITARIO
- P.17 A OPERATORE SANITARIO DELLA PRIMA SQUADRA
- P.18 A RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE
- P.19 A/B ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE
- P.20 B ALLENATORE PORTIERI DEL SETTORE GIOVANILE
- P.21 B PREPARATORI ATLETICI DEL SETTORE GIOVANILE
- P.22 A MEDICO DEL SETTORE GIOVANILE
- P.23 B OPERATORI SANITARI DEL SETTORE GIOVANILE
- P.24 C PSICOLOGO DELLO SPORT
- P.25 A DELEGATO/VICE DELEGATO PER LA GESTIONE DELL'EVENTO
- P.26 A ADDETTI ALLA SICUREZZA – STEWARD
- P.27 B SUPPORTER LIAISON OFFICER
- P.28 B DISABILITY ACCESS OFFICER
- P.29 C RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY
- P.30 B MANSIONI
- P.31 B OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Criterio e grado: P.01 A

Descrizione

STRUTTURA SOCIETARIA

La struttura societaria deve essere conforme alle disposizioni del Codice Civile e deve prevedere una chiara attribuzione di responsabilità gerarchica e funzionale tra i ruoli organizzativi.

Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra più di una funzione aziendale, classificata come criterio di tipo "A" o "B", questi deve disporre del tempo e delle competenze necessarie allo svolgimento di tutte le mansioni assegnategli e tali ruoli non devono essere in contrasto con la normativa federale.

Ove una determinata funzione sia affidata ad un consulente/altra società, la Società richiedente la Licenza deve fornire le informazioni relative al consulente o, in caso di società, quelle del referente/responsabile del progetto di tale società.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa sulla struttura organizzativa della società.

Organigramma aggiornato della Società richiedente la Licenza, predisposto secondo le indicazioni fornite nell'Appendice IV e riportante tutti i ruoli (A e B) richiesti dal Manuale.

Criterio e grado: P.02 A

Descrizione

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un dirigente munito di poteri, responsabile della gestione della società stessa, il quale sia anche responsabile, di fronte alla FIGC, della procedura per il rilascio della Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al dirigente responsabile della gestione della società e alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia della documentazione / degli atti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.

Criterio e grado: P.03 A

Descrizione

SEGRETARIO GENERALE/SPORTIVO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento della Segreteria Generale/Sportiva.

Il Segretario Generale/Sportivo assiste il dirigente responsabile della gestione della Società richiedente la Licenza, di cui al criterio P.02, e gli altri uffici operativi della società nello svolgimento delle loro funzioni.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Segretario Generale/Sportivo rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori (contratti, tesseramento, assicurazione, squalifiche, ricorsi, schede mediche, pratiche relative al collegio arbitrale);
- il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle partite interne;
- il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle trasferte.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Segretario Generale/Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.04 B

Descrizione

REFERENTE PER IL SISTEMA DELLE LICENZE UEFA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto referente per il Sistema delle Licenze UEFA.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Referente per il Sistema delle Licenze UEFA rientrano:

- la raccolta e la trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF della documentazione attestante il rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- la comunicazione tempestiva di qualunque variazione concernente i criteri di cui al Manuale;
- la gestione dei rapporti con l'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- la partecipazione ai seminari e alle riunioni organizzate dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al referente per il Sistema delle Licenze UEFA ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.05 A

Descrizione

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo rientrano la

responsabilità ed il coordinamento delle seguenti aree e dei collaboratori ad esse preposti:

- contabilità clienti/fornitori/generale;
- tesoreria;
- finanza;
- budgeting;
- controllo di gestione.

Inoltre, al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo fanno capo la predisposizione del bilancio di esercizio ai fini civilistici, la cura dei rapporti con le banche e quella degli adempimenti fiscali e la predisposizione della documentazione richiesta dai criteri economico-finanziari.

Nel caso di società i cui titoli siano quotati in Borsa, al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo possono essere attribuite anche le funzioni di Investor Relator.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve:

- a) essere iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero
- b) essere iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero
- c) aver conseguito un Diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico-economiche.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.06 A

Descrizione

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Stampa.

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Responsabile dell'Ufficio Stampa rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione dei rapporti con la stampa e gli altri media e delle relazioni con l'esterno;
- la distribuzione di informazioni riguardanti le squadre prima, durante e dopo gli incontri ufficiali (formazioni, risultati, etc.);
- l'organizzazione di interviste con giocatori e allenatori dopo le partite;
- la regolare organizzazione di conferenze stampa durante la stagione sportiva;
- l'allestimento di traduzioni simultanee in occasione di conferenze stampa relative a partite internazionali;
- il rilascio di regolari comunicati stampa riguardanti la società;
- la presenza in occasione di tutte le partite ufficiali della società.

Nel caso in cui non sia presente una figura specifica per tale funzione, il Responsabile dell'Ufficio Stampa gestisce anche tutti gli altri aspetti della comunicazione della società (es. Internet, rivista ufficiale della società, etc.).

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve:

- a) essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, ovvero
- b) aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media.

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve conoscere una delle lingue ufficiali della UEFA (inglese, francese o tedesco).

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Ufficio Stampa ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.07 B

Descrizione

RESPONSABILE MARKETING/COMMERCIALE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dell'Ufficio Marketing/Commerciale.

Il Responsabile dell'Ufficio Marketing/Commerciale può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un

contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Responsabile dell'Ufficio Marketing rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la valorizzazione del marchio;
- la gestione dei rapporti con gli sponsor e i partner commerciali in genere;
- la gestione delle vendite;
- la gestione del merchandising;
- il customer relationship management;
- la gestione degli eventi;
- la gestione delle attività commerciali legate allo Stadio.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Marketing/Commerciale ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.08 B

Descrizione

MATCH ORGANISATION OFFICER

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un referente per l'organizzazione delle gare in casa della Prima Squadra.

Il Match Organisation Officer può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Match Organisation Officer rientrano:

- la programmazione e il coordinamento delle attività organizzative in occasione delle partite ufficiali;
- il coordinamento di tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento delle partite in casa.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Match Organisation Officer, corredata da copia degli atti di

nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.09 A

Descrizione

FOOTBALL SOCIAL RESPONSIBILITY OFFICER

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Football Social Responsibility Officer/Sostenibilità.

Il Football Social Responsibility Officer può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Football Social Responsibility Officer rientrano:

- la definizione e implementazione della strategia di responsabilità sociale/ sostenibilità che includa le seguenti aree: equità ed inclusione, antirazzismo, tutela giovani calciatori, calcio per tutte le abilità, sostenibilità ambientale;
- la programmazione e il coordinamento delle attività legate alla responsabilità sociale;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi a lungo termini relativi alla sostenibilità.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Football Social Responsibility Officer, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.10 B

Descrizione

DIRETTORE SPORTIVO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Direttore Sportivo.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Direttore Sportivo rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici;
- la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti;
- la supervisione dell'attività degli osservatori;
- la supervisione dell'attività sportiva delle squadre.

Qualificazione professionale richiesta:

Deve essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo quanto disposto dalla normativa federale.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Direttore Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.11 B

Descrizione

TEAM MANAGER

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Team Manager che faciliti i rapporti tra la prima squadra (allenatore e giocatori), Direttore Sportivo e la dirigenza della società.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Team Manager rientrano:

- il coordinamento ed il supporto logistico degli spostamenti e dei trasferimenti della prima squadra in occasione delle partite ufficiali;
- la programmazione e l'organizzazione del ritiro estivo;
- il coordinamento di tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento degli allenamenti;
- la gestione dei rapporti con gli ufficiali di gara durante le partite;
- l'aggiornamento professionale per ciò che riguarda i regolamenti in ambito nazionale ed internazionale.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Team Manager ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.12 A

Descrizione

RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e del coordinamento dell'attività dell'intero staff tecnico della prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere in possesso della qualifica UEFA Pro-licence.

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico può concedere una deroga per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.13 A

Descrizione

ALLENATORE IN SECONDA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore in seconda che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore in seconda deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence.

L'Allenatore in seconda deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore in seconda, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.14 A

Descrizione

ALLENATORE PORTIERI DELLA PRIMA SQUADRA (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore dei portieri che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore dei portieri deve essere in possesso della qualifica UEFA GK A-licence.

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico può concedere una deroga per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA GK A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

L'Allenatore dei portieri della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore dei portieri della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.15 A

Descrizione

PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Preparatore Atletico per la prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Preparatore Atletico della Prima Squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico con la Società richiedente la Licenza e deve possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

È ammessa una deroga per i soggetti che siano stati ammessi e frequentino il corso di abilitazione necessario per essere tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Preparatore Atletico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.16 A

Descrizione

RESPONSABILE SANITARIO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario della società.

Il Responsabile Sanitario può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno, delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Il Responsabile Sanitario ha la responsabilità della prevenzione al doping e del supporto medico durante le gare e gli allenamenti

La Società richiedente la Licenza è tenuta ad allestire presso i propri centri tecnici di allenamento idonee strutture ad uso dello staff sanitario per l'espletamento delle proprie funzioni. Qualora ciò non sia possibile, la Società richiedente la Licenza deve assicurare la disponibilità periodica di idonee strutture presso centri sanitari esterni.

Mansioni:

Il Responsabile Sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei calciatori e degli allenatori tesserati per la società ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il Responsabile Sanitario provvede a sottoporre i calciatori e gli allenatori agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla normativa vigente (Criterio S.04).

Il Responsabile Sanitario è inoltre responsabile:

- della compilazione, dell'aggiornamento e della custodia, per ogni calciatore, della scheda sanitaria predisposta dalla FIGC in conformità al modello approvato dal Ministero della Salute;
- della somministrazione di farmaci ai calciatori;
- della politica di prevenzione del doping;
- della corretta informazione ai calciatori;
- dell'operato degli Operatori sanitari, dei preparatori atletici e degli altri medici sociali.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Sanitario deve:

- essere iscritto all'Albo dei Medici;
- possedere una specializzazione in medicina dello sport;
- essere regolarmente tesserato per la FIGC come Responsabile Sanitario con la Società richiedente la Licenza e iscritto nell'apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Sanitario ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.17 A

Descrizione

OPERATORE SANITARIO DELLA PRIMA SQUADRA

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Operatore sanitario per la prima squadra.

L'Operatore sanitario deve essere presente durante le gare e gli allenamenti della prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore Sanitario deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Operatore Sanitario con la Società richiedente la Licenza e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Operatore sanitario della Prima Squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.18 A

Descrizione

RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità del settore giovanile.

Mansioni:

Il Responsabile del settore giovanile ha il compito di coordinare l'attività del settore giovanile della società con particolare riguardo all'attuazione del programma di formazione approvato dalla Commissione di primo grado ai sensi del criterio S.01 A del Manuale.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile del settore giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro, UEFA A ovvero il Corso per Responsabile Settore Giovanile.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Il Responsabile del settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile del settore giovanile ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.19 A/B

Descrizione

ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE

P.19 A La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un numero di allenatori qualificati sufficiente a garantire l'attuazione del programma di formazione del settore giovanile (Criterio S. 01).

Mansioni:

Tra i principali compiti degli allenatori del settore giovanile rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività:

- la tutela e la valorizzazione del potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
- la cura della formazione tecnica e dello sviluppo fisico-atletico dei giovani calciatori;
- la promozione, tra i calciatori, della conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- la disciplina della condotta morale e sportiva dei calciatori;
- la promozione dei programmi educativi volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore della squadra partecipante al Campionato Primavera deve possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro e UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Gli Allenatori di tutte le altre squadre giovanili presenti nella Società richiedente la Licenza devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence, ovvero
- d) UEFA C-licence.

In ogni caso, a partire dal processo di rilascio per l'ottenimento della licenza UEFA per la stagione sportiva 2024/2025, la Società richiedente la Licenza dovrà avere nel proprio organico almeno tre allenatori in possesso della qualifica di cui alle lettere a) e b)².

² Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024 la Società richiedente la Licenza dovrà avere nel proprio organico almeno due allenatori in possesso della qualifica di cui alle lettere a) e b).

Tutti gli allenatori devono essere regolarmente tesserati per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa agli allenatori del settore giovanile, con l'indicazione delle squadre allenate, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

P.19 B Per le categorie Primavera, Allievi e Giovanissimi, il rapporto fra allenatori qualificati e numero di giocatori tesserati non deve essere inferiore a 1:25 per squadra; per la categoria Esordienti il rapporto non deve essere inferiore a 1:20 per squadra; per la categoria Pulcini, il rapporto non deve essere inferiore a 1:15 per squadra.

Criterio e grado: P.20 B

Descrizione

ALLENATORE PORTIERI DEL SETTORE GIOVANILE (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di almeno un Allenatore dei portieri del settore giovanile che affianchi gli Allenatori del settore giovanile nello svolgimento delle loro funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore dei portieri del settore giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA GK A-licence, ovvero
- b) UEFA GK B-licence, ovvero
- c) Allenatore dei portieri, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero
- d) Allenatore dei portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

L'Allenatore dei portieri del settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore dei portieri del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.21 B

Descrizione

PREPARATORI ATLETICI DEL SETTORE GIOVANILE

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere un numero di preparatori atletici sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile (criterio S.01).

In particolare, per le categorie Primavera, Allievi e Giovanissimi la Società richiedente la Licenza deve disporre di almeno un preparatore atletico abilitato ogni due squadre; mentre, per le categorie Esordienti e Pulcini, la società deve disporre di almeno un preparatore motorio ogni quattro squadre.

Il criterio in oggetto sarà comunque valutato alla luce del programma di formazione del settore giovanile (criterio S.01) al fine di supportare adeguatamente l'attività dei giovani calciatori.

Qualificazione professionale richiesta:

I Preparatori Atletici della categoria Primavera, devono essere regolarmente tesserati per la FIGC come Preparatori Atletici con la società richiedente la Licenza e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I Preparatori Atletici delle categorie Allievi e Giovanissimi, devono essere regolarmente tesserati per la FIGC come Preparatori Atletici ovvero Preparatori Atletici del Settore Giovanile con la società richiedente la Licenza e devono possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

I Preparatori Motori delle categorie Esordienti e Pulcini devono possedere:

- una laurea in scienze motorie, ovvero
- un diploma di laurea in educazione fisica, ovvero
- laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina dello sport.

È ammessa una deroga alle disposizioni di cui sopra per i soggetti che siano stati ammessi e frequentino il corso di abilitazione necessario per il tesseramento FIGC come Preparatore Atletico/Preparatore Atletico del Settore Giovanile. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa ai Preparatori Atletici/Motori del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.22 A

Descrizione

MEDICO DEL SETTORE GIOVANILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di almeno un soggetto cui sia affidata la responsabilità della tutela della salute delle squadre giovanili.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Medico del settore giovanile deve essere iscritto all'Albo dei Medici ed essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Medico del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.23 B

Descrizione

OPERATORI SANITARI DEL SETTORE GIOVANILE

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere un numero di Operatori sanitari sufficiente a garantire lo svolgimento del programma di formazione del settore giovanile (criterio S.01).

In particolare, durante gli allenamenti e le partite, su ogni impianto sportivo deve essere garantita la presenza di almeno un Operatore sanitario; per gli impianti che comprendono più campi di gioco utilizzati contemporaneamente, deve essere presente almeno un Operatore sanitario ogni due campi.

Il criterio in oggetto sarà comunque valutato alla luce del programma di formazione del settore giovanile (criterio S.01) al fine di supportare adeguatamente l'attività dei giovani calciatori.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore Sanitario deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Operatore Sanitario con la Società richiedente la Licenza e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa agli Operatori Sanitari del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.24 C

Descrizione

PSICOLOGO DELLO SPORT

È auspicabile che la struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza preveda la presenza di uno Psicologo a disposizione del Settore Giovanile.

Lo Psicologo può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti dello Psicologo rientrano:

- il miglioramento delle relazioni interpersonali di tutte le componenti presenti nella società;
- la creazione di un contesto collaborativo tra i giovani tesserati per favorirne la formazione come persone e come calciatori;
- il miglioramento del rapporto e della collaborazione tra tecnici dello stesso staff, tra tecnico ed atleta, tra tecnico e genitori;
- la programmazione delle iniziative che tendono a migliorare l'ambiente psicosociale;
- il miglioramento della comunicazione con i genitori.

Qualificazione professionale richiesta:

Lo psicologo deve essere iscritto all'Ordine degli Psicologi.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa allo Psicologo dello sport ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.25 A

Descrizione

DELEGATO/VICE DELEGATO PER LA GESTIONE DELL'EVENTO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto che svolga le funzioni di “Delegato per la gestione dell’evento”, così come definite dalla normativa vigente, e di un suo Vice sostituto.

Il Delegato ed il Vice Delegato per la gestione dell’evento possono essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Il Delegato ed il Vice Delegato per la gestione dell’evento devono essere presenti allo Stadio il giorno della partita.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Delegato per la gestione dell’evento e del suo Vice rientrano la direzione ed il controllo degli steward nonché la gestione e il coordinamento delle attività di *security* e *safety* legate alle partite ed, in particolare, delle attività di:

- prefiltraggio e filtraggio;
- controllo dei titoli di accesso;
- instradamento degli spettatori;
- controllo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto;
- organizzazione dell’evacuazione in caso di emergenza;
- manutenzione e pronto intervento su strutture ed impianti;
- assistenza agli spettatori, con particolare riguardo alle persone disabili;
- punto di contatto tra l’autorità pubblica e la Società richiedente la Licenza.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Delegato per la gestione dell’evento ed il suo Vice devono aver terminato con esito positivo i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia, essere nominati dalla Società richiedente la Licenza e ricevere il gradimento del Prefetto competente.

Il Delegato per la gestione dell’evento e/o il suo Vice hanno l’obbligo di partecipare agli incontri periodici organizzati dalla FIGC finalizzati all’approfondimento delle tematiche specifiche in ambito UEFA.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Delegato per la gestione dell’evento ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Scheda informativa relativa al Vice Delegato per la gestione dell’evento ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Critério e grado: P.26 A

Descrizione

ADDETTI ALLA SICUREZZA – STEWARD

Per lo svolgimento dei servizi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, la Società richiedente la Licenza deve disporre di addetti, denominati “steward”.

Tali soggetti, opportunamente selezionati e formati secondo le disposizioni di legge, possono essere:

- a) reclutati direttamente dalla Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) messi a disposizione da una società esterna autorizzata ai sensi di legge attraverso un accordo scritto.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa agli Addetti alla Sicurezza/Steward ed alle modalità di reclutamento e formazione degli stessi.

Manuale Operativo per gli Addetti alla Sicurezza/Steward.

Critério e grado: P.27 B

Descrizione

SUPPORTER LIAISON OFFICER

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto che possa costituire un riferimento per la tifoseria.

Il Supporter Liaison Officer può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Il ruolo, le mansioni e gli obiettivi del Supporter Liaison Officer sono individuati dalla normativa federale.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Supporter Liaison Officer, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.28 B

Descrizione

DISABILITY ACCESS OFFICER

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto che garantisca e migliori l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi della società per i disabili.

Il Disability Access Officer può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

I principali compiti del Disability Access Officer, descritti anche all'interno del Disability Access Officer Handbook, sono relativi al coordinamento e alla promozione di tutte quelle attività volte a rendere i servizi e le strutture (stadio, centro di allenamento, etc...) della Società richiedente la Licenza di facile accesso e fruibilità per i disabili.

Il Disability Access Officer dovrà incontrare regolarmente il management della Società richiedente la Licenza per condividere tutte le informazioni rilevanti relative alle proprie mansioni.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Disability Access Officer, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.29 C

Descrizione

RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY

È auspicabile che la struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza preveda la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dell'*Information*

Technology (IT).

Il Responsabile IT può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Responsabile IT rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione del sistema informativo (rete intranet, sito internet, server, workstation);
- la gestione e la manutenzione di sistemi e applicazioni informatici;
- la progettazione e lo sviluppo di applicazioni dedicate;
- l'aggiornamento continuo sulle innovazioni dell'IT.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Information Technology ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: P.30 B

Descrizione

MANSIONI

Con riferimento a tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da P.02 a P.29), le mansioni inerenti la funzione in oggetto devono essere chiaramente indicate nel contratto che regola il rapporto del titolare della funzione e la società ovvero in altro documento (es. mansionario, delega mansioni, atto di nomina, etc.) sottoscritto dal soggetto in carica e dal legale rappresentante della società.

Attestazioni e documenti

Copia dei documenti da cui risultino le mansioni inerenti tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da P.02 a P.29).

Criterio e grado: P.31 B

Descrizione

OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi divenisse vacante durante la Stagione della Licenza, la società dovrà, entro un massimo di 60 giorni, nominare un nuovo soggetto che possieda i requisiti previsti dal criterio corrispondente.

Per il Responsabile Sanitario (P. 16) e il Medico del Settore Giovanile (P. 22), l'eventuale sostituzione dovrà essere comunicata entro un massimo di 30 giorni dal momento in cui la posizione diviene vacante.

In caso di malattia o infortunio, il termine di cui al paragrafo precedente può essere opportunamente prorogato dalla Commissione di primo grado, sentiti gli Esperti, su istanza della società interessata.

In ogni caso, la società deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF i dati relativi ai nuovi soggetti in carica.

Attestazioni e documenti

Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.

TITOLO V Criteri legali

14. Principi generali

14.1 Identificare chiaramente i partecipanti, definire le loro responsabilità e regolare l'accesso alle competizioni è un modo per garantirne l'integrità. Allo stesso modo, è cruciale migliorare il livello di trasparenza delle strutture legali dei gruppi e delle informazioni relative ai beneficiari effettivi apicali e a tutti i soggetti che hanno un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

14.2 Il rispetto dei criteri legali è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza del sistema calcio;
- identificazione chiara dei soggetti richiedenti la Licenza e delle loro responsabilità;
- integrità e continuità delle Competizioni UEFA.

14.3 Criteri e requisiti

- **L.01 A DICHIARAZIONI LEGALI**
- **L.02 A SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA**
- **L.03 A INFORMAZIONI SOCIETARIE**
- **L.04 A STRUTTURA DEL GRUPPO**
- **L.05 A BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE**
- **L.06 A DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA**

Criterio e grado: **L.01 A**

Descrizione

DICHIARAZIONI LEGALI

La Società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che:

- si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni di FIFA, UEFA, FIGC e della Lega di appartenenza ed a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto della UEFA, e degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della FIGC;
- si impegna a partecipare alle competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla FIGC e dalla Lega di appartenenza;
- si impegna a partecipare alle competizioni internazionali ufficiali per club organizzate dalla UEFA, escluse le partite amichevoli;
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF qualsiasi variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- si impegna a rispettare le prescrizioni e le procedure previste dal Manuale;

- si impegna a rispettare le prescrizioni del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2022)*;
- l'area di consolidamento è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- tutti i ricavi e costi relativi all'attività tipica sono stati inclusi nell'area di consolidamento in conformità con l'art. 15.4.4;
- sarà responsabile di qualunque violazione del Manuale e del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2022)* commessa dalle società incluse nell'area di consolidamento;
- tutte le informazioni relative a eventuali cambiamenti della forma societaria, della struttura o dell'identità del gruppo avvenuti nelle tre stagioni precedenti l'inizio della stagione per la quale si chiede la Licenza sono state comunicate tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF e alla UEFA;
- tutte le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite, in conformità al Manuale, sono veritiere e complete;
- autorizza i competenti Organi del Sistema, gli uffici della UEFA e gli Organi di Giustizia Sportiva della UEFA e della FIGC ad esaminare le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite in conformità ai regolamenti, ad accedere ad ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta rilevante, presso la società o presso terzi, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;
- autorizza i competenti Organi del Sistema a trasmettere documenti, dati e informazioni alla UEFA per le finalità previste dal Sistema delle Licenze UEFA;
- si impegna ad accettare i controlli a campione e/o le verifiche disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- si impegna ad accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza con data non anteriore di tre mesi rispetto al termine per il deposito.

Criterio e grado: L.02 A

Descrizione

SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA

Il soggetto richiedente la Licenza deve essere una società sportiva costituita nelle forme di legge ed affiliata alla FIGC, nel rispetto dello Statuto della FIGC e delle altre norme federali (cfr.

art. 2.5).

La Società richiedente la Licenza deve presentare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Attestazioni e documenti

Copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Criterio e grado: L.03 A

Descrizione

INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- ragione sociale;
- forma societaria;
- visura camerale aggiornata;
- generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma;
- sede legale;
- sede operativa e contatti telefonici;
- indirizzo URL del sito web.

Attestazioni e documenti

Copia del Censimento della società presso la Lega di appartenenza.

Visura del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma.

Criterio e grado: L.04 A

Descrizione

STRUTTURA DEL GRUPPO

La Società richiedente la Licenza deve, mediante una specifica rappresentazione grafica, indicare la struttura legale dell'eventuale gruppo di cui sia parte alla data di chiusura dell'ultimo

Bilancio precedente la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza. Qualora necessario, la Società richiedente la Licenza deve indicare, tramite una rappresentazione grafica aggiornata, tutte le modifiche intervenute nella struttura del gruppo tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3.

La rappresentazione grafica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, deve chiaramente indicare:

- a) la Società richiedente la Licenza;
- b) la Catena di controllo della Società richiedente la Licenza;
- c) le Controllate dalla Società richiedente la Licenza;
- d) le Collegate della Società richiedente la Licenza;
- e) qualunque soggetto giuridico che detenga, direttamente o indirettamente almeno il 10% della proprietà della Società richiedente la Licenza o almeno il 10% dei diritti di voto;
- f) qualunque soggetto che abbia un'Influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza;
- g) qualunque altra società calcistica della quale i soggetti (o propri Dirigenti apicali) di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza in relazione alle strategie finanziarie e/o operative;
- h) i dirigenti apicali della Società richiedente la licenza.

Nella rappresentazione grafica deve, inoltre, essere indicata l'eventuale "area di consolidamento" (Appendice V), secondo quanto previsto dall'art. 15.4.4.

In particolare, in relazione a tutte le società incluse nella struttura del gruppo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- oggetto sociale;
- misura e tipologia delle azioni e/o quote detenute da qualunque soggetto;
- capitale sociale;
- totale attivo;
- totale ricavi;
- patrimonio netto.

La Società richiedente la licenza deve inoltre indicare qualsiasi modifica che sia intervenuta nel suo gruppo societario tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio e il momento di presentazione della sopra indicate informazioni.

Attestazioni e documenti

Rappresentazione grafica del gruppo contenente tutte le suddette informazioni e, limitatamente alla Catena di controllo, documentazione di supporto comprovante le partecipazioni rappresentate graficamente (es. visura camerale o, per soggetti esteri, estratto del libro soci).

Critério e grado: L.05 A

Descrizione

BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza;
- beneficiario effettivo apicale (*ultimate beneficiary*) della Società richiedente la Licenza;
- qualunque soggetto che abbia un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

Per ogni soggetto indicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

- nome e cognome o ragione sociale;
- oggetto sociale (se applicabile);
- quota di titolarità della Società richiedente la Licenza e, se differente, dei relativi diritti di voto;
- nome e cognome dei dirigenti apicali (se applicabile);
- indicazioni di eventuali altre società calcistiche della quale la Società richiedente la licenza o i suoi dirigenti apicali dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza.

Qualora siano intervenute modifiche tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3, la Società richiedente la Licenza deve aggiornare le suddette informazioni indicando:

- la data in cui si è verificata la variazione;
- la descrizione dell'oggetto e delle ragioni della variazione;
- la descrizione dell'impatto economico, finanziario, operativo e sportivo della variazione sulla Società richiedente la Licenza;
- la descrizione dell'impatto sul Patrimonio Netto o sulla situazione debitoria della Società richiedente la Licenza.

Qualora ritenuta rilevante, l'Ufficio Licenza UEFA e SF può chiedere qualsiasi ulteriore informazione.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e dal legale rappresentante del soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza.

14.4 Dichiarazione scritta prima del rilascio della Licenza

Critério e grado: L.06 A

Descrizione

DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione con la quale si attesti che:

a) tutti i documenti trasmessi all'Ufficio Licenze UEFA e SF sono completi, accurati e conformi a quanto stabilito dal Manuale;

b) non è intervenuta nessuna modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale;

c) dalla data di chiusura dell'ultimo Bilancio (ovvero dalla data di chiusura della Semestrale, ove prescritta), non si sono verificati Eventi o operazioni di rilevanza economica sostanziale tali da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società³. Nel caso, invece, in cui si siano verificati tali eventi, la dichiarazione della Società richiedente la Licenza deve includere una descrizione della natura dell'evento ed una stima del suo effetto economico-finanziario in termini sia quantitativi sia temporali (es. effetto su più esercizi), ovvero una dichiarazione che affermi che tale stima risulta impossibile;

d) la Società richiedente la Licenza e qualsiasi sua controllante inclusa nell'area di consolidamento non sono state coinvolte in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese procedure di composizione collettiva con i creditori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni.

14.4.1 Procedura di valutazione

L'esame della dichiarazione di cui al criterio L.06 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

14.4.2 La decisione

La Commissione di primo grado deve valutare le informazioni contenute nella dichiarazione, coordinandole con la documentazione economico-finanziaria storica e previsionale nonché ogni altra eventuale documentazione aggiuntiva fornita dalla Società richiedente la Licenza.

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo: revoca delle linee di affidamento da parte di enti finanziari o altri creditori; incapacità di rispettare i termini dei contratti di finanziamento prossimi alla scadenza; incapacità di pagare gli altri creditori alle scadenze stabilite; notevoli perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo Bilancio; accertamento di frodi o errori gravi che dimostrino che il Bilancio non è veritiero e corretto; previsione di esiti negativi risultanti da procedimenti legali pendenti; avvio di procedure concorsuali o di liquidazione; cambiamenti significativi nella dirigenza; revoca di contratti da sponsorizzazione; sanzioni disciplinari; etc.

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la dichiarazione in oggetto;

B) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, sono venuti meno uno o più requisiti previsti dal Manuale per il rilascio della Licenza UEFA;

C) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, valutate in combinato con le altre informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali, la Commissione di primo grado ritiene che non ci siano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione della Licenza;

D) la Società richiedente la Licenza, o una sua controllante inclusa nell'area di consolidamento, è stata coinvolta in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese le procedure di composizione collettiva con i creditori. La Licenza non può essere rilasciata neppure nel caso in cui la procedura concorsuale sia cessata al momento della decisione degli organi competenti.

TITOLO VI Criteri economico-finanziari

15. Principi generali

15.1 Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.

15.2 Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
- credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- garanzie per i creditori;
- continuità nella partecipazione alle Competizioni UEFA;
- conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.

15.3 Criteri e requisiti

Informazioni economico-finanziarie storiche:

- **F.01 A BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE**
- **F.01 bis A PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE**
- **F.02 A SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE**
- **F.03 A ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI**
- **F.04 A PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI**
- **F.05 A ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA, DELLA FIGC E DELLE LEGHE**
- **F.06 A REGOLA DEL PATRIMONIO NETTO**

Informazioni economico-finanziarie previsionali:

- **F.07 A INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI**

Criterio e grado: **F.01 A**

Descrizione

BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE

La Società richiedente la Licenza deve predisporre il Bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale. Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che

abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati nel Manuale ai fini della redazione del Bilancio e deve essere sottoposta a determinate Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") da parte della società di revisione.

Attestazioni e documenti

L'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, corredato da:

- relazione sulla gestione;
- relazione del collegio sindacale o del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
- relazione della società di revisione;
- documentazione supplementare (ove necessaria) e relativa relazione della società di revisione.

15.4.1 Principi generali

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, il Bilancio deve essere redatto esclusivamente in forma ordinaria:

- nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali;
- in conformità al "*Piano dei Conti*" FIGC;
- nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

Il Bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale e che, quindi, non vi sia l'intenzione o la necessità di mettere l'azienda in liquidazione né di assoggettarla ad alcuna forma di procedura concorsuale.

15.4.2 Periodo di riferimento

La Società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza.

15.4.3 Documentazione a corredo del bilancio

Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, deve essere corredato da:

- tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (Appendice VI)⁴;
- relazione sulla gestione⁵;
- relazione del collegio sindacale o del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- relazione della società di revisione.

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della Società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola Società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative);
- la valuta di riferimento.

15.4.4 Bilancio consolidato e area di consolidamento

Qualora la Società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il bilancio consolidato. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 127/1991 e successive modifiche.

In ogni caso l'area di consolidamento deve includere:

- la Società richiedente la Licenza;
- le Controllate dalla società richiedente la Licenza;
- qualunque società compresa nella struttura del gruppo (come definita nel criterio L.04) che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti da 3 a 11;
- qualunque società, anche non compresa nella struttura del gruppo (come definita nel Criterio L.04), che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti 1 e 2.

Si considerano attività tipiche:

1. il pagamento degli Emolumenti dei dipendenti (come definiti all'art 15.7.1);
2. la gestione dell'acquisto/cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (compresi i prestiti);
3. la biglietteria;
4. le sponsorizzazioni e la pubblicità;

⁴ La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la società durante l'esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione (prima o durante l'esercizio di riferimento) e tutti i calciatori per i quali, durante il periodo di riferimento, siano stati registrati costi/ricavi. La tabella deve essere fornita al revisore. All'interno della tabella dovranno essere indicati, nell'apposita colonna, eventuali diritti di futura vendita (sell-on rights) o diritti similari, escludendo contributi di solidarietà ed indennità di formazione, descrivendo e quantificando i diritti spettanti al club che precedentemente era in possesso dei diritti alle prestazioni del calciatore.

⁵ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

5. i diritti radio-televisivi;
6. il merchandising e l'ospitalità;
7. l'attività sportiva (es. attività amministrative, attività riguardanti il *match day*, logistica, *scouting*, etc.);
8. l'uso e la gestione dello stadio e dei centri di allenamento;
9. il calcio femminile;
10. lo sviluppo del settore giovanile;
11. i finanziamenti (inclusi finanziamenti garantiti con asset della Società richiedente la Licenza).

Una società può essere esclusa dall'area di consolidamento solo se le eventuali attività tipiche svolte sono già interamente riscontrabili contabilmente dal Bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento e:

- la sua attività non è in alcun modo collegata alle attività tipiche di cui sopra e/o alle sedi, agli asset o al marchio della Società richiedente la Licenza;
- l'attività esercitata sia irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio consolidato e comunque non riguardi alcuna delle attività tipiche di cui a punti 1 e 2 sopra elencati.

La società richiedente la Licenza deve trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale nella quale si confermi:

- che tutti i costi ed i ricavi generati dalle attività sopra indicate sono stati contabilizzati nei bilanci di una delle società incluse nell'area di consolidamento (fornendo spiegazioni dettagliate se questo non dovesse essere il caso);
- se sia stata esclusa dall'area di consolidamento una delle società inserite nella struttura del gruppo (come definita nel criterio L.04), giustificandone nel dettaglio i motivi ai sensi del presente articolo.

15.4.5 Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario, predisposto sulla base dello schema riportato nell'Appendice VIII deve presentare i flussi finanziari dell'esercizio. Ciascun flusso di cassa deve essere coerentemente rappresentato nel periodo di competenza quale attività operativa, di investimento o di finanziamento.

A. Flussi di cassa da attività operative

Per attività operative si intendono le principali attività produttive di ricavi della Società richiedente la Licenza e le altre attività che non rappresentano attività di investimento o finanziamento.

Pertanto, tali operazioni generalmente derivano dall'attività negoziale e da altre operazioni aventi impatto sulla determinazione dell'utile o della perdita netta. In tale sezione dovrà essere riportata almeno la seguente voce:

- *Flussi di cassa netti da attività operative*

I flussi di cassa derivanti dalle imposte sul reddito devono essere rappresentati separatamente e classificati come flussi di cassa da attività operative, a meno che non possano essere

adeguatamente e specificatamente identificate come attività di finanziamento o di investimento.

B. Flussi di cassa da attività di investimento

Per attività di investimento si intendono l'acquisizione e la cessione di attività a lungo termine (incluse le acquisizioni/ cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori) e altri investimenti non inclusi nelle disponibilità liquide e nei mezzi equivalenti. La Società richiedente la Licenza deve presentare separatamente le principali categorie di entrate e uscite di cassa derivanti da attività di investimento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi finanziari derivanti da attività di investimento*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di immobilizzazioni materiali*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di investimento*

I flussi di cassa derivanti da dividendi ricevuti devono essere riportati separatamente.

C. Flussi di cassa da attività di finanziamento

Per attività di finanziamento si intendono le attività derivanti da incassi e pagamenti relativi alle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale e finanziamenti della società. La società richiedente la Licenza deve riportare separatamente le principali categorie di incassi lordi e pagamenti lordi derivanti da attività di finanziamento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da finanziamenti - azionisti e parti correlate*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da prestiti - istituzioni finanziarie*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da aumento/riduzione di capitale / capitale proprio*
- *Flussi di cassa in uscita da dividendi pagati a proprietari / azionisti*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di finanziamento*

I flussi di cassa derivanti da interessi devono essere riportati separatamente.

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti riportato nel rendiconto finanziario presentato, deve essere riconciliato con le equivalenti voci rappresentate in bilancio.

15.4.6 Requisiti Contabili

Nella predisposizione del proprio Bilancio d'esercizio, la Società richiedente la Licenza deve rispettare specifici requisiti contabili contenuti nell'Appendice VII del presente Manuale.

In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare all'Ufficio Licenze UEFA e SF una documentazione supplementare, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante delle Società richiedente la Licenza

attestante la completezza, l'accuratezza e la conformità della documentazione supplementare a quanto stabilito dal Manuale.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") dalla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio.

15.4.7 Compensi per Agenti sportivi

L'ammontare dei compensi corrisposti nell'esercizio agli Agenti sportivi deve essere chiaramente evidenziato ed illustrato in Nota Integrativa.

15.4.8 Operazioni di trasferimento di calciatori

Nel Bilancio della Società richiedente la Licenza o in un documento separato devono essere chiaramente riportate le seguenti voci:

- a) ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- b) svalutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- c) costi per l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- d) plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- e) minusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- f) ricavi da cessione di calciatori;
- g) risultato netto delle operazioni connesse alle attività relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (somma delle voci da a) ad f)).

15.4.9 Operazioni con Parti correlate

Un'operazione con una Parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una Parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle operazioni con Parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo.

In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con Parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l'importo e la natura della transazione;
- l'importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni

e di eventuali garanzie collaterali;

- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate;
- i fondi per debiti incerti relativi a saldi passivi;
- i costi contabilizzati nell'esercizio di riferimento relativi a crediti incerti o di improbabile recuperabilità dovuti da Parti correlate.

In nota integrativa dovranno essere fornite informazioni separate per le seguenti tipologie di Parti correlate:

- controllante/i;
- entità con Controllo congiunto o Influenza notevole sull'entità che redige il Bilancio;
- Controllate;
- Collegate;
- *Joint Ventures* nelle quali l'entità che redige il Bilancio è un *venturer*;
- Dirigenti apicali dell'entità che redige il Bilancio o di una sua controllante;
- altre Parti correlate.

In nota integrativa dovrà essere contenuta una conferma che le operazioni con Parti correlate sono state effettuate a valore di mercato (nel caso in cui ciò sia dimostrabile).

15.4.10 Procedura di valutazione

Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul Bilancio nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori).

Nel caso in cui la Società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*) e la relazione deve:

- contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai sensi del suddetto principio internazionale;
- essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF unitamente alla relativa documentazione.

Le Procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla Società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo Bilancio revisionato;

- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.

15.4.11 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, il Bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale;
- B) i documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett.D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- E) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni (“unqualified opinion”), la Licenza può essere rilasciata;
- F) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo (“*adverse opinion*”) o l'impossibilità di esprimere un giudizio (“*disclaimer of opinion*”), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio;
- G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (*emphasis of matter*) o un *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un *key audit matter* relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate (“*Agreed upon procedures*”) evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

Criterio e grado: F.01 bis A

Descrizione

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

La Società richiedente la Licenza deve pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre il termine perentorio fissato annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, le seguenti informazioni:

- stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione della società di revisione, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale dell'ultimo Bilancio revisionato, approvato e depositato ai sensi del Criterio F.01;
- relativamente al medesimo Bilancio, l'importo complessivo corrisposto ad agenti sportivi.

Attestazioni e documenti

Prova della pubblicazione delle informazioni economico-finanziarie.

15.5 La situazione economico-patrimoniale semestrale

Criterio e grado: F.02 A

Descrizione

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE

La Società richiedente la Licenza deve predisporre una situazione economico-patrimoniale per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

Nel solo caso in cui il Bilancio (di cui al criterio F.01) sia stato chiuso meno di sei mesi prima della data entro la quale la FIGC, ai sensi dell'art. 6.10 del Manuale, deve comunicare alla UEFA le decisioni sul rilascio/diniego della Licenza, la Società richiedente la Licenza non è tenuta a presentare la documentazione in oggetto (es. chiusura al 31 dicembre).

La Semestrale deve essere sottoposta a revisione contabile in conformità all'ISRE 2410 da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche, e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora la Semestrale non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di predisporre e trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una documentazione supplementare comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;

- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante delle Società richiedente la Licenza attestante la completezza, l'accuratezza e la conformità della documentazione supplementare a quanto stabilito dal Manuale.

Tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati ai fini della redazione della Semestrale e deve essere verificata sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") dalla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio.

Attestazioni e documenti

Situazione economico-patrimoniale relativa al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della richiesta della Licenza, composta da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, predisposta dall'organo amministrativo, corredata dalla relazione sulla gestione, dal verbale di approvazione dell'organo amministrativo e dalla relazione della società di revisione nonché dalla documentazione supplementare (ove necessario) e dalla relativa relazione della società di revisione.

15.5.1 Principi generali

La Semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del Bilancio (criterio F. 01), tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del *pro-rata temporis*; deve, altresì, essere sottoposta a revisione contabile in conformità all'ISRE 2410 da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

La Società richiedente la Licenza deve predisporre la Semestrale consolidata qualora sussistano i presupposti di consolidamento di cui all'art. 15.4.4 del Manuale.

La Semestrale deve essere composta da:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario redatto secondo lo schema riportato all'interno dell'Appendice VIII;
- nota integrativa.

La Semestrale deve, inoltre, essere corredata da:

- relazione sulla gestione;
- relazione del collegio sindacale o del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- verbale di approvazione dell'organo amministrativo;
- relazione della società di revisione in conformità all'ISRE 2410.

È auspicabile che la società di revisione sia la stessa che ha svolto la revisione sul Bilancio.

Qualora la Società richiedente la Licenza non avesse predisposto la Semestrale per il periodo corrispondente dell'esercizio precedente, la comparazione degli importi può essere effettuata con quelli risultanti dall'ultimo Bilancio.

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della Società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola Società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura della Semestrale ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie;
- la valuta di riferimento.

15.5.2 Procedura di valutazione

La Semestrale deve essere sottoposta a revisione contabile in conformità all'ISRE 2410 da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sulla semestrale nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo della stessa (es. la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori).

15.5.3 La decisione

Con riferimento alle società soggette all'obbligo di presentazione della Semestrale, ai sensi del criterio F.02, la Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la Semestrale ed i relativi allegati;
- B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i principi e requisiti contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett. D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- E) se la relazione della società di revisione esprime che non sono emersi elementi tali per cui siano necessarie modifiche o integrazioni ai prospetti contabili e alle relative note esplicative e integrative ("*negative assurance*"), la Licenza può essere rilasciata;
- F) se la relazione della società di revisione contiene un'impossibilità di giungere ad una conclusione ("*disclaimer of conclusion*") o formula una conclusione negativa ("*adverse conclusion*"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori

contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo;

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (*emphasis of matter*) o un *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un *key audit matter* relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

15.6 Assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatori

Criterio e grado: F.03 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio, derivanti da trasferimenti di calciatori, intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio precedente; o, in alternativa, deve dimostrare che:

- ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il debito scaduto al 28 febbraio precedente, ovvero
- ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore che estende i termini di pagamento del debito scaduto al 28 febbraio precedente ad una data successiva al 31 marzo, ovvero
- si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero

- ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali sul debito scaduto;
- relativamente ai debiti derivanti da *contributi di solidarietà ed indennità di formazione*, dovuti ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.

Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si desume dalla documentazione contrattuale disponibile.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte della Lega di appartenenza, dell'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale.

Tabella di riepilogo delle transazioni relative ai trasferimenti internazionali dei calciatori ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale.

Dichiarazione attestante l'assenza di debiti scaduti al 28 febbraio per trasferimenti internazionali di calciatori o per trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale; ovvero, con riferimento ai debiti che risultano scaduti:

- documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti;
- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.6.1 Tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti dei calciatori

La Società richiedente la Licenza deve predisporre una tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti internazionali ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, intervenute fino alla data del 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza. La tabella deve essere predisposta anche se non è intervenuto nessun trasferimento/prestito nel periodo di riferimento.

Tra i debiti derivanti dal trasferimento dei calciatori rientrano anche i “*contributi di solidarietà*” e le “*indennità di formazione*” dovute ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, *tutti gli importi variabili, legati al verificarsi di determinate condizioni (es. premi)* e qualsiasi importo (dovuto individualmente o solidalmente) deciso dalle autorità competenti in merito alla cessazione di un contratto di un calciatore.

Relativamente alle operazioni di trasferimento (acquisizioni definitive o prestiti) da società affiliate a federazioni estere ed alle operazioni di trasferimento nazionali con rilevanza

internazionale, nella tabella devono essere indicati separatamente:

- a) tutti i calciatori acquisiti nel periodo di 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo – 28 febbraio), indipendentemente dal fatto che al 28 febbraio sussista o meno un debito nei confronti di altre società⁶;
- b) tutti i calciatori per i quali, al 28 febbraio, risultino ancora aperte posizioni debitorie;
- c) tutti i trasferimenti per i quali è pendente un procedimento contenzioso innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

In particolare, la tabella deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo e data di nascita del calciatore;
- data del trasferimento (acquisizione/prestito);
- società di provenienza;
- importo versato e/o da versare (compresi contributi di solidarietà e indennità di formazione) per il trasferimento (acquisizione/prestito);
- altri eventuali oneri accessori di diretta imputazione;
- importo saldato/pagato e date dei pagamenti;
- saldo relativo ad ogni debito derivante dal trasferimento di un calciatore (acquisizione/prestito) al 28 febbraio, con il dettaglio della/e data/e di scadenza;
- importi dovuti alla data del 31 marzo per debiti scaduti al 28 febbraio (relativi a trasferimenti intervenuti fino al 28 febbraio), con il dettaglio della/e data/e di scadenza e relative note esplicative;
- importi variabili (es. premi) non ancora maturati o comunque non ancora identificati nella situazione contabile al 28 febbraio;
- importi sui quali pende un procedimento contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale risultante dalla tabella deve essere corrispondente a quello della voce “*debiti verso società di calcio estere*” relativa alla situazione contabile del predetto conto al 28 febbraio. Nella tabella devono essere riportati tutti i debiti derivanti dalle tipologie di trasferimento sopra richiamate, anche nel caso in cui il creditore non ne avesse mai richiesto il pagamento. La tabella in oggetto deve essere approvata e sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza.

15.6.2 Procedura di valutazione

L’esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio F.03 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

La Lega di appartenenza della Società richiedente la Licenza certifica per iscritto all’Ufficio Licenze UEFA e SF l’avvenuto saldo dei ratei fissi e variabili relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale, anche attraverso il sistema della stanza di compensazione.

⁶ Solo ed esclusivamente per l’ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, nella tabella devono essere indicati separatamente tutti i calciatori acquisiti nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

15.6.3 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal trasferimento dei calciatori non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF entro il termine perentorio;
- B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale;
- C) la Società richiedente la Licenza, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, presenta debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio (ivi compresi i "contributi di solidarietà", le "indennità di formazione" e gli importi variabili) derivanti da trasferimenti di calciatori intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio.

Se la Società richiedente la Licenza si trova nella situazione sub C), la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

- a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il debito scaduto al 28 febbraio, ovvero
- b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del debito scaduto⁷ al 28 febbraio ad una data successiva al 31 marzo, ovvero
- c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero
- d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso non manifestamente infondato innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali;
- e) relativamente ai debiti derivanti da contributi di solidarietà ed indennità di formazione, dovuti ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) e il comportamento proattivo di cui alla lett. e) sono valutate dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

15.7 Assenza di debiti scaduti verso i dipendenti e versamento di ritenute e contributi

Criterio e grado: F.04 A

Descrizione

PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E

⁷ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

CONTRIBUTI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di aver pagato, entro e non oltre il termine perentorio del successivo 31 marzo:

1. gli Emolumenti dovuti ai propri *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali;

2. le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, ovvero
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

3. i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, ovvero
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Attestazioni e documenti

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso), corredata dal Prospetto dei *dipendenti* e dalla prova dei pagamenti;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la

contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;

- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, relative agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) e dei contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso), corredata dalla prova dei versamenti, o in alternativa

- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.7.1 Principi generali

Ai fini del rispetto del criterio F.04 sono considerati dipendenti i seguenti soggetti:

a) tutti i calciatori professionisti ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*;

b) gli allenatori di tutte le categorie, i preparatori atletici, gli operatori sanitari ed i soggetti iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC, con contratti per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso la Lega di appartenenza;

c) il personale di cui ai criteri organizzativi P.02, P.03, P.05, P.06, P.07, P.08, P.09, P.16, P.18, P.22, P.25, P.27 e P.28.

Sono considerati debiti tutti gli importi dovuti ai *dipendenti*, all'Erario e agli Istituti previdenziali, derivanti da obbligazioni contrattuali o legali verso i *dipendenti* stessi.

Tra gli importi dovuti devono essere considerati anche i debiti relativi a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non sono più nell'organico della società.

15.7.2 Prospetto riepilogativo dei dipendenti

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione di tutti i *dipendenti* che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso dei 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo – 28 febbraio)⁸. Il prospetto deve inoltre includere tutti quei *dipendenti* nei confronti dei quali ci siano, alla data del 28 febbraio, posizioni debitorie aperte e tutti quei *dipendenti* per i quali è pendente un procedimento contenzioso relativo ad un debito scaduto innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

⁸ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, il prospetto deve contenere l'indicazione di tutti i *dipendenti* che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso del periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

Il prospetto dei *dipendenti* deve contenere le seguenti informazioni per ciascun dipendente:

- nominativo del dipendente;
- posizione ricoperta dal dipendente;
- data di inizio del rapporto;
- data di fine del rapporto (ove applicabile);
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi) e relative note esplicative;
- importi scaduti al 28 febbraio oggetto di contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile della predetta voce al 28 febbraio. Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia agli altri Uffici FIGC preposti ai sensi dell'art. 15.7.4.

15.7.3 Prospetto riepilogativo di ritenute fiscali e contributi INPS

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione del debito per ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti* fino al mese di dicembre (compreso) e contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti* fino al mese di gennaio (compreso). Il prospetto deve inoltre riportare eventuali contenziosi relativi a debiti per ritenute fiscali e contributi INPS.

Il prospetto deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo del soggetto creditore;
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi);
- importi oggetto di contenzioso;
- eventuali documenti di supporto.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile al 28 febbraio.

Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia alla FIGC ai sensi dell'art. 15.7.4.

15.7.4 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio F.04, è svolto dalla FIGC. A tal fine la Società richiedente la Licenza è tenuta a fornire agli Uffici FIGC preposti, la documentazione richiesta dalla stessa per procedere alle verifiche.

Il pagamento di Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, di cui alla lett. c) dell'art. 15.7.1 del Manuale, è documentato dalla Società richiedente la Licenza, mediante copia dei relativi contratti e di idonea documentazione comprovante il pagamento stesso.

Gli Uffici FIGC preposti devono certificare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'esito di tali controlli sul rispetto del criterio F.04 da parte delle Società richiedenti la Licenza.

15.7.5 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal pagamento degli Emolumenti ai dipendenti e delle relative ritenute fiscali e contributi INPS non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF entro il termine perentorio.

B) I documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale.

C) La Società richiedente la Licenza non ha pagato gli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub C) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o che, in alternativa

b) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o che, in alternativa

c) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. b), c) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

D) La Società richiedente la Licenza non ha versato le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) e i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub D) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o che, in alternativa

b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del suddetto debito⁹ ad una data successiva a quella del 31 marzo, o che, in alternativa

⁹ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o che, in alternativa

d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

Criterio e grado: F.05 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA, DELLA FIGC E DELLE LEGHE

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti della UEFA (ivi inclusi gli importi oggetto di decisione del CFCB), della FIGC e delle Leghe.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti nei confronti della UEFA, della FIGC e delle Leghe.

15.8 Regola del Patrimonio Netto

Criterio e grado: F.06 A

Descrizione

REGOLA DEL PATRIMONIO NETTO (in vigore dall'1 giugno 2023)¹⁰

¹⁰ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2024/2025, il criterio F.05 "Regola del Patrimonio Netto" è di grado "B" e pertanto il mancato rispetto del suddetto criterio non comporterà il diniego della Licenza ma l'irrogazione dell'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di avere alla data del 31 dicembre che precede la Stagione della Licenza, una posizione patrimoniale netta che risulti:

- positiva, o in alternativa,
- migliorativa di almeno il 10% rispetto alla posizione patrimoniale netta risultante al 31 dicembre precedente.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente il calcolo della Regola del Patrimonio Netto sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della Società.

15.8.1 Principi generali

La Regola del Patrimonio Netto deve essere calcolata sulle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre, o in alternativa, della relazione semestrale al 31 dicembre, che precede la Stagione della Licenza. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono calcolare la Regola del Patrimonio Netto con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

Per "Patrimonio netto" si intende la differenza tra le Attività e le Passività (esclusi i finanziamenti postergati e infruttiferi) risultanti dal bilancio d'esercizio o dalla relazione semestrale al 31 dicembre che precede la Stagione della Licenza. Qualora le Attività eccedano le Passività (esclusi i finanziamenti postergati e infruttiferi), la Società richiedente la Licenza avrà una posizione patrimoniale netta positiva, viceversa la Società richiedente la Licenza avrà una posizione patrimoniale netta negativa.

15.8.2 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio F.05 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

15.8.3 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la dichiarazione contenente il calcolo della Regola del Patrimonio Netto;

B) il documento di cui alla lettera A) non rispetta i requisiti minimi prescritti dal Manuale;

C) la Società richiedente la Licenza non rispetta la Regola del Patrimonio Netto, calcolata sulle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre, o in alternativa, della relazione semestrale al 31 dicembre, che precede la Stagione della Licenza.

Se la Società richiedente la Licenza si trova nella situazione sub C), la Licenza può comunque

essere rilasciata se la Società dimostra di avere ad una data successiva al 31 dicembre che precede la Stagione della Licenza, una posizione patrimoniale netta che rispetti la Regola del Patrimonio Netto. In questo caso la Società richiedente la Licenza deve depositare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di Primo Grado, una nuova situazione patrimoniale intermedia successiva al 31 dicembre ma non oltre il 31 marzo, dalla quale risulti una posizione patrimoniale netta:

- positiva, o in alternativa,
- migliorativa di almeno il 10% rispetto alla posizione patrimoniale netta risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

La nuova situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione in conformità con l'ISRE 2410. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono predisporre la nuova situazione patrimoniale intermedia con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

15.9 INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Criterio e grado: F.07 A

Descrizione

INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

La Società richiedente la Licenza deve predisporre, entro il 30 giugno dell'anno che precede la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

I budget devono essere predisposti in conformità ai principi e requisiti prescritti dal Manuale e devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate.

Attestazioni e documenti

Budget del conto economico.

Budget dello stato patrimoniale.

Budget del rendiconto finanziario.

Note esplicative relative all'analisi dei presupposti, dei rischi e delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

15.9.1 Principi generali

Analogamente a quanto prescritto ai fini del criterio F.01, qualora sussistano i presupposti di consolidamento di cui all'art. 15.4.4, i budget e i report consuntivi devono essere riferiti al gruppo inserito nell'area di consolidamento.

15.9.2 Periodo di riferimento

La società deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro il 30 giugno dell'anno che precede la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

I budget devono essere predisposti su base trimestrale.

15.9.3 Requisiti e contenuti minimi delle informazioni economico-finanziarie previsionali

Le informazioni economico-finanziarie previsionali, da presentare entro il 30 giugno dell'anno che precede la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, devono comprendere i seguenti documenti:

- un budget del conto economico;
- un budget dello stato patrimoniale;
- un budget del rendiconto finanziario;
- note esplicative relative all'analisi dei presupposti, dei rischi e delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono comprendere il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario dell'esercizio immediatamente precedente (ovvero del periodo intermedio, ove sia prescritta la Semestrale).

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della Società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola Società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la valuta di riferimento.

I budget devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate e devono rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del Bilancio (criterio F.01).

I budget devono essere approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza.

Nella predisposizione dei budget devono essere applicati gli stessi criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del Bilancio, ferma restando la possibilità di modifiche, intervenute successivamente alla data di chiusura dell'ultimo Bilancio, che saranno riflesse nel Bilancio successivo e che devono essere descritte e motivate.

15.9.4 Procedura di valutazione

Le procedure di valutazione sono svolte direttamente dagli Organi del Sistema e devono comprendere:

- il controllo della correttezza aritmetica dei budget;
- la verifica, attraverso colloqui con la dirigenza e l'esame dei documenti, che i budget siano stati predisposti sulla base delle assunzioni e dei rischi indicati dalla Società richiedente la Licenza e comunque non presentino elementi di temerarietà o siano manifestamente troppo ottimistici;
- la verifica che gli importi iniziali riportati sui budget siano coerenti con quelli risultanti dall'ultimo Bilancio ovvero dalla Semestrale, ove prescritta;
- la verifica che i budget siano stati approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza;
- l'esame dei documenti di supporto ai budget (es. contratti di sponsorizzazione, verbali assembleari per aumenti di capitale, verbali del consiglio di amministrazione, etc.).

APPENDICI

Le seguenti appendici sono parte integrante del Manuale e contengono disposizioni vincolanti salvo diversa indicazione.

APPENDICE I - REGOLAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE

- *VINCOLANTE* -

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della Licenza da parte della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado.

Art. 2 Principio di uguaglianza

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado garantiscono l'equità di trattamento per tutte le società.

Art. 3 Rappresentanza

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.

Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, di essere ascoltate innanzi la Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado e di farsi assistere da un consulente di fiducia, munito di delega.

Art. 4 Onere della prova

In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l'onere di provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 5 Decisioni

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado, basate sulla documentazione presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche solo via

PEC.

Art. 6 Motivi di ricorso

Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

Art. 7 Termini

I termini del procedimento di rilascio delle Licenze sono definiti e comunicati annualmente alle società dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

I termini si calcolano applicando il principio del *dies a quo non computatur*.

I termini che scadono in giorno festivo sono prorogati al successivo giorno non festivo.

Art. 8 Contenuto e forma del ricorso alla Commissione del secondo grado

Il ricorso alla Commissione di secondo grado deve contenere:

- l'identificazione completa della società ricorrente e del sottoscrittore del ricorso con i relativi poteri;
- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- i motivi dell'impugnazione.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione di secondo grado ed inviato, via PEC, all'Ufficio Licenze UEFA e SF, in funzione di segreteria della Commissione di secondo grado.


Al ricorso deve essere allegata, l'eventuale documentazione a sostegno.

Art. 9 Immediata esecutività delle decisioni


Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

**APPENDICE II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA LICENZA
- VINCOLANTE -**


PROCEDURA DI PRIMA ISTANZA



PROCEDURA DI APPELLO



ORGANO ARBITRALE DELLE LICENZE UEFA



Entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA:

l'Ufficio Licenze UEFA e SF trasmette alla UEFA l'elenco delle Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza per la stagione sportiva successiva

APPENDICE III - REQUISITI INFRASTRUTTURALI **- VINCOLANTE -**

Premessa

- Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco
- Art. 2 Porte e porta di riserva
- Art. 3 Bandierine d'angolo
- Art. 4 Panchine
- Art. 5 Cartelloni pubblicitari
- Art. 6 Impianto di illuminazione
- Art. 7 Bandiere
- Art. 8 Accesso al terreno di gioco
- Art. 9 Locali per calciatori e ufficiali di gara
- Art. 10 Spogliatoi squadre
- Art. 11 Spogliatoi arbitri
- Art. 12 Locale per il delegato UEFA/Referee Observer
- Art. 13 Infermeria per i giocatori e arbitri
- Art. 14 Locale per il controllo antidoping
- Art. 15 Parcheggi squadre e ufficiali di gara
- Art. 16 Capienza dello stadio
- Art. 17 Seggiolini individuali
- Art. 18 Tribune riservate agli spettatori
- Art. 19 Impianto di illuminazione di emergenza
- Art. 20 Tribuna stampa
- Art. 21 Postazioni di commento
- Art. 22 Tribuna V.I.P. e area ospitalità
- Art. 23 Spettatori disabili
- Art. 24 Ingressi ed uscite riservati al pubblico
- Art. 25 Cartelli di segnalazione
- Art. 26 Impianto di diffusione sonora
- Art. 27 Servizi igienici
- Art. 28 Locali di primo soccorso
- Art. 29 Sala controllo
- Art. 30 Sistemi di video-sorveglianza
- Art. 31 Sala lavoro giornalisti
- Art. 32 Sala lavoro fotografi
- Art. 33 Posizionamento delle telecamere
- Art. 34 Studi TV e spazio per interviste flash
- Art. 35 TV Compound
- Art. 36 Sala conferenze stampa e "Mixed Zone"
- Art. 37 Area Parcheggi
- Art. 38 Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dal criterio I.01 A del Manuale, per ottenere la Licenza, le società devono dimostrare la disponibilità di uno Stadio che sia certificato ai sensi del "UEFA *Stadium Infrastructure Regulations*" (Edition 2018) e rispetti i requisiti infrastrutturali previsti

nella presente appendice. Lo Stadio deve inoltre essere dichiarato “a norma” dalle autorità competenti relativamente agli aspetti infrastrutturali per la disputa del campionato nazionale cui la società partecipa.

In particolare, il regolamento “UEFA Stadium Infrastructure Regulations” (Edition 2018) prevede la classificazione degli stadi in quattro categorie: 1^a categoria, 2^a categoria, 3^a categoria e 4^a categoria (classificate in ordine crescente secondo la qualità degli standard infrastrutturali offerti). La FIGC è responsabile della valutazione degli stadi e dell’assegnazione della relativa categoria; tale valutazione è soggetta all’approvazione della UEFA, la cui decisione in merito è definitiva e vincolante.

Prima dell’inizio della stagione sportiva, la UEFA pubblica i regolamenti delle diverse Competizioni UEFA, all’interno dei quali è determinata la categoria necessaria per disputare la varie fasi di ciascuna competizione (Es. Fase a gironi della UEFA Europa League à 4^a categoria).

Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante e conforme ai requisiti previsti dall’IFAB Laws of the Game; la superficie deve essere rettangolare, di colore verde con linee bianche e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di 105 metri x 68 metri.

Nessuna altra linea deve essere visibile sul terreno di gioco ad eccezione di quelle previste dall’IFAB Laws of the Game.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga 1,50 metri, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”.

L’area immediatamente adiacente al terreno di gioco deve essere sicura per giocatori e arbitri. Tutte le attrezzature presenti sul campo devono essere posizionate in modo da non rappresentare un pericolo per i giocatori, gli allenatori e gli ufficiali di gara.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere, se lo spazio lo permette, conforme ai requisiti descritti nel UEFA Infrastructure Regulations (Edition 2018) – Annex B.

Il terreno di gioco può essere in erba naturale (100 % erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100 % erba artificiale).

Il manto erboso in erba artificiale deve:

- a. essere in possesso della relativa certificazione FIFA, rilasciata da un laboratorio accreditato dopo gli opportuni test che confermano il soddisfacimento degli standard FIFA;
- b. rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono inoltre essere:

- in buone condizioni;

- dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua;
- dotati di sistemi di riscaldamento del prato e/o analoghi sistemi di protezione dal gelo che consentano di mantenere i terreni praticabili per tutta la stagione sportiva.

I terreni di gioco in erba naturale devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione anti-pioggia (es. teloni).

Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento dei calciatori lungo le linee laterali, dietro all'assistente n.1. L'area di riscaldamento deve essere in erba naturale o artificiale (fissata al suolo), idealmente della stessa superficie del terreno di gioco. Se non c'è spazio dietro all'assistente n.1, l'area di riscaldamento deve essere predisposta dietro una delle porte e alle spalle dei cartelloni pubblicitari (se presenti).

Art. 2 Porte e porta di riserva

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare e avere sezione circolare o ellittica. Le porte devono rispettare quanto disposto dall'*IFAB Laws of the Game*, in particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo.

Nessun ulteriore elemento strutturale deve essere presente all'interno della porta o nelle sue immediate vicinanze diverso dai supporti che fissano la rete al suolo e dai sostegni esterni della rete. Non devono essere utilizzate porte provvisorie. Inoltre, deve essere sempre disponibile (e di facile installazione) una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Art. 3 Bandierine d'angolo

Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.

Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore.

Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

Art. 4 Panchine

Le panchine per i tecnici ed i giocatori di riserva devono essere:

- adeguatamente coperte;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 4 dalla linea laterale.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.

Deve essere prevista una postazione con sedia e tavolo per il quarto ufficiale. Possibilmente tale postazione deve essere coperta e posta tra le due panchine.

Art. 5 Cartelloni pubblicitari

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6 Impianto di illuminazione

Lo Stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori medi di illuminamento verticale (Ev) ed orizzontale (Eh):

$E_v \geq 1000$ Lux in direzione di ciascun piano di riferimento con rapporti di uniformità di $U_{1v} \geq 0,4$ e $U_{2v} \geq 0,5$ (come definiti nell'Annex A del UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2018)

$E_h \geq 1400$ Lux in direzione di ciascun piano di riferimento con rapporti di uniformità di $U_{1h} \geq 0,5$ e $U_{2h} \geq 0,7$ (come definiti nell'Annex A del UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2018)

Deve essere inoltre disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire, dopo un'interruzione massima di 15 minuti, un valore di Eh 900.

Art. 7 Bandiere

Lo Stadio deve essere dotato di supporti per l'esposizione di almeno cinque bandiere.

Art. 8 Accesso al terreno di gioco

L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.

In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.

Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.

Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.

Art. 9 Locali per calciatori e ufficiali di gara

Tutti i locali dedicati a calciatori, arbitri ed altri ufficiali di gara devono essere:

- ben illuminati;
- con un sufficiente ricambio d'aria;
- riscaldati;
- individuabili con chiarezza dai cartelli di segnalazione;
- dotati di connessione internet Wi-Fi.

Art. 10 Spogliatoi squadre

Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:

- posti a sedere per un minimo di 25 persone;
- appendiabiti e/o armadietti per un minimo di 25 persone;
- pavimentazione anti-scivolo;
- 10 docce;
- 2 wc con seduta;
- 1 lettino per i massaggi;
- 1 lavagna per spiegazioni tattiche.

Art. 11 Spogliatoi arbitri

Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- superficie minima di mq 20;
- posti a sedere per un minimo di 6 persone;
- appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone;
- pavimentazione anti-scivolo;
- 2 docce;
- 1 lavabo;
- 1 wc con seduta;

- 1 tavolino con 2 sedie;
- 1 lettino per i massaggi.

Nell'eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:

- posti a sedere per 2 persone;
- appendi-abiti o armadietti per 2 persone;
- pavimentazione anti-scivolo;
- 1 doccia;
- 1 lavabo;
- 1 wc con seduta.

Art. 12 Locale per il delegato UEFA/Referee Observer

Il delegato UEFA e il Referee Observer (laddove presente) devono poter disporre di un locale, situato nelle vicinanze degli spogliatoi, dotato di un tavolo, una sedia ed un telefono.

Nelle vicinanze deve essere disponibile un servizio igienico a norma, dotato almeno di un wc con seduta e di un lavabo.

Art. 13 Infermeria per giocatori e arbitri

Lo stadio deve essere dotato di un'infermeria che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Medical Regulations*.

Art. 14 Locale per il controllo antidoping

Lo stadio deve essere dotato di un locale per il controllo antidoping che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Anti-Doping Regulations*.

Art. 15 Parcheggio squadre e ufficiali di gara

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara nelle immediate vicinanze dei rispettivi ingressi, i seguenti parcheggi:

- almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
- almeno 10 posti di stazionamento per le vetture.

I parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico ed alla visione da parte dello stesso. Qualora tali parcheggi non fossero collocati nelle vicinanze dell'ingresso dedicato alle squadre, agli arbitri e agli ufficiali di gara, dovrà essere predisposta un'area di *drop off* sicura e interdetta al pubblico.

Art. 16 Capienza dello Stadio

La capienza minima dello Stadio non deve essere inferiore a 8.000 posti dotati di seggiolino, in

conformità a quanto previsto dall'art.17.

I posti non dotati di seggiolino non possono essere conteggiati nel calcolo della capienza e non possono essere messi in vendita in occasione delle Competizioni UEFA.

Art. 17 Seggiolini individuali

I seggiolini individuali devono essere:

- fermamente fissati al suolo;
- individuali e numerati;
- costituiti da materiale resistente ed ignifugo;
- confortevoli e di forma anatomica;
- muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dalla superficie del sedile.

Art. 18 Tribune riservate agli spettatori

Le tribune devono essere fissate ad una struttura portante e non devono essere appoggiate o contenere strutture tubolari o impalcature. Non sono ammesse tribune temporanee realizzate con tipologie di materiali, design e conformazione chiaramente utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato.

Lo Stadio deve essere dotato di almeno 4 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite e deve avere una capienza minima del 5% di quella complessiva, determinata ai sensi dell'art. 16.

Lo Stadio deve essere dotato di almeno un punto vendita di cibi e bevande in corrispondenza di ciascun settore.

Lo stadio deve essere in buone condizioni e tutte le aree pubbliche devono essere sufficientemente illuminate. Non devono essere presenti materiali pericolosi (es. pezzi di cemento, mattoni) che potrebbero essere lanciati o che, utilizzati impropriamente, potrebbero creare pericoli per l'incolumità delle persone.

Art. 19 Impianto di illuminazione di emergenza

Al fine di garantire la sicurezza e per guidare gli spettatori e gli addetti ai lavori in caso di black out del sistema principale, lo stadio deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza, approvato dalle autorità competenti nazionali, in grado di illuminare le uscite e le vie d'esodo.

Art. 20 Tribuna stampa

La tribuna stampa deve essere coperta e situata centralmente all'interno della tribuna principale. Deve avere una capienza minima di 60 postazioni, di cui almeno 30 equipaggiate con presa elettrica, linea telefonica/accesso a internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Tali postazioni devono avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.

Art. 21 Postazioni di commento

Lo Stadio deve essere dotato di almeno 10 postazioni di commento.

Ciascuna postazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- coperta;
- sufficientemente illuminata;
- situata centralmente (tra le due linee dei 16 mt.), sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale;
- con vista senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- agevolmente accessibile dalle aree riservate ai media;
- accessibile solo a persone autorizzate;
- con sufficiente spazio di movimento alle spalle dei sedili;
- dotata di almeno 3 posti a sedere, presa elettrica, linea telefonica, connessione internet ed un tavolo di lavoro con dimensioni minime di 180 cm di lunghezza.

Art. 22 Tribuna V.I.P. e area ospitalità

La tribuna riservata ai V.I.P. deve essere situata centralmente all'interno della tribuna principale (tra le due linee dei 16 mt), il più vicino possibile alla linea mediana e deve avere una capienza minima di 100 posti coperti. Lo Stadio deve essere dotato di un'area ospitalità facilmente accessibile dalla tribuna riservata ai V.I.P.

Art. 23 Spettatori disabili

Le postazioni riservate agli spettatori disabili devono essere in ragione di almeno 1 ogni 500 posti; accanto a tali postazioni devono essere previsti, in eguale misura, i posti per gli accompagnatori.

Le postazioni per gli spettatori disabili ed i percorsi di accesso e deflusso in emergenza devono avere le caratteristiche definite dalla legislazione vigente in materia; devono avere ingresso riservato e diretto dall'esterno, essere al coperto ed avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

Gli spettatori disabili devono, inoltre, avere a disposizione servizi igienici idonei, in ragione di 1:15, e punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili.

Art. 24 Ingressi ed uscite riservati al pubblico

L'accesso ai percorsi dello stadio, gli ingressi, le uscite e tutte le aree riservate al pubblico devono essere chiaramente indicate e adeguatamente segnalate (es. tramite lettere e numeri identificativi) al fine di guidare il pubblico da e verso il proprio posto sugli spalti. I varchi di accesso all'area di massima sicurezza devono essere numerati e dotati di preselettori di

incanalamento con corsia di ritorno, che assicurino un ordinato flusso di ingresso e di tornelli “a tutta altezza” conformi alla normativa vigente, provvisti di un sistema di elaborazione dei dati in tempo reale collegato alla sala controllo ed in grado di riconoscere i titoli di accesso contraffatti.

Tutti i varchi e le scale nell’area spettatori devono essere chiaramente identificabili, preferibilmente di colore giallo luminescente, compresi i cancelli che mettono in comunicazione le tribune con l’area di gioco e tutte le porte ed i cancelli di uscita verso l’esterno dello Stadio.

Tutte le porte ed i portoni di uscita dello Stadio, compresi quelli che conducono dalle tribune verso l’area di gioco, devono aprirsi verso l’esterno e non devono essere chiuse a chiave nel periodo di tempo nel quale gli spettatori sono presenti nello Stadio. Al fine di impedire entrate o intrusioni illegali, tali varchi devono essere dotati di un dispositivo meccanico di apertura in grado di essere azionato in modo semplice e rapido da parte di addetti espressamente designati e formati.

Presso ciascun ingresso deve, inoltre, essere affisso, in modo chiaramente leggibile da parte degli spettatori, il regolamento d’uso dello stadio indicante gli oggetti proibiti.

Si raccomanda che il numero di tornelli presenti ed attivi in relazione ad ogni settore rispetti la proporzione di almeno 1 ogni 660 posti.

Art. 25 Cartelli di segnalazione

Lungo la recinzione esterna ed all’interno dello Stadio devono essere collocati dei cartelli di segnalazione, chiari e completi, che indichino:

- il percorso di accesso ai differenti settori;
- le postazioni di primo soccorso;
- le postazioni di polizia e carabinieri;
- i servizi igienici;
- i servizi igienici per spettatori disabili;
- i punti di ristoro;
- le uscite di sicurezza.

All’esterno e all’interno dello Stadio devono, inoltre, essere affissi, in modo chiaramente leggibile da parte degli spettatori, il regolamento d’uso dello Stadio e le planimetrie di orientamento.

Tutti i cartelli di segnalazione devono adottare la simbologia grafica internazionale.

Art. 26 Impianto di diffusione sonora

Lo Stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete

elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.

Art. 27 Servizi igienici

In ogni settore dello Stadio devono essere installati servizi igienici distribuiti tra uomini e donne, sulla base di un rapporto di 80:20, in ragione di 1 wc con seduta ogni 250 uomini, 1 orinatoio ogni 125 uomini e 1 wc con seduta ogni 125 donne.

I servizi igienici devono essere dotati di scarico funzionante. Lavandini, carta igienica e distributore di sapone devono essere disponibili e non rimovibili.

Art. 28 Locali di primo soccorso

In ogni settore dello Stadio deve essere previsto un locale di primo soccorso per gli spettatori, adeguatamente segnalato e facilmente raggiungibile ed accessibile.

Tali locali devono essere approvati dalle autorità locali competenti.

Art. 29 Sala controllo

Deve essere predisposta una sala di controllo ubicata in modo tale da garantire la visuale panoramica dell'interno dello Stadio al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni di sicurezza e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. Inoltre deve essere implementato un sistema di comunicazione efficace tra lo staff e i soggetti responsabili della sicurezza dell'impianto.

La sala di controllo deve avere una capienza adeguata ad ospitare i componenti del G.O.S., oltre al personale tecnico adibito alla gestione dell'impianto TVCC.

Art. 30 Sistemi di video-sorveglianza

Lo Stadio deve essere munito di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso (TVCC) delle aree riservate al pubblico, sia all'interno che all'esterno dello Stadio, approvati dalle autorità competenti.

In particolare l'apparato di regia, da collocare nella sala di controllo, deve essere dotato di monitor a colori ed in grado effettuare panoramiche e ingrandimenti e di prelevare fermi immagine dalle sequenze video.

Art. 31 Sala lavoro giornalisti

Lo Stadio deve essere dotato di un'area interna attrezzata con postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e linea telefonica/accesso a internet, idonea ad ospitare almeno 30 rappresentanti dei media.

Art. 32 Sala lavoro fotografi

Lo Stadio deve essere dotato di un'area interna, con facile accesso al terreno di gioco, attrezzata con postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e linea telefonica/accesso a internet, idonea ad ospitare almeno 20 fotografi. Se possibile, la sala lavoro fotografi deve essere separata dalla sala lavoro giornalisti.

Art. 33 Posizionamento delle telecamere

All'interno dello Stadio deve essere presente una piattaforma per la telecamera principale che deve essere posizionata nella tribuna principale o in quella opposta, comunque in maniera tale da avere il sole alle spalle.

Tale piattaforma deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere allineata con il centrocampo e situata ad un'altezza che garantisca una visuale senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- essere coperta;
- avere una superficie di almeno 6 metri di larghezza x 2 metri di profondità, con spazio per ospitare almeno 3 telecamere;
- poggiare su una base pianeggiante, solida e non vibrante;

Inoltre, devono essere presenti nella tribuna principale 2 piattaforme aggiuntive di 2 metri x 2 metri, capaci di ospitare una telecamera ciascuna, posizionate all'altezza delle due linee dei 16 metri, al medesimo livello o più in alto rispetto alla telecamera principale.

Deve essere altresì disponibile una piattaforma per la telecamera *reverse*, idonea ad ospitare almeno una telecamera.

Infine, devono essere presenti due ulteriori piattaforme alle spalle delle porte, idonee ad ospitare almeno una telecamera ciascuna, ad un'altezza che consenta, al di sopra della traversa, la vista senza ostacoli del dischetto dell'area di rigore.

Art. 34 Studi Tv e spazio per interviste flash

Lo Stadio deve essere dotato di almeno 2 studi TV con le seguenti caratteristiche minime: 5 metri di lunghezza x 5 metri di larghezza x 2,5 metri di altezza. Almeno uno degli studi TV deve avere una visuale senza ostacoli di tutto il terreno di gioco.

Inoltre, all'interno di un'area compresa tra il terreno di gioco e gli spogliatoi, deve essere disponibile uno spazio per almeno 4 postazioni per interviste flash, ciascuna delle dimensioni minime di 4 metri di lunghezza x 3 metri di larghezza.

Art. 35 Tv Compound

Lo stadio deve essere dotato di un'area sicura di almeno 1.000 mq utilizzabile come TV compound.

Il TV compound deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere situato in posizione adiacente allo Stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale e dotato di alimentazione elettrica;
- possedere una superficie piana e solida idonea ad ospitare veicoli pesanti e di grandi dimensioni (es. camion da 43 tonnellate);
- avere un sistema di drenaggio efficiente, in modo che cablaggi e materiale elettrico non entrino in contatto con acqua ristagnante;
- essere libero da qualsiasi ostruzione (alberi, costruzioni) e di facile accesso ai veicoli di emergenza;
- avere l'orizzonte sgombro da sud-ovest a sud-est oppure, in alternativa, deve essere disponibile uno spazio attrezzato per le trasmissioni satellitari ad una distanza massima di m 50 dal limite del TV Compound.

Art. 36 Sala conferenze stampa e "mixed zone"

La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:

- un minimo di 50 posti a sedere;
- 1 tavolo da conferenza situato su un podio;
- 1 piattaforma per telecamere idonea ad ospitare almeno 8 telecamere;
- sistema audio centralizzato (microfoni, altoparlanti e split box con almeno 16 ingressi);
- illuminazione adeguata a consentire le riprese tv.

Inoltre, lo Stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste, denominata "mixed zone", coperta, protetta ed interdetta al pubblico, ampia abbastanza da poter ospitare almeno 50 rappresentanti dei media.

Art. 37 Area Parcheggio

Devono essere messi a disposizione dei V.I.P., degli ospiti e degli addetti ai lavori almeno 150 posti auto in un'area sicura.

Art. 38 Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza

Deve essere predisposto e attivato un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto utilizzato, redatto ai sensi dell'art. 19 del DM del 18/03/96 e successive integrazioni e/o modifiche legislative.

Tale piano deve recepire le prescrizioni della CPVLPS e deve essere condiviso nell'ambito del GOS.


APPENDICE IV - ORGANIGRAMMA SOCIETARIO - VINCOLANTE -

L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa. È composto da:

- caselle (rettangoli), che rappresentano le unità organizzative;
- linee, che rappresentano i rapporti gerarchici tra le unità.

All'interno delle caselle (rettangoli) devono essere indicati la denominazione dell'unità ed il responsabile della stessa. Le unità devono essere classificate in unità di line o di staff. Tale classificazione si evince dalla rappresentazione grafica:

- le unità organizzative di *line* hanno autorità gerarchica sulle unità sottoposte e svolgono le attività caratterizzanti il tipo di società (es. area tecnica, marketing, gestione infrastrutture, sicurezza, etc);
- le unità organizzative di staff sono di supporto alle unità di line (es. segreterie, uffici studi, etc.). Le unità di *staff* hanno il compito di pianificare, monitorare e controllare le unità di line e in generale le attività caratterizzanti la gestione.



Per una corretta compilazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Le linee: le linee non possono che essere orizzontali e verticali. Non sono previste linee curve.
- Stessa persona ma più ruoli: l'organigramma è costruito sui ruoli e non sulle persone. Nel caso in cui una persona ricopra più di un ruolo all'interno della società, purché tali ruoli non siano in contrasto con la normativa sportiva (es. Direttore Sportivo e Allenatore della Primavera) e la persona disponga del tempo e delle competenze necessarie, il nominativo deve essere inserito nelle rispettive caselle previste per i ruoli. Ad esempio, se il direttore generale è anche direttore sportivo, il suo nome deve essere inserito nelle due caselle previste per i due ruoli.
- Riporti di primo e secondo livello: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta al responsabile tecnico, il quale riporta al direttore sportivo (riporti diretti di primo livello). E' evidente che il preparatore atletico della prima squadra riporta anche al direttore

sportivo (riporto di secondo livello), ma non è necessario che vi sia una linea gerarchica diretta tra i suddetti ruoli.

- Riporti gerarchici e funzionali: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta gerarchicamente al responsabile tecnico della prima squadra, ma molto probabilmente avrà un riporto cosiddetto "funzionale" nei confronti del responsabile dello staff sanitario. Il riporto funzionale indica il referente per una determinata competenza, in questo caso la competenza sanitaria.

Nell'organigramma la casella (rettangolo) del preparatore atletico della prima squadra avrebbe potuto essere inserita anche a riporto gerarchico dello staff sanitario (riporto funzionale e gerarchico in questo caso coincidono); ciò sarebbe stato ugualmente corretto.

Dal momento che l'organigramma definisce solo i riporti gerarchici, non è necessario inserire doppie linee per definire dipendenza gerarchica e funzionale.

- L'organigramma e i meccanismi di coordinamento: l'organigramma è una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, ma non dei meccanismi di coordinamento, vale a dire di come le diverse unità lavorano insieme: team, gruppi, comitati, task force, etc.

- Organigramma a più livelli: per semplificare la redazione degli organigrammi è possibile prevedere un primo organigramma, cosiddetto di primo livello (foglio n. 1) con i primi riporti del direttore generale o amministratore delegato. Altri organigrammi (foglio n. 2, 3, 4, etc) serviranno a descrivere le unità organizzative di primo livello (es. unità organizzativa - settore giovanile, marketing e commerciale, sicurezza, etc). Il suggerimento è essenzialmente grafico.


- Società esterne: in caso di società esterne, deve essere inserito il nome della società nella casella, unitamente al nome del responsabile/referente per il progetto, inserendo una linea tratteggiata per indicare il rapporto di fornitura anziché quello di dipendenza. (Es. Resp. Marketing, Marketing Spa - Mario Rossi).

- Il Manuale: tutti i ruoli richiesti dal Manuale devono essere inseriti nell'organigramma.

APPENDICE V – AREA DI CONSOLIDAMENTO

(1) – Attività connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza

(2) – Attività non connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza



APPENDICE VI – TABELLA DI MOVIMENTAZIONE DEI DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI

- VINCOLANTE –

CALCIATORE	DATA DI NASCITA	Contratto		Provenienza		Destinazione		Valori inizio periodo			Variazioni valori di periodo				Effetti economici di periodo				Valori di fine periodo			Varie		
		Data inizio primo contratto	Data scadenza ultimo contratto	Data acquisto	Società	Data Cessione	Società	gg/m/m/aaaa			Acquisti	Cessioni	Ammor.ti*	Svalutaz.*	Minusv.*	Plusv.*	gg/m/m/aaaa			Compenso Agenti	Altri costi di acquisizione	Valore sellon fee		
								Costo storico	Fondo ammort.	Netto							Costo storico (1+4)	Fondo amm.to (2+6)	Netto * (10-11-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
		TOTALS																						

N.B.: I totali delle voci contrassegnate dal simbolo * devono essere riconciliati con gli importi scritti in Bilancio per le voci corrispondenti.
 Nel caso in cui la Società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale in relazione alla contabilizzazione dei “diritti alle prestazioni dei calciatori”, i totali delle voci contrassegnate dal simbolo * devono essere riconciliati con gli importi indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico rielaborato ai sensi dell’art. 15.4.6 del Manuale per le voci corrispondenti.

APPENDICE VII – BASI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO / SEMESTRALE

- VINCOLANTE -

Principi contabili

La Società richiedente la licenza è tenuta a predisporre il Bilancio/Semestrale nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e di quanto disciplinato dalla presente Appendice.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai requisiti contabili descritti nella presente appendice, la Società richiedente la Licenza deve fornire informazioni supplementari secondo quanto descritto dagli artt. 15.4.6 e 15.4.10 del Manuale.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Per la contabilizzazione della voce “*diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*” la Società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi:

- a) i *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo dei “*contributi di solidarietà*” e “*indennità di formazione*” ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori* e degli eventuali altri oneri accessori di diretta imputazione (es. compensi a Agenti sportivi e tasse di trasferimento). I *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* non possono essere rivalutati e non possono comprendere i calciatori cresciuti nel vivaio;
- b) le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura sistematica in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d'esercizio l'ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del *pro-rata temporis*. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. L'ammortamento deve cessare quando il diritto è completamente ammortizzato o è eliminato dal bilancio (ad esempio, quando il diritto è definitivamente ceduto ad un altro club);
- c) l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore deve essere iscritta in bilancio quando tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. deve esistere un accordo legalmente vincolante tra le due società e tra la società acquirente ed il calciatore);
- d) ogni forma di corrispettivo e/o benefit riconosciuto ai calciatori deve essere considerata un costo per Emolumenti ai dipendenti e non un costo legato all'acquisizione. Non sono inoltre capitalizzabili i costi di natura finanziaria derivanti da prestiti, anche se questi ultimi sono stati aperti per finanziare l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del giocatore. Tali costi sono da considerarsi a tutti gli effetti degli oneri finanziari;
- e) il valore di una plusvalenza/minusvalenza derivante da una cessione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore ad un'altra società è dato dalla differenza tra il ricavo

derivante dalla vendita ed il valore residuo del diritto pluriennale risultante nello stato patrimoniale al momento della cessione. La cessione di un diritto pluriennale alle prestazioni di un calciatore deve essere imputata nel Conto Economico della Società richiedente la Licenza nel momento in cui tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. la cessione è definitiva e tutti i rischi e benefici legati al diritto sono passati in capo alla Società acquirente);

f) i *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* devono essere valutati ogni anno (“*test for impairment*”) e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in Bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

In casi eccezionali, in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulta che:

i. un giocatore non potrà più giocare nella squadra, ad esempio a causa di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o se il calciatore non potrà più giocare a livelli professionistici, il valore netto contabile a cui è iscritta l'immobilizzazione deve essere interamente svalutato nell'esercizio di riferimento. Gli eventi di seguito riportati non rappresentano una causa di perdita durevole di valore:

- un giocatore subisce un infortunio che non gli permette temporaneamente di giocare a livelli professionistici nella Società di riferimento;
- un giocatore mostra un peggioramento della forma fisica o delle abilità tecniche e non viene convocato in prima squadra.

A tale riguardo, le retribuzioni future dovute al calciatore che soffre di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o che non potrà più giocare nel club, devono essere riconosciute come Emolumenti per l'intera durata del contratto.

ii. la Società ha deciso di trasferire in via definitiva il diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore e l'operazione viene eseguita subito dopo la data di chiusura dell'esercizio, il valore a cui è iscritto in bilancio può essere svalutato nel caso in cui la vendita avvenga a un valore inferiore rispetto al valore a cui l'immobilizzazione è iscritta in bilancio. La Società deve inserire in Bilancio le informazioni relative al principio contabile adottato e applicarlo in modo coerente da un esercizio all'altro.

Requisiti contabili per i trasferimenti temporanei dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Di seguito i requisiti contabili minimi per le Società richiedenti la Licenza che effettuano dei trasferimenti temporanei (prestiti):

1. le commissioni ricevute/pagate legate al prestito devono essere registrate come ricavi/costi da operazioni di trasferimento di calciatori.

2. Prestito di un giocatore senza obbligo/opzione di acquisto:

a) i corrispettivi legati al prestito ricevuti/da ricevere dalla società cedente, se esistenti, devono essere

riconosciuti come ricavi nel periodo di durata del prestito. La società cedente continuerà ad esporre in bilancio il valore del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore tra le immobilizzazioni

immateriali e ad imputare a conto economico la quota di ammortamento di periodo;

b) i corrispettivi legati al prestito pagati/da pagare dalla società destinataria, se esistenti, devono essere riconosciuti come costi nel periodo di durata del prestito. Se lo stipendio del giocatore viene preso in carico dalla nuova squadra, questo deve essere riconosciuto come un costo per Emolumenti ai dipendenti per l'intera durata del prestito.

3. Prestito di un calciatore con obbligo di riscatto:

a) la Società cedente deve considerare il prestito come un trasferimento definitivo ed eliminare il diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore dalle immobilizzazioni immateriali. I ricavi derivanti dal prestito e dalla futura cessione a titolo definitivo devono essere rilevati dalla data di inizio del prestito;

b) la Società destinataria deve contabilizzare i costi diretti legati al prestito e il futuro trasferimento definitivo in accordo con i criteri contabili previsti per l'acquisizione definitiva di un diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore.

4. Prestito di un calciatore con opzione di riscatto:

a) la transazione deve essere registrata come un prestito dalla società cedente prima che la nuova squadra eserciti il diritto d'opzione. Quando l'opzione viene esercitata, ogni provento residuo derivante dal prestito e dal futuro trasferimento deve essere contabilizzato dalla società cedente in accordo con i requisiti contabili riguardanti la cessione definitiva dei diritti pluriennale alle prestazioni del calciatore;

b) quando l'opzione è esercitata, ogni costo residuo derivante dal prestito e dal futuro trasferimento deve essere contabilizzato dalla società acquirente in accordo con i requisiti contabili riguardanti la acquisizione definitiva dei diritti pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore.

5. Prestito di calciatore con obbligo di riscatto condizionato:

a) se la realizzazione della condizione è considerata sostanzialmente certa, il trasferimento del calciatore deve essere contabilizzato, come trasferimento definitivo, all'inizio del prestito;

b) se la realizzazione della condizione non può essere valutata con sufficiente certezza, tale operazione deve essere contabilizzata inizialmente come un prestito e, nel momento in cui la condizione si verifica, come un trasferimento definitivo.

Obblighi contabili per specifiche categorie di costi

1. Spese per incentivi/bonus verso dipendenti:

a) ogni forma di corrispettivo ai dipendenti erogata dalla società in cambio di servizi resi dai dipendenti

stessi, sia essa correlata alle performance, alla fidelizzazione o corrisposta alla sottoscrizione del contratto, deve essere contabilizzata come Emolumenti ai dipendenti;

b) spese per bonus e/o incentivi a carico del club senza ulteriori condizioni o obblighi (ovvero il club ha la sola possibilità di effettuare il pagamento) devono essere contabilizzate come Emolumenti ai dipendenti nel momento in cui si realizzano;

c) spese per bonus e/o incentivi che dipendono dal verificarsi di una determinata condizione futura del calciatore e/o del club, come ad esempio la partecipazione di un calciatore ad una partita e/o la performance del club all'interno di una competizione, devono essere contabilizzati come Emolumenti ai dipendenti nel momento in cui la condizione si verifica o la sua realizzazione diventa altamente probabile;

d) gli incentivi e/o bonus legati alla permanenza del calciatore presso la Società richiedente la Licenza per un determinato periodo temporale, devono essere riconosciuti sistematicamente lungo tutto il periodo di riferimento.

2. Emolumenti derivanti dalla cessazione di un contratto di un dipendente

La Società deve contabilizzare totalmente la spesa derivante dalla cessazione di un contratto con un dipendente nel momento in cui tale spesa diviene certa.

Obblighi contabili per specifiche categorie di ricavi

1. Abbonamenti e ricavi assimilati

I ricavi derivanti dalla campagna abbonamenti o da vendite correlate alle partite, devono essere contabilizzati in modo proporzionale durante la stagione sportiva, ossia nel momento in cui le partite hanno luogo.

2. Ricavi da diritti Tv e/o contributi in denaro:

a) i ricavi previsti dai diritti di Tv e/o dalla partecipazione ad una competizione in cui gli stessi ricavi sono già stabiliti, devono essere riconosciuti in modo proporzionale durante la stagione sportiva, ossia nel momento in cui le partite hanno luogo;

b) i ricavi relativi ai diritti di Tv e/o alla partecipazione ad una competizione in cui gli stessi risultano vincolati al verificarsi di determinate condizioni da parte del club (come ad esempio bonus derivanti dalle performance in una competizione) devono essere riconosciuti nel momento in cui le condizioni si verificano.

3. Sponsorizzazioni e ricavi commerciali:

a) i ricavi relativi ai contratti di sponsorizzazione a corrispettivo fisso devono essere riconosciuti proporzionalmente nel periodo di durata del contratto di sponsorizzazione;

b) i ricavi relativi ai contratti di sponsorizzazione a corrispettivo variabile dipendente dal verificarsi di determinate condizioni che devono essere soddisfatte dal club (come ad esempio bonus derivanti dalle performance in una competizione) devono essere riconosciuti nel momento in cui le condizioni si verificano;

c) qualsiasi corrispettivo non monetario incluso in un contratto di sponsorizzazione deve essere valutato al *fair value*.

4. Donazioni e contributi:

a) una donazione è un corrispettivo offerto incondizionatamente che deve essere contabilizzato, quando la stessa è ricevuta, come provento derivante dalla gestione;

b) i contributi non devono essere riconosciuti contabilmente dal club finché non ci sia una ragionevole certezza circa la conformità della società nel poter ricevere il contributo e che lo stesso possa essere erogato. Successivamente, il contributo deve essere contabilizzato in conto economico nello stesso periodo in cui il club ha registrato il costo che intendeva compensare con il contributo stesso. Pertanto, il contributo erogato per una spesa specifica viene contabilizzato in conto economico nello stesso esercizio della relativa spesa. Allo stesso modo, i contributi collegati all'ammortamento delle immobilizzazioni sono contabilizzati in conto economico in maniera proporzionale durante il periodo nel quale lo stesso ammortamento è riconosciuto come costo. Un contributo che diviene esigibile sotto forma di indennizzo per la spesa o perdita subita o con lo scopo di apportare un supporto finanziario immediato senza futuri costi aggiuntivi, deve essere contabilizzato in conto economico nel periodo in cui lo stesso contributo diviene esigibile.

APPENDICE VIII – RENDICONTO FINANZIARIO
- VINCOLANTE -

La società richiedente la Licenza è tenuta a predisporre il rendiconto finanziario nel rispetto dei principi contabili Nazionali, Internazionali e di quanto disciplinato nella presente Appendice.

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
PERIODO T PERIODO T-1

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (incluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti *

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori *

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Totale Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)
Disinvestimenti

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Altre Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)
Disinvestimenti

Attività Finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)
Disinvestimenti

Totale Altre attività di investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Finanziamenti soci

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

Saldo a pareggio

* Escludere i crediti e debiti verso Enti e Settore specifico per acquisizione/cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.

MANUALE DELLE LICENZE UEFA

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - EDIZIONE 2022

INDICE

PARTE I Il processo di rilascio della Licenza UEFA

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore
2. Principi generali
3. Criteri

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema
5. Adempimenti delle società e verifiche
6. Procedimento di rilascio delle Licenze
7. Procedura straordinaria
8. Validità della Licenza
9. Sanzioni

PARTE II Criteri e requisiti per l'ottenimento della Licenza per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League

TITOLO I Criteri sportivi

- SF.01 A Programma di formazione del settore giovanile
- SF.02 A/B Categorie giovanili
- SF.03 A Istruzione delle giovani calciatrici
- SF.04 A Tutela medico-sportiva
- SF.05 A Tesseramento calciatrici
- SF.06 A Contratto con calciatrici professioniste
- SF.07 B Prestito internazionale calciatrici professioniste
- SF.08 B Rapporti con il sistema arbitrale

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

- RSF.01 B Piano strategico per la responsabilità sociale/sostenibilità
- RSF.02 B Politica equità e inclusione
- RSF.03 B Politica antirazzismo

RSF.04 B Tutela delle giovani calciatrici
RSF.05 B Calcio per tutte le abilità
RSF.06 B Sostenibilità ambientale

TITOLO III Criteri infrastrutturali

IF.01 A Disponibilità di uno stadio certificato
IF.02 A Disponibilità degli impianti di allenamento
IF.03 B Dotazioni degli impianti di allenamento

TITOLO IV Criteri organizzativi

PF.01 A Struttura societaria
PF.02 A Dirigente responsabile della gestione
PF.03 A Segretario dell'attività femminile
PF.04 B Addetto stampa
PF.05 B Direttore Sportivo
PF.06 A Responsabile tecnico della Prima Squadra
PF.07 B Allenatore in seconda
PF.08 B Preparatore Atletico della Prima Squadra
PF.09 B Allenatore portieri della Prima Squadra
PF.10 A Responsabile Sanitario
PF.11 A Operatore sanitario
PF.12 B Responsabile del settore giovanile femminile
PF.13 A Allenatori del settore giovanile
PF.14 B Mansioni
PF.15 B Obbligo di sostituzione

TITOLO V Criteri legali

LF.01 A Dichiarazioni legali
LF.02 A Soggetto richiedente la Licenza
LF.03 A Informazioni societarie
LF.04 A Struttura del gruppo
LF.05 A Beneficiario effettivo apicale
LF.06 A Dichiarazione scritta prima del rilascio della licenza

TITOLO VI Criteri economico-finanziari

FF.01 A Bilancio sottoposto a revisione
FF.02 A Assenza debiti scaduti da trasferimento di calciatrici
FF.03 A Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi
FF.04 A Assenza debiti scaduti nei confronti della UEFA e della FIGC

APPENDICI

Appendice I Regolamento del processo decisionale

Appendice II Procedimento di rilascio della Licenza

Appendice III Requisiti infrastrutturali

Appendice IV Organigramma societario

Appendice V Area di consolidamento

Appendice VI Rendiconto Finanziario

PARTE I

IL PROCESSO DI RILASCIO DELLA LICENZA UEFA

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

Bilancio	<u>Bilancio civilistico</u> ovvero, qualora previsto dal Manuale delle Licenze UEFA, <u>bilancio consolidato</u> .
Catena di controllo	Tutti i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, la Società richiedente la Licenza, compreso il soggetto cui sia riconducibile il Controllo finale sulla Società richiedente la Licenza e sul gruppo di cui eventualmente sia parte.
Club Licensing Quality Standard	Ultima versione del documento in cui sono definiti i requisiti minimi che gli enti deputati al rilascio della Licenza devono rispettare.
Codice di Giustizia Sportiva	Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Collegato/a	Entità/soggetto, anche diverso da una società (come nel caso di una partnership) in cui la partecipante detiene una Influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione in una Joint Venture.
Competizioni UEFA	UEFA Women's Champions League.
Commissione di primo grado	Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.
Commissione di secondo grado	Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllata	Entità/soggetto giuridico su cui un'altra entità esercita il Controllo.
Controllo	Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il controllo può essere ottenuto attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Controllo congiunto	La condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica che esiste unicamente quando, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il Controllo (partecipanti al controllo congiunto).
Corrispettivi per la gestione dei diritti d'immagine	Corrispettivi dovuti (direttamente o indirettamente) ai dipendenti (come definiti nell'art. 14.7.1) derivanti da accordi contrattuali per lo sfruttamento dei diritti d'immagine relativi ad attività calcistiche o extra calcistiche.
Co.Vi.So.C.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.
Co.Vi.So.F.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile.
Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza	Informazioni, trasmesse dalla FIGC alla UEFA nel format prestabilito, contenenti, tra le altre cose, indicazioni specifiche in merito alle società che hanno richiesto la Licenza.
Dirigenti apicali	Soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Emolumenti	Il termine comprende non solo le retribuzioni (comprehensive di bonus e altri benefit) conseguenti al rapporto di lavoro, ma anche qualsiasi altro importo che fosse dovuto al dipendente per impegni contrattuali assunti dalla Società richiedente la Licenza e non direttamente inerenti il rapporto stesso (es. Corrispettivi per la gestione dei diritti di immagine, etc.).
Evento/operazione di rilevanza economica sostanziale	Qualsiasi evento o altra circostanza che abbia effetti negativi rilevanti sul Bilancio/Semestrale e che avrebbe comportato una prospettazione diversa se si fosse verificato durante il precedente periodo di riferimento annuale o semestrale.
FIFA	Fédération Internationale de Football Association.
FIGC	Federazione Italiana Giuoco Calcio.

GOS	Gruppo Operativo Sicurezza.
Governo	Qualunque Ministero o ufficio del governo italiano o enti/dipartimenti governativi, sia locali che nazionali.
Influenza notevole	<p>Capacità di influenzare, ma non di controllare, le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di una entità. L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.</p> <p>Ad esempio, uno o più soggetti giuridici il cui controllo finale sia riconducibile allo stesso soggetto (escluse la UEFA, la FIGC e le Leghe ad essa affiliate) avranno un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza se garantiscono alla stessa Società richiedente la Licenza un importo superiore o equivalente al 30% dei propri ricavi relativi all'esercizio di riferimento.</p>
Joint venture	Accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.
Licenza	Licenza UEFA: certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema.
Lingue ufficiali UEFA	Francese, inglese e tedesco.
Manuale	Manuale delle Licenze UEFA - UEFA Women's Champions League - Edizione 2022.
NOIF	Norme Organizzative Interne Federali.
Organo Arbitrale delle Licenze UEFA	Organo Arbitrale delle Licenze UEFA presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
Organi del Sistema	<p>Sono organi del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficio Licenze UEFA e SF; • gli Esperti; • la Commissione di primo grado; • la Commissione di secondo grado.
Parte correlata	Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il Bilancio (Società richiedente la Licenza e/o gruppo). Rilevante è la sostanza della correlazione, non tanto la sua forma.

Nello specifico:

A) Una persona o uno stretto familiare di quella persona (si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; i figli del coniuge o del convivente di quella persona; le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona) è correlato all'entità che redige il bilancio se tale persona:

- 1) ha il Controllo o il Controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- 2) ha un'Influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
- 3) è uno dei Dirigenti apicali dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

B) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- 1) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, Controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- 2) l'entità e l'entità che redige il bilancio sono Controllate, congiuntamente controllate o notevolmente influenzate dallo stesso Governo;
- 3) un'entità esercita un'Influenza notevole sull'altra;
- 4) un'entità è una Collegata o una Joint venture dell'altra (o una Collegata o una Joint Venture di un'entità del gruppo di cui fa parte l'altra);
- 5) entrambe le entità sono Joint venture di uno stesso soggetto terzo;
- 6) un'entità è una Joint venture di una terza entità e l'altra entità è una Collegata della terza entità;
- 7) l'entità è Controllata o congiuntamente controllata da una persona identificata nel paragrafo A);
- 8) una persona identificata nel paragrafo A (1) ha un'Influenza notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti apicali dell'entità (o di una sua controllante);
- 9) l'entità o un'entità del gruppo di cui è parte, fornisce servizi di direzione strategica all'entità che redige il Bilancio.

Procedure di composizione collettiva con i creditori	Qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito, giudiziale o stragiudiziale, volontaria od obbligatoria, relativa a stati di insolvenza anche temporanei della società (comprese le procedure che consentano o siano finalizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa).
Procedure di verifica concordate (Agreed upon procedures)	<p>In un incarico che richiede lo svolgimento di procedure di verifica concordate, al revisore è richiesto di svolgere le procedure di revisione, definite tra il revisore, il committente e ogni terza parte interessata, per le quali il revisore dovrà emettere un report sui risultati emersi dalle verifiche.</p> <p>I fruitori del report devono formulare le proprie conclusioni sulla base del rapporto predisposto dal revisore. Il rapporto è destinato alle parti che hanno concordato le procedure da svolgere in quanto altri, non essendo a conoscenza delle ragioni per le quali sono state svolte, potrebbero fraintendere i risultati.</p>
Sistema	Sistema delle Licenze per l'ammissione alla competizione UEFA Women's Champions League.
Società richiedente la Licenza	Società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.
Stadio	<p>Impianto sportivo destinato alla disputa delle competizioni, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo spazio o gli spazi per l'attività sportiva; • la zona spettatori; • eventuali spazi e servizi accessori e/o di supporto.
Stagione della Licenza	Stagione sportiva per la quale viene richiesta/rilasciata la Licenza UEFA: ha inizio il giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione da parte della FIGC alla UEFA delle decisioni ed informazioni riguardanti le società che hanno richiesto la Licenza e si conclude alla medesima scadenza dell'anno successivo.
Stagione sportiva nazionale	1 luglio - 30 giugno.
TAS (CAS)	Tribunale Arbitrale dello Sport (Court of Arbitration for

	Sport) con sede in Losanna.
UEFA	Union des Associations Européennes de Football.
Ufficio Licenze UEFA e SF	Ufficio Licenze UEFA e Sostenibilità Finanziaria.

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore

1.1 Il Manuale entra in vigore dalla stagione sportiva 2022/2023 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League della stagione sportiva 2023/2024. Il Manuale resterà in vigore fino all'approvazione di una nuova edizione dello stesso.

Il Manuale non può essere modificato durante il processo di rilascio della Licenza se non a seguito di autorizzazione da parte della UEFA.

2. Principi generali

2.1 Sono ammesse a partecipare alla UEFA Women's Champions League solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

2.2 La Licenza è una certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema come parte della procedura di ammissione alle competizioni UEFA. La decisione finale sull'ammissione alle competizioni UEFA è di competenza esclusiva della UEFA.

2.3 Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza.

Il Manuale è redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League*" (*Edition 2022*), Parte II, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 10 maggio 2022.

2.4 Il Manuale è redatto in lingua inglese e in lingua italiana.

In caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese revisionato dalla UEFA.

2.5 Il soggetto richiedente la Licenza è una società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC¹ e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.

Qualsiasi cambiamento nella forma giuridica, nella struttura legale del gruppo (inclusa la fusione con un altro soggetto o il trasferimento di attività tipiche ad un altro soggetto), negli elementi identificativi della società (sede, nome, colori sociali, etc.) effettuato dalla Società richiedente la Licenza durante questo periodo che possa danneggiare l'integrità della competizione o facilitare la qualificazione della Società richiedente la Licenza alla competizione in virtù del merito sportivo, ovvero l'ottenimento della Licenza, è considerato interruttivo del

¹ In vigore dall'1 giugno 2024.

periodo di affiliazione².

La Società richiedente la Licenza è responsabile della:

- a) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- b) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di tutte le informazioni richieste per la valutazione del rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- c) tempestiva comunicazione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di qualsiasi modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF (es. forma giuridica, struttura del gruppo, elementi identificativi della Società richiedente la Licenza, rinnovi contrattuali, assetto societario, capienza dello Stadio, etc.).

2.6 La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B. E' facoltà delle Società richiedenti la Licenza rinunciare al rilascio della Licenza nel corso della relativa procedura, fermo restando, anche successivamente alla rinuncia, l'applicazione del successivo art. 2.8.

2.7 La Licenza è rilasciata dalla FIGC sulla base del Manuale e delle norme dettate dalla UEFA ed è valida per una sola stagione sportiva.

2.8 La Società richiedente la Licenza accetta le disposizioni del Manuale ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- accettare i controlli di conformità e/o le ispezioni disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema prima e dopo il rilascio della Licenza;
- accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza;
- osservare le norme federali ed ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIGC.

2.9 Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere e migliorare il livello qualitativo del calcio europeo in tutti i suoi aspetti;
- promuovere lo sviluppo del calcio femminile;
- promuovere la formazione e l'educazione delle giovani calciatrici in tutti i club;
- garantire un adeguato livello di organizzazione e di competenza manageriale all'interno dei club;
- migliorare le infrastrutture sportive, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e

² La UEFA si riserva di concedere una deroga su tale aspetto alla singola Società richiedente la Licenza. Per informazioni sulla politica e sul processo di concessione della deroga, si faccia riferimento al *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League (Edition 2022), Annex A*.

alla qualità dei servizi per spettatori e media;

- garantire l'integrità ed il regolare svolgimento della UEFA Women's Champions League per l'intera stagione sportiva;
- salvaguardare l'identità e la storia di ogni club;
- incoraggiare la cooperazione tra i club e la FIGC e promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale;
- includere la responsabilità sociale nel sistema calcio;
- promuovere un sano rapporto tra club e tifosi e rendere il calcio sempre più accessibile.

3. Criteri

3.1 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza sono distinti in sei categorie:

- criteri sportivi;
- criteri responsabilità sociale;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

3.2 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League sono contenuti nella Parte II del Manuale.

3.3 I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo due diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

a) Criteri "A": i criteri contraddistinti dalla lettera "A" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

b) Criteri "B": i criteri contraddistinti dalla lettera "B" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, su mandato della Commissione di primo grado e d'intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale alla società inadempiente, con l'indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l'invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento agli organi di giustizia sportiva.

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema

4.1 La FIGC definisce i termini del procedimento per il rilascio della Licenza e nomina gli organi del Sistema.

4.2 Sono Organi del Sistema:

- l'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

4.3 Gli Organi del Sistema ed i soggetti che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ufficio Licenze UEFA e SF nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle Licenze sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

4.4 Il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti, nomina il Responsabile, il Vice Responsabile dell'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti.

4.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF ha il compito di:

- predisporre, implementare e sviluppare il Sistema delle Licenze;
- assistere, verificare e monitorare l'operato delle società in relazione all'ottenimento della Licenza e successivamente al rilascio della stessa;
- monitorare il corretto svolgimento del procedimento di rilascio delle Licenze;
- fornire la necessaria assistenza amministrativa agli altri Organi del Sistema;
- coordinare il lavoro degli Esperti e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- garantire il necessario raccordo con gli uffici della FIGC;
- informare la UEFA di qualunque evento successivo al rilascio delle Licenze, che costituisca una modifica significativa rispetto alla situazione precedentemente rappresentata, incluse le modifiche della forma giuridica o della struttura del gruppo delle società;
- condividere informazioni ed esperienze con i corrispondenti uffici delle altre Federazioni e della UEFA.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale, per le comunicazioni esterne, di un Responsabile e di un Vice Responsabile della comunicazione nominati dal Presidente Federale.

4.6 Gli Esperti devono avere specifiche competenze nelle materie oggetto del Manuale, in particolare:

- l'Esperto dei criteri sportivi deve avere un'esperienza pluriennale legata al settore giovanile, maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri responsabilità sociale deve avere un'esperienza pluriennale legata al tema della responsabilità sociale maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri infrastrutturali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o architetti e avere specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva;

- l'Esperto dei criteri organizzativi deve avere un'esperienza professionale pluriennale legata all'organizzazione aziendale maturata nell'ambito di società/federazioni sportive, istituzioni accademiche o società di consulenza;
- l'Esperto dei criteri legali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli avvocati;
- l'Esperto dei criteri economico-finanziari deve essere iscritto da almeno cinque anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4.7 Gli Esperti hanno il compito di:

- valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza dei criteri previsti nel Manuale sulla base della documentazione presentata dalle società ovvero delle verifiche disposte dall'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- predisporre, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado;
- predisporre, per ogni società ricorrente, avverso la delibera di diniego o revoca adottata dalla Commissione di primo grado, una relazione da trasmettere alla Commissione di secondo grado;
- fornire assistenza tecnica agli altri Organi del Sistema e alla UEFA.

La posizione di Esperto è incompatibile con l'impiego organico presso società o Leghe professionistiche o con qualsiasi altra posizione che comporti possibili conflitti di interesse.

4.8 La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale e sono tra loro indipendenti.

I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità.

Non possono essere nominati nella Commissione di primo grado e nella Commissione di secondo grado componenti di altri Organi del Sistema.

La carica di componente della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado è incompatibile con qualsiasi ruolo dirigenziale all'interno delle società professionistiche o appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente di una delle Commissioni del sistema delle Licenze Nazionali o della Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile).

4.9 I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono essere in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà rispetto alle società richiedenti la Licenza e devono agire in modo imparziale nell'esercizio dei propri doveri. Le condizioni di autonomia, indipendenza e terzietà di un membro delle Commissioni non sussistono nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stesso o un suo parente o affine entro il quarto grado sia dipendente, membro, azionista, partner commerciale o consulente di una Società richiedente la Licenza.

In ogni caso, ciascun membro delle Commissioni, laddove si trovi in conflitto di interessi con una Società richiedente la Licenza, ha l'obbligo di dichiararlo ed astenersi da ogni discussione e dal voto relativo a quella medesima società.

4.10 Il componente della Commissione di primo grado o della Commissione di secondo grado

che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica.

4.11 La Commissione di primo grado decide in prima istanza sulle domande di rilascio della Licenza proposte dalle società.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla Società richiedente la Licenza e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

La Commissione di primo grado, inoltre, decide sulla revoca della Licenza.

4.12 La Commissione di primo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.13 La Commissione di primo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.14 Le decisioni della Commissione di primo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di primo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.15 La Commissione di secondo grado è l'organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.

La decisione è adottata sulla base delle motivazioni della decisione della Commissione di primo grado, della documentazione fornita dalla società ricorrente e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

4.16 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.17 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.18 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di secondo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.19 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

5. Adempimenti delle società e verifiche

5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.

La Società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente predisposti dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la Società richiedente la Licenza deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, che attesti la veridicità e la correttezza delle informazioni fornite, pena la commissione di illecito disciplinare.

5.3 Gli Organi del Sistema definiscono le procedure di verifica assicurando uguale trattamento a tutte le Società richiedenti la Licenza. Esaminano, inoltre, la documentazione trasmessa dalle società, verificandone la adeguatezza, e stabiliscono, sulla base di un principio di ragionevolezza, se i criteri per il rilascio della Licenza sono rispettati, riservandosi, laddove necessario, di richiedere informazioni aggiuntive volte a comprovare tale rispetto.

5.4 La FIGC e gli Organi del Sistema garantiscono alla Società richiedente la Licenza il rispetto del principio di riservatezza circa le informazioni fornite nel corso del procedimento di rilascio della Licenza.

Tutte le persone coinvolte nel processo di rilascio delle Licenze hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza prima di iniziare a svolgere la propria attività.

5.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti controllano la completezza delle informazioni fornite dalla Società richiedente la Licenza e la loro idoneità a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

5.6 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, per mezzo di propri incaricati o delegati, può effettuare controlli a campione e/o verifiche presso la sede della Società richiedente la Licenza e/o altri luoghi in cui si svolge l'attività sportiva.

5.7 Nell'espletamento delle attività di controllo, l'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale della collaborazione e assistenza di altri uffici federali.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF può, inoltre, richiedere alla Società richiedente la Licenza di produrre integrazioni della documentazione presentata ovvero compiere specifici interventi che siano segnalati dagli Esperti per sanare eventuali inadempienze risultanti dalle dichiarazioni e/o dalla documentazione presentata.

5.8 Gli Organi del Sistema possono avvalersi dell'attività degli ispettori della Co.Vi.So.C. in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari.

5.9 Al fine di verificare la correttezza del procedimento e della decisione sul rilascio della Licenza, la UEFA può, direttamente o attraverso altri organismi da essa delegati, effettuare controlli presso l'Ufficio Licenze UEFA e SF sugli atti del procedimento ovvero può effettuare ispezioni presso le società richiedenti la Licenza o che abbiano ottenuto la Licenza, alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.10 Gli Organi del Sistema che nell'ambito del procedimento di rilascio della Licenza riscontrino violazioni ai regolamenti federali o illeciti disciplinari, derivanti dalla violazione delle disposizioni del Manuale, trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

5.11 Il rilascio della Licenza non sostituisce l'obbligo per le società di rispettare i regolamenti relativi alle Competizioni UEFA.

6. Procedimento di rilascio delle Licenze

6.1 Il procedimento di rilascio delle Licenze (Appendice II) ha inizio con la trasmissione alle società da parte dell'Ufficio Licenze UEFA e SF del presente Manuale, della modulistica e dell'elenco completo della documentazione richiesta, con l'indicazione dei termini del procedimento.

6.2 La Società richiedente la Licenza, nei termini fissati annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, presenta la domanda di rilascio della Licenza e la documentazione richiesta utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio.

La modulistica non può essere in nessun caso modificata dalle società senza aver ottenuto espressa autorizzazione dall'Ufficio.

6.3 La Società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.

6.4 Gli Esperti, nel termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, procedono all'istruttoria degli atti e redigono, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado.

6.5 La Società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all'Ufficio Licenze UEFA e SF la dichiarazione prevista all'art. 14.4 (Criterio LF.06).

6.6 La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni degli Esperti, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.8 lett. F, G, decide sul rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla Società richiedente la Licenza, anche solo via PEC.

6.7 Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione di primo grado e delle relative motivazioni, la Società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni del ricorso. Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne hanno subito la revoca. In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

6.8 La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla Società richiedente la Licenza, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.8 lett. F, G, delibera in merito al rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via PEC, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di invio della PEC, può presentare ricorso ai sensi del vigente Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.9 Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva alla competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.10 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla UEFA le decisioni sul rilascio/diniego della Licenza.

6.11 Il procedimento di rilascio delle Licenze è valutato annualmente da un ente certificatore indipendente approvato dalla UEFA sulla base del *Club Licensing Quality Standard*.

6.12 La UEFA e/o gli enti da essa nominati a tale scopo si riservano la facoltà di condurre, in qualunque momento, delle visite di controllo presso la FIGC e, alla presenza di quest'ultima, presso le società. Tali visite hanno lo scopo di verificare se la FIGC e le società abbiano rispettato gli obblighi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League*" (*Edition 2022*) e se le Licenze siano state rilasciate correttamente.

7. Procedura straordinaria

7.1 Sulla base della procedura straordinaria, la UEFA può concedere un'autorizzazione

speciale per l'ammissione alla UEFA Women's Champions League fermo restando il regolamento della competizione stessa. Tale procedura straordinaria si applica alle singole società e solo per la stagione in questione.

7.2 Entro il 31 agosto dell'anno che precede la Stagione della Licenza, la UEFA definisce i requisiti minimi da rispettare nell'ambito della procedura straordinaria e li comunica alla FIGC.

7.3 Entro la data stabilita dalla UEFA, l'Ufficio Licenze UEFA e SF comunica per iscritto alla UEFA le società non appartenenti alla Serie A per le quali sia ancora possibile la qualificazione alla UEFA Women's Champions League.

7.4 La UEFA fissa i termini della procedura e li comunica alla FIGC.

7.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF è responsabile della comunicazione alle società interessate dei criteri stabiliti dalla UEFA nonché dei termini della procedura.

7.6 Entro i termini indicati dalla UEFA, la società interessata presenta all'Ufficio Licenze UEFA e SF la documentazione richiesta.

7.7 Gli Organi del Sistema verificano il rispetto da parte della società interessata dei criteri fissati e trasmettono alla UEFA, nei termini dalla stessa indicati, la seguente documentazione:

- la richiesta di un'autorizzazione speciale ai fini dell'ammissione alla UEFA Women's Champions League, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- il parere motivato della Commissione di primo grado sul rispetto da parte della società interessata dei criteri minimi stabiliti dalla UEFA (con indicazione della data e del nome dei componenti della Commissione di primo grado che hanno preso parte all'esame dei documenti);
- la documentazione prodotta dalla società e/o dalla FIGC, comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
- ogni altro documento richiesto dalla UEFA nel corso della procedura straordinaria.

Su richiesta della UEFA, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa in una delle Lingue ufficiali UEFA.

7.8 La UEFA delibera tenendo conto del parere espresso dalla Commissione di primo grado e della documentazione prodotta dalla società interessata.

7.9 Qualora tutti i criteri previsti risultino rispettati e la società effettivamente acquisisca il titolo sportivo, la UEFA rilascia un permesso speciale ai fini della partecipazione della società stessa alla UEFA Women's Champions League.

La decisione della UEFA viene comunicata alla FIGC, la quale a sua volta è tenuta a trasmetterla alla società interessata.

7.10 La società può presentare ricorso al TAS avverso la decisione della UEFA secondo le modalità indicate nello Statuto UEFA.

8. Validità della Licenza

8.1 La Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti.

8.2 La Licenza ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è stata rilasciata.

8.3 La Licenza perde automaticamente di efficacia in caso di:

- a) non ammissione della società al campionato di competenza, deliberata dai competenti organi federali;
- b) rinuncia della società all'attività sportiva;
- c) decadenza della società dall'affiliazione.

8.4 Può costituire motivo di revoca della Licenza:

- a) il venir meno, durante la Stagione della Licenza, di requisiti essenziali sulla base dei quali la Licenza è stata rilasciata;
- b) l'accertamento della non veridicità della documentazione prodotta ai fini del rilascio della Licenza;
- c) l'accertata alterazione o falsificazione anche parziale dei documenti presentati ai fini del rilascio della Licenza;
- d) la violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale.

8.5 Qualora, durante la stagione sportiva, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 8.4 del Manuale, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, d'intesa con gli Esperti, chiede alla società di porre in essere i necessari interventi correttivi, se le circostanze lo consentono, assegnando alla stessa un termine per l'adempimento; qualora la società resti inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado, valutata la gravità della situazione, può disporre la immediata revoca della Licenza con parere motivato.

8.6 La decisione di revocare la Licenza deve essere comunicata tempestivamente alla società interessata; la comunicazione può essere effettuata anche via PEC.

8.7 Avverso la decisione di revoca della Licenza è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione e delle relative motivazioni.

Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.

Il ricorso non sospende l'efficacia della revoca.

8.8 La Commissione di secondo grado, esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla società, delibera con decisione scritta dandone comunicazione, anche solo via PEC, alla società, la quale entro il termine perentorio di due giorni, può presentare ricorso all'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA ai sensi del vigente

Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

8.9 In caso di revoca della Licenza, l'Ufficio Licenze UEFA e SF informa senza indugio la UEFA.

8.10 La Licenza non può essere trasferita ad altra società.

8.11 La UEFA stabilisce le regole per la sostituzione di una società che abbia conseguito il titolo sportivo per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League e alla quale sia stata negata la Licenza.

9. Sanzioni

9.1 La società che si renda responsabile della violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punibile con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.2 La presentazione oltre il termine prescritto o la mancata presentazione della domanda di rilascio della Licenza da parte di una società di Serie A costituisce illecito disciplinare ed è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, in caso di recidiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.3 La società che violi la disposizione dell'art. 2.5 lett. c) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di recidiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione.

9.4 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 3.3 lett. b) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di reiterazione della violazione relativa al mancato rispetto del medesimo criterio di tipo B nel corso della stagione sportiva successiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione; in caso di ulteriore recidiva nelle successive stagioni sportive, ferma restando l'applicazione dell'ammenda nella misura non inferiore a quella precedentemente irrogata, alla società è applicata anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

9.5 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. b), c) del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero con entrambe le sanzioni in caso di recidiva.

9.6 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. a) del Manuale e dell'inosservanza del termine di cui all'art. 8.5 primo comma del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.7 Il deferimento agli organi di giustizia sportiva avviene a cura della Procura Federale su segnalazione della Commissione di primo grado e/o della Commissione di secondo grado.

PARTE II

CRITERI E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

TITOLO I Criteri sportivi

10. Principi generali

10.1 La promozione e l'organizzazione dell'attività delle giovani calciatrici costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la promozione del calcio femminile giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e dei programmi di formazione tecnica delle giovani calciatrici;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica delle calciatrici;
 - l'adozione di idonei programmi educativi, volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro delle giovani calciatrici;
- l'incentivazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatrici.

10.2 Criteri e requisiti

Criteri e requisiti:

- **SF.01 A PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE**
- **SF.02 A CATEGORIE GIOVANILI**
- **SF.03 A ISTRUZIONE GIOVANI CALCIATRICI**
- **SF.04 A TUTELA MEDICO SPORTIVA**
- **SF.05 A TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI**
- **SF.06 A CONTRATTO CON CALCIATRICI PROFESSIONISTE**
- **SF.07 B PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATRICI PROFESSIONISTE**
- **SF.08 B RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE**

Criterio e grado: SF.01 A

Descrizione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

L'attività del settore giovanile deve rispondere ad un programma di formazione sportiva, scolastica e professionale delle giovani calciatrici che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi e filosofia del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile femminile (organigramma);
- personale coinvolto nell'attività femminile (tecnici, medici, personale amministrativo etc.);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, etc.);
- risorse finanziarie a disposizione dell'attività femminile (budget, risorse investite rispetto al fatturato, etc.);
- programma di formazione sportiva per categoria di calciatrici;
- programmi di formazione (Regole del gioco del calcio, anti-doping, integrità, anti-razzismo);
- assistenza sanitaria per le giovani calciatrici (e conservazione delle schede mediche);
- processo di valutazione e controllo dei risultati rispetto agli obiettivi;
- validità del programma di formazione (da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni).

Il programma di formazione del settore giovanile deve essere predisposto in forma scritta, deve assicurare una corretta formazione sportiva, scolastica e professionale delle giovani calciatrici e deve essere approvato dalla Commissione di primo grado, sentito l'esperto dei criteri sportivi che ne valuta anche la qualità.

Attestazioni e documenti

Programma di formazione del settore giovanile femminile.

Criterio e grado: **SF.02 A**

Descrizione

CATEGORIE GIOVANILI

La Società richiedente la Licenza, anche tramite altra società facente parte del medesimo gruppo, deve avere almeno due squadre giovanili femminili comprese nella fascia di età che va dai 12 ai 21 anni. Ogni squadra all'interno di questa fascia di età deve prendere parte all'attività ufficiale FIGC (nazionale, regionale o locale)³.

Tutte le calciatrici appartenenti alle categorie giovanili devono essere regolarmente tesserate per la FIGC.

Attestazioni e documenti

Elenco delle squadre partecipanti ai campionati ufficiali FIGC.

³ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, la Società richiedente la Licenza dovrà avere almeno una squadra giovanile femminile comprese nella fascia di età che va dai 12 ai 21 anni.

Criterio e grado: **SF.03 A**

Descrizione

ISTRUZIONE DELLE GIOVANI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza ha il dovere di promuovere e sostenere l'istruzione delle giovani calciatrici, garantendo loro la possibilità di completare la scuola dell'obbligo e di proseguire gli studi.

In particolare, con riferimento alle calciatrici minori di età con famiglie residenti fuori sede, la Società richiedente la Licenza deve comprovare il rispetto dei regolamenti sportivi in materia di tesseramento dei minori e l'osservanza della legislazione vigente in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei minori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante l'impegno della Società richiedente la Licenza a promuovere e sostenere l'istruzione delle giovani calciatrici.

Criterio e grado: **SF.04 A**

Descrizione

TUTELA MEDICO – SPORTIVA

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare una politica che garantisca che le calciatrici della prima squadra si sottopongano annualmente agli esami medici previsti dal *UEFA Medical Regulations*.

La Società richiedente la Licenza, inoltre, deve definire ed applicare una politica che garantisca che tutte le calciatrici che abbiano più di 12 anni si sottopongano annualmente ai controlli medici previsti dalla normativa nazionale e sportiva di riferimento.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante che tutte le calciatrici tesserate si sottopongono agli esami medici previsti dal *UEFA Medical Regulations*.

Criterio e grado: **SF.05 A**

Descrizione

TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI

Tutte le calciatrici della Società richiedente la Licenza devono essere regolarmente tesserate per la FIGC, ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori e della normativa federale.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto tesseramento di tutte le calciatrici della Società richiedente la Licenza.

Criterio e grado: **SF.06 A**

Descrizione

CONTRATTO CON CALCIATRICI PROFESSIONISTE

Tutte le calciatrici professioniste della Società richiedente la Licenza devono disporre di un contratto di lavoro sportivo redatto in conformità alla legge, alla normativa federale, alla normativa UEFA, alla normativa FIFA e depositato presso la FIGC.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto deposito dei contratti delle calciatrici professioniste.

Criterio e grado: **SF.07 B**

Descrizione

PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATRICI PROFESSIONISTE

La Società richiedente la Licenza deve rispettare la normativa FIFA relativa al prestito internazionale di calciatrici professioniste.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante il rispetto della normativa FIFA relativa al prestito di calciatrici professioniste.

Criterio e grado: **SF.08 B**

Descrizione

RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE

La Società richiedente la Licenza deve curare la partecipazione delle proprie calciatrici, dei propri allenatori e dirigenti agli incontri con gli arbitri, organizzati annualmente da FIGC e AIA, per favorire lo scambio di vedute e di informazioni sugli aspetti tecnici e disciplinari inerenti allo svolgimento delle gare da essa organizzate.

La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti i componenti della prima squadra: calciatrici, allenatori e staff tecnico.

Attestazioni e documenti

Attestato di partecipazione agli incontri, rilasciato dalla FIGC.

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

11. Principi generali

11.1 Con riferimento alla responsabilità sociale nel calcio, si ritiene importante potenziare l'implementazione di politiche socialmente responsabili, promuovere azioni sostenibili e preservare la sostenibilità a lungo termine del calcio.

In particolare gli obiettivi dei criteri responsabilità sociale sono:

- attribuire la necessaria importanza al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, nella convinzione che la sostenibilità contribuisce al successo del calcio europeo;
- fornire un quadro strategico che consenta ai club di sviluppare orientamenti, politiche e attività;
- incentivare la sostenibilità nelle attività principali dei club come investimento nella gestione dei rischi e nell'organizzazione futura.

11.2 Criteri e requisiti

- **RS.01 B PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ**
- **RS.02 B POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE**
- **RS.03 B POLITICA ANTIRAZZISMO**
- **RS.04 B TUTELA DELLE GIOVANI CALCIATRICI**
- **RS.05 B CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ**
- **RS.06 B SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Criterio e grado: **RS.01 B**

Descrizione

PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed implementare una strategia di sostenibilità, conformemente a quanto previsto dall'*UEFA Football Sustainability Strategy 2030*, che comprenda almeno le seguenti aree di interesse:

- equità e inclusione;
- antirazzismo;
- tutela delle giovani calciatrici;
- calcio per tutte le abilità;
- tutela ambientale sostenibilità ambientale.

Attestazioni e documenti

Piano strategico per la responsabilità sociale (Strategia di Responsabilità Sociale).

Criterio e grado: RS.02 B

Descrizione

POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE

La Società richiedente la Licenza, all'interno del piano strategico per la responsabilità sociale, deve definire ed applicare uno specifico programma, conforme alle linee guida approvate dalla UEFA, che assicuri:

- uguali diritti ed opportunità a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive organizzate dalla Società,
- formazione e coinvolgimento delle calciatrici, degli allenatori e del personale amministrativo.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'equità e dell'inclusione.

Criterio e grado: RS.03 B

Descrizione

POLITICA ANTIRAZZISMO

La Società richiedente la Licenza deve mettere in pratica uno specifico programma contro il razzismo e contro le discriminazioni che preveda almeno le seguenti azioni:

- fare degli annunci allo Stadio che condannino apertamente atteggiamenti razzisti e/o discriminatori durante le partite e tutti coloro che sono coinvolti in atteggiamenti razzisti e/o discriminatori;
- prevenire la vendita di letteratura di matrice razzista e/o discriminatoria dentro e fuori dagli stadi e rimuovere con tempestività ogni striscione e scritta di stampo razzista e/o discriminatorio presente all'interno degli stadi;
- lavorare in collaborazione con altri gruppi e organizzazioni, con l'associazione dei calciatori, con i tifosi, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni giovanili, gli sponsor, le autorità locali, la polizia e le altre autorità pubbliche per sviluppare un programma attivo e per sensibilizzare tutti sulla necessità di eliminare dal calcio abusi razziali ed ogni forma di discriminazione.

Attestazioni e documenti

Piano d'azione contro il razzismo.

Criterio e grado: RS.04 B

Descrizione

TUTELA DELLE GIOVANI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare, conformemente a quanto previsto da regolamenti e linee guida della UEFA, misure in grado di tutelare le proprie giovani calciatrici, assicurando il loro benessere all'interno di un ambiente protetto nell'ambito delle attività organizzate dalla Società richiedente la Licenza.

In particolare, con riferimento all'attuazione e l'implementazione della policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere al programma, la Società richiedente la Licenza, utilizzando la Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC (www.figc-tutelaminori.it), deve garantire la formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori.

Attestazioni e documenti

Policy interna, Procedure e Codici di Condotta adottate per la tutela delle giovani calciatrici.

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del Delegato alla Tutela dei Minori della Società.

Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società richiedente la Licenza di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC di tutti i componenti dello Staff della Società.

Criterio e grado: RS.05 B

Descrizione

CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare misure in grado di rendere le attività sportive organizzate accessibili, divertenti e fruibili per tutti, indipendentemente dalla disabilità o da fattori invalidanti.

Attestazioni e documenti

Misure a tutela dell'accessibilità.

Criterio e grado: **RS.06 B**

Descrizione

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Società richiedente la Licenza deve definire e applicare uno specifico programma per migliorare l'impatto e la sostenibilità ambientale relativi all'organizzazione degli eventi e la gestione e la costruzione delle infrastrutture.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'ambiente (Strategia Ambientale).

TITOLO III Criteri Infrastrutturali

12. Principi generali

12.1 I requisiti minimi necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza degli stadi sono contenuti nel “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018), sulla base del quale gli impianti sportivi sono certificati e classificati in categorie.

In particolare, i criteri infrastrutturali sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che le società dispongano di uno Stadio “certificato” per le Competizioni UEFA, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media;
- assicurare che le società dispongano di impianti di allenamento idonei a garantire in pieno l’attuazione del programma di preparazione della prima squadra e delle squadre giovanili.

12.2 Criteri e requisiti

- **IF.01 A DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO**
- **IF.02 A DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**
- **IF.03 B DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**

Criterio e grado: IF.01 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di uno Stadio, situato nel territorio nazionale, utilizzabile per la UEFA Women’s Champions League ed approvato dalla FIGC.

Nel caso in cui lo Stadio non sia di sua proprietà, la Società richiedente la Licenza deve esibire il contratto o la convenzione d’uso sottoscritta con il titolare dello Stadio nel quale disputa abitualmente le gare di campionato (*Stadio abituale*). Tale contratto, o convenzione d’uso, deve garantire alla società il diritto di utilizzare lo Stadio per la UEFA Women’s Champions League fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui il titolare dello Stadio non sia il proprietario dello stesso, la Società richiedente la Licenza dovrà esibire anche il contratto o la convenzione d’uso tra il proprietario e il titolare.

Lo Stadio deve essere certificato ai sensi del “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018) e rispettare i requisiti infrastrutturali previsti per la prima categoria.

Qualora lo *Stadio abituale* della Società richiedente la Licenza non sia disponibile e/o conforme a quanto prescritto, la società stessa deve indicare uno Stadio alternativo, comprovandone la

disponibilità e l'idoneità mediante la documentazione indicata a margine. In questo caso, ove, successivamente al rilascio della Licenza, sia dimostrata la sopravvenuta conformità dello *Stadio abituale* alle prescrizioni del Manuale (certificazione ai sensi del "UEFA *Stadium Infrastructure Regulations*" - Edition 2018 e rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti per la prima categoria), la società potrà richiedere l'idoneità dello stesso per la UEFA Women's Champions League. Tale idoneità è rilasciata dalla Commissione di primo grado.

Attestazioni e documenti

Stadio abituale:

- Certificazione comprovante la proprietà dell'impianto da parte della Società richiedente la Licenza; oppure contratto o convenzione d'uso con il titolare dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Contratto o convenzione d'uso tra il titolare e il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Licenza di cui all'articolo 80 TULPS del D.P.R. 616 del 1977 (licenza di agibilità), valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Stadio alternativo:

- Autorizzazione all'uso dell'impianto rilasciata dal Prefetto competente, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Autorizzazione all'uso rilasciata dal titolare dell'impianto, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Contratto o convenzione d'uso tra il titolare e il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Licenza di cui all'articolo 80 TULPS del D.P.R. 616 del 1977 (licenza di agibilità), valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se

applicabile).

- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Accordo scritto con la società che normalmente disputa le gare di campionato nell'impianto.

Criterio e grado: IF.02 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui gli impianti di allenamento non siano di proprietà della Società richiedente la Licenza, quest'ultima deve esibire i contratti o le convenzioni d'uso stipulate con il titolare o i titolari degli impianti di allenamento utilizzati.

Tali documenti devono garantire a tutte le squadre della società, che partecipino a competizioni riconosciute dalla FIGC l'uso degli impianti fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui il titolare/i titolari degli impianti non siano i proprietari degli stessi, la Società richiedente la Licenza dovrà esibire anche il contratto o la convenzione d'uso tra i proprietari e i titolari.

Gli impianti di allenamento utilizzati devono essere conformi a quanto indicato dalla legislazione vigente in materia di sicurezza.

Attestazioni e documenti

Certificazione comprovante la proprietà degli impianti da parte della Società richiedente la Licenza; oppure contratto o convenzione d'uso degli impianti da utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Contratto o convenzione d'uso tra il titolare / i titolari e i proprietari degli impianti che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).

Licenza d'uso comunale o autorizzazione d'uso equivalente, facente riferimento alla agibilità strutturale, alla certificazione antincendio, alla certificazione impiantistica (idro-sanitaria, termica ed elettrica), alla certificazione di idoneità igienico-sanitaria ed alla certificazione relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Omologazione dell'Ente Sportivo di riferimento.

Dichiarazione di conformità dei campi di allenamento al programma di formazione delle giovani calciatrici.

Dichiarazione rilasciata dal proprietario/titolare dell'impianto attestante il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza delle strutture di allenamento utilizzate dalla Società richiedente la Licenza.

Critério e grado: IF.03 B

Descrizione

DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La dotazione degli impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile deve essere coerente con il numero delle tesserate, tale da garantire la completa attuazione del programma di formazione calcistica approvato dalla Commissione di primo grado (Criteri S.01 e S.02), e costituita da:

- campi di allenamento, di cui almeno uno con lunghezza compresa tra i 100 m ed i 105 m e larghezza compresa tra i 64 m ed i 68 m, in erba naturale o sintetica omologata;
- spogliatoi, in grado di ospitare almeno 25 atlete, con servizi igienici e sala docce;
- sala medica attrezzata per pronto soccorso con defibrillatore, facilmente accessibile anche dall'esterno con percorsi e varchi larghi almeno m. 1,50;
- spogliatoio per staff tecnico/sanitario;
- magazzino per deposito materiale ed attrezzature d'uso;
- adeguato impianto di riscaldamento degli ambienti dello spogliatoio;
- adeguato impianto idrico con produzione di acqua calda sanitaria;
- sede amministrativa con locali per uffici e servizi igienici.

Tali dotazioni sono oggetto di valutazione tecnica e funzionale da parte degli Esperti del Sistema delle Licenze UEFA.

Per ciascun impianto di allenamento deve essere indicato il soggetto incaricato a svolgere la mansione di Responsabile Gestionale dell'Impianto, delegato alla conservazione ed aggiornamento della documentazione d'uso ed ad organizzare l'attività sportiva giornaliera.

Attestazioni e documenti

Questionario dati impianti di allenamento.

TITOLO IV Criteri organizzativi

13. Principi generali

13.1 La crescita duratura di una società di calcio femminile professionistica presuppone il costante miglioramento della sua struttura organizzativa, attraverso l'identificazione di nuovi profili e funzioni aziendali, l'inserimento di figure professionali sempre più qualificate e l'investimento nella formazione del personale esistente.

In particolare, i criteri organizzativi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accrescere gradualmente la qualità del management delle società di calcio femminile professionistiche;
- aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate;
- incentivare l'impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza;
- assicurare alle calciatrici della prima squadra e del settore giovanile l'assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati;
- indurre le società a dotarsi di un organigramma, con una chiara definizione delle responsabilità delle funzioni chiave all'interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave.

L'insieme delle funzioni aziendali indicate nel Manuale come vincolanti (criteri "A" e "B") rappresenta l'assetto organizzativo minimo di cui una società di calcio femminile professionistica deve dotarsi per raggiungere uno standard accettabile di efficienza gestionale.

I soggetti che ricoprono le funzioni obbligatorie devono avere a propria disposizione il tempo e le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.

Per alcune delle funzioni individuate, viene presentato un elenco, puramente esemplificativo, delle possibili mansioni attribuibili alle stesse.

13.2 Criteri e requisiti

- **PF.01 A STRUTTURA SOCIETARIA**
- **PF.02 A DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE**
- **PF.03 A SEGRETARIO DELL'ATTIVITÀ FEMMINILE**
- **PF.04 B ADDETTO STAMPA**
- **PF.05 B DIRETTORE SPORTIVO**
- **PF.06 A RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA**
- **PF.07 A ALLENATORE IN SECONDA**
- **PF.08 B PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA**
- **PF.09 B ALLENATORE PORTIERI PRIMA SQUADRA**
- **PF.10 A RESPONSABILE SANITARIO**
- **PF.11 A OPERATORE SANITARIO**
- **PF.12 B RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE**
- **PF.13 A ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE**
- **PF.14 B MANSIONI**

• PF.15 B OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Criterio e grado: PF.01 A

Descrizione

STRUTTURA SOCIETARIA

La struttura societaria deve prevedere una chiara attribuzione di responsabilità gerarchica e funzionale tra i ruoli organizzativi.

Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra più di una funzione aziendale, classificata come criterio di tipo "A" o "B", questi deve disporre del tempo e delle competenze necessari allo svolgimento di tutte le mansioni assegnategli e tali ruoli non devono essere in contrasto con la normativa federale.

Ove una determinata funzione sia affidata ad un consulente/altra società, la Società richiedente la Licenza deve fornire le informazioni relative al consulente o, in caso di società, quelle del referente/responsabile del progetto di tale società.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa sulla struttura societaria.

Organigramma aggiornato della Società richiedente la Licenza, predisposto secondo le indicazioni fornite nell'Appendice IV e riportante tutti i ruoli (A e B) richiesti dalla presente appendice.

Criterio e grado: PF.02 A

Descrizione

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un dirigente munito di poteri, responsabile della gestione dell'attività femminile della società, il quale sia anche responsabile, di fronte alla FIGC, della procedura per il rilascio della Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al dirigente responsabile della gestione dell'attività femminile della società e alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dalla copia della documentazione/atti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.

Critério e grado: **PF.03 A**

Descrizione

SEGRETARIO DELL'ATTIVITÀ FEMMINILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento della Segreteria dell'attività femminile.

Il Segretario dell'attività femminile assiste il dirigente responsabile della gestione della Società richiedente la Licenza, di cui al criterio PF.02, e gli altri uffici operativi della società nello svolgimento delle funzioni relative alle attività femminili.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa alle principali funzioni e responsabilità del Segretario dell'attività femminile e della Segreteria, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Critério e grado: **PF.04 B**

Descrizione

ADDETTO STAMPA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Addetto Stampa che, relativamente alle attività della squadra femminile, agisca da punto di riferimento per gli operatori dei mezzi di informazione.

L'Addetto stampa può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve:

- a) essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, ovvero
- b) aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Addetto Stampa ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.05 B

Descrizione

DIRETTORE SPORTIVO (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Direttore Sportivo.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Direttore Sportivo rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatrici o tecnici;
- la supervisione dell'attività sportiva delle squadre;
- la supervisione dell'attività degli osservatori.

Qualificazione professionale richiesta:

Deve essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo quanto disposto dalla normativa federale.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Direttore Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.06 A

Descrizione

RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e del coordinamento dell'attività dell'intero staff tecnico della prima squadra nonché delle attività riguardanti i rapporti con l'esterno (conferenze stampa, interviste,...).

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence.

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.07 A

Descrizione

ALLENATORE IN SECONDA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore in seconda che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore in seconda deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B- licence.

L'Allenatore in seconda deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore in Seconda della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.08 B

Descrizione

ALLENATORE PORTIERI DELLA PRIMA SQUADRA (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore dei portieri che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore dei portieri della prima squadra deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA GK A-licence, ovvero
- b) UEFA GK B-licence, ovvero
- c) Allenatore dei portieri, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

L'Allenatore dei portieri della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore dei portieri della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.09 B

Descrizione

PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA (in vigore dall'1 giugno 2023)

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Preparatore Atletico per la prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Preparatore Atletico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico con la Società richiedente la Licenza e deve possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

È ammessa una deroga per i soggetti che siano stati ammessi e frequentino il corso di abilitazione necessario per essere tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Preparatore Atletico della prima squadra, corredata da copia

degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.10 A

Descrizione

RESPONSABILE SANITARIO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario della società.

Il Responsabile Sanitario può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno, delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Il Responsabile Sanitario ha la responsabilità della prevenzione al doping e del supporto medico durante le gare e gli allenamenti

La Società richiedente la Licenza è tenuta ad allestire presso i propri centri tecnici di allenamento idonee strutture ad uso dello staff sanitario per l'espletamento delle proprie funzioni. Qualora ciò non sia possibile, la Società richiedente la Licenza deve assicurare la disponibilità periodica di idonee strutture presso centri sanitari esterni.

Mansioni:

Il Responsabile Sanitario assume la responsabilità della tutela della salute delle calciatrici e degli allenatori tesserati per la società ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il Responsabile Sanitario provvede a sottoporre le calciatrici e gli allenatori agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla normativa vigente (Criterio SF.04).

Il Responsabile Sanitario è inoltre responsabile:

- della compilazione, dell'aggiornamento e della custodia, per ogni calciatrice, della scheda sanitaria predisposta dalla FIGC in conformità al modello approvato dal Ministero della Salute;
- della somministrazione di farmaci alle calciatrici;
- della politica di prevenzione del doping;
- della corretta informazione alle calciatrici;
- dell'operato degli Operatori sanitari, dei preparatori atletici e degli altri medici sociali.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Sanitario deve:

- essere iscritto all'Albo dei Medici;
- possedere una specializzazione in medicina dello sport;

- essere regolarmente tesserato per la FIGC come Responsabile Sanitario con la Società richiedente la Licenza e iscritto nell'apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Sanitario ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.11 A

Descrizione

OPERATORE SANITARIO

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Operatore Sanitario per la prima squadra.

L'Operatore Sanitario deve essere presente durante le gare e gli allenamenti della prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore Sanitario deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Operatore Sanitario con la Società richiedente la Licenza e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'operatore sanitario della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.12 B

Descrizione

RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità del settore giovanile femminile.

Mansioni:

Il Responsabile del settore giovanile femminile ha il compito di coordinare l'attività del settore giovanile femminile della società con particolare riguardo all'attuazione del programma di formazione approvato dalla Commissione di primo grado ai sensi del criterio SF.01 A del Manuale.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile del settore giovanile femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence, ovvero
- d) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro, UEFA A ovvero il Corso per Responsabile Settore Giovanile.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Il Responsabile del settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile del settore giovanile femminile ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.13 A

Descrizione

ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di almeno due allenatori abilitati dal Settore Tecnico che siano responsabili della conduzione tecnica delle squadre giovanili femminili⁴.

Gli Allenatori del settore giovanile devono essere regolarmente tesserati per la FIGC con la

⁴ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024 la Società richiedente la Licenza dovrà avere nel proprio organico almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico che sia responsabile della conduzione tecnica delle squadre giovanili femminili.

Società richiedente la Licenza.

Qualificazione professionale richiesta:

Almeno due Allenatori del settore giovanile devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui sopra per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro, UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa agli Allenatori del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.14 B

Descrizione

MANSIONI

Con riferimento a tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi per le società di calcio femminile (da PF.02 a PF.13), le mansioni inerenti la funzione in oggetto devono essere chiaramente indicate nel contratto che regola il rapporto del titolare della funzione e la società ovvero in altro documento (es. mansionario, delega mansioni, atto di nomina, etc.) sottoscritto dal soggetto in carica e dal legale rappresentante della società.

Attestazioni e documenti

Copia dei documenti da cui risultino le mansioni inerenti tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da PF.02 a PF.13).

Criterio e grado: PF.15 B

Descrizione

OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi per le società di calcio femminile

divenisse vacante durante la Stagione della Licenza, la società dovrà, entro un massimo di 60 giorni, nominare un nuovo soggetto che possieda i requisiti previsti dal criterio corrispondente. In caso di malattia o infortunio, il termine di cui al paragrafo precedente può essere opportunamente prorogato dalla Commissione di primo grado, sentiti gli Esperti, su istanza della società interessata.

Attestazioni e documenti

Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.

TITOLO V Criteri legali

14. Principi generali

14.1 Identificare chiaramente i partecipanti, definire le loro responsabilità e regolare l'accesso alle competizioni è un modo per garantirne l'integrità. Allo stesso modo, è cruciale migliorare il livello di trasparenza delle strutture legali dei gruppi e delle informazioni relative ai beneficiari effettivi apicali e a tutti i soggetti che hanno un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

14.2 Il rispetto dei criteri legali è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza del sistema calcio;
- identificazione chiara dei soggetti richiedenti la Licenza e delle loro responsabilità;
- integrità e continuità della UEFA Women's Champions League.

14.3 Criteri e requisiti

- **LF.01 A DICHIARAZIONI LEGALI**
- **LF.02 A SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA**
- **LF.03 A INFORMAZIONI SOCIETARIE**
- **LF.04 A STRUTTURA DEL GRUPPO**
- **LF.05 A BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE**
- **LF.06 A DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA**

Criterio e grado: **LF.01 A**

Descrizione

DICHIARAZIONI LEGALI

La Società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che:

- si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni di FIFA, UEFA e della FIGC ed a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto della UEFA, e degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della FIGC;
- si impegna a partecipare alle competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla FIGC;
- si impegna a partecipare alla competizione internazionale ufficiale per club organizzata dalla UEFA, escluse le partite amichevoli;
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF qualsiasi variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- si impegna a rispettare le prescrizioni e le procedure previste dal Manuale;
- si impegna a rispettare le prescrizioni del *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA*

Women's Champions League (Edition 2022);

- l'area di consolidamento è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- tutti i ricavi e costi relativi all'attività tipica sono stati inclusi nell'area di consolidamento in conformità con l'art. 15.4.4;
- sarà responsabile di qualunque violazione del Manuale e del *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League (Edition 2022)* commessa dalle società incluse nell'area di consolidamento;
- tutte le informazioni relative a eventuali cambiamenti della forma societaria, della struttura o dell'identità del gruppo avvenuti nelle tre stagioni precedenti l'inizio della stagione per la quale si chiede la Licenza sono state comunicate tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF e alla UEFA;
- tutte le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite, in conformità al Manuale, sono veritiere e complete;
- autorizza i competenti Organi del Sistema, gli uffici della UEFA e gli Organi di Giustizia Sportiva della UEFA e della FIGC ad esaminare le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite in conformità ai regolamenti, ad accedere ad ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta rilevante, presso la società o presso terzi, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;
- autorizza i competenti Organi del Sistema a trasmettere documenti, dati e informazioni alla UEFA per le finalità previste dal Sistema delle Licenze UEFA;
- si impegna ad accettare i controlli a campione e/o le verifiche disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- si impegna ad accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza con data non anteriore di tre mesi rispetto al termine per il deposito.

Criterio e grado: **LF.02 A**

Descrizione

SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA

Il soggetto richiedente la Licenza deve essere una società sportiva costituita nelle forme di legge ed affiliata alla FIGC, nel rispetto dello Statuto della FIGC e delle altre norme federali (cfr. art. 2.5).

La Società richiedente la Licenza deve presentare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Attestazioni e documenti

Copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Criterio e grado: **LF.03 A**

Descrizione

INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- ragione sociale;
- forma societaria;
- visura camerale aggiornata;
- generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma;
- sede legale;
- sede operativa e contatti telefonici;
- indirizzo URL del sito web.

Attestazioni e documenti

Copia del Censimento della società presso la Divisione Calcio Femminile – FIGC.

Visura del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma.

Criterio e grado: **LF.04 A**

Descrizione

STRUTTURA DEL GRUPPO

La Società richiedente la Licenza deve, mediante una specifica rappresentazione grafica, indicare la struttura legale dell'eventuale gruppo di cui sia parte alla data di chiusura dell'ultimo Bilancio precedente la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza. Qualora necessario, la Società richiedente la Licenza deve indicare, tramite una rappresentazione

grafica aggiornata, tutte le modifiche intervenute nella struttura del gruppo tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3.

La rappresentazione grafica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, deve chiaramente indicare:

- a) la Società richiedente la Licenza;
- b) la Catena di controllo della Società richiedente la Licenza;
- c) le Controllate dalla Società richiedente la Licenza;
- d) le Collegate della Società richiedente la Licenza;
- e) qualunque soggetto giuridico che detenga, direttamente o indirettamente almeno il 10% della proprietà della Società richiedente la Licenza o almeno il 10% dei diritti di voto;
- f) qualunque soggetto che abbia un'Influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza;
- g) qualunque altra società calcistica della quale i soggetti (o propri Dirigenti apicali) di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza in relazione alle strategie finanziarie e/o operative;
- h) i dirigenti apicali della Società richiedente la licenza.

Nella rappresentazione grafica deve, inoltre, essere indicata l'eventuale "area di consolidamento" (Appendice V), secondo quanto previsto dall'art. 15.4.4.

In particolare, in relazione a tutte le società incluse nella struttura del gruppo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- oggetto sociale;
- misura e tipologia delle azioni e/o quote detenute da qualunque soggetto.
- capitale sociale;
- totale attivo;
- totale ricavi;
- patrimonio netto.

La Società richiedente la licenza deve inoltre indicare qualsiasi modifica che sia intervenuta nel suo gruppo societario tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio e il momento di presentazione della sopra indicate informazioni.

Attestazioni e documenti

Rappresentazione grafica del gruppo contenente tutte le suddette informazioni e, limitatamente alla Catena di controllo, documentazione di supporto comprovante le partecipazioni rappresentate graficamente (es. visura camerale o, per soggetti esteri, estratto del libro soci).

Criterio e grado: **LF.05 A**

Descrizione

BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza;
- beneficiario effettivo apicale (*ultimate beneficiary*) della Società richiedente la Licenza;
- qualunque soggetto che abbia un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

Per ogni soggetto indicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

- nome e cognome o ragione sociale;
- oggetto sociale (se applicabile);
- quota di titolarità della Società richiedente la Licenza e, se differente, dei relativi diritti di voto;
- nome e cognome dei dirigenti apicali (se applicabile);
- indicazioni di eventuali altre società calcistiche della quale la Società richiedente la licenza o i suoi dirigenti apicali dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza.

Qualora siano intervenute modifiche tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3, la Società richiedente la Licenza deve aggiornare le suddette informazioni indicando:

- la data in cui si è verificata la variazione;
- la descrizione dell'oggetto e delle ragioni della variazione;
- la descrizione dell'impatto economico, finanziario, operativo e sportivo della variazione sulla Società richiedente la Licenza;
- la descrizione dell'impatto sul Patrimonio Netto o sulla situazione debitoria della Società richiedente la Licenza.

Qualora ritenuta rilevante, l'Ufficio Licenza UEFA e SF può chiedere qualsiasi ulteriore informazione.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e dal legale rappresentante del soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza.

14.4 Dichiarazione scritta prima del rilascio della Licenza

Criterio e grado: **LF.06 A**

Descrizione

DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione con la quale si attesti che:

- a) tutti i documenti trasmessi all'Ufficio Licenze UEFA e SF sono completi, accurati e conformi a quanto stabilito dal Manuale;
- b) non è intervenuta nessuna modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale;
- c) dalla data di chiusura dell'ultimo Bilancio, non si sono verificati Eventi o operazioni di rilevanza economica sostanziale tali da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società⁵. Nel caso, invece, in cui si siano verificati tali eventi, la dichiarazione della Società richiedente la Licenza deve includere una descrizione della natura dell'evento ed una stima del suo impatto economico-finanziario in termini sia quantitativi sia temporali (es. effetto su più esercizi), ovvero una dichiarazione che affermi che tale stima risulta impossibile;
- d) la Società richiedente la Licenza e qualsiasi sua controllante inclusa nell'area di consolidamento non sono state coinvolte in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese procedure di composizione collettiva con i creditori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni.

14.4.1 Procedura di valutazione

L'esame della dichiarazione di cui al criterio LF.06 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

14.4.2 La decisione

La Commissione di primo grado deve valutare le informazioni contenute nella dichiarazione, coordinandole con la documentazione economico-finanziaria storica nonché ogni altra eventuale documentazione aggiuntiva fornita dalla Società richiedente la Licenza.

La Licenza non può essere rilasciata se:

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo: revoca delle linee di affidamento da parte di enti finanziari o altri creditori; incapacità di rispettare i termini dei contratti di finanziamento prossimi alla scadenza; incapacità di pagare gli altri creditori alle scadenze stabilite; notevoli perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo Bilancio; accertamento di frodi o errori gravi che dimostrino che il Bilancio non è veritiero e corretto; previsione di esiti negativi risultanti da procedimenti legali pendenti; avvio di procedure concorsuali o di liquidazione; cambiamenti significativi nella dirigenza; revoca di contratti da sponsorizzazione; sanzioni disciplinari; etc.

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la dichiarazione in oggetto;
- B) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, sono venuti meno uno o più requisiti previsti dal Manuale per il rilascio della Licenza UEFA;
- C) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, valutate in combinato con le altre informazioni economico-finanziarie storiche, la Commissione di primo grado ritiene che non ci siano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione della Licenza;
- D) la Società richiedente la Licenza, o una sua controllante inclusa nell'area di consolidamento, è stata coinvolta in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese le procedure di composizione collettiva con i creditori. La Licenza non può essere rilasciata neppure nel caso in cui la procedura concorsuale sia cessata al momento della decisione degli organi competenti.

TITOLO VI Criteri Economico-finanziari

15. Principi generali

15.1 Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.

15.2 Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
- credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- garanzie per i creditori;
- continuità nella partecipazione alla UEFA Women's Champions League;
- conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.

15.3 Criteri e requisiti

- **FF.01 A BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE**
- **FF.02 A ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI**
- **FF.03 A PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI**
- **FF.04 A ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA E DELLA FIGC**

Criterio e grado: FF.01 A

Descrizione

BILANCIO

La Società richiedente la Licenza deve predisporre il Bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale⁶. Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti nel Manuale, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere sottoposta a determinate Procedure di verifica concordate

⁶ Laddove le squadre e le attività di calcio femminile siano parte della stessa società di calcio maschile ovvero rientrino nell'area di consolidamento della società di calcio maschile, la Società richiedente la Licenza deve depositare il bilancio della società maschile.

(“Agreed upon procedures”) da parte della società di revisione⁷.

Attestazioni e documenti

L'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, corredato da:

- relazione sulla gestione;
- relazione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico;
- verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
- relazione della società di revisione;
- documentazione supplementare (ove necessaria) e relativa relazione della società di revisione⁸.

15.4.1 Principi generali

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, il Bilancio deve essere redatto esclusivamente in forma ordinaria:

- nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali;
- in conformità al “*Piano dei Conti*” FIGC;
- nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

Il Bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale e sul presupposto che, quindi, non vi sia l'intenzione o la necessità di mettere l'azienda in liquidazione né di assoggettarla ad alcuna forma di procedura concorsuale.

Laddove le squadre e le attività di calcio femminile facciano parte della stessa società di calcio maschile ovvero rientrino nell'area di consolidamento della società di calcio maschile, la Società richiedente la Licenza deve depositare un prospetto che identifichi separatamente i costi ed i ricavi legali esclusivamente alle squadre e alle attività di calcio femminile⁹.

15.4.2 Periodo di riferimento

La Società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza.

⁷ La “*Agreed upon procedure*” entrerà in vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

⁸ La “*Agreed upon procedure*” entrerà in vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

⁹ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

15.4.3 Documentazione a corredo del bilancio

Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario¹⁰ e nota integrativa, deve essere corredato da:

- relazione sulla gestione¹¹;
- relazione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico;
- verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
- relazione della società di revisione.

Nei suddetti documenti deve essere chiaramente evidenziato:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della Società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola Società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative);
- la valuta di riferimento.

15.4.4 Bilancio consolidato e area di consolidamento

Qualora eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, la Società richiedente la Licenza deve predisporre il bilancio consolidato. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, rileva il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 127/1991 e successive modifiche.

In ogni caso l'area di consolidamento deve includere:

- la Società richiedente la Licenza;
- le Controllate della società richiedente la Licenza;
- qualunque società compresa nella struttura del gruppo (come definita nel criterio LF.04) che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti da 3 a 10;
- qualunque società, anche non compresa nella struttura del gruppo (come definita nel Criterio LF.04), che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti 1 e 2.

Si considerano attività tipiche:

1. il pagamento degli Emolumenti dei dipendenti (come definiti all'art 15.6.1);

¹⁰ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

¹¹ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

2. la gestione dell'acquisto/cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (compresi i prestiti);
3. la biglietteria;
4. le sponsorizzazioni e la pubblicità;
5. i diritti radio-televisivi;
6. il merchandising e l'ospitalità;
7. l'attività sportiva (es. attività amministrative, attività riguardanti il *match day*, logistica, *scouting*, etc.);
8. l'uso e la gestione dello stadio e dei centri di allenamento;
9. lo sviluppo del settore giovanile;
10. i finanziamenti (inclusi finanziamenti garantiti con asset della Società richiedente la Licenza).

Una società può essere esclusa dall'area di consolidamento solo se le eventuali attività tipiche svolte sono già interamente riscontrabili contabilmente dal Bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento e:

- la sua attività non è in alcun modo collegata alle attività tipiche di cui sopra e/o alle sedi, agli asset o al marchio della Società richiedente la Licenza;
- l'attività esercitata è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio consolidato e comunque non riguarda alcuna delle attività tipiche di cui a punti 1 e 2 sopra elencati.

La società richiedente la Licenza deve trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale nella quale:

- confermi che tutti i costi ed i ricavi generati dalle attività sopra indicate sono stati contabilizzati nei bilanci di una delle società incluse nell'area di consolidamento (fornendo spiegazioni dettagliate se questo non dovesse essere il caso);
- giustifichi nel dettaglio i motivi, ai sensi del presente articolo, per i quali è stata esclusa dall'area di consolidamento una delle società inserite nella struttura del gruppo (come definita nel criterio LF.04), laddove applicabile.

15.4.5 Rendiconto finanziario (in vigore dall'1 giugno 2023)¹²

Il rendiconto finanziario, predisposto sulla base dello schema riportato nell'Appendice VI, deve presentare i flussi finanziari dell'esercizio. Ciascun flusso di cassa deve essere coerentemente rappresentato nel periodo di competenza quale attività operativa, di investimento o di finanziamento.

A. Flussi di cassa da attività operative

Per attività operative si intendono le principali attività produttive di ricavi della Società richiedente la Licenza e le altre attività che non rappresentano attività di investimento o finanziamento.

Pertanto, tali operazioni generalmente derivano dall'attività negoziale e da altre operazioni aventi impatto sulla determinazione dell'utile o della perdita netta. In tale sezione dovrà essere riportata almeno la seguente voce:

¹² In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

- *Flussi di cassa netti da attività operative*

I flussi di cassa derivanti dalle imposte sul reddito devono essere rappresentati separatamente e classificati come flussi di cassa da attività operative, a meno che non possano essere adeguatamente e specificatamente identificate come attività di finanziamento o di investimento.

B. Flussi di cassa da attività di investimento

Per attività di investimento si intendono l'acquisizione e la cessione di attività a lungo termine (incluse le acquisizioni/ cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori) e altri investimenti non inclusi nelle disponibilità liquide e nei mezzi equivalenti. La Società richiedente la Licenza deve presentare separatamente le principali categorie di entrate e uscite di cassa derivanti da attività di investimento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi finanziari derivanti da attività di investimento*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di immobilizzazioni materiali*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di investimento*

I flussi di cassa derivanti da dividendi ricevuti devono essere riportati separatamente.

C. Flussi di cassa da attività di finanziamento

Per attività di finanziamento si intendono le attività derivanti da incassi e pagamenti relativi alle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale e finanziamenti della società. La società richiedente la Licenza deve riportare separatamente le principali categorie di incassi lordi e pagamenti lordi derivanti da attività di finanziamento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da finanziamenti - azionisti e parti correlate*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da prestiti - istituzioni finanziarie*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da aumento/riduzione di capitale / capitale proprio*
- *Flussi di cassa in uscita da dividendi pagati a proprietari / azionisti*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di finanziamento*

I flussi di cassa derivanti da interessi devono essere riportati separatamente.

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti riportato nel rendiconto finanziario presentato, deve essere riconciliato con le equivalenti voci rappresentate in bilancio.

15.4.6 Requisiti Contabili

La Società richiedente la Licenza deve predisporre il Bilancio d'esercizio nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali.

In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare all'Ufficio Licenze UEFA e SF una documentazione supplementare¹³, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante delle Società richiedente la Licenza attestante la completezza, l'accuratezza e la conformità della documentazione supplementare a quanto stabilito dal Manuale.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") dalla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio.

15.4.7 Procedura di valutazione

Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul Bilancio nel suo insieme.

Nel caso in cui la Società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*) e la relazione deve:

- contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai sensi del suddetto principio internazionale;
- essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF unitamente alla relativa documentazione.

Le Procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla Società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo Bilancio revisionato;
- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.

15.4.8 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

¹³ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, il Bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale;
- B) i documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett.D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

E) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni ("unqualified opinion"), la Licenza può essere rilasciata;

F) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo ("*adverse opinion*") o l'impossibilità di esprimere un giudizio ("*disclaimer of opinion*"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio;

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa ("*emphasis of matter*") o un *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un *key audit matter* relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("*Agreed upon procedures*") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

15.5 Assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatrici

Criterio e grado: FF.02 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio, derivanti da trasferimenti di calciatrici, intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio precedente; ovvero deve dimostrare che:

- ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo il debito scaduto al 28 febbraio precedente, o, in alternativa
- ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore che estende i termini di pagamento del debito scaduto al 28 febbraio precedente ad una data successiva al 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali sul debito scaduto.
- Relativamente ai debiti derivanti da *contributi di solidarietà ed indennità di formazione (se applicabile)*, dovuti ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.

Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si desume dalla documentazione contrattuale disponibile.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale.

Tabella di riepilogo delle transazioni relative ai trasferimenti internazionali delle calciatrici ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale.

Dichiarazione attestante l'assenza di debiti scaduti al 28 febbraio per trasferimenti internazionali di calciatrici o per trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale; oppure, con riferimento ai debiti che risultano scaduti:

- documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti;
- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.5.1 Tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti delle calciatrici

La Società richiedente la Licenza deve predisporre una tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti internazionali ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale delle calciatrici, intervenute fino alla data del 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza. La tabella deve essere predisposta anche se non è intervenuto nessun trasferimento/prestito nel periodo di riferimento.

Tra i debiti derivanti dal trasferimento delle calciatrici rientrano anche i “*contributi di solidarietà*” e le “*indennità di formazione*” (se applicabile) dovute ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, tutti gli importi variabili, legati al verificarsi di determinate condizioni (es. premi) e qualsiasi importo (dovuto individualmente o solidalmente) deciso dalle autorità competenti in merito alla cessazione di un contratto di una calciatrice.

Relativamente alle operazioni di trasferimento (acquisizioni definitive o prestiti) da società affiliate a federazioni estere ed alle operazioni di trasferimento nazionali con rilevanza internazionale, nella tabella devono essere indicati separatamente:

- a) tutte le calciatrici acquisite nel periodo di 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo – 28 febbraio), indipendentemente dal fatto che al 28 febbraio sussista o meno un debito nei confronti di altre società¹⁴;
- b) tutte le calciatrici per le quali, al 28 febbraio, risultino ancora aperte posizioni debitorie;
- c) tutti i trasferimenti per i quali è pendente un procedimento contenzioso innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

In particolare, la tabella deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo e data di nascita della calciatrice;
- data del trasferimento (acquisizione/prestito);
- società di provenienza;
- importo versato e/o da versare (compresi contributi di solidarietà e indennità di formazione - se applicabile) per il trasferimento (acquisizione/prestito);
- altri eventuali oneri accessori di diretta imputazione;
- importo saldato/pagato e date dei pagamenti;
- saldo relativo ad ogni debito derivante dal trasferimento di una calciatrice (acquisizione/prestito) al 28 febbraio, con il dettaglio della/e data/e di scadenza;
- importi dovuti alla data del 31 marzo per debiti scaduti al 28 febbraio (relativi a trasferimenti intervenuti fino al 28 febbraio), con il dettaglio della/e data/e di scadenza e relative note esplicative;
- importi variabili (es. premi) non ancora maturati o comunque non ancora identificati nella situazione contabile al 28 febbraio;
- importi sui quali pende un procedimento contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale risultante dalla tabella deve essere corrispondente a quello della voce “*debiti verso società di calcio estere*” relativa alla situazione contabile del predetto conto al 28 febbraio. Nella tabella devono essere riportati tutti i debiti derivanti dalle tipologie di trasferimento sopra richiamate, anche nel caso in cui il creditore non ne avesse mai richiesto il pagamento.

¹⁴ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, nella tabella devono essere indicati separatamente tutte le calciatrici acquisite nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

La tabella in oggetto deve essere approvata e sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza.

15.5.2 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio FF.03 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

L'Ufficio della FIGC preposto, certifica all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'avvenuto saldo dei ratei fissi e variabili relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale, anche attraverso il sistema della stanza di compensazione.

15.5.3 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal trasferimento delle calciatrici non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro il termine perentorio;
- B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale;
- C) la Società richiedente la Licenza, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, presenta debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio (ivi compresi i "contributi di solidarietà", le "indennità di formazione" e gli importi variabili), derivanti da trasferimenti di calciatrici intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio.

Se la Società richiedente la Licenza si trova nella situazione sub C), la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

- a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il debito scaduto al 28 febbraio, o, in alternativa
 - b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del debito scaduto¹⁵ al 28 febbraio ad una data successiva al 31 marzo, o, in alternativa
 - c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
 - d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso non manifestamente infondato innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.
 - e) Relativamente ai debiti derivanti da contributi di solidarietà ed indennità di formazione (se applicabile), dovuti ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.
- La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) e il

¹⁵ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

comportamento proattivo di cui alla lett. e) sono valutate dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

15.6 Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi

Criterio e grado: FF.03 A

Descrizione

PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di aver pagato, entro e non oltre il termine perentorio del successivo 31 marzo:

1. gli Emolumenti dovuti ai propri *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, oppure
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali;

2. le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

3. i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un

creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa

- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Attestazioni e documenti

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) corredata dal Prospetto dei *dipendenti* e dalla prova dei pagamenti;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, relative agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) e dei contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso), corredata dalla prova dei versamenti, ovvero

- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.6.1 Principi generali

Ai fini del rispetto del criterio FF.03 sono considerati dipendenti i seguenti soggetti:

- a) tutte le calciatrici professioniste ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori;
- b) gli allenatori di tutte le categorie e gli operatori sanitari con contratti per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso la FIGC;
- c) il personale di cui ai criteri organizzativi PF.02, PF.03, PF.04, PF.05, PF.10 e PF.12.

Sono considerati debiti tutti gli importi dovuti ai dipendenti, all'Erario e agli Istituti previdenziali, derivanti da obbligazioni contrattuali o legali verso i dipendenti stessi.

Tra gli importi dovuti devono essere considerati anche i debiti relativi a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non sono più nell'organico della società.

15.6.2 Prospetto riepilogativo dei dipendenti

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione di tutti i dipendenti che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso dei 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo

– 28 febbraio)¹⁶. Il prospetto deve inoltre includere tutti quei dipendenti nei confronti dei quali ci siano, alla data del 28 febbraio, posizioni debitorie aperte e tutti quei dipendenti per i quali è pendente un procedimento contenzioso relativo ad un debito scaduto innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Il prospetto dei dipendenti deve contenere le seguenti informazioni per ciascun dipendente:

- nominativo del dipendente;
- posizione ricoperta dal dipendente;
- data di inizio del rapporto;
- data di fine del rapporto (ove applicabile);
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi) e relative note esplicative;
- importi scaduti al 28 febbraio oggetto di contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile della predetta voce al 28 febbraio. Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia agli altri Uffici FIGC preposti ai sensi dell'art. 15.6.4.

15.6.3 Prospetto riepilogativo di ritenute fiscali e contributi INPS

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione del debito per ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di dicembre (compreso) e contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di gennaio (compreso). Il prospetto deve inoltre riportare eventuali contenziosi relativi a debiti per ritenute fiscali e contributi INPS.

Il prospetto deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo del soggetto creditore;
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi);
- importi oggetto di contenzioso;
- eventuali documenti di supporto.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile al 28 febbraio.

Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia agli altri Uffici FIGC preposti ai sensi dell'art.

¹⁶ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, il prospetto deve contenere l'indicazione di tutti i *dipendenti* che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso del periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

15.6.4.

15.6.4 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio FF.03, è svolto dalla FIGC. A tal fine la Società richiedente la Licenza è tenuta a fornire alla FIGC la documentazione richiesta dalla stessa per procedere alle verifiche.

Il pagamento di Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, di cui alla lett. c) dell'art. 15.6.1 del Manuale, è documentato dalla Società richiedente la Licenza, mediante copia dei relativi contratti e di idonea documentazione comprovante il pagamento stesso.

Gli Uffici FIGC preposti devono certificare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'esito di tali controlli sul rispetto del criterio FF.03 da parte delle Società richiedenti la Licenza.

15.6.5 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal pagamento degli Emolumenti ai dipendenti e delle relative ritenute fiscali e contributi INPS non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF entro il termine perentorio.

B) I documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale.

C) La Società richiedente la Licenza non ha pagato gli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub C) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o, in alternativa

b) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa

c) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. b), c) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

D) La Società richiedente la Licenza non ha versato le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di dicembre (compreso) e i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub D) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

- a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o, in alternativa
- b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del suddetto debito¹⁷ ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

Critério e grado: FF.04 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA E DELLA FIGC

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti della UEFA (ivi inclusi gli importi oggetto di decisione del CFCB) e della FIGC.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti nei confronti della UEFA e della FIGC.

¹⁷ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

APPENDICI

Le seguenti appendici sono parte integrante del Manuale e contengono disposizioni vincolanti salvo diversa indicazione.

APPENDICE I - REGOLAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE

- VINCOLANTE -

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della Licenza da parte della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado.

Art. 2 Principio di uguaglianza

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado garantiscono l'equità di trattamento per tutte le società.

Art. 3 Rappresentanza

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.

Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, di essere ascoltate innanzi la Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado e di farsi assistere da un consulente di fiducia, munito di delega.

Art. 4 Onere della prova

In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l'onere di provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 5 Decisioni

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado, basate sulla documentazione presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche solo via

PEC.

Art. 6 Motivi di ricorso

Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

Art. 7 Termini

I termini del procedimento di rilascio delle Licenze sono definiti e comunicati annualmente alle società dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

I termini si calcolano applicando il principio del *dies a quo non computatur*.

I termini che scadono in giorno festivo sono prorogati al successivo giorno non festivo.

Art. 8 Contenuto e forma del ricorso alla Commissione del secondo grado

Il ricorso alla Commissione di secondo grado deve contenere:

- l'identificazione completa della società ricorrente e del sottoscrittore del ricorso con i relativi poteri;
- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- i motivi dell'impugnazione.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione di secondo grado ed inviato, via PEC, all'Ufficio Licenze UEFA e SF, in funzione di segreteria della Commissione di secondo grado.


Al ricorso deve essere allegata, l'eventuale documentazione a sostegno.

Art. 9 Immediata esecutività delle decisioni


Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

**APPENDICE II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA LICENZA
- VINCOLANTE -**


PROCEDURA DI PRIMA ISTANZA



PROCEDURA DI APPELLO



ORGANO ARBITRALE DELLE LICENZE UEFA



Entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA:

l'Ufficio Licenze UEFA e SF trasmette alla UEFA l'elenco delle Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza per la stagione sportiva successiva

APPENDICE III - REQUISITI INFRASTRUTTURALI **- VINCOLANTE -**

Premessa

Per ottenere la Licenza, la Società richiedente la Licenza deve dimostrare la disponibilità di uno Stadio che sia certificato ai sensi dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations (Edition 2018) e rispetti i requisiti infrastrutturali previsti dalla prima categoria descritti di seguito. In caso di contrasto tra il contenuto del Manuale ed il regolamento *UEFA Stadium Infrastructure Regulations* (Edition 2018) prevale tale ultimo regolamento.

- Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco
- Art. 2 Area di riscaldamento
- Art. 3 Porte e porta di riserva
- Art. 4 Panchine
- Art. 5 Bandiere
- Art. 6 Locali per calciatrici e ufficiali di gara
- Art. 7 Spogliatoi
- Art. 8 Locale per il delegato UEFA/ Referee Observer
- Art. 9 Infermeria per calciatrici ed arbitri
- Art. 10 Locale per il controllo antidoping
- Art. 11 Parcheggi squadre e ufficiali di gara
- Art. 12 Impianto di illuminazione
- Art. 13 Capienza dello stadio
- Art. 14 Tribune e strutture per gli spettatori
- Art. 15 Accesso al pubblico, uscite e percorsi
- Art. 16 Impianto di illuminazione di emergenza
- Art. 17 Impianto di diffusione sonora
- Art. 18 Servizi igienici
- Art. 19 Locali di primo soccorso
- Art. 20 Spettatori portatori di handicap
- Art. 21 Tribuna VIP e area ospitalità
- Art. 22 Area Parcheggi
- Art. 23 Sala lavoro giornalisti
- Art. 24 Tribuna stampa
- Art. 25 Posizionamento delle telecamere
- Art. 26 Postazioni commento
- Art. 27 Studio TV
- Art. 28 Spazio per interviste flash
- Art. 29 TV compound
- Art. 30 Sala conferenze stampa
- Art. 31 Mixed zone

Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante e conforme ai requisiti previsti *dall'IFAB Laws of the Game*; la superficie deve essere rettangolare di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, una lunghezza compresa tra i 100 m ed i

105 m ed una larghezza compresa tra i 64 m ed i 68 m.

Nessuna altra linea deve essere visibile sul terreno di gioco ad eccezione di quelle previste dall'*IFAB Laws of the Game*.

L'area immediatamente adiacente al terreno di gioco deve essere sicura per calciatrici e arbitri. Tutte le attrezzature presenti sul campo devono essere posizionate in modo da non rappresentare un pericolo per le giocatrici, gli allenatori e gli ufficiali di gara.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere, se lo spazio lo permette, conforme ai requisiti descritti nell'*Annex B dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2018*.

Il terreno di gioco può essere in erba naturale (100 % erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100 % erba artificiale).

Il manto erboso in erba artificiale deve:

- a) essere in possesso della relativa certificazione FIFA, rilasciata da un laboratorio accreditato dopo gli opportuni test che confermano il soddisfacimento degli standard FIFA;
- b) rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Lo stadio deve essere costruito ed attrezzato in maniera da rendere il terreno di gioco sempre utilizzabile per tutti gli incontri delle Competizioni UEFA.

Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.

Art. 2 Area di riscaldamento

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici lungo le linee laterali, dietro all'assistente n.1. L'area di riscaldamento deve essere in erba naturale o artificiale (fissata al suolo), idealmente della stessa superficie del terreno di gioco. Se non c'è spazio dietro all'assistente n.1, l'area di riscaldamento deve essere predisposta dietro una delle porte e alle spalle dei cartelloni pubblicitari (se presenti).

Art. 3 Porte e porta di riserva

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità delle calciatrici.

Le porte devono rispettare quanto disposto dalle *IFAB Laws of the game*, in particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere in 12 cm;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Art. 4 Panchine

Le due panchine per tecnici e calciatrici di riserva devono essere:

- adeguatamente coperte;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 4 dalla linea laterale.

Deve essere prevista una postazione con sedia e tavolo per il quarto ufficiale. Possibilmente tale postazione deve essere coperta e posta tra le due panchine.

Art. 5 Bandiere

Lo stadio deve essere dotato di supporti per l'esposizione di almeno 5 bandiere.

Art. 6 Locali per calciatrici e ufficiali di gara

Tutti i locali dedicati a calciatrici, arbitri ed altri ufficiali di gara devono essere:

- ben illuminati;
- con sufficiente ricambio di aria;
- riscaldati;
- individuabili con chiarezza dai cartelli di segnalazione;
- dotati di connessione internet Wi-Fi.

Art. 7 Spogliatoi

I due spogliatoi delle squadre devono avere le seguenti caratteristiche:

- posti a sedere per un minimo di 25 persone;
- appendiabiti e/o armadietti per un minimo di 25 persone;
- 5 docce;
- 2 wc con seduta separati;
- 1 lettino per i massaggi;
- 1 lavagna per spiegazioni tattiche.

Lo spogliatoio arbitri deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1 doccia;
- 1 wc con seduta;
- posti a sedere per un minimo di 5 persone;
- appendiabiti e/o armadietti per un minimo di 5 persone;
- un tavolo.

Lo struttura dello stadio deve garantire agli arbitri ed alle squadre un accesso diretto, privato e sicuro dagli spogliatoi al terreno di gioco.

Art. 8 Locale per il Delegato UEFA/ Referee Observer

Lo stadio deve essere dotato di un locale dedicato esclusivamente al Delegato UEFA e al *Referee Observer* (se designato), con facile accesso agli spogliatoi squadre e arbitri.

Art. 9 Infermeria per calciatrici e arbitri

Lo stadio deve essere dotato di un'infermeria che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Medical Regulations*.

Art. 10 Locale per il controllo antidoping

Lo stadio deve essere dotato di un locale per controllo antidoping che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Anti-Doping Regulations*.

Art. 11 Parcheggi squadre e ufficiali di gara

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara, nelle immediate vicinanze dei rispettivi ingressi, i seguenti parcheggi:

- almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
- almeno 10 posti di stazionamento per le vetture.

Se tali parcheggi non sono collocati nelle vicinanze dell'ingresso dedicato a squadre, arbitri e ufficiali di gara, deve essere predisposta un'area di *drop off* sicura e interdetta al pubblico.

Art. 12 Impianto di illuminazione

Per le partite giocate con l'utilizzo dei riflettori, lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione capace di mantenere un illuminamento orizzontale medio, di almeno 350 Eh(lux), misurato secondo quanto disposto dall'*Annex A dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations (edition 2018)*.

Per le partite trasmesse dalle emittenti televisive l'impianto di illuminazione deve garantire un livello di illuminamento adeguato alla produzione dell'evento.

Art. 13 Capienza dello Stadio

La capienza dello Stadio non deve essere inferiore a 200 posti. Deve essere prevista un'area separata destinata agli spettatori ospiti la cui capienza non sia inferiore al 5% della capienza complessiva dello Stadio.

Art. 14 Tribune e strutture per gli spettatori

Le tribune devono essere fissate ad una struttura portante e non devono essere appoggiate o contenere strutture tubolari o impalcature. Non sono ammesse tribune temporanee realizzate con tipologie di materiali, design e conformazione chiaramente utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato.

Sono ammessi i posti in piedi solo nel caso in cui le panchine o i seggiolini senza schienale siano stabilmente fissati al suolo.

Lo stadio deve essere dotato di almeno un punto vendita di cibi e bevande in corrispondenza di ciascun settore.

Lo stadio deve essere in buone condizioni e tutte le aree pubbliche devono essere sufficientemente illuminate. Non devono essere presenti materiali pericolosi (es. pezzi di cemento, mattoni) che potrebbero essere lanciati o che, utilizzati impropriamente, potrebbero creare pericoli per l'incolumità delle persone.

Art. 15 Accesso al pubblico, uscite e percorsi

L'accesso ai percorsi dello stadio, gli ingressi, le uscite e tutte le aree riservate al pubblico devono essere chiaramente indicate e adeguatamente segnalate (es. tramite lettere e numeri identificativi) al fine di guidare il pubblico da e verso il proprio posto sugli spalti.

I cancelli di ingresso e/o i tornelli devono essere strutturati in maniera da evitare il sovraffollamento e garantire un accesso scorrevole agli spettatori.

Presso ciascun ingresso deve, inoltre, essere affisso, in modo chiaramente leggibile da parte degli spettatori, il regolamento d'uso dello stadio indicante gli oggetti proibiti. Il regolamento d'uso dello stadio deve adottare preferibilmente la simbologia grafica internazionale.

Tutti gli accessi al pubblico, le uscite e i percorsi di esodo devono essere chiaramente identificabili rispetto agli spalti. I cancelli, le porte e i portoni di ingresso e di uscita dello stadio devono essere funzionanti e indicati da cartelli di segnalazione chiaramente comprensibili da tutti gli spettatori.

Tutte le porte ed i portoni di uscita dello stadio, compresi quelli che conducono dalle tribune verso l'area di gioco, devono aprirsi verso l'esterno e non devono essere chiusi a chiave nel periodo di tempo nel quale gli spettatori sono presenti nello stadio.

Art. 16 Impianto di illuminazione di emergenza

Al fine di garantire la sicurezza e per guidare gli spettatori e gli addetti ai lavori in caso di black out del sistema principale, lo Stadio deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza approvato dalle autorità competenti nazionali in grado di illuminare le uscite e le vie d'esodo.

Art. 17 Impianto di diffusione sonora

Lo Stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza. Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Art. 18 Servizi igienici

In ogni settore dello Stadio, devono essere installati servizi igienici distribuiti tra uomini e donne, sulla base di un rapporto di 80:20, in ragione di 1 wc con seduta ogni 250 uomini, 1 orinatoio

ogni 125 uomini e 1 wc con seduta ogni 125 donne.

I servizi igienici devono essere dotati di scarico funzionante. Lavandini, carta igienica e distributore di sapone devono essere disponibili e non rimovibili.

Art. 19 Locali di primo soccorso

In ogni settore dello Stadio deve essere previsto un locale di primo soccorso per gli spettatori, adeguatamente segnalato e facilmente raggiungibile ed accessibile.

Tali locali devono essere approvati dalle autorità locali competenti.

Art. 20 Spettatori disabili

Lo Stadio deve essere dotato di accessi dedicati, percorsi di esodo e postazioni per gli spettatori disabili e per i loro accompagnatori.

Le postazioni per gli spettatori disabili ed i percorsi di accesso e deflusso in emergenza devono avere le caratteristiche definite dalla legislazione vigente in materia; devono avere ingresso riservato e diretto dall'esterno ed avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

Gli spettatori disabili devono, inoltre, avere a disposizione servizi igienici idonei, in ragione di 1:15, e punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili.

Art. 21 Tribuna VIP e area ospitalità

La tribuna riservata ai VIP deve essere situata centralmente all'interno della tribuna principale (tra le due linee dei 16 mt), il più vicino possibile alla linea mediana ed avere una capienza minima di 50 posti coperti.

Lo Stadio deve essere dotato di un'area ospitalità facilmente accessibile dalla tribuna riservata ai VIP.

Art. 22 Area Parcheggio

Devono essere messi a disposizione dei VIP, degli ospiti e degli addetti ai lavori almeno 20 posti auto in un'area sicura.

Art. 23 Sala lavoro giornalisti

Lo Stadio deve essere dotato di un'area interna, attrezzata con postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e accesso a internet, idonea ad ospitare almeno 10 rappresentanti dei media.

Art. 24 Tribuna Stampa

La tribuna stampa deve essere coperta e situata centralmente all'interno della tribuna principale. Deve avere una capienza minima di 10 postazioni, di cui almeno 5 equipaggiate con presa elettrica, accesso a internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Tali postazioni devono avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.

Art. 25 Posizionamento delle telecamere

All'interno dello Stadio deve essere presente una piattaforma per la telecamera principale che deve essere posizionata nella tribuna principale o in quella opposta.

Tale piattaforma deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere allineata con il centrocampo e situata ad una altezza che garantisca una visuale senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- essere coperta;
- avere una superficie di almeno m 2 di larghezza x m 2 di profondità, con spazio per ospitare almeno 1 telecamera;
- poggiare su una base pianeggiante, solida e non vibrante.

Art. 26 Postazioni commento

Lo Stadio deve essere dotato di almeno una postazione di commento per le partite trasmesse dalle emittenti televisive.

La postazione commento deve avere le seguenti caratteristiche:

- coperta;
- sufficientemente illuminata;
- situata centralmente (tra le due linee dei 16 m) sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale;
- con vista senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- agevolmente accessibile dalle aree riservate ai media;
- accessibile solo a persone autorizzate;
- con sufficiente spazio di movimento alle spalle dei sedili;
- dotata di almeno 3 posti a sedere, presa elettrica, linea telefonica, connessione internet, ed un tavolo da lavoro con dimensioni minime di 180 cm di lunghezza.

Art. 27 Studio TV

Lo Stadio deve essere dotato di una stanza utilizzabile come studio TV con le seguenti dimensioni minime: 5 m di lunghezza, 5 m di larghezza e 2,5 m di altezza.

Art. 28 Spazio per interviste flash

Lo Stadio deve essere dotato di un'area tra il campo di gioco e gli spogliatoi utilizzabile per effettuare interviste flash in diretta con le emittenti TV e radio.

Art. 29 TV Compound

Lo stadio deve essere dotato di un'area sicura di almeno 300 mq utilizzabile come TV Compound.

Il TV Compound deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere situato in posizione adiacente allo Stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale e dotato di alimentazione elettrica;
- possedere una superficie piana e solida, idonea ad ospitare veicoli pesanti e di grandi dimensioni (es. camion da 43 tonnellate);
- avere un sistema di drenaggio efficiente, in modo che cablaggi e materiale elettrico non entrino in contatto con acqua ristagnante;
- essere libero da qualsiasi ostruzione (alberi, costruzioni) e di facile accesso ai veicoli di emergenza;
- avere l'orizzonte sgombro da sud-ovest a sud-est oppure, in alternativa, deve essere disponibile uno spazio attrezzato per le trasmissioni satellitari ad una distanza massima di 50 metri dal limite del TV Compound.

Art. 30 Sala conferenze stampa

Se possibile, lo stadio deve prevedere una sala conferenze stampa, anche all'interno della sala lavoro giornalisti.

Art. 31 Mixed zone

Lo stadio deve essere dotato di un'area tra gli spogliatoi e i parcheggi bus delle squadre utilizzabile come *mixed zone nella quale i rappresentanti dei media possono intervistare le calciatrici a fine partita.*


APPENDICE IV - ORGANIGRAMMA SOCIETARIO - VINCOLANTE -

L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa. È composto da:

- caselle (rettangoli), che rappresentano le unità organizzative;
- linee, che rappresentano i rapporti gerarchici tra le unità.

All'interno delle caselle (rettangoli) devono essere indicati la denominazione dell'unità ed il responsabile della stessa. Le unità devono essere classificate in unità di *line* o di *staff*. Tale classificazione si evince dalla rappresentazione grafica:

- le unità organizzative di *line* hanno autorità gerarchica sulle unità sottoposte e svolgono le attività caratterizzanti il tipo di società (es. area tecnica, marketing, gestione infrastrutture, sicurezza, etc);
- le unità organizzative di *staff* sono di supporto alle unità di *line* (es. segreterie, uffici studi, etc.). Le unità di *staff* hanno il compito di pianificare, monitorare e controllare le unità di *line* e in generale le attività caratterizzanti la gestione.



Per una corretta compilazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Le linee: le linee non possono che essere orizzontali e verticali. Non sono previste linee curve.
- Stessa persona ma più ruoli: l'organigramma è costruito sui ruoli e non sulle persone. Nel caso in cui una persona ricopra più di un ruolo all'interno della società, purché tali ruoli non siano in contrasto con la normativa sportiva (es. Direttore Sportivo e Allenatore della Primavera) e la persona disponga del tempo e delle competenze necessarie, il nominativo deve essere inserito nelle rispettive caselle previste per i ruoli. Ad esempio, se il direttore generale è anche direttore sportivo, il suo nome deve essere inserito nelle due caselle previste per i due ruoli.
- Riporti di primo e secondo livello: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta al responsabile tecnico, il quale riporta al direttore sportivo (riporti diretti di primo livello). E' evidente che il preparatore atletico della prima squadra riporta anche al direttore

sportivo (riporto di secondo livello), ma non è necessario che vi sia una linea gerarchica diretta tra i suddetti ruoli.

- Riporti gerarchici e funzionali: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta gerarchicamente al responsabile tecnico della prima squadra, ma molto probabilmente avrà un riporto cosiddetto "funzionale" nei confronti del responsabile dello staff sanitario. Il riporto funzionale indica il referente per una determinata competenza, in questo caso la competenza sanitaria.

Nell'organigramma la casella (rettangolo) del preparatore atletico della prima squadra avrebbe potuto essere inserita anche a riporto gerarchico dello staff sanitario (riporto funzionale e gerarchico in questo caso coincidono); ciò sarebbe stato ugualmente corretto.


Dal momento che l'organigramma definisce solo i riporti gerarchici, non è necessario inserire doppie linee per definire dipendenza gerarchica e funzionale.

- L'organigramma e i meccanismi di coordinamento: l'organigramma è una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, ma non dei meccanismi di coordinamento, vale a dire di come le diverse unità lavorano insieme: team, gruppi, comitati, task force, etc.
- Organigramma a più livelli: per semplificare la redazione degli organigrammi è possibile prevedere un primo organigramma, cosiddetto di primo livello (foglio n. 1) con i primi riporti del direttore generale o amministratore delegato. Altri organigrammi (foglio n. 2, 3, 4, etc) serviranno a descrivere le unità organizzative di primo livello (es. unità organizzativa - settore giovanile, marketing e commerciale, sicurezza, etc). Il suggerimento è essenzialmente grafico.
- Società esterne: in caso di società esterne, deve essere inserito il nome della società nella casella, unitamente al nome del responsabile/referente per il progetto, inserendo una linea tratteggiata per indicare il rapporto di fornitura anziché quello di dipendenza. (Es. Resp. Marketing, Marketing Spa - Mario Rossi).
- Il Manuale: tutti i ruoli richiesti dal Manuale devono essere inseriti nell'organigramma.

APPENDICE V – AREA DI CONSOLIDAMENTO

(1) – Attività connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza

(2) – Attività non connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza



APPENDICE VI – RENDICONTO FINANZIARIO **- VINCOLANTE -**

La società richiedente la Licenza è tenuta a predisporre il rendiconto finanziario nel rispetto dei principi contabili Nazionali, Internazionali e di quanto disciplinato nella presente Appendice.

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PERIODO T PERIODO T-1

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (incluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti *

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori *

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Totale Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Altre Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività Finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

Totale Altre attività di investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Finanziamenti soci

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

Saldo a pareggio

* Escludere i crediti e debiti verso Enti e Settore specifico per acquisizione/cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.



COMUNICATO UFFICIALE n. 194
Stagione Sportiva 2022/2023

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 97/A della F.I.G.C., inerente modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A

Il Presidente Federale

- visto il C.U. n. 74/A del 15 novembre 2022;
- vista la proposta di modifica del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 19 dicembre 2022;
- sentito il Vice Presidente Vicario dell'AIA;

- d'intesa con il Vice Presidente Vicario della FIGC

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SOMMARIO

TITOLO I

CAPO PRIMO

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

CAPO SECONDO

Articolo 4

Articolo 5

NATURA, FUNZIONI E POTERI

Natura e funzioni

Potestà regolamentare

Potestà disciplinare

SEDI E SEGRETERIA

Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

Segreteria

TITOLO II

CAPO PRIMO

Articolo 6

CAPO SECONDO

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

CAPO TERZO

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

CAPO QUARTO

Articolo 16

CAPO QUINTO

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

CAPO SESTO

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

CAPO SETTIMO

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

CAPO OTTAVO

Articolo 33

Articolo 34

CAPO NONO

Articolo 35

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERALE

Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi

GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Assemblea generale

Presidente nazionale

Vicepresidente nazionale

Responsabile del settore tecnico arbitrale

Comitato nazionale

Consiglio Centrale

CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE

Requisiti dei candidati

Durata delle cariche elettive

Decadenza e revoca

IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei garanti

GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano

Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano

Assemblee sezionali - norme comuni

Assemblea sezionale ordinaria

Assemblea sezionale elettiva

Presidente di Sezione

Consiglio direttivo sezionale

GLI ORGANI TECNICI

Organi tecnici in genere

Organi Tecnici Nazionali

Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

GLI ORGANI DI VERIFICA

Organi di verifica in genere

Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri

Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri

Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri

Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Proviviri

GLI ORGANI CONSULTIVI

Commissione Esperti Legali

Commissione Esperti Amministrativi

IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Servizio Istruttivo Nazionale

Articolo 36	Organo di Revisione Sezionale
TITOLO TERZO	LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI
CAPO PRIMO	I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA
Articolo 37	Delegati degli Ufficiali di gara
TITOLO QUARTO	LO STRUMENTO TECNICO
CAPO PRIMO	IL SETTORE TECNICO ARBITRALE
Articolo 38	Settore Tecnico Arbitrale
TITOLO QUINTO	LE RIUNIONI
CAPO PRIMO	RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI
Articolo 39	Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali
TITOLO SESTO	GLI ARBITRI
CAPO PRIMO	GLI ARBITRI IN GENERE
Articolo 40	Assunzione della qualifica
Articolo 41	Diritti degli Arbitri
Articolo 42	Doveri degli Arbitri
Articolo 43	Congedi
CAPO SECONDO	QUALIFICHE ARBITRALI
Articolo 44	Inquadramento
Articolo 45	Arbitri Effettivi
Articolo 46	Arbitri Effettivi calciatori
Articolo 47	Arbitri Effettivi di Calcio a cinque
Articolo 48	Arbitri Effettivi Beach Soccer
Articolo 49	Video Match Official (VMO)
Articolo 50	Assistenti Arbitrali
Articolo 51	Osservatori Arbitrali
Articolo 52	Arbitri Benemeriti
Articolo 53	Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA
Articolo 54	Dirigenti Benemeriti AIA
Articolo 55	Arbitri fuori ruolo
CAPO TERZO	LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO
Articolo 56	Perdita della qualifica
TITOLO SETTIMO	PROCEDURE E SANZIONI
CAPO PRIMO	PROCEDURE
Articolo 57	Procedimento di non rinnovo tessera
Articolo 58	Procedimento amministrativo di ritiro tessera
Articolo 59	Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie
Articolo 60	Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive
Articolo 61	Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza
CAPO SECONDO	SANZIONI
Articolo 62	Sanzioni disciplinari
Articolo 63	Circostanze aggravanti e attenuanti
Norme Transitorie e finali	

TITOLO I
CAPO PRIMO
NATURA, FUNZIONI E POTERI
Articolo 1
Natura e funzioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.
Articolo 2
Potestà regolamentare
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. 2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. 3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.
Articolo 3
Potestà disciplinare
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli arbitri sono assoggettati alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC.
CAPO SECONDO
SEDI E SEGRETERIA
Articolo 4
Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione. 2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa

e fiscale.

3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.
Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

Articolo 5 Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale.
La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vicesegretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vicesegretario:
 - a) coordina e dirige la Segreteria;
 - b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria;
 - d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria.
5. Il Segretario e il Vicesegretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.

TITOLO SECONDO LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE

Articolo 6

Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vicepresidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
 - g) il Consiglio centrale.
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
 - b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
 - c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
 - e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - f) l'Assemblea sezionale;
 - g) il Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Gli Organi tecnici nazionali sono:
- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
 - b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
 - c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
 - d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A e di Serie A di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5 Elite);
 - e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie A2 di calcio femminile, Serie B, Under 19 e Under 19 di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5);
 - f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
 - g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
 - h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);
 - i) la Commissione Osservatori Nazionale per il calcio a cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
 - j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).
5. Gli Organi di verifica sono:
- a) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - b) il Collegio Regionale dei Probiviri.
6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
- a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
 - b) l'Organo di Revisione Sezionale.
8. Le Commissioni e i Servizi sono:
- a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
 - b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
 - c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
 - d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.
10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

CAPO SECONDO
GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Articolo 7
Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e delle Assemblee sezionali elettive e non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.
2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbiano presentato alcuna candidatura.
3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:
 - a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vicepresidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;
 - b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto;
 - c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali.
4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.
I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.
5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.
6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.
7. Risultano eletti:
 - a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti;
 - b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.
8. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
9. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Articolo 8

Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di

eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.
5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.
6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:
- a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;
 - c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;
 - d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri;
 - e) indice le Assemblee elettive;
 - f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
 - g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
 - h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
 - i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività

tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;

- j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
- k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;
- l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
- m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;
- n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
- o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA;
- p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
- r) nomina, sentito il Vicepresidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Articolo 9

Vicepresidente nazionale

1. Il Vicepresidente nazionale collabora con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegate ed esprime tutti i pareri richiesti.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro

novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vicepresidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. Al nuovo Vicepresidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Articolo 10

Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC.
2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.
4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.

Articolo 11

Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dal Vicepresidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.
2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:
 - a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;
 - b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - c) il rappresentante degli arbitri in attività.
3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.
4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vicepresidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.
6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:
 - a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di

- finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale;
- c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;
 - d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;
 - e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;
 - f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;
 - g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei viceresponsabili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;
 - h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
 - i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
 - j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Proviviri e del Collegio Regionale dei Proviviri;
 - k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
 - l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
 - m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
 - n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43;
 - o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
 - p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
 - q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;
 - r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;
 - s) alla gestione del fondo di solidarietà;
 - t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e

dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;

- u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;
 - v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;
 - w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;
 - x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;
 - y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale.
7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.
8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento, e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti Legali. Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti. Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.
9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.
10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a

partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Articolo 12 **Consiglio Centrale**

1. Il Consiglio Centrale è composto:
 - a) dai membri del Comitato Nazionale;
 - b) dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti;
 - c) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - d) dal responsabile della Commissione Esperti Legali;
 - e) dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi;
 - f) dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;
 - g) dai componenti del Comitato dei Garanti;
 - h) dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA;
 - i) dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara;
2. Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.
3. Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.
4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

CAPO TERZO **CARICHE ELETTIVE E DI NONIMA CENTRALI E PERIFERICHE**

Articolo 13 **Requisiti dei candidati**

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
 - a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
 - b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
 - c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 - f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
 - g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali

riconosciuti;

- h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione.

Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati.

Non sono eleggibili alla carica di Vicepresidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA per due mandati.

2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;

b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;

c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.

Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA o quella di Vicepresidente nazionale dell'AIA per tre mandati.

3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;

b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;

c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;

b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

Nella qualità di componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata i Delegati degli Ufficiali di gara non sono eleggibili a tale carica qualora l'abbiano ricoperta per tre mandati.

5. Sono eleggibili alla carica di Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;

b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale e regionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

7. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina

posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento

Articolo 14

Durata delle cariche elettive

1. Il Presidente nazionale, il Vicepresidente nazionale, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico.
2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico.
3. I Delegati sezionali restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Articolo 15

Decadenza e revoca

1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:
 - a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità;
 - b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione;
 - c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile;
 - d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno;
 - e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti;
 - f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva;
 - g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico.
2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché:
 - a) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive;
 - b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria;
 - c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva.
3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.
4. Per i Delegati sezionali, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1.
5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato del Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.
La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA.
La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC.
6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il

termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Proviviri, che decide in unica istanza.
9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.
10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.
11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.

CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 16

Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerienze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.
2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico.
In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.
3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.
4. Sono compiti del Comitato dei garanti:
 - a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni;
 - b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;
 - c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati;
 - d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;
 - e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice

etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.
6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

CAPO QUINTO GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Articolo 17

Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.
2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.
3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:
 - a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;
 - b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;
 - c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;
 - d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
 - e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale;
 - f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2;
 - g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;
 - h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.
6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Articolo 18

Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in

carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.
3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:
 - a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
 - b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
 - c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
 - d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
 - e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
 - f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
 - g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
 - h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;
 - i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
 - j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
 - k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.

Articolo 19

Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali.
In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie.
2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.
3. La Consulta regionale o provinciale:
 - a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle

- direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
- b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;
 - c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale;
 - d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;
 - e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.
4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
 5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.
 6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Articolo 20

Assemblee sezionali - norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.
2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale.
4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.
5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.
6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Articolo 21

Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.
2. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.
3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:
- a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;
 - b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;
 - c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale;
 - d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale,

corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.
8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.
9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 22

Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.
2. Esse, sussistendo comprovati motivi, possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.
3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.
4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.
5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.
6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati, mentre per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Articolo 23
Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.
3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
 - b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
 - c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;
 - d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
 - e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
 - f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
 - g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;
 - h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
 - i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
 - j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
 - k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
 - l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
 - m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
 - n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
 - o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali

e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa e, in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma nonché, con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;

- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;
- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
- u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
- v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
- w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.

x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.

Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.

5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.

Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Articolo 24

Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:

a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati;

b) segretario;

c) cassiere;

d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento;

e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici;

f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è

comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri:
 - a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
 - i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
 - ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
 - iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;
 - b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato.
3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.
4. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
6. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.
7. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.
8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in *prorogatio* per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.
10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.

CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI

Articolo 25

Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
 - a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;
 - c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico,

previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario;

- d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;
 - e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;
 - f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.
 4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.
 5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale.
 6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.
 7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
 8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.
I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione.
I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Articolo 26

Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.
2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.
3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli

scambi interregionali (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.
5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.
6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.
7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN e dalla CAN C.
8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D.
9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5.
10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS.
11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.
12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

Articolo 27

Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale, tra i quali individua quello con le funzioni di Vicepresidente.
L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC – LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.
2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico

regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;

- e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.
3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.
- L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA

Articolo 28

Organi di verifica in genere

1. Sono Organi di verifica dell'AIA:
 - a) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - b) il Collegio Regionale dei Probiviri.
2. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. b), f), g), h) nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) abbiano un'anzianità associativa almeno di venti anni;
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente a sei mesi nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;
 - c) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo;
 - d) siano laureati in giurisprudenza da almeno cinque anni;
3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti di cui al comma che precede, lettera a), b), c), e che siano inseriti almeno in una delle seguenti:
 - a) laureati in giurisprudenza da almeno un anno;
 - b) ufficiali di polizia giudiziaria, anche a riposo, che abbiano ricoperto incarichi in organi di disciplina sportiva per almeno cinque anni.
4. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri restano in carica per un quadriennio olimpico e, se nominati nel corso dello stesso, cessano dalla funzione alla scadenza del periodo olimpico. Possono ricoprire la carica per non più di due mandati anche non consecutivi.
5. Per tutti i componenti del Collegio dei Probiviri vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
6. In caso di revoca, i componenti non sono candidabili a qualsiasi carica elettiva e non possono essere nominati in qualsiasi commissione tecnica per la durata di un anno.

Articolo 29

Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze.
2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di tre ad un massimo di dieci, tenuto conto delle effettive esigenze.
3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza al Collegio o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore

anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o di un componente, il Comitato Nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vicepresidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso.

4. Alle riunioni dei Collegi dei Proviviri partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti del Collegio.

Articolo 30

Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di:
 - a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA;
 - b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;
 - c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;
 - d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;
 - e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici;
 - f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA;
 - g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza;
 - h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva;
 - i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA;
2. All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.

Articolo 31

Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardano:
 - a) associati inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, dei Collegi dei Proviviri, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;
 - b) associati sottoposti al giudizio dei Collegi Regionali dei Proviviri, qualora sussistano particolari ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri è comunicato

al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri originariamente competente.

2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto dal comma 1, lett. b).

Articolo 32

Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in ordine:
 - a) ai reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie;
 - b) ai reclami relativi alle assemblee elettive sezionali;
 - c) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle assemblee sezionali;
 - d) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei Revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente alla verifica dei requisiti dei candidati alla carica di Presidente dell'AIA, Vicepresidente dell'AIA, componente del Comitato Nazionale e delegato agli Ufficiali di Gara. Esso svolge anche la funzione di commissione elettorale in occasione dell'assemblea generale dell'AIA.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, sulle competenze di cui ai precedenti due commi, decide con la partecipazione del Presidente e di quattro componenti, convocati dal Presidente.

CAPO OTTAVO

GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 33

Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.
2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.
3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.
4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.
5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.
6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

Articolo 34

Commissione Esperti Amministrativi

1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale.

2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.
3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.
4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.
5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

CAPO NONO
IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO
AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Articolo 35

Servizio Istruttivo Nazionale

1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.
2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interpellati richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo, mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC.
3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA.
 Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e dell'Organo di Revisione Sezionale, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato.
4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a quindici giorni, per porvi rimedio.
 In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura federale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.
5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla non veritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto dell'Organo di Revisione Sezionale o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato dell'Organo di Revisione Sezionale.
6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Viceresponsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.

Articolo 36

Organo di Revisione Sezionale

1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria.
Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.
2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico.
3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.
Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.
5. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.
6. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale.
Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.
7. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale

ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

8. Le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.
9. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.

TITOLO TERZO

LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI

CAPO PRIMO

I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 37

Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.
2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali.
3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti.
4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA.
Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione.
In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.
5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.
6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.
7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO

LO STRUMENTO TECNICO

CAPO PRIMO

IL SETTORE TECNICO ARBITRALE

Articolo 38

Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva.
Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:
 - a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;

- b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;
 - c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;
 - d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale;
 - e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;
 - f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
2. I Viceresponsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva.
 3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
 4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.

**TITOLO QUINTO
LE RIUNIONI**

**CAPO PRIMO
RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI**

Articolo 39

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali

1. Tutti gli organi direttivi collegiali, associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, possono svolgere le rispettive riunioni, oltre che in presenza, anche in modalità telematica, mediante videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente o, comunque, il Responsabile dell'organo collegiale e il Segretario o, comunque, il soggetto tenuto alla verbalizzazione.
2. Le riunioni in videoconferenza si svolgono in modalità sincrona mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
 - b) la partecipazione simultanea, audio e video, dei partecipanti su un piano di parità;
 - c) la discussione nonché l'espressione di voto e la contestualità delle decisioni sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta;
 - d) la verbalizzazione e/o la documentazione di quanto sopra;
 - e) la riservatezza della seduta;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Agli aventi diritto alla partecipazione è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo, purché non aperto al pubblico e, comunque, mediante idonea strumentazione tecnica e informatica che consenta la partecipazione alla riunione in via telematica con il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
4. La convocazione di ciascuna riunione in videoconferenza avviene con le medesime modalità già previste, per ciascun organo collegiale, per le riunioni in presenza, con la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici ossia la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione indicando, laddove necessario, le modalità operative di partecipazione, ivi comprese le modalità di identificazione dei partecipanti e quelle di espressione del voto.

5. La riunione convocata in via telematica è presieduta dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale con l'assistenza di un Segretario che provvede alla verbalizzazione laddove necessaria.
6. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, la riunione non può svolgersi ed è necessario procedere alla sua riconvocazione.
7. Nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, la stessa riunione può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, la riunione si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte salve eventualmente le deliberazioni già approvate.
8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti, la riunione può comunque proseguire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto a verbale dell'accaduto ossia del nominativo dell'avente diritto impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. Il Segretario dà, altresì, atto a verbale del sopraggiunto ingresso o abbandono della seduta da parte di un avente diritto, se avvenuta in corso di svolgimento della riunione.
9. Della riunione in videoconferenza viene redatto apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale; quest'ultimo provvede a trasmettere il verbale a tutti gli aventi diritto con le medesime formalità previste per la convocazione. Nel verbale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. la griglia con i nominativi degli aventi diritto che attesta le presenze, le presenze in delega (ove consentite) e le assenze;
 - c. l'esplicita dichiarazione da parte del Presidente che la stessa si è costituita validamente;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. il contenuto della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega (ove prevista);
 - f. eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
10. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita a cura del Presidente o Responsabile dell'organo collegiale la registrazione audio/video della seduta in videoconferenza. Tale registrazione, in mancanza di contestazioni, viene cancellata decorsi gg. 60 dalla data della riunione ovvero dal ricevimento del verbale da parte degli assenti.
11. La partecipazione alla riunione, previa informativa dei diritti dell'interessato ex art. 12 e ss. GDPR n. 679/2016, comporta il consenso espresso ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e per il tempo a tal fine necessario.

TITOLO SESTO

GLI ARBITRI

CAPO PRIMO

GLI ARBITRI IN GENERE

Articolo 40

Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA.
Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Per assumere la qualifica di arbitro effettivo è necessario frequentare l'apposito corso di cui all'art. 23, comma 3, lett. j) e al termine superare l'esame finale tenuto dalla Commissione esaminatrice.

Quest'ultima, nominata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e d Bolzano, è composta da:

- a) Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato;
- b) due o più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente.

3. Completata l'attività della Commissione esaminatrice, il Presidente di Sezione acquisisce e verifica il verbale degli esami, il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

Tutta la documentazione viene trasmessa senza ritardo dal Presidente di Sezione al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e all'esito positivo da questi inviata alla Segreteria dell'AIA ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

La qualifica di arbitro e pertanto lo status di tesserato della FIGC si assume con provvedimento di nomina del Presidente dell'AIA in cui sono indicati:

- a. la data di assunzione della qualifica;
- b. la Sezione di appartenenza;
- c. il codice meccanografico;
- d. le credenziali di accesso alla piattaforma informatica AIA.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non procede alla nomina qualora a seguito delle verifiche compiute accerti l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 45 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

4. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i Delegati Sezionali, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, vicespagnabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, nonché tra la carica di componente della Commissione Esperti Amministrativi, con funzioni diverse da Responsabile e Vice-Responsabile e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

5. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Articolo 41

Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.
2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.
3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nel Regolamento degli Organi Tecnici.
4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.

6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale.
Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.
7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziari avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.
8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.
9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto FIGC, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.

Articolo 42

Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
 - b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
 - c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
 - d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;
 - e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;
 - f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;
 - g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
 - h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio

foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

- i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
- j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
- k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;
- l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie
- m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
- n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;
- s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate,

- in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46;
 - c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
 - d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;
 - e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
 - f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
 - g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
 - h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
 - i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
 - j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
 - k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
 - l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
 - m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati

sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;

- n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Articolo 43

Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.
2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
4. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3.
5. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.
6. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.
7. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

CAPO SECONDO QUALIFICHE ARBITRALI

Articolo 44

Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:
 - a) arbitro effettivo;
 - b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
 - c) arbitro effettivo beach soccer
 - d) arbitro effettivo VMO;

- e) assistente arbitrale;
- f) assistente arbitrale VMO;
- g) osservatore arbitrale.

Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:

- a) arbitro benemerito;
- b) dirigente benemerito;
- c) arbitro fuori ruolo.

2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.

3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA.

5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Articolo 45 **Arbitri Effettivi**

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami;
 - b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno;
 - c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA;
 - e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.
2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.
 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.
 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.
 5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.
Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Articolo 46

Arbitri Effettivi calciatori

1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza.
2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciottesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che rinunci al tesseramento con la società calcistica dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciotto anni.
3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.

Articolo 47

Arbitri Effettivi di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.
2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.
Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.
In assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.
3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Articolo 48

Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).
2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. con funzioni specifiche preferibilmente per il Calcio a 5.
3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Articolo 49

Video Match Official (VMO)

1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo:
 - a) degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale;
 - b) degli assistenti arbitrali con funzioni di *assistant video assistant referee* – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dal Regolamento degli Organi Tecnici e con le modalità ivi fissate.
3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Articolo 50

Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.
2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.
In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.
3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Articolo 51

Osservatori Arbitrali

1. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dimissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui

spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.
Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.
8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.
9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.
10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.
12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Articolo 52

Arbitri Benemeriti

1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;
 - c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;
 - d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
 - e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - f) siano stati arbitro o assistente internazionale;
 - g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;
 - h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.
2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispose e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.
3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri

Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.
5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati:
 - a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;
 - b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.

Articolo 53

Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC.
2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.
3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.
4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.

Articolo 54

Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vicepresidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA;
 - b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.
2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vicepresidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri.
Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.
3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa.

4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Articolo 55

Arbitri fuori ruolo

1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere.
In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico.
L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva.
2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 53 e 54 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.
5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 51, comma 6, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA.
6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.
7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e del Vicepresidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.

CAPO TERZO

LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

Articolo 56

Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

- a) per dimissioni regolarmente rassegnate;
- b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica:
 - i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale;
 - ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51;
- c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;
- d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali
- e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri
- f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2.

**TITOLO SETTIMO
PROCEDURE E SANZIONI**

**CAPO PRIMO
PROCEDURE**

Articolo 57

Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica

1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.
2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. i) viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.
3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. ii) viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.
4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.

Articolo 58

Procedimento di ritiro tessera

1. Il Presidente di Sezione, il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o il rispettivo organo tecnico, per quanto di loro competenza sono tenuti a segnalare un proprio associato al

Collegio dei Probiviri competente ai sensi dell'art. 31, comma 1, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1.

2. Il Collegio dei Probiviri, collegialmente o uno dei suoi componenti designato dal Presidente dello stesso, verificata la fondatezza della segnalazione ed istruito il procedimento nel contraddittorio con l'associato, adotta il provvedimento di ritiro tessera dall'AIA ovvero archivia il procedimento.
3. Il provvedimento di ritiro tessera è comunicato al Presidente dell'AIA, al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di ritiro tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dello stesso, può presentare istanza motivata di revoca. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Collegio o il componente designato, ai sensi del precedente comma 2, assegna all'associato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'associato può definire il procedimento con l'indicazione di una misura riparatoria da proporre al Collegio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio dei Probiviri, in composizione collegiale, valutata l'ammissibilità e la congruità della richiesta, o ammette l'interessato al beneficio o emette il provvedimento di ritiro tessera. In caso di esito positivo dell'esecuzione della misura riparatoria, se ammessa, la Commissione dichiara estinto il procedimento.
5. Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS

Articolo 59

Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie

1. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo motivato ai sensi dell'art. 21, sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti all'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.
2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 21, comma 6 denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.
3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo posta elettronica certificata al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti dei Revisori Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata.
5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione.
6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21 ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria.
7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.

Articolo 60

Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura l'immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa. La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.
2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, presso la sede centrale dell'AIA, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il Collegio adito, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato.
4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.
5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti, e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dal Commissione elettorale, cui partecipano tutti i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.

Articolo 61

Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza

1. Avverso le delibere di decadenza emesse a carico dei componenti degli Organi indicati al comma 8 dell'art. 15, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa.
2. Il Collegio adito, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'AIA ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata.
3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata a mezzo posta elettronica certificata la delibera motivata per sua natura insindacabile.
4. Il Collegio, in caso di accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Comitato Nazionale con l'effetto che l'associato ricorrente resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile.

CAPO SECONDO

SANZIONI

Articolo 62

Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli

appartenenti all'AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell'AIA.

2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d'appello.
3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64.

Articolo 63

Sanzioni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni:
 - a. il rimprovero;
 - b. la censura;
 - c. la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - d. esclusione dall'AIA.
2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.
3. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:
 - a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
 - b) a versare le quote associative;
 - c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.

Articolo 64

Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze aggravanti:
 - a. l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa, sempre che i fatti posti in essere non rientrino nelle funzioni della carica ricoperta;
 - b. l'aver determinato un danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti;
 - c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica;
 - d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - e. l'aver danneggiato associati o cose loro;
 - f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove.
2. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze attenuanti:
 - a) l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito;
 - b) la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito;
 - c) le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione;
 - d) l'aver agito in seguito a provocazione;
 - e) l'aver spontaneamente desistito.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività

dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.

4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.
5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.



Roma, 28 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

Oggetto: Pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2022

Oggetto: Pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale –

Con il comma 160 della Legge di Bilancio 2023, che attende il via libera definitivo dal Senato – Atto Senato 442 – è in arrivo la proroga al **29 dicembre 2022**, per gli enti sportivi – Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche – per il pagamento, più volte sospeso e fissato da ultimo al 22 dicembre 2022 dall'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, (*vedasi la Circolare LND n. 46 del 21 novembre 2022*), delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali, e dell'IVA. La norma di proroga **non** menziona i contributi previdenziali e assistenziali e le imposte dirette riferiti al periodo gennaio-aprile 2022, dal momento che la proroga è espressamente prevista dal comma 160 della Legge di Bilancio 2023 per i soli versamenti delle ritenute e addizionali e IVA - *lett. a) e c) dell'art. 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022* - .

I versamenti delle ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali e dell'IVA sospesi, si considerano tempestivi se effettuati in **un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con pagamento delle prime tre rate entro il 20 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.**

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Il successivo **comma 161** prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160 e in tal caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In ordine al pagamento con il modello F 24, per quanto riguarda le ritenute, le addizionali e l'IVA si dovranno indicare i codici tributo ordinari relativi, mentre per quanto riguarda il codice tributo della maggiorazione del 3% per il pagamento rateale dovrà essere utilizzato il codice tributo 1668, con anno di riferimento 2022.

E' opportuno ripetere che il mancato pagamento di una sola delle rate nei termini prescritti comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e degli interessi ordinari.

Si porta all'attenzione delle Società e Associazioni associate alla LND che il contenuto della Circolare LND n. 51 del 19 dicembre 2022, relativo all'istanza di consulenza giuridica prodotta dalla stessa LND all'Agenzia delle Entrate (*Scuole calcio – Trattamento tributario dei corrispettivi*) -, è stato ufficializzato dalla citata Agenzia con la risposta n. 7 del 23 dicembre 2022, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



30 Dicembre 2022

Ai Comitati della L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 55
Stagione Sportiva 2022/2023

**Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” –
Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 –
Lavoro Sportivo**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 45-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 45 – 2022

**Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” –
Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 – Lavoro Sportivo –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, *cd. Decreto Milleproroghe*, il cui articolo 16 prevede proroga di termini in materia sportiva.

Il comma 1 dell’art. 16 stabilisce che al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’art. 51, comma 1, le parole: “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- b) all’art. 52, comma 1, le parole “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- c) all’art. 52, comma 2-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”.

Per effetto delle disposizioni recate dal comma 1 del D.L. in oggetto, le norme del D. Lgs. n. 36/2021, integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, **entreranno in vigore soltanto dal prossimo 1° luglio 2023.**

Inoltre, a modifica dell’art. 52, comma 1, le norme previste dallo stesso comma 1 dell’art. 52 (Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 Legge 16 dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far tempo **dal 1° luglio 2023.**

Infine, è **prorogata** dal 1° gennaio 2023 **al 1° luglio 2023** l’abrogazione delle disposizioni recate dall’art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono **redditi diversi**, tra l’altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di “*co.co.co.*” di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 198 in oggetto dispone in materia di vincolo sportivo, modificando il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, che, di conseguenza, è il seguente: “**Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto**”.

Il comma 3 dell’art. 16 del D.L. in oggetto prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del mandato del Presidente e degli Organi dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Il comma 4 dell’art. 16 del D.L. n. 198, stabilisce che la concessione alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono **prorogate al 31 dicembre 2024.**

Infine, il comma 5 dello stesso art. 16 autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a movimenti finanziari.



Roma, 22 Dicembre 2022

Prot.Cae 41 BIS/2022-23

Trasmessa tramite PEC

Sig.
Niccolo' BONECHI
c/o Avv. Federico Schiavoni
Via Nuova Frontiera, 12
64100 SAN NICOLO' A TORDINO

Spett.le
A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO
c/o Avv. Fabio Giotti
Via XXV Aprile, 42
53034 COLLE VAL D'ELSA

Spett.le
A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO
Via Palmiro Togliatti, 2
53035 MONTERIGGIONI

Spett.le
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Via Gabriele D'Annunzio, 138
50135 FIRENZE

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Ufficio Amministrazione
Piazzale Flaminio, 9
00196 ROMA

Oggetto: Reclamo del calciatore Niccolo' BONECHI/A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Niccolò Bonechi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio ed inviato a questa Commissione

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della "Memoria di costituzione" da parte della società resistente, della "Memoria di replica" da parte del calciatore e della "Memoria integrativa" della società;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all'udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 8.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.000,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Si costituiva in giudizio la società resistente la quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico, ha eccepito: - di aver corrisposto in favore del calciatore una somma maggiore rispetto a quella indicata nel ricorso, ovvero Euro 8.1100,00 (con una differenza di Euro 110,00), allegando le ricevute dei bonifici disposti; - di aver dato corretta attuazione all'accordo economico fino alla cessazione dell'attività agonistica, avvenuta con l'ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); - che dopo data, a causa di una sopravvenuta crisi economica *"imprevista e imprevedibile"*, si è trovata nell'impossibilità di continuare l'attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; - di aver dovuto rinunciare al Campionato di Serie D (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l'iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell'anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); - che la C.A.E. dovrebbe, quindi, *"bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche"* tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non era certamente dovuta alla volontà di *"sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022"*, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di *appeal* negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori; - che la scelta adottata era, dunque, l'unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; - di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto di tenere conto, così come dell'assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e continuare l'attività agonistica nell'interesse anche dei tesserati, e ricordando come l'ordinamento statale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l'esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta alla minor somma di € 2.580,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti in narrativa al punto B)".*

Il calciatore, nella *Memoria di replica*, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente,

evidenziando come: - circa il *quantum*, la differenza di Euro 110,00, che la società resistente sostiene di aver corrisposto a mezzo bonifico, in realtà rappresenterebbe una restituzione di quanto anticipato dal calciatore per spese mediche (allegando, a tal proposito, relativa fattura); - controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l'importanza del principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc; - un'eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Bonechi – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell'associazione in maniera del tutto ingiustificata; - l'intervenuto pagamento dei compensi fino all'ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; - qualora fosse accolta la richiesta di riduzione "*si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi*"; - nel caso *de quo* non possa trovare applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell'udienza tenutasi presso la sede della L.N.D. il 01.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono – ossia nei limiti del minor importo di Euro 1.890,00, così come richiesto dalla società resistente – considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Bonechi, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, "*la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni*". Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all'organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvergono quelle necessarie peculiarità (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l'ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio *pacta sunt servanda* (e, dunque, il carattere vincolante del contratto *de quo*), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione per la stagione sportiva di validità dell'accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abuntantiam non può non rilevarsi come qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per il quale il legislatore statale ha previsto che l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, costituirebbe, invero, un *error in iudicando* nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte

delle società e, comunque, ad un *“illegittimo modus operandi”* (circostanza quest’ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

Ciò detto, in merito al *quantum* richiesto, e segnatamente alla differenza di Euro 110,00 corrisposta dalla società resistente, la quale, secondo il ricorrente, rappresenterebbe in realtà una restituzione di quanto anticipato dallo stesso per spese mediche, occorre evidenziare che le somme previste dall'accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., salvo diversa pattuizione tra le parti – di cui, nel caso di specie, non vi è prova documentale – devono considerarsi onnicomprensive di qualsiasi voce di spesa, ivi comprese quelle mediche eventualmente anticipate dal calciatore. Orbene, nella fattispecie concreta, dalla ricevuta del bonifico in esame depositata dalla società resistente si evince come causale *“rimborso spese stagione sportiva 2021/2022”*, vale a dire la medesima dicitura utilizzata per tutti i bonifici effettuati in favore del ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad un presunto rimborso di spese mediche. Ne discende pertanto che detto importo non può che essere imputato quale anticipo sull'intero dovuto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Niccolò Bonechi della somma di Euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

IL RELATORE
Roberta LI CALZI

IL PRESIDENTE
Marco DI LELLO

IL SEGRETARIO
Enrico CIUFFA



Coordinamento Federate Regione Liguria

Il Coordinamento Regionale UGC SGS della Liguria con riferimento allo sviluppo dell'attività femminile nell'ambito del Progetto Calcio+ comunica l'elenco delle atlete convocate per una seduta di allenamento tecnico-tattica che verrà effettuata come da programma il giorno: **MARTEDI' 10 GENNAIO 2023** presso l'impianto sportivo **XXV APRILE – VIA GUALCO 3 GENOVA**

- 14.00 Arrivo atleti e staff
- 14:45 Riunione con i genitori delle atlete
- 15.00 Seduta di allenamento
- 16.45 Riunione tecnica con atletica
- 17.15 Uscita impianto

STATE UNDER 15

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • RESPONSABILE TECNICO: | DESSI MARCO |
| « COLLABORATORE TECNICO: | GHISI LIVIO |
| • COLLABORATORE TECNICO: | CASANOVA FRANCESCA |
| • COLLABORATORE TECNICO: | SCARAMOZZA EMANUELE |
| • AREA PSICOLOGICA: | Dott.ssa SCIMONE VALENTINA |
| • TEAM MANAGER | MORIN MARA |

ATTENZIONE

Le calciatrici dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco: parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Le assenze dovranno essere comunicate al delegato regionale **MORIN MARA** fem.liguriasgs@figc.it allegando nel caso certificazione medica.

N.B. “Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che della giocatrice, nel rispetto dell'Art.76 comma 2 e 3 delle NOIF”

Il programma potrebbe subire **delle** variazioni per **motivi** organizzativi

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE

Federazione italiana Giuoco Calcio

Coordinamento Regionale Liguria Settore Giovanile e Scolastico

Via N. Bacigalupo n. 4/6, 16122 Genova - +39 0105705600 liguria.sgs@figc.it

www.figc.it



Coordinamento Federale Regione Liguria

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	BALDINO	MANILA	12/05/2009	GENOA CFC SPA
2	BARATTA	ELEONORA	01/06/2008	GENOA CFC SPA
3	BELLOTTI	ANNAMARIA	14/06/2009	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
4	BERSANETTI	CARLOTTA	03/01/2008	UC SAMPDORIA
5	BERTOLINI	PATRIZIA	24/02/2008	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
6	BOLDINI	NICOL	30/10/2008	UC SAMPDORIA
7	BONACCORSI	AURORA	17/05/2008	SPEZIA CALCIO SRL
8	BONALI	AGNESE	05/10/2008	GENOA CFC SPA
9	CHIUSOLO	VIOLA	06/02/2009	GENOA CFC SPA
10	COCCONI	NINA	13/04/2008	GENOA CFC SPA
11	DI PINO	ANNA	08/01/2009	GENOA CFC SPA
12	DORETTI	ALESSANDRA	23/08/2008	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
13	GABRIELLI	ELISABETTA	07/02/2009	UC SAMPDORIA
14	GAINO	MARTINA	10/11/2008	UC SAMPDORIA
15	GUCCIARDI	MIKAELA	31/08/2008	GENOA CFC SPA
16	MACCIO	GIORGIA	25/07/2009	GENOA CFC SPA
17	MATZEDDA	ILARIA	05/06/2008	GENOA CFC SPA
18	MONTELLA	MICOL	16/03/2008	GENOA CFC SPA
19	ODONI	CATERINA	29/01/2008	GENOA CFC SPA
20	PIAZZA	MATILDE	20/05/2008	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
21	PICONE	MARIA GRAZIA	22/01/2009	SPEZIA CALCIO SRL
22	PUNZO	LUCREZIA	05/12/2008	UC SAMPDORIA
23	RAMPAZZO	MYA	16/06/2008	A.C.D. ENTELLA
24	RANCATI	OLIMPIA	10/09/2009	UC SAMPDORIA
25	RICCI	GIORGIA	06/03/2008	UC SAMPDORIA



Coordinamento Federate Regione Liguria

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
26	RIVIERI	BENEDETTA	04/06/2009	CARRARESE CALCIO 1908 SRL
27	SCELSI	SARA	16/03/2009	GENOA CFC SPA
28	SCHIPANI	AURORA	15/07/2008	UC SAMPDORIA
29	TROMBELLA	MARTINA	28/08/2008	UC SAMPDORIA
30	VALENTINI	BENEDETTA	06/02/2009	GENOA CFC SPA
31	ZURZOLO	SARA	23/12/2008	GENOA CFC SPA
32				
33				
34				
35				
36				
37				